

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI «FEDERICO II»



**DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PROCESSUALE
CIVILE – XXV CICLO**

Tesi di dottorato

**LA SOSPENSIONE
NEL PROCESSO ESECUTIVO**

Tutor:
Chiar.mo Prof.
Luigi Iannicelli

Candidata:
dott.ssa
Giuseppina Mastrogiovanni

Coordinatore:
Chiar.mo Prof.
Salvatore Boccagna

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	7
-------------------	---

CAPITOLO I

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO NELL'EVOLUZIONE LEGISLATIVA: INQUADRAMENTO STORICO-SISTEMATICO DELL'ISTITUTO E RICOGNIZIONE DI DIRITTO POSITIVO

1. Le opposizioni esecutive e la sospensione del processo esecutivo nel codice di rito del 1865.	15
1.1. La disciplina della sospensione nel codice Pisanelli.....	19
2. La sospensione dell'esecuzione nei progetti di riforma al c.p.c. del 1865. Premessa.....	24
2.1. I progetti di riforma dal 1866 al 1907.....	26
2.2. I progetti di riforma dal 1910 al 1932.....	27
2.2.1. (<i>Segue</i>). Il Progetto Mortara.....	28
2.2.2. (<i>Segue</i>). Il Progetto Carnelutti.....	31
2.3. I progetti di riforma dal 1933 al 1940: in particolare, i Progetti Solmi...34	
2.3.1. (<i>Segue</i>). Il Progetto Grandi. Brevi cenni.....	37
3. La sospensione del processo esecutivo nel c.p.c. del 1940.....	40
4. I progetti di riforma del III Libro del c.p.c. del 1940. Caratteri generali...42	
4.1. (<i>Segue</i>). I tentativi di riforma della disciplina della sospensione del processo esecutivo.....	48
5. Le riforme del 2005 e del 2006.	54
6. La novella del 2009.	61
7. La legge 24 dicembre 2012, n. 228.....	63

CAPITOLO II

LA SOSPENSIONE NEL PROCESSO ESECUTIVO: QUESTIONI TEORICHE E PERCORSI GIURISPRUDENZIALI

8. La sospensione del processo di cognizione e la sospensione dell'esecuzione.....	67
9. Le tipologie di sospensione nel processo esecutivo ed i criteri di classificazione delle diverse fattispecie sospensive.....	75

SEZIONE I

LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO
E LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE COME STRUMENTI
DI TUTELA CON FUNZIONE CAUTELARE

10. La natura cautelare ovvero <i>lato sensu</i> cautelare del provvedimento di sospensione. Premessa.....	79
10.1.(<i>Segue</i>). Le posizioni della dottrina e della giurisprudenza nell'impianto normativo anteriore alle riforme del 2005 e del 2006.....	82
10.2.(<i>Segue</i>). Gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza alla luce dell'attuale sistema positivo.....	87
10.3.(<i>Segue</i>). Le ricadute applicative della tesi che attribuisce natura <i>tout court</i> cautelare alla sospensione.....	94
10.4.(<i>Segue</i>).Le ricadute applicative della tesi che esclude la natura cautelare della sospensione. Rinvio.....	101
11. La sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione.....	102
11.1.La sospensione nell'opposizione all'esecuzione e nell'opposizione di terzo all'esecuzione.	104
11.2. La sospensione nell'opposizione agli atti esecutivi.	109
11.3. La sospensione a seguito dell'instaurazione di controversie distributive. Premessa.....	116
11.3.1. (<i>Segue</i>). L'ambito applicativo della sospensione in fase distributiva dopo la novella del 2005-2006.....	117
12. La sospensione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo.....	122
12.1. La sospensione nell'opposizione a precetto.	124
12.2.(<i>Segue</i>). Le pronunce della Corte Costituzionale.	127

12.3.(Segue). La svolta garantista della giurisprudenza e l'applicabilità dell'art. 700 c.p.c.	130
12.4.(Segue). La riforma dell'art. 615 c.p.c.....	132
12.5. Profili problematici della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo alla luce del novellato art. 615 c.p.c.....	135
13. La sospensione ad opera del giudice dell'impugnazione.....	141
13.1. (Segue). La sospensione della sentenza di primo grado.....	144
13.2. (Segue). La sospensione della sentenza d'appello.....	148
13.3. (Segue). La sospensione della sentenza impugnata per revocazione ed opposizione di terzo.....	149
13.4. (Segue). La sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.....	150
13.5. (Segue). La sospensione dell'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto.....	151
13.6. (Segue). La sospensione dell'efficacia del lodo arbitrale.....	152

SEZIONE II

LA SOSPENSIONE LEGALE E LA SOSPENSIONE CONCORDATA

14. La sospensione legale del processo esecutivo.	154
14.1. La sospensione dell'espropriazione presso terzi nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 1, comma 20, l. 24 dicembre 2012, n. 228.....	158
14.1.1. (Segue). La sospensione nell'espropriazione presso terzi nell'attuale sistema positivo.	165
14.2. La sospensione <i>ipso jure</i> dell'espropriazione dei beni indivisi.....	167
15. La sospensione concordata del processo esecutivo. Premessa.....	170
15.1. Le posizioni della dottrina e della giurisprudenza anteriori alla riforma del 2005.	171
15.2. L'intervento del legislatore del 2005.	176
15.3. I soggetti legittimati a richiedere la sospensione concordata e le modalità di proposizione dell'istanza.	177
15.4. Il procedimento.	183
15.5. La revoca dell'ordinanza di sospensione concordata.	187

15.6. Le modalità di prosecuzione del processo e le conseguenze derivanti dall'inattività delle parti.	190
15.7. L'impugnazione del provvedimento.	192

CAPITOLO III

LA COMPETENZA A DISPORRE LA SOSPENSIONE, IL PROCEDIMENTO ED IL REGIME DI CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE

SEZIONE I

LA COMPETENZA A PROVVEDERE SULLA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO E DELL'ESECUZIONE

16. L'attribuzione del potere sospensivo in materia esecutiva. In particolare: i limiti oggettivi e temporali della competenza a sospendere del giudice dell'esecuzione. Premessa.	194
16.1. (<i>Segue</i>). Il rapporto tra potere sospensivo del giudice dell'esecuzione e potere sospensivo del giudice dell'impugnazione.	196
16.2. (<i>Segue</i>). Il rapporto tra potere sospensivo del giudice dell'esecuzione e potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto.	199

SEZIONE II

IL PROCEDIMENTO

17. I presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.....	211
17.1. (<i>Segue</i>). L'istanza di parte.....	212
17.2. (<i>Segue</i>). I gravi motivi.	215
17.3. (<i>Segue</i>). La cauzione.	218
18. Il procedimento.	221
19. Gli effetti del provvedimento di sospensione.....	223
20. L'estinzione del processo esecutivo a seguito della stabilizzazione del provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione. La disciplina introdotta dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52.....	226

20.1. (<i>Segue</i>). L'estinzione del processo esecutivo a seguito della stabilizzazione dell'ordinanza di sospensione. L'intervento correttivo apportato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69. Premessa.....	238
20.1.1. L'ambito applicativo della fattispecie.....	239
20.1.2. I presupposti per l'operatività del meccanismo sospensivo-estintivo.....	244
20.1.3. L'ordinanza di estinzione del processo esecutivo.....	248
21. La riassunzione del processo esecutivo sospeso.....	251

SEZIONE III

IL REGIME DI CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI CHE DECIDONO SULLA SOSPENSIONE

22. L'impugnazione dell'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione. La disciplina originaria e gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza.....	256
23. La soluzione adottata dal legislatore del 2005: il reclamo cautelare. In particolare: questioni interpretative relative alla sfera di applicazione del reclamo cautelare.	259
23.1. (<i>Segue</i>). Il reclamo avverso l'ordinanza emessa in sede di opposizione agli atti esecutivi.	262
23.2. (<i>Segue</i>). Il reclamo avverso l'ordinanza emessa in sede di opposizione a precetto.	264
24. Il regime di revoca e modifica dell'ordinanza che provvede sulla sospensione.....	266
INDICE BIBLIOGRAFICO.....	269

INTRODUZIONE

«La misura giurisdizionale esecutiva di merito è sempre e costantemente a senso unico, cioè favorevole all'istante» ⁽¹⁾.

In ciò, essa si differenzia dal risultato che la tutela dichiarativa può far conseguire al soggetto che la invoca, atteso il «contenuto potenzialmente ambivalente» ⁽²⁾ – *i.e.* positivo o negativo – della pronuncia di merito che l'organo decidente emana in esito al processo di cognizione.

Il carattere unidirezionale della tutela esecutiva si riflette, in primo luogo, sulla struttura del processo nella quale trova spazio.

Difatti, mentre il processo di cognizione «si presenta come una sequenza continua di atti preordinati a un unico provvedimento finale» ⁽³⁾, il processo di esecuzione forzata, invece, in quanto teleologicamente preordinato alla sollecita attuazione del diritto consacrato nel titolo esecutivo, si compone di una successione di sub-procedimenti, ovverosia di fasi tra loro autonome, ciascuna delle quali contraddistinta da «una serie di atti ordinati e distinti provvedimenti successivi» ⁽⁴⁾.

Dall'articolazione strutturale suindicata deriva, poi, l'applicazione al suo interno - in linea con le finalità perseguite - della regola secondo cui la mancata opposizione di un atto ne sana il vizio e quest'ultimo non può essere

⁽¹⁾ Così LUISO, *Diritto processuale civile*, III, *Il processo esecutivo*, 6^a ed., Milano, 2011, 19.

⁽²⁾ LUISO, *Diritto processuale civile*, *op. loc. cit.*

⁽³⁾ Cass., 16 gennaio 2007, n. 837, in *Riv. esec. forzata*, 2007, 165 ss.; conf. Cass., 29 settembre 2009, n. 20814, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, n. 54; Cass., 16 gennaio 2007, n. 837, in *Riv. esec. forzata*, 2007, 165; Cass., 7 aprile 2005, n. 7249, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Esecuzione in genere*, n. 62; Cass., S.U., 27 ottobre 1995, n. 11178, in *Foro it.*, 1996, I, 3468, con nota di SCALA.

⁽⁴⁾ Cass., 16 gennaio 2007, n. 837, *cit.*, 165.

rimesso in discussione attraverso l'opposizione di un qualsiasi atto successivo (5).

In secondo luogo, l'unilateralità del processo esecutivo si innerva sul piano delle garanzie costituzionali del giusto processo, attribuendo talvolta ai principi che ne sono espressione un significato ed un ruolo diversi rispetto a quelli tradizionalmente loro assegnati in relazione al processo di cognizione (6).

Invero, pur non residuando oggi più alcun dubbio in ordine all'estensione dell'art. 111, 2° co., Cost., anche ai processi di esecuzione forzata – in virtù del riferimento, contenuto nella norma, ad “*ogni processo*” – l'assunto fondamentale per il quale nel processo esecutivo non vi sono «controversie da decidere, ma diritti da attuare» (7) viene posto alla base di un'applicazione del dettato costituzionale proporzionata allo scopo cui il processo stesso è destinato (8).

(5) Cfr. Cass., 29 settembre 2009, n. 20814, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, n. 54 la quale, enunciato il suddetto principio, specifica tuttavia in motivazione: «*Resta fermo che le situazioni invalidanti, che riguardano singoli atti, sono comunque suscettibili d'impugnazione nel corso ulteriore del processo quando impediscono che il processo consegua il risultato che ne costituisca lo scopo: cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori; ogni altra situazione invalidante, di per sé non preclusiva dello scopo, deve essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi nei termini indicati per ciascuna forma di espropriazione*». In termini, v. altresì Cass., S.U., 27 ottobre 1995, n. 11178, cit.; Cass., 8 gennaio 2001, n. 190, in *Rep. Foro it.*, 2001, voce *Esecuzione in genere*, n. 66.

(6) Cfr. in argomento DE SANTIS, *Le riforme del processo esecutivo (efficienza della liquidazione forzata e garanzie del procedimento)*, in DIDONE (a cura di), *Il processo civile competitivo. Modelli e tecniche dei processi civili*, Padova, 2010, 775 ss.

(7) ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, in *Digesto disc. priv. sez. civ.*, XIII, Torino, 1995, 585.

(8) In tal senso, cfr. TARZIA, *Il giusto processo di esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 339. L'A. afferma, in proposito: «...non credo [...] che l'attributo «giusto» riassume semplicemente l'osservanza – nella disciplina del processo – delle garanzie espressamente enunciate nel testo costituzionale. Respingendo questa operazione riduttiva occorre naturalmente indicare a quale ulteriore esigenza il processo debba rispondere, per poter essere considerato «giusto». Ed a me pare che la disposizione costituzionale esprima la necessità che il processo sia *adeguato allo scopo cui è destinato*, e non produca quindi effetti né insufficienti né esorbitanti rispetto ad esso».

In particolare – e senza pretesa di esaustività - detto *modus operandi* trova riscontro immediato nella diversa intensità con cui si ritiene debba esplicarsi il principio del contraddittorio in seno al processo esecutivo. La giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che, sebbene «nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell'art. 111 Cost.) deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette», tuttavia la richiesta di tutela giurisdizionale deve essere sorretta dal «concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire e ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.», da ciò deducendo che, «non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione di un atto dell'esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette»⁽⁹⁾.

Ebbene, muovendo dalla prospettiva appena individuata, appare evidente come il processo esecutivo, tanto per la struttura che lo connota, quanto per lo

⁽⁹⁾ Così Cass., 3 febbraio 2012, n. 1609, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Esecuzione in genere*, n. 38 ; conf. Cass., 31 agosto 2011, n. 17874; Cass., 2 novembre 2010, n. 22279, *Id.*, 2010, voce cit., n. 60; Cass., 20 novembre 2009, n. 24532,; Cass., 17 luglio 2009, n. 16731, *Id.*, 2009, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, n. 52; Cass., 17 maggio 2005, n. 10334, *Id.*, 2005, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, n. 80; Cass., 19 agosto 2003, n. 12122, in *Riv. esec. forzata*, 2004, 467. In dottrina, cfr., inoltre, in argomento, TARZIA, *Il contraddittorio nel processo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, 193 ss.; MAZZARELLA, *Sul contraddittorio nel processo esecutivo*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, 623 ss.; MONTESANO, *La garanzia costituzionale del contraddittorio e i giudizi civili di «terza via»*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, 929 ss.; CARPI, *Riflessioni sui rapporti tra l'art. 111 Cost. ed il processo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 387 ss.; RASCIO, *Note problematiche sulla violazione dell'art. 485 c.p.c. e sulle sue conseguenze*, in AA.VV., *Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Anzecchino*, Napoli, 2005, 543 ss.

scopo pratico cui è improntato, non possa «trovarsi in una situazione di perenne incertezza» ⁽¹⁰⁾, né, parimenti, possa subire un arresto, seppure temporaneo, posto che una siffatta circostanza si porrebbe in conflitto con i presupposti in forza dei quali l'ordinamento accorda la tutela esecutiva.

Eppure esistono, *ex positivo jure*, ipotesi di stasi del processo esecutivo.

Esse, tuttavia, rivestono diversa natura ed assolvono funzioni altrettanto distinte.

Precisamente, in alcuni casi l'arresto temporaneo dell'*iter* esecutivo è l'effetto naturale e fisiologico del compimento di un'attività che costituisce un singolo tassello di un determinato segmento procedimentale ⁽¹¹⁾.

In altri casi, invece, lo stesso è originato da eventi che alterano il normale percorso che conduce alla realizzazione coattiva della pretesa creditoria, in quanto strumentali al soddisfacimento della superiore esigenza di acquisire certezza in ordine alla titolarità dell'azione esecutiva ovvero dell'oggetto dell'esecuzione.

Detti ultimi episodi, al contrario di quelli precedentemente enucleati, rappresentano «*vicende critiche*» ⁽¹²⁾ del processo esecutivo, sia perché ne modificano l'ordinaria scansione procedimentale, sia perché preludono – tendenzialmente – all'accertamento di una patologia da cui è affetta l'azione esecutiva (intrapresa o soltanto minacciata), la quale, in ragione di ciò, è stata ingiustamente o illegittimamente esercitata.

⁽¹⁰⁾ Cass., 16 gennaio 2007, n. 837, cit., 165.

⁽¹¹⁾ Sul punto, v. LUISO, *Sospensione del processo civile: processo di esecuzione forzata*, in *Enc. dir.*, XLIII, Torino, 1990, 59, che include all'interno di tale categoria, a titolo esemplificativo, i «*termini dilatori fra precetto e pignoramento (art. 482 c.p.c.) e fra pignoramento e istanza di vendita (art. 501 c.p.c.)*», nonché «*i termini dilatori previsti dall'art. 608 comma 1 c.p.c. per il preavviso di rilascio o dall'art. 596 comma ult. c.p.c., in tema di formazione del progetto di distribuzione*» ed infine gli episodi di cui agli artt. 495 e 498 c.p.c.

⁽¹²⁾ FURNO, *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 1956, 3.

L'arresto momentaneo dell'esecuzione, qualora sia determinato dalle suddette "vicende critiche", dà luogo al fenomeno processuale della *sospensione*.

Il presente lavoro ha per oggetto lo studio di tale istituto.

Le norme che lo disciplinano sono collocate nel Libro III, Titolo VI del c.p.c., il cui Capo I è rubricato "*Della sospensione del processo*".

E' inesatto, tuttavia, discorrere *sic et simpliciter* di "*sospensione del processo esecutivo*". Questa ha, invero, un raggio di applicazione più ampio, perchè può colpire non solo l'*iter* procedimentale, ma anche un atto o un provvedimento, privandolo temporaneamente della propria *vis executiva* ⁽¹³⁾.

Ne discende che soltanto nella prima ipotesi la sospensione riguarda il processo esecutivo; nella seconda, invece, investe l'esecutorietà, o, più specificamente, l'efficacia esecutiva del titolo su cui si fonda la richiesta di tutela esecutiva.

Ciononostante, in entrambi i casi la fattispecie che ci occupa produce effetti, che incidono sull'inizio o sulla prosecuzione del processo esecutivo ⁽¹⁴⁾, di enorme rilevanza pratica: da essa, infatti, «dipende non solo l'immediata soddisfazione del credito per cui si procede, ma anche la possibilità di un consolidamento di situazioni *contra ius*» ⁽¹⁵⁾.

Ben si comprende, allora, come detto istituto, sebbene rappresenti – come sopra ricordato – un ostacolo alla sollecita realizzazione dello scopo cui il processo esecutivo è destinato, costituisca al contempo un fondamentale

⁽¹³⁾ Cfr. CARPI, *Sospensione dell'esecuzione: I) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIX, Roma, 1993, 1.

⁽¹⁴⁾ Per questa ragione, si è scelto di intitolare l'indagine che si andrà a sviluppare «*La sospensione nel processo esecutivo*», in tal modo riconducendo ad un'unica e sintetica locuzione le plurime e differenti forme attraverso le quali può manifestarsi il fenomeno sospensivo nei processi di esecuzione forzata.

⁽¹⁵⁾ ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., 605.

strumento di attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, potendo il suo corretto utilizzo neutralizzare le conseguenze pregiudizievoli arrecate da situazioni giuridiche soggettive illegittime oppure impedirne la cristallizzazione.

La sospensione, pertanto, concorre ad assicurare - nella stessa misura delle regole processuali dianzi indicate - l'applicazione effettiva dei canoni costituzionali del "giusto processo esecutivo", agendo mediante il controllo dell'equilibrio delle contrapposte posizioni dei protagonisti del processo esecutivo e, quindi, attribuendo concretezza ai principi del contraddittorio e della parità delle parti.

Questi ultimi, infatti, non possono operare appieno, nell'ambito della tutela esecutiva, per mezzo della sola garanzia delle opposizioni, posto che il potere di proporre opposizione, ove non accompagnato dalla facoltà dell'attore di chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo o, più in generale, dell'esecuzione, «deve ritenersi espressione di una tutela imperfetta ed incompleta»⁽¹⁶⁾.

Di ciò ha preso atto lo stesso legislatore processuale il quale, con la l. 14 maggio 2005, n. 80, ha valorizzato detta fondamentale funzione - che l'istituto in oggetto è in prevalenza diretto ad assolvere - rimuovendo un grave *vulnus* normativo, già denunciato dalla dottrina ed indirettamente colmato in via

⁽¹⁶⁾ CAPPONI, *Alcuni problemi su contraddittorio e processo esecutivo (alla luce del nuovo art. 111 della Costituzione)*, in *Riv. esec. forzata*, 2001, 36. L'A., riferendosi alla fattispecie specifica della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, 1°co., c.p.c., sostiene che, in mancanza di una siffatta cautela, «la funzione del contraddittorio (che è anzitutto potere di reazione immediata a fronte di una proposta "domanda": ed a maggior ragione, può aggiungersi, nel caso della domanda esecutiva)» risulterebbe «impoverita proprio sotto il profilo che praticamente più interessa all'opponente: sotto il profilo, cioè, che le sue ragioni siano valutate non retrospettivamente al fine di stabilire se l'esecuzione intrapresa (e magari conclusa) sia stata o meno ingiusta, bensì al fine di verificare preliminarmente la non manifesta ingiustizia dell'esecuzione annunciata, a cominciare dal suo primo atto».

pretoria attraverso la tutela cautelare d'urgenza ⁽¹⁷⁾, costituito dall'assenza di una disposizione (inserita, da tale novella, nell'art. 615, 1°co., c.p.c.) che accordasse al debitore, contestualmente al potere di proporre opposizione di merito preventiva, anche il correlato diritto di chiedere – in presenza di gravi motivi – l'emissione in suo favore di un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dal creditore.

Ma v'è di più. La riforma del 2005-2006 ha altresì inteso rivitalizzare le ulteriori potenzialità funzionali insite nel fenomeno in parola.

Ci si riferisce, ad esempio, all'introduzione – sempre ad opera della l. 80/2005 - della sospensione concordata, estesa anche al processo esecutivo al preciso scopo di contrastare prassi che - per consentire al debitore di rientrare *in bonis* e soddisfare le pretese del ceto creditorio - bloccavano comunque, di fatto, il processo per lungo tempo, in danno sia della ragionevole durata dell'esecuzione, sia delle risorse degli uffici giudiziari, così infruttuosamente utilizzate.

L'incisivo intervento del legislatore ha poi, correlativamente, accresciuto l'interesse degli interpreti *in subiecta materia*, avendo l'anzidetta riforma originato questioni ermeneutiche di non facile soluzione, e come tali tuttora aperte.

Il lavoro che ci si appresta a svolgere, allora, si propone di ricostruire l'istituto della sospensione nelle sue diverse forme e funzioni, di analizzare i profili problematici rilevati nell'esperienza applicativa, e di tentare di comprendere quali, tra le tesi prospettate, appaiono maggiormente in grado di bilanciare le opposte esigenze facenti capo alle parti del processo esecutivo (e

⁽¹⁷⁾ Sul quale ci si soffermerà *funditus* nel Capitolo II.

del rapporto sostanziale sotteso) nel rispetto dei precetti costituzionali e senza sconfinare dai limiti imposti dalla disciplina positiva.

CAPITOLO I

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO NELL'EVOLUZIONE LEGISLATIVA: INQUADRAMENTO STORICO-SISTEMATICO DELL'ISTITUTO E RICOGNIZIONE DI DIRITTO POSITIVO

SOMMARIO: 1. Le opposizioni esecutive e la sospensione del processo esecutivo nel codice di rito del 1865. - 1.1. La disciplina della sospensione nel codice Pisanelli. - 2. La sospensione dell'esecuzione nei progetti di riforma al c.p.c. del 1865. Premessa. - 2.1. I progetti di riforma dal 1866 al 1907. - 2.2. I progetti di riforma dal 1910 al 1932. - 2.2.1. (*Segue*). Il Progetto Mortara. - 2.2.2. (*Segue*). Il Progetto Camelutti. - 2.3. I progetti di riforma dal 1933 al 1940: in particolare, i Progetti Solmi. - 2.3.1. (*Segue*). Il Progetto Grandi. Brevi cenni. - 3. La sospensione del processo esecutivo nel c.p.c. del 1940. - 4. I progetti di riforma del III Libro del c.p.c. del 1940. Caratteri generali. - 4.1. (*Segue*). I tentativi di riforma della disciplina della sospensione del processo esecutivo. - 5. Le riforme del 2005 e del 2006. - 6. La novella del 2009. - 7. La legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1. Le opposizioni esecutive e la sospensione del processo esecutivo nel codice di rito del 1865.

In Italia, il primo codice di procedura civile post-unitario fu promulgato il 14 giugno del 1865 ed entrò in vigore il 1° gennaio del 1866.

Esso si basava su un progetto presentato al Senato alla fine del 1863 dal Guardasigilli Giuseppe Pisanelli e ricalcava la disciplina contenuta nei codici italiani pre-unitari a stampo marcatamente liberale e garantista, ispirati al modello napoleonico ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁸⁾ Sulla storia della giustizia civile in Italia, con particolare riferimento al periodo successivo all'Unità del Regno, cfr., *ex plurimis*, CIPRIANI, *Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al 1942*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, 67 ss.; ID., *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*, Napoli, 1992; ID., *I problemi del processo di cognizione tra passato e presente*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, 39 ss.; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna, 1980; PICARDI, «Codice di procedura civile (presupposti storici e logici)», in *Digesto disc. priv. sez. civ.*, II, Torino, 1988, 457 ss.; ID., «Codice di procedura

Più precisamente, il Codice Pisanelli accolse le scelte legislative – ed ancor prima politiche - fatte proprie dal Codice napoletano del 1819 e dal Codice sardo del 1859, rappresentate dall'assunzione a paradigma di un processo fondato sul principio dispositivo e, pertanto, incentrato sul primato dell'iniziativa delle parti e delle reciproche possibilità di controllo; poco incisivo risultava, invece, il ruolo attribuito al giudice ai fini della determinazione dei ritmi procedurali.

Sotto il profilo tecnico, l'attuazione del fine garantistico perseguito veniva fundamentalmente assicurata, nell'ambito delle diverse forme di tutela giurisdizionale ivi contemplate, dalla previsione della generale appellabilità delle sentenze, della formazione progressiva del giudicato e, soprattutto, della proliferazione degli incidenti di rito.

Anche la tutela esecutiva, regolata dal secondo libro del codice ⁽¹⁹⁾ – intitolato «*Dell'esecuzione forzata delle sentenze, delle ordinanze e degli atti ricevuti da un pubblico ufficiale*» - era permeata di tali caratteri.

Invero, una siffatta «*esasperata tutela dei soggetti, che dal merito si estende al processo*» ⁽²⁰⁾ si proiettava sulla struttura del processo esecutivo (soprattutto quello di espropriazione forzata), gravandolo di parentesi di cognizione che si frapponevano allo svolgimento indisturbato dello stesso per

civile (*Linee delle riforme*)», in *Enc. dir.*, Aggiornamento, II, Milano, 219 ss.; ID., *Il bicentenario del codice di procedura civile in Italia. Origine, evoluzione e crisi del monopolio statale della procedura*, in *Studi in onore di Modestino Acone*, I, Napoli, 2010, 185 ss.; GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*, Bari, 1985; RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Milano, 2003.

⁽¹⁹⁾ Il codice di procedura civile del 1865 esordiva con un «*Titolo preliminare*» (artt. 1-34) e constava di tre libri: «*Dell'ordine e della forma dei giudici*» (artt. 35-552), «*Dell'esecuzione forzata delle sentenze, delle ordinanze e degli atti ricevuti da un pubblico ufficiale*» (artt. 553-777), «*Dei procedimenti speciali*» (artt. 778-950). Il testo del codice, insieme alla Relazione di accompagnamento, è consultabile in PICARDI-GIULIANI, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, Milano, 2004, con introduzione di MONTELEONE, *Il codice di procedura civile italiano del 1865*.

⁽²⁰⁾ SATTA, «*Codice di procedura civile*», in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, 281.

l'assolvimento della funzione sua propria, *i.e.* l'attuazione materiale coattiva del diritto consacrato nel titolo esecutivo – la quale esclude, in linea di principio, la necessità dell'accertamento – e, di conseguenza, ne ritardavano ovvero ne impedivano la conclusione fisiologica.

La suddetta attività di accertamento veniva compiuta - al pari di quanto disposto dalla legislazione odierna – a seguito dell'esperimento, ad opera dei soggetti legittimati, delle opposizioni esecutive, processi di cognizione tendenzialmente indipendenti – quanto alla struttura - da quello esecutivo, che non influivano sul suo corso, salvo gli effetti derivanti dall'accoglimento della relativa domanda.

E' in questo contesto – e solo all'interno di esso – che l'istituto della sospensione dell'esecuzione poteva trovare collocazione, seppure con margini di applicazione piuttosto ridotti ⁽²¹⁾.

Il c.p.c. del 1865, infatti, anzitutto non prevedeva la sospensione c.d. concordata ⁽²²⁾; inoltre, non regolava in maniera uniforme le diverse tipologie di opposizione, ma attribuiva loro – o, *rectius*, al procedimento attivato in virtù della loro proposizione – un'autonomia differente secondo la natura della doglianza posta a base della tutela oppositiva invocata.

In particolare, il legislatore del 1865 operava una distinzione, sotto il profilo strettamente procedimentale – poi eliminata dal c.p.c. del 1940 - tra le *opposizioni di merito*, con le quali si denunciava l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa, e le *opposizioni c.d. di rito* (o *di forma*), mediante le

⁽²¹⁾ Per l'analisi della disciplina della sospensione e del suo rapporto con il sistema delle opposizioni esecutive sotto la vigenza del codice di rito del 1865, cfr. FURNO, *La sospensione del processo esecutivo*, cit., 19 ss.

⁽²²⁾ Ignota, del resto, anche al c.p.c. del 1940: l'istituto in discorso, che sarà trattato nel Capitolo II, ha trovato ingresso nel processo esecutivo soltanto in tempi recenti, grazie all'inserimento nel III Libro del c.p.c. dell'art. 624-*bis* ad opera della l. 14 maggio 2005, n. 80. Sul punto, v. anche, in questo Capitolo, il § 5.

quali l'attore impugnava un atto del processo esecutivo che assumeva inficiato da nullità ovvero da un vizio formale.

Alla prima tipologia appartenevano l'opposizione a precetto (ove volta a censurare l'*an* della preannunciata esecuzione), l'opposizione all'esecuzione, proposta ad esecuzione iniziata, e la domanda in separazione (oggi conosciuta come opposizione di terzo all'esecuzione).

La seconda, invece, coincideva con l'attuale opposizione agli atti esecutivi.

Entrambe le *species* oppositive davano impulso ad un'attività di accertamento dell'ufficio giudiziario adito; diversa, però, era la fisionomia assunta dai procedimenti all'uopo instaurati: le opposizioni di merito si sviluppavano attraverso processi di cognizione del tutto autonomi, dal punto di vista strutturale, dall'esecuzione che le aveva occasionate; le opposizioni di rito, invece, si innestavano all'interno del processo esecutivo come meri incidenti cognitivi, concretizzandosi in una fase di accertamento nella quale si evolveva il processo esecutivo.

Di conseguenza, l'istituto della sospensione poteva essere concepito solo in relazione al sistema delle opposizioni di merito, non anche rispetto alle opposizioni di rito, atteso che, in tale seconda ipotesi, l'applicazione del meccanismo sospensivo *stricto sensu* inteso avrebbe condotto al paradossale arresto temporaneo non solo della fase esecutiva, ma anche di quella oppositiva, costituendo quest'ultima parte integrante del processo esecutivo medesimo ⁽²³⁾.

⁽²³⁾ Cfr. FURNO, *La sospensione*, cit., 21, il quale, con riguardo alle parentesi cognitive introdotte dalle opposizioni agli atti esecutivi, affermava che «*Qui, invero, poiché...era lo*

Per tale ragione, la proposizione di un'opposizione di forma produceva soltanto un effetto dilatorio sull'esecuzione in corso.

Detto effetto, realizzando nient'altro che una «*pausa*» dell'attività materiale svolta dagli organi esecutivi ⁽²⁴⁾, cessava automaticamente non appena l'incidente di cognizione in parola veniva risolto e non faceva sorgere, in capo alla parte interessata, un onere di riassunzione del processo esecutivo sotto pena di estinzione dello stesso, atteso che – tecnicamente – l'*iter* procedurale non aveva subito sospensione alcuna.

Di sospensione vera e propria poteva discorrersi solo nei casi di opposizione all'esecuzione e di domanda in separazione del terzo, posto che – come sopra precisato – soltanto mediante la loro proposizione si introducevano, sul presupposto dell'esercizio a monte dell'*actio executiva*, procedimenti esogeni al processo esecutivo, dai quali il fenomeno sospensivo poteva trarre fondamento.

1.1.La disciplina della sospensione nel codice Pisanelli.

Nel codice di procedura civile del 1865, le norme dedicate alla sospensione dell'esecuzione non erano ubicate in un capo autonomo del secondo libro, ma andavano ricercate nell'ambito dei singoli procedimenti esecutivi, per i quali erano dettate specifiche regole non solo con riguardo alle singole fasi

stesso processo di esecuzione che continuava a svolgersi in modi contenziosi, sarebbe stato evidentemente un non senso parlare di sospensione».

⁽²⁴⁾ Così FURNO, *La sospensione*, cit., 14, continuava a qualificare – peraltro anche a seguito dell'entrata in vigore del c.p.c. del 1940 - l'arresto del processo esecutivo determinato da un'opposizione di rito. Secondo l'A., detta tipologia di opposizione costituiva un episodio incidentale, durante il quale «*l'organo giudiziario non opera come ufficio esecutivo; onde l'esecuzione subisce una dilazione che ha praticamente valore di pausa: il che è confermato dalla sospensione del termine, disposta dall'art. 628 c.p.c.*» (v. *op. loc. cit.*, n. 21).

dell'attività esecutiva, ma anche in relazione alle opposizioni ed alle correlate ed ulteriori vicende processuali astrattamente configurabili.

Più specificamente, la sospensione rinveniva la propria disciplina in seno alle disposizioni concernenti le opposizioni, queste ultime a loro volta regolamentate non in maniera organica, bensì plasmate per ogni singola forma di esecuzione prevista dall'abrogato c.p.c. ⁽²⁵⁾

L'analisi congiunta delle disposizioni anzidette consentiva di fissare in materia le seguenti regole.

In linea di principio, l'esigenza di arrestare temporaneamente il processo esecutivo mediante un provvedimento di sospensione sorgeva per effetto dell'instaurazione di un procedimento di opposizione di merito in pendenza del processo esecutivo.

La sospensione, però, non conseguiva *ipso jure* alla proposizione dell'opposizione in oggetto, ma veniva disposta dal giudice dell'esecuzione quando ravvisava la sussistenza di «*gravi cause*» (art. 660 ult. c.), tali da rendere opportuno l'arresto dell'esecuzione.

Prevalente, dunque, risultava per il legislatore dell'epoca la tutela dell'interesse del creditore procedente allo svolgimento della procedura esecutiva senza soluzione di continuità.

Di conseguenza, la regola generale vigente in materia era rappresentata dalla normale *facoltatività* della sospensione e dalla *discrezionalità* del provvedimento con cui essa veniva ordinata ⁽²⁶⁾.

⁽²⁵⁾ Cfr. FURNO, *La sospensione*, cit., 20.

⁽²⁶⁾ Giova precisare che nessuna norma del vecchio codice disciplinava la sospensione con riguardo alle esecuzioni dirette; pertanto, in difetto di disposizioni *ad hoc*, la dominante dottrina (MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, V, Milano, 1923, 152 ss.; LIEBMAN, *Le opposizioni di merito nel processo d'esecuzione*, Roma, 1936, 271 ss.; *contra*, CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, V-VII, Padova, 1929-

Ciononostante, in taluni e tassativi casi si assisteva ad un'inversione di tutela e la sospensione del processo esecutivo da facoltativa diveniva *necessaria*.

Ciò dipendeva: *a)* dalla *species* espropriativa azionata; *b)* dalla tipologia di opposizione proposta; *c)* dal compimento di una specifica attività da parte del debitore opponente.

In primo luogo, due importanti eccezioni alla suindicata regola generale erano previste in tema di opposizione a precetto ⁽²⁷⁾.

La prima e più rilevante eccezione operava rispetto all'opposizione a precetto immobiliare: ai sensi dell'art. 660 del c.p.c. del 1865, l'opposizione notificata dal debitore entro il termine dilatorio di trenta giorni dalla ricezione dell'atto di precetto impediva al creditore pignorante il compimento degli atti successivi; in caso contrario, ovverosia in ipotesi di notifica posteriore allo

1931, *Processo di esecuzione*, I, 568) riteneva dovesse applicarsi anche in tale ipotesi la regola, dettata per i procedimenti di espropriazione forzata, secondo cui l'opposizione non determinava la sospensione automatica dell'esecuzione.

⁽²⁷⁾ Anche la fase procedimentale anteriore all'inizio dell'espropriazione forzata era sprovvista di una regolamentazione organica. Parzialmente differente, infatti, si presentava la disciplina del precetto a seconda che con esso si intendesse preannunciare la volontà di dare avvio, in difetto di adempimento, all'espropriazione mobiliare o a quella immobiliare. In particolare, sebbene in entrambi i casi il precetto era un atto di parte con il quale, *ex art. 563 c.p.c. abrogato*, il creditore, a ministero dell'ufficiale giudiziario, intimava al debitore di adempiere volontariamente la propria obbligazione, con avvertimento che, in mancanza, si sarebbe intrapresa l'esecuzione, tuttavia, mentre l'intimazione contenuta nel precetto mobiliare era sottoposta ad un termine dilatorio di cinque giorni dalla ricezione della notificazione ed aveva contenuto generico, ossia doveva semplicemente contemplare l'avvertimento che, in ipotesi di mancato pagamento, si sarebbe proceduto a pignoramento (art. 577), al contrario, con il precetto che minacciava un'espropriazione immobiliare bisognava, ai sensi dell'art. 659, «*farsi al debitore l'intimazione di pagare nei trenta giorni successivi l'importare del debito, e l'avvertimento che, non pagando nel detto termine*», si sarebbe proceduto alla vendita «*dei beni immobili, che saranno nel precetto indicati a norma dell'art. 2084 del codice civile*» (cioè corredati delle indicazioni prescritte dall'art. 2084 c.c. abrogato, quali la natura del bene, il comune in cui era sito l'immobile, le mappe catastali ed i confini). Il termine dilatorio di trenta giorni, previsto per l'esecuzione immobiliare, assolveva poi l'ulteriore funzione di consentire al creditore procedente di effettuare la trascrizione del precetto, quale attività necessaria per la produzione degli effetti del pignoramento. Diversi, infine, erano i termini di perenzione del precetto prescritti dal codice Pisanelli: novanta giorni nell'espropriazione mobiliare, centottanta nella immobiliare. Cfr. per tutti, in argomento, REDENTI, *Profili pratici del diritto processuale civile*, Milano, 1938, 674-679.

spirare del predetto termine, la sospensione tornava ad essere un passaggio eventuale e non più obbligato del procedimento esecutivo ⁽²⁸⁾.

Nell'opposizione a precetto mobiliare, invece, il momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non aveva alcuna incidenza sull'inizio ed il prosieguo dell'esecuzione e la sospensione, dunque, era sempre facoltativa.

Anche qui, però, la sospensione necessaria poteva trovare spazio, benché in casi verosimilmente poco frequenti.

L'art. 580 del vecchio codice, infatti, prescriveva: *«l'esecuzione è sospesa, se il debitore consegna all'ufficiale che fa il pignoramento, a titolo di deposito, la somma intiera per cui si procede e l'importare delle spese»* ⁽²⁹⁾.

In tale ipotesi, la sospensione *ipso iure* dell'esecuzione era subordinata ad un preciso comportamento del debitore opponente. Detto comportamento, sostanziandosi nella consegna nelle mani dell'ufficiale giudiziario della somma dovuta, faceva venir meno il principale rischio che il creditore intendeva scongiurare, cioè la sopravvenuta impossidenza dell'esecutato e la conseguente impossibilità di soddisfacimento coattivo della pretesa contenuta nel titolo esecutivo.

Infine, la terza deroga era contemplata in relazione alla domanda in separazione che un terzo proponeva al pretore al fine di sottrarre all'esecuzione un bene di cui affermava essere proprietario.

⁽²⁸⁾ FURNO, *La sospensione*, cit., 22.

⁽²⁹⁾ Cfr. REDENTI, *Profili pratici*, cit., 695, secondo cui: *«Ci sembra fuor di dubbio, che la disposizione si applichi solo nella ipotesi che il debitore abbia fatto opposizione al precetto, altrimenti non si capirebbe il perché del semplice deposito, anziché della offerta di pagamento»*.

L'esercizio di questa azione obbligava il pretore, in funzione di giudice dell'esecuzione - *ex art. 647 c.p.c. abrogato* - ad ordinare la sospensione della vendita nei limiti della quantità dei beni contestati, «...*assoggettando o no il terzo opponente a dare cauzione*», ed a fissare un'udienza dinanzi a sé per la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose, ove competente, oppure a rimettere le parti dinanzi al giudice superiore (il tribunale). Il giudizio si concludeva con sentenza appellabile.

Se però il terzo fosse risultato soccombente ed avesse voluto impugnare la sentenza, continuando al contempo a fruire del beneficio della sospensione, avrebbe dovuto notificare al creditore l'atto di citazione in appello prima del giorno fissato per la vendita (artt. 657 e 658 c.p.c. abrogato) ⁽³⁰⁾.

E' evidente come, nella suddetta fattispecie, la *ratio* sottesa alla necessità di dar luogo alla sospensione fosse rappresentata dalla chiara intenzione del legislatore di tutelare la sfera giuridico-patrimoniale del terzo in luogo di quella del creditore, anticipando gli effetti della decisione di merito.

In definitiva, la disciplina della sospensione del processo esecutivo si inseriva appieno nel disegno garantista da cui muoveva il codice di rito del 1865.

In particolare, l'idea di fondo di disciplinare strumenti processuali in grado di apprestare tutela a tutti i possibili protagonisti del processo si attuava con la previsione, da un lato, di una regola generale - costituita dalla facoltatività della sospensione - e, dall'altro lato, di più eccezioni alla regola, concepite al fine di proteggere la parte titolare dell'interesse che, secondo una valutazione compiuta *ex ante*, era considerato prevalente.

⁽³⁰⁾ REDENTI, *Profili pratici*, cit., 707 ss.

L'assenza, però, di una regolamentazione unitaria, rendeva l'istituto in parola un «prodotto semilavorato» e, come tale, bisognoso – al pari della gran parte degli istituti regolati dall'abrogato c.p.c. – di un'attenta opera di razionalizzazione.

Toccò, così, ai *conditores* dell'epoca l'arduo compito di individuare, partendo dall'esperienza applicativa, le principali aporie da cui il processo civile era affetto e di trovare, conseguentemente, soluzioni migliorative dell'impianto normativo su cui esso poggiava.

2. La sospensione dell'esecuzione nei progetti di riforma al c.p.c. del 1865. Premessa.

I lavori per la riforma del codice del rito del 1865 ebbero inizio subito dopo la sua entrata in vigore e si protrassero per circa ottanta anni, fino a culminare – come noto – con la promulgazione, nel 1940, di un nuovo codice di procedura civile⁽³¹⁾.

Secondo autorevole ricostruzione, i numerosi progetti di riforma presentati in quegli anni al Parlamento «*si prestano ad essere classificati in tre fasi. La prima fase raccoglie i progetti dal 1866 al 1907; la seconda dal 1910 al 1932; la terza dal 1933 al 1940*»⁽³²⁾.

I lavori oggetto della prima fase perseguivano il comune intento di epurare il codice Pisanelli dalle incongruenze emerse con immediatezza nella prassi, senza tuttavia intaccarne le fondamenta.

⁽³¹⁾ Cfr. PICARDI, *Il bicentenario del codice di procedura civile in Italia*, cit., 188, il quale precisa in proposito (v. *op. loc. cit.*, n. 27) che «*Fino al 1939 ufficialmente erano stati inventariati 29 progetti di riforma...Ma ben 56 progetti furono presentati al parlamento dal 1866 al 1935*». Questi ultimi sono oggi riprodotti, unitamente ai disegni di riforma dell'ordinamento giudiziario elaborati in quegli stessi anni, in TARZIA-CAVALLONE (a cura di), *I progetti di riforma del processo civile (1866-1935)*, Milano, 1989.

⁽³²⁾ Così PICARDI, *Il bicentenario del codice di procedura civile in Italia*, cit., 190.

La seconda fase, inaugurata dal progetto Orlando, ricomprendeva disegni di legge sorretti dalla precisa *ratio* di eliminare l'allora vigente codice, ormai considerato un «*vecchio arnese*»⁽³³⁾, e di sostituirlo con un *corpus* normativo totalmente nuovo. Inalterata, però, restava la concezione del processo civile come «affare delle parti» e come mero strumento di attuazione dei diritti del cittadino.

Nella terza ed ultima fase, invece, prevalse l'opinione secondo la quale la disciplina del processo dovesse essere il naturale riflesso, sul piano tecnico, dell'assetto politico-ideologico allora affermatosi.

Pertanto, le proposte normative avanzate in quel periodo, recependo i principi dello Stato fascista, costruirono il processo civile ponendosi non più nella prospettiva del litigante – come era sinora avvenuto - bensì in quella del giudice che, in nome dello Stato e nella qualità di suo funzionario, doveva provvedere ad amministrare il servizio giustizia.

Alcuni dei progetti presentati in ciascuna delle tre fasi si occuparono anche della riforma del processo esecutivo⁽³⁴⁾.

Su tali lavori sarà incentrato il prosieguo della presente indagine, con specifico riferimento alle norme che, nei molteplici interventi riformatori che si sono avvicinati, hanno regolato l'istituto della sospensione.

⁽³³⁾ CHIOVENDA, *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 1910, I, 396.

⁽³⁴⁾ Quindici, per l'esattezza, furono i progetti di legge, anteriori all'entrata in vigore del c.p.c. del 1940, che contemplarono, in via esclusiva o concorrente, proposte di riforma afferenti alla materia esecutiva. Cfr., in argomento, SALETTI, *Il processo esecutivo. Note introduttive*, in TARZIA-CAVALLONE, *I Progetti di riforma*, cit., II, 936 ss.

2.1. I progetti di riforma dal 1866 al 1907.

I primi lavori di riforma, immediatamente successivi all'avvento del codice del 1865, intesero innovare le disposizioni allora vigenti proponendo di introdurre talune norme già contenute nei codici pre-unitari.

In particolare, ed ai fini che qui interessano, il *Progetto Catucci*, presentato alla Camera dei Deputati il 5 aprile 1867 e recante «*Disposizioni relative alla sentenza dei conciliatori*», propose – con riguardo alla disciplina della sospensione dell'esecuzione – di trapiantare nel codice Pisanelli l'art. 84 del codice di rito napoletano, a tenor del quale le «*misure coattive*» attuate su impulso del creditore dovevano essere sospese «*in qualunque stato*», «*se persona solvibile promette di pagare fra sei giorni la somma e le spese del litigio*»⁽³⁵⁾.

La medesima proposta legislativa fu altresì inserita in un successivo disegno di legge, il *Progetto Conforti* del 1870, intitolato «*Esecuzione delle sentenze dei giudici conciliatori*»⁽³⁶⁾.

Un ampliamento del novero delle ipotesi di sospensione del processo esecutivo – anch'esse legate alla solvibilità del debitore esecutato – fu in seguito realizzato dal *Progetto Cocco Ortu* e dal *Progetto Ronchetti*, presentati rispettivamente al Senato il 28 aprile 1902 ed il 20 dicembre 1904.

Più specificamente, l'art.8 del Progetto Cocco Ortu recitava: «*Il debitore può anche ottenere la sospensione della procedura per un tempo non superiore a due anni, qualora provi che le rendite dei beni soggetti all'espropriazione sono sufficienti ad estinguere, nel detto periodo di tempo,*

⁽³⁵⁾ TARZIA-CAVALLONE, *I Progetti di riforma*, cit., II, 1007.

⁽³⁶⁾ TARZIA-CAVALLONE, *I Progetti di riforma*, op. loc. cit.

il credito per il quale si procede, e che non vi sono sugli stessi beni altri crediti privilegiati o ipotecari prontamente esigibili [...]» ⁽³⁷⁾.

Il d.d.l. Ronchetti, invece, oltre a riprodurre quasi fedelmente, all'art.12, la soluzione normativa appena indicata, introduceva un'ulteriore possibilità per il debitore di ottenere la sospensione dell'espropriazione, per non più di sei mesi, se questi, prima del giorno fissato per l'incanto, avesse pagato la metà del credito azionato nonché gli accessori sino a quel momento maturati. Ottenuta la sospensione della procedura, l'esecutato avrebbe dovuto lucrare il periodo di sospensione per estinguere l'intero debito mediante il pagamento dell'importo residuo ⁽³⁸⁾.

2.2. I progetti di riforma dal 1910 al 1932.

Come anticipato, sul finire del primo decennio del 1900 venne presentato il primo di una lunga serie di lavori volti a ridisegnare *ex novo* il processo civile.

Detto disegno di legge, che prese il nome dell'allora guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando, incorporava due progetti di riforma: il primo, avente ad oggetto il solo processo di cognizione, del 1908; il secondo, contenente anche disposizioni relative al processo di esecuzione, del 1909 ⁽³⁹⁾.

Con riguardo alla sospensione dell'esecuzione, però, nessun profilo innovativo poteva riscontrarsi rispetto al c.p.c. del 1865, se non in tema di

⁽³⁷⁾ TARZIA-CAVALLONE, *I Progetti di riforma*, cit., II, 1023.

⁽³⁸⁾ TARZIA-CAVALLONE, *I Progetti di riforma*, cit., II, 1080.

⁽³⁹⁾ Il testo integrale di entrambi i progetti è oggi consultabile in TARZIA-CAVALLONE, *I Progetti di riforma*, cit., II, 847 ss. e 884 ss., con introduzione di CAVALLONE, *Il progetto Orlando. Note introduttive*. Quanto alle vicende storiche e politiche legate alla genesi del progetto Orlando, cfr. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, 1991, 127 ss.

espropriazione mobiliare, nell'ambito della quale, ai sensi dell'art. 38, veniva esteso il raggio applicativo della sospensione *jussu judicis* del pignoramento e degli atti ulteriori. Non era infatti previsto alcun limite all'esercizio di siffatto potere ordinatorio da parte del giudice dell'esecuzione.

Ben più rilevanti nella storia del processo civile furono invece i progetti di legge elaborati poco tempo dopo da tre illustri giuristi: Giuseppe Chiovenda, Lodovico Mortara e Francesco Carnelutti.

Il *Progetto Chiovenda*, presentato alla Camera nel 1919, non si occupò dell'esecuzione forzata ⁽⁴⁰⁾.

Diversamente, su di essa si soffermarono tanto il *Progetto Mortara* del 1923, quanto il *Progetto Carnelutti* del 1926.

2.2.1. (Segue). Il Progetto Mortara.

Nell'opera di Mortara ⁽⁴¹⁾, il processo esecutivo veniva collocato nel terzo libro del codice e ad esso erano dedicati ben 116 articoli ⁽⁴²⁾.

La sospensione dell'esecuzione non era ubicata in un capo autonomo; ciononostante, l'istituto iniziava a ricevere maggiore attenzione da parte dei *Patres* e a divenire una costante all'interno di tutte le *species* esecutive.

⁽⁴⁰⁾ CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopoguerra* (1919), in CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile*, II, Roma, 1931, 1 ss.; per una disamina dello stesso, cfr. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, cit., 199 ss.

⁽⁴¹⁾ MORTARA, *Per il nuovo codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, in *Giur. it.*, 1924, cc. 1 ss., ove è pubblicato il testo del progetto, unitamente alle riflessioni che lo precedono. Su di esso, cfr. anche CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, cit., 233 ss.

⁽⁴²⁾ Per Mortara il processo esecutivo rappresentò, in quel progetto, il principale oggetto dei suoi studi. Si legge infatti al par. 1 della Relazione illustrativa: «*Avvezzo da tanti anni a percorrere in ogni senso il vasto campo del diritto processuale, esplorandone tutti i recessi, non ebbi mai maggiore diletto, e insieme maggiore bisogno di attenta e diligente penetrazione, che nel trattare e studiare la materia dell'esecuzione forzata*» (cfr. MORTARA, *Per il nuovo codice*, cit., c.2).

Per la prima volta, infatti, si parlava espressamente di sospensione nel contesto delle esecuzioni dirette: nel Libro III, al Titolo I, capo II, rubricato «*Delle obbligazioni di fare e non fare*», veniva consentito al soggetto passivo di una «*obbligazione di fare d'indole strettamente personale*» (art. 12), che avesse dato prova di aver dato inizio all'attuazione della prestazione dovuta, di rivolgersi al pretore per ottenere «*la sospensione degli atti per un periodo di tempo determinato*», prorogabile per una sola volta se veniva «*dimostrata la continuazione regolare della opera e la necessità di maggior tempo per condurla a compimento*» (art. 13, 1° comma). Detti provvedimenti erano emessi previa instaurazione del contraddittorio ed erano inoppugnabili (art. 13, 2° comma) ⁽⁴³⁾.

Nell'ambito della disciplina dell'espropriazione, venivano poi contemplate ulteriori e specifiche fattispecie di inibitoria.

La sospensione dell'espropriazione immobiliare poteva essere ordinata dal giudice dell'esecuzione in due casi: nel primo caso, a seguito di proposizione di domanda diretta a «*far separare la proprietà, l'usufrutto, una servitù, o altro diritto reale dai beni posti in vendita*» ⁽⁴⁴⁾, qualora l'attore in separazione non fosse intervenuto nel processo prima della sentenza di autorizzazione alla vendita, il giudice dell'esecuzione, ove avesse ravvisato la necessità di sospendere (ovvero soltanto di differire) l'incanto in attesa della decisione sulla domanda di separazione, avrebbe provveduto in tal senso con

⁽⁴³⁾ MORTARA, *Per il nuovo codice*, cit., cc. 19-20.

⁽⁴⁴⁾ Art. 58 del d.d.l. Mortara, in MORTARA, *Per il nuovo codice*, cit., c. 28. La norma recitava: «*Chi voglia proporre domanda per far separare la proprietà, l'usufrutto, una servitù, o altro diritto reale dai beni posti in vendita, qualora non sia intervenuto prima della sentenza di autorizzazione a vendita, fa notificare la domanda ai procuratori del creditore istante, dei creditori intervenuti e del debitore, con citazione a comparire a una udienza anteriore di dieci giorni almeno a quella stabilita per l'incanto. Se il debitore non ha costituito procuratore, la citazione gli è notificata personalmente*».

ordinanza non impugnabile (art. 59). La sospensione dell'incanto (o il suo differimento) potevano essere condizionati al versamento di una cauzione a titolo risarcitorio. Sebbene la prestazione della cauzione fosse rimessa all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria, tuttavia, una volta ordinato il versamento, la mancata esecuzione dello stesso da parte dell'istante avrebbe reso inefficace la sospensione (o il differimento) di quella fase procedimentale (art. 60).

Un secondo caso di sospensione dell'espropriazione di beni immobili era previsto nel capo II del Titolo III («*Limiti e deroghe al potere di espropriazione*»), il cui art. 87 prescriveva: «*Il pretore può sospendere, senza limite di tempo, la espropriazione di un fondo rustico che sia coltivato dal debitore o dalla sua famiglia e produce un reddito non eccedente i bisogni di chi lo coltiva. Eguale disposizione può dare rispetto ad un immobile urbano che serva esclusivamente all'abitazione del debitore e della sua famiglia, nei limiti della più rigorosa necessità. Cessando le condizioni sopra indicate, l'azione di espropriazione può essere proseguita, qualunque sia il tempo decorso dalla citazione per autorizzazione a vendita*»⁽⁴⁵⁾.

La norma citata, dunque, configurava un'ipotesi di sospensione *ex lege*, subordinata alla sussistenza ed al perdurare di specifici presupposti legali, la cui presenza relegava temporaneamente in secondo ordine l'esigenza di attuare coattivamente il diritto del creditore precedente e di quelli eventualmente intervenuti.

Nell'espropriazione di beni mobili, disciplinata al Titolo V del progetto in esame, veniva infine riprodotta, all'art. 109, la medesima regola contenuta

⁽⁴⁵⁾ MORTARA, *Per il nuovo codice*, cit., c.33.

nell'art. 580 del codice Pisanelli, vale a dire la sospensione *ipso jure* del pignoramento per effetto della consegna all'ufficiale giudiziario incaricato, da parte del debitore, della «*somma intiera per cui si procede e l'importare delle spese*»⁽⁴⁶⁾.

2.2.2. (Segue). Il Progetto Carnelutti.

Il 24 giugno del 1926 venne presentato al Guardasigilli Alfredo Rocco il progetto definitivo del nuovo codice di procedura civile predisposto, durante i lavori della *Commissione reale per la riforma dei codici*, dalla *Sottocommissione C*, istituita nel 1924 e presieduta da Lodovico Mortara.

L'estensore di un primo schema di progetto, relativo al solo processo di cognizione, nonché di un secondo articolato, avente ad oggetto il processo di esecuzione, fu Francesco Carnelutti⁽⁴⁷⁾.

Il *Progetto Carnelutti* ha avuto il merito di attribuire per la prima volta dignità autonoma alle cc.dd. «*vicende anomale*» del processo esecutivo.

Infatti, il Titolo VII della seconda parte del disegno di legge - interamente dedicata all'esecuzione - era rubricato «*Della sospensione, della interruzione, della cessazione del processo esecutivo*».

⁽⁴⁶⁾ L'art. 109, inoltre, specificava: «[...] L'ufficiale trasmette immediatamente la somma al creditore o al suo procuratore, a titolo di pagamento provvisorio, senza pregiudizio dell'azione che il debitore può esercitare mediante l'opposizione al precetto. Tale azione, se non è già stata proposta, deve esserlo nel termine perentorio di dieci giorni dalla data del processo verbale. Il processo verbale da cui risultano il pagamento fatto al debitore e la trasmissione della somma al creditore è depositato nella cancelleria della pretura. La sottoscrizione al medesimo del creditore o del suo procuratore fa prova del ricevimento della somma, senza pregiudizio di eventuale diritto a supplemento» (così in MORTARA, *Per il nuovo codice*, cit., c. 37).

⁽⁴⁷⁾ I progetti furono pubblicati in CARNELUTTI, *Progetto del codice di procedura civile presentato alla Sottocommissione Reale per la riforma del codice di procedura civile*, I-II, Padova, 1926, ed in COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI. SOTTOCOMMISSIONE C, *Codice di procedura civile. Progetto*, Roma, 1926. Cfr. in argomento, per tutti, CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, cit., 263 ss.

L'istituto della sospensione era poi disciplinato dal capo I del Titolo VII, il quale si componeva di nove articoli (artt. 681- 690).

Analogamente al c.p.c. del 1865, il progetto in esame sanciva il carattere normalmente facoltativo della sospensione ed il suo collegamento funzionale ad un procedimento di opposizione all'esecuzione.

A tale regola generale faceva eccezione l'opposizione avverso l'esecuzione intrapresa sulla base di «*scritture private sottoscritte*»: in questa ipotesi, la sospensione operava *ipso jure* se, attraverso lo strumento oppositivo, veniva contestata l'esistenza ovvero l'ammontare del credito risultante dal predetto titolo esecutivo, o ancora la sua efficacia.

Quanto alle ipotesi ordinarie di sospensione facoltativa, l'accoglimento dell'istanza era subordinato alla valutazione positiva, da parte del giudice dell'esecuzione, di presupposti diversi, in ragione della natura del titolo azionato.

Più precisamente:

a. nell'opposizione all'esecuzione intrapresa in virtù di titolo stragiudiziale diverso da quello innanzi indicato (*i.e.* scrittura privata sottoscritta), nonché nell'opposizione di terzo all'esecuzione, il processo esecutivo pendente poteva essere sospeso soltanto se il giudice avesse ritenuto l'opposizione seriamente fondata;

b. nell'opposizione avverso un'esecuzione azionata in forza di titolo giudiziale, il debitore, per ottenere un provvedimento di sospensione, doveva convincere il giudice adito circa la sussistenza non solo del presupposto del «*serio fondamento*» dell'opposizione, ma anche del «*serio pericolo*» che il danno derivante dall'esecuzione non potesse essere risarcito.

In entrambi i casi, l'istanza di sospensione, per poter essere considerata tempestiva, doveva proporsi, unitamente alla citazione in opposizione cui accedeva, nel termine decadenziale di tre giorni da quello fissato per la convocazione preliminare delle parti, o dal compimento dell'atto esecutivo opposto (art. 682).

Il presente articolato introduceva, inoltre, nelle norme successive, ulteriori ed interessanti profili di novità nella materia che ci occupa, segnatamente rappresentati da:

- la previsione di una sospensione volontaria (o concordata), ovverosia la possibilità accordata (non al debitore ma) al creditore procedente ed ai creditori intervenuti di ottenere la sospensione dell'esecuzione in casi espressamente previsti dal legislatore;

- la previsione di regole attinenti al procedimento;

- l'ampliamento del potere discrezionale del giudice in relazione al contenuto del provvedimento di accoglimento dell'istanza di sospensione: ai sensi dell'art. 688, con tale ordinanza l'autorità giudiziaria poteva non solo autorizzare il compimento di atti esecutivi, così derogando al divieto generale vigente *in parte qua*, ma poteva altresì - esercitando il potere contrario - disporre la revoca degli atti esecutivi già compiuti;

- il riconoscimento al creditore procedente della facoltà di chiedere la condanna del debitore istante al pagamento di una pena pecuniaria, nel caso in cui l'opposizione fosse stata rigettata.

Il *Progetto Carnelutti*, infine, contemplava talune fattispecie sospensive che prescindevano dal sistema delle opposizioni esecutive e che traevano il proprio fondamento o da fatti impeditivi ovvero estintivi della situazione

giuridica soggettiva documentata nel titolo esecutivo, oppure dal verificarsi di vicende processuali diverse da quelle occasionate dall'instaurazione di un procedimento di opposizione.

Più specificamente, ai sensi dell'art. 460, l'esecuzione sarebbe stata senz'altro inibita se il debitore avesse adempiuto, dando prova dell'esatta esecuzione della prestazione, ovvero se il creditore avesse opposto il proprio rifiuto, senza giustificato motivo, alla manifestata volontà del debitore di adempiere spontaneamente la propria obbligazione.

Parimenti, il meccanismo sospensivo operava *ipso jure*: *a*) nell'espropriazione di crediti, quando il terzo rendeva in udienza dichiarazione positiva, riconoscendo il proprio debito, ma affermava a sua volta di vantare un credito (o, più genericamente, una controprestazione) nei confronti dell'esecutato e quest'ultimo ne contestava la sussistenza (art. 639); *b*) nell'espropriazione di beni indivisi, ove il debitore ed i comproprietari non riuscivano a raggiungere un accordo circa la separazione della quota espropriata (art. 509); *c*) nella fase distributiva, ogniqualvolta insorgevano controversie tra creditori concorrenti riguardo all'esistenza o all'ammontare delle rispettive pretese (art. 538).

2.3. I progetti di riforma dal 1933 al 1940: in particolare, i Progetti Solmi.

Accantonato - per volontà del guardasigilli Alfredo Rocco - l'operato della *Sottocommissione C*, le successive proposte di riforma del codice di procedura civile che assunsero veste ufficiale furono per lo più frutto

dell'apporto di magistrati e di funzionari appartenenti all'Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia.

In tale ultima fase dei lavori preparatori, rilievo dominante rivestirono, se non altro per l'accentuata impronta autoritaria che li connotava, i progetti di legge approntati dalla Commissione presieduta dal nuovo guardasigilli Arrigo Solmi.

Solmi pubblicò dapprima, nel 1937, un *Progetto Preliminare*, che sottopose al parere della dottrina e dei pratici ⁽⁴⁸⁾. Il giudizio espresso da costoro fu poi vagliato dal comitato che aveva provveduto alla stesura del predetto articolato e recepito ai fini della elaborazione del *Progetto Definitivo* del 1939 ⁽⁴⁹⁾.

In entrambi i progetti – ed in special modo in quello preliminare - il dichiarato scopo di costruire un processo di breve durata, ma che al contempo attribuisse al giudice il ruolo di «*padrone della causa*» ⁽⁵⁰⁾, si rifletteva sulla materia esecutiva attraverso la semplificazione delle regole che la disciplinavano e mediante la previsione della tendenziale irrilevanza degli incidenti di cognizione sull'inizio e la continuazione del processo esecutivo ⁽⁵¹⁾.

Con specifico riguardo all'istituto della sospensione, occorre rilevare che, benché il *Progetto Definitivo* conservò – ponendosi in linea di continuità con il *Progetto Preliminare* – il principio generale secondo cui le opposizioni non sospendevano l'esecuzione, salvo diversa valutazione del giudice, il secondo

⁽⁴⁸⁾ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, Roma, 1937.

⁽⁴⁹⁾ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del guardasigilli Solmi*, Roma, 1939.

⁽⁵⁰⁾ Così SOLMI, *La riforma del codice di procedura civile*, Roma, 1937, 21.

⁽⁵¹⁾ Cfr., sul punto, la Relazione al Progetto Preliminare, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare*, cit., XLVI.

progetto attenuò l'accentuato pubblicismo impresso al precedente lavoro e, per l'effetto, ridimensionò in parte il potere sospensivo dell'organo giudicante, restituendo alle parti taluni strumenti di tutela che il d.d.l. Solmi del 1937 aveva loro sottratto.

Secondo il *Progetto Preliminare*, la sospensione del processo esecutivo era necessaria soltanto in due casi.

Il primo caso si verificava - *ex art. 439* - quando il debitore opponente depositava una somma pari al credito azionato ed alle spese del giudizio di opposizione.

Il secondo caso di sospensione *ope legis* aveva luogo, invece, a seguito di proposizione di opposizione del terzo (c.d. «*domanda di separazione*»): quest'ultimo, per ottenere l'arresto della procedura esecutiva in attesa della conclusione di detta parentesi cognitiva, avrebbe dovuto versare, ai sensi dell'art. 484, una cauzione pari all'ammontare delle spese e degli eventuali danni. Ove, però, il terzo fosse stato persona «*notoriamente solvibile*», la cauzione non costituiva più *condicio sine qua non* per giovare della sospensione ed essa, pertanto, operava *ipso jure*.

Il *Progetto Definitivo* manteneva pressoché invariata l'eccezione di cui all'art. 439 del *Progetto Preliminare*, riproducendo il medesimo contenuto all'art. 451; si discostava, tuttavia, dall'assetto normativo appena richiamato nei seguenti aspetti.

In primo luogo, l'art. 488 prescriveva che ove, a seguito dell'insorgenza di controversie nell'ambito della fase di distribuzione del ricavato, il pretore – in funzione di giudice dell'esecuzione – non fosse stato competente a

decidere su di esse, questi avrebbe dovuto sospendere l'attività di riparto delle somme e rimettere le parti davanti al competente tribunale.

In secondo luogo, l'art. 502 prevedeva, a tutela del terzo opponente - e a differenza di quanto statuito dall'art. 484 del *Progetto Preliminare* - il carattere non più obbligatorio bensì facoltativo della cauzione. In tal modo, la sospensione dell'esecuzione a seguito di domanda in separazione veniva nuovamente considerata – analogamente al disposto di cui all'art. 647 del codice Pisanelli – uno strumento posto a garanzia della parte, e non un beneficio «a carattere oneroso».

Tuttavia, anche il *Progetto Definitivo* del 1939, che sembrava destinato a diventare il nuovo codice di rito dello Stato, ebbe la medesima sorte delle proposte normative che lo avevano preceduto.

Nel luglio del 1939, Arrigo Solmi fu infatti sostituito dal nuovo guardasigilli Dino Grandi e la sua opera non poté avere alcun seguito in sede parlamentare.

2.3.1. (Segue). Il Progetto Grandi. Brevi cenni.

All'indomani della sua investitura, il guardasigilli Grandi assegnò a Leopoldo Conforti - un sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione ⁽⁵²⁾ - il compito di mettere ordine all'articolato predisposto da Solmi, senza con ciò abbandonare l'assunto di base, di stampo fascista, del giudice *dominus* del processo.

⁽⁵²⁾ Sull'operato di Leopoldo Conforti, v. CIPRIANI, *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*, cit., 26 ss.; ID., *Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti leggende interpretazioni documenti*, Napoli, 2007, 98 ss.

A distanza di pochi mesi dall'inizio dei lavori preparatori, il *Progetto Grandi* ottenne il consenso sia del Parlamento che del Governo e così, il 28 ottobre del 1940, divenne codice ⁽⁵³⁾.

Il nuovo Codice dedicava al processo esecutivo l'intero Libro III e ben 158 articoli (artt. 474-632).

La materia *de qua* fu ridisegnata dal legislatore con l'espressa finalità di realizzare una netta scissione tra l'attività di accertamento e quella esecutiva, sì da poter pervenire alla realizzazione del risultato soddisfacente finale riducendo, per quanto possibile, le occasioni di arresto o comunque di rallentamento dell'ordinario *iter* procedimentale.

Di ciò v'è parola nel par. 31 della Relazione al Re, nel quale si legge testualmente che *«tutto il processo esecutivo, ma specialmente quello di espropriazione immobiliare, era dominato dalle forme e perfino dalla terminologia del processo di cognizione: le garanzie del contraddittorio e della collegialità, che sono preziose e insopprimibili quando si tratta di decidere, si trovano impiegate fuor di luogo nel processo di esecuzione, dove non si tratta più di decidere, ma di operare in conformità di un titolo già di per sé esecutivo. Questo spreco di forme contenziose in un processo in cui non sussiste contesa derivava dalla mancanza di una chiara distinzione teorica tra i due momenti, cognizione ed esecuzione, in cui si scinde la funzione giurisdizionale, e dalla assoluta prevalenza che nella*

⁽⁵³⁾ Cfr. CIPRIANI, *Dalla svolta autoritaria di de Francisci al codice Grandi*, in Piero Calamandrei e la procedura civile, cit., 96 ss.

considerazione degli studiosi aveva avuto nel secolo passato il processo di cognizione» ⁽⁵⁴⁾.

Pertanto, nel tentativo di eliminare il suddetto fattore di inefficienza, si attribuì alla disciplina dell'esecuzione forzata una fisionomia nuova e diversa, così descritta dalla Relazione al c.p.c. del 1940: «[...] *il nuovo Codice, mettendosi sulla via tracciata dagli studiosi, ha potuto liberare la esecuzione di tutte le ingombranti sovrastrutture imitate dal procedimento contenzioso, e distinguere nettamente il procedimento esecutivo dalle fasi di cognizione che eccezionalmente possono incidere nel suo corso. Tale distinzione è stata tenuta sopra tutto presente nel disciplinare la materia delle opposizioni del debitore e dei terzi; riservate le forme del processo di cognizione a quei soli casi in cui la opposizione rende veramente necessaria una decisione con tutte le garanzie formali ad essa inerenti, il restante procedimento esecutivo è stato sveltito e purificato dai residui delle forme contenziose, dandosi forma di semplice ricorso alla domanda di autorizzazione a vendita che prima si proponeva con citazione, e forma di ordinanza o di decreto a quei provvedimenti esecutivi che prima venivano rivestiti con le inutili solennità della sentenza di autorizzazione a vendere, o della sentenza di aggiudicazione»* ⁽⁵⁵⁾.

Limitatamente, poi, a quanto l'oggetto della presente ricerca richiede di rilevare, il codice Grandi, oltre a tracciare con maggiore nitidezza – nei termini appena indicati – la linea di confine tra cognizione ed esecuzione, portò a compimento l'opera di razionalizzazione della disciplina

⁽⁵⁴⁾ Cfr. CIPRIANI-IMPAGNATIELLO (a cura di), *Codice di procedura civile con la relazione al Re*, Bari, 2007, 298.

⁽⁵⁵⁾ CIPRIANI-IMPAGNATIELLO (a cura di), *Codice di procedura civile*, op. loc. cit.

dell'esecuzione forzata, da un lato, attraverso la previsione di regole comuni alle diverse tipologie di espropriazione ed alle fasi di cui queste constano (riservando ad esse, per contro, disposizioni specifiche solo ove la peculiarità dei procedimenti imponeva una disciplina differenziata) e, dall'altro lato - mutuando la soluzione già adottata dal *Progetto Carnelutti* - mediante la regolamentazione organica sia del sistema delle opposizioni esecutive, sia degli istituti della sospensione e dell'estinzione del processo esecutivo.

3. La sospensione del processo esecutivo nel c.p.c. del 1940.

Il codice di rito del 1940 collocò la sospensione del processo esecutivo nel Capo I, Titolo VI del III Libro e dedicò ad essa sei norme, gli articoli 623-628.

Pur senza analizzare *funditus* – in questa fase ancora incipiente dell'indagine – le singole disposizioni, è necessario tuttavia individuarne il contenuto nei suoi tratti essenziali, sia ai fini della ricognizione dei risultati conseguiti *in parte qua* dal legislatore processuale, sia ai fini della comprensione delle ragioni sottese all'esigenza – sorta pochi anni dopo l'entrata in vigore del codice Grandi – di intervenire sulla nuova normativa.

In estrema sintesi, la sospensione del processo esecutivo era presidiata dalle seguenti regole (⁵⁶):

(⁵⁶) Per la disamina dell'istituto, come congegnato dal legislatore del 1940, cfr. FURNO, *La sospensione*, cit., 61 ss. e BUCOLO, *La sospensione nell'esecuzione. La sospensione in generale*, I, Milano, 1972, I, 139 ss. V. anche, *ex multis*, ROCCO, *Corso di teoria e pratica del processo civile*, III, *Il processo esecutivo*, Napoli, 1955, 247 ss.; SATTI, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto civile italiano* (diretto da Vassalli), XV, Torino, IV ed., 1963, 253 ss.; CORSARO-BOZZI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, III ed., Milano, 1996, 515 ss. Cfr., inoltre, *amplius*, i riferimenti bibliografici indicati nel Capitolo II.

i) l'attribuzione del potere di sospendere l'esecuzione forzata, in via generale, al giudice dell'esecuzione, salvo l'esercizio dello stesso da parte del giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo (art. 623);

ii) l'esercizio dei poteri sospensivi, da parte del giudice dell'esecuzione, solo a seguito di istanza di parte e soltanto in sede di opposizione all'esecuzione c.d. repressiva e di opposizione di terzo all'esecuzione (art. 624, 1°c.);

iii) la concorrenza dei «*gravi motivi*» quale presupposto per l'accoglimento dell'istanza (art. 624, 1°c.);

iv) l'eventuale subordinazione della concessione della cautela in oggetto al versamento di una cauzione (art. 624, 1°c.);

v) l'emissione del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza, previa instaurazione del contraddittorio, nella forma dell'ordinanza, ovvero l'eccezionale possibilità – nei casi urgenti - di arresto della procedura mediante decreto emesso *inaudita altera parte*, con conseguente obbligo del giudice di convocazione delle parti e di conferma, modifica o revoca della misura con ordinanza (art. 625);

vi) il divieto di compiere atti esecutivi per l'intera durata del periodo di sospensione, salvo diversa disposizione del giudice (art. 626);

vii) l'onere di riassunzione, in capo alle parti interessate, del processo esecutivo sospeso entro un termine perentorio fissato dal giudice ovvero decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello di rigetto dell'opposizione (art. 627).

Al modello ordinario di sospensione sopra descritto, improntato ai canoni della facoltatività della richiesta della suddetta garanzia ed alla discrezionalità di esercizio del potere del giudice di concedere o meno la stessa, si contrapponeva quello eccezionale della sospensione necessaria, caratterizzato, in quanto tale, da fattispecie isolate e tassative, segnatamente contenute negli artt. 549, 601 e 624, 2°c., la cui operatività era configurata, rispettivamente: nell'espropriazione mobiliare presso terzi, ove il creditore instava per il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo; nell'espropriazione dei beni indivisi, per effetto dell'instaurazione del giudizio divisorio; nell'ambito delle controversie distributive di cui all'art. 512 c.p.c.

In quest'ultimo caso, però, il giudice dell'esecuzione poteva sospendere anche solo parzialmente il procedimento e, conseguentemente, procedere alla distribuzione della somma ricavata non controversa.

4. I progetti di riforma del III Libro del c.p.c. del 1940. Caratteri generali.

La stagione delle riforme del nuovo processo civile - che ebbe inizio negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore del c.p.c. del 1940 - interessò in un primo momento esclusivamente il processo di cognizione, limitandosi, per converso, semplicemente a sfiorare il processo esecutivo.

Soltanto nel 2005 le soluzioni proposte dai *conditores* per porre rimedio all'inefficienza della tutela giurisdizionale esecutiva sono state accolte in

sede parlamentare, incidendo in maniera consistente sull'impianto originario del III Libro del codice di rito ⁽⁵⁷⁾.

Tuttavia, le riflessioni maturate dagli studiosi attorno alla necessità di superare i problemi applicativi e, più in generale, i limiti riscontrati in seno al processo esecutivo, così come disegnato dal legislatore del 1940, si inserirono in un percorso ben più risalente nel tempo, i cui risultati sono stati, in talune occasioni, consacrati in progetti di legge i quali, sebbene non abbiano avuto sbocchi legislativi, appaiono ciononostante meritevoli di considerazione, attesa la loro influenza sulle riforme del 2005 e del 2006.

I disegni di legge che, prima degli interventi normativi anzidetti, si sono occupati del processo di esecuzione forzata sono stati quattro.

Il primo è rappresentato dal disegno di legge delega elaborato dalla Commissione presieduta da Liebman - approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 maggio 1981 e presentato al Senato il 25 maggio dello stesso anno ⁽⁵⁸⁾ - dichiaratamente volto «*ad incidere sulla vera causa della crisi della giustizia civile che è la lentezza dei giudizi*» ⁽⁵⁹⁾ grazie alla semplificazione della struttura del processo civile ed all'accelerazione dei suoi ritmi.

⁽⁵⁷⁾ Gli interventi compiuti dal legislatore processuale sulla materia esecutiva mediante la tecnica della novellazione, anteriori alle riforme appena indicate, vanno sostanzialmente ascritti alla legge 26 novembre 1990, n. 353, recante «*Provvedimenti urgenti per il processo civile*», che ha apportato modifiche in tema di conversione del pignoramento e di intervento dei creditori nei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore, ed alla legge 3 agosto 1998, n. 302 («*Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai*»), che ha introdotto la possibilità di delegare ai notai le vendite all'incanto immobiliari, nonché disposizioni semplificative degli adempimenti da espletare in relazione alla documentazione occorrente per la vendita.

⁽⁵⁸⁾ Il testo del presente d.d.l. e dell'annessa Relazione sono pubblicati in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, 645 ss.; l'articolato finale è invece consultabile in *Giust. civ.*, 1981, II, 315 ss.

⁽⁵⁹⁾ Così leggesi in *Disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura civile*, cit., 648. Nella relazione di accompagnamento si osserva infatti come il codice del 1940 sarebbe stato in parte responsabile degli inconvenienti da eliminare, «*per la pesante struttura data al procedimento e per un certo eccesso di garantismo che, provocando il prolungamento delle liti, finisce per essere controproducente: una giustizia troppo a lungo protratta si traduce molto spesso in diniego di giustizia*».

Nel processo esecutivo, la realizzazione del suddetto obiettivo veniva fondamentalmente assicurata dalla più puntuale specificazione dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei titoli esecutivi, al fine di ridurre le contestazioni in ordine alla loro idoneità a fondare l'esecuzione; dall'identificazione del termine ultimo di verifica dell'ammissibilità degli interventi nell'udienza di fissazione delle modalità della vendita, dell'assegnazione o della conversione del pignoramento; dalla previsione del principio generale di officiosità del processo esecutivo dalla fase successiva alla vendita alla fase distributiva; ed infine, dall'estensione a tutte le tipologie di opposizione di un unico schema processuale, con la conseguente inappellabilità anche delle sentenze rese in esito all'opposizione all'esecuzione.

La scarsa attenzione riservata, poi, all'esecuzione forzata da una delle più importanti novelle di quegli anni (*i.e.* la l. 26 novembre 1990, n. 353) fu immediatamente controbilanciata dalla predisposizione di un nuovo progetto di riforma, particolarmente attento alla risoluzione dei problemi da cui il processo esecutivo risultava maggiormente afflitto.

Il 22 giugno del 1996 fu infatti approvato dalla Commissione ministeriale presieduta da Giuseppe Tarzia uno schema di legge delega ⁽⁶⁰⁾ che, nei sette punti concernenti il processo esecutivo, mirava ad innovarne la struttura utilizzando, tra i principali criteri-guida, l'eliminazione delle incertezze emerse nella prassi applicativa e la rimozione di «*inconvenienti non*

⁽⁶⁰⁾ Il d.d.l. e la correlata Relazione sono pubblicati in *Riv. dir. proc.*, 1996, 945 ss.

superabili su base ermeneutica ...tali da incidere sovente sulla funzionalità ed efficacia della tutela giurisdizionale in sede esecutiva» ⁽⁶¹⁾.

In particolare, la proposta normativa in esame conservava nelle mani del giudice dell'esecuzione le originarie funzioni direttive ed il ruolo di garante del procedimento, ma al contempo recuperava in efficienza, da un lato, prevedendo la sua partecipazione soltanto ai fini dell'esercizio di attività strettamente giurisdizionali, dall'altro lato, introducendo strumenti potenzialmente in grado di limitare l'esercizio (non indispensabile) della sua *potestas iudicandi*: nel primo caso, mediante la delegabilità ai notai della fase liquidativa delle vendite immobiliari nonché, indirettamente, attraverso la semplificazione della documentazione necessaria per la vendita e l'incremento delle forme di pubblicità; nel secondo caso, riducendo le probabilità di instaurazione del contenzioso attraverso la sottrazione del potere di intervento, nelle procedure espropriative, ai creditori non muniti di titolo esecutivo.

Ma i progetti di legge che, più degli altri, hanno costituito il punto di partenza dei lavori parlamentari poi sfociati nelle recenti riforme del processo esecutivo sono senza dubbio rappresentati dal disegno di legge Castelli, intitolato «*Modifiche urgenti al codice di procedura civile*», approvato il 21 dicembre del 2001 ⁽⁶²⁾, e dal progetto redatto dalla Commissione ministeriale

⁽⁶¹⁾ VACCARELLA, *Le linee essenziali del processo esecutivo secondo il progetto della Commissione Tarzia*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, 365.

⁽⁶²⁾ Pubblicato in *Riv. esec. forzata*, 2002, 194 ss., con commento a cura di CAPPONI e STORTO, *Prime considerazioni sul d.d.l. Castelli recante "Modifiche urgenti al codice di procedura civile" in relazione al processo di esecuzione forzata*, 163 ss.

presieduta da Romano Vaccarella, approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 ottobre 2003 e presentato alla Camera dei Deputati il 19 dicembre 2003 ⁽⁶³⁾.

Nella *Relazione illustrativa* del d.d.l. Castelli si affermava di voler intervenire sulla vigente normativa, specie quella regolante l'esecuzione forzata, sia per «*eliminare talune rigidità sovente non imposte, ma consentite dalla legge, che costituiscono altrettanti ingombri all'efficienza del processo*», sia per «*risolvere, in senso meno formalistico, talune contraddizioni dell'attuale disciplina*», sì da liberare il processo civile da «*incrostazioni formalistiche, allo scopo di contribuire ad adeguare il sistema alle esigenze di una giustizia celere e perciò stesso efficace*» ⁽⁶⁴⁾.

In ossequio ai suddetti principi ispiratori, il d.d.l. Castelli contemplava, tra le più significative innovazioni - al pari del Progetto Tarzia - la legittimazione ad intervenire per i soli creditori titolati e la generalizzazione dell'istituto dell'estensione del pignoramento, fino a quel momento limitata alla sola espropriazione mobiliare presso il debitore *ex art. 527 c.p.c.*, nonché - in ciò discostandosi dai precedenti progetti di legge - la limitazione del vincolo impresso dal pignoramento di somme di denaro all'importo del credito precettato aumentato della metà, ed ancora la semplificazione della vendita immobiliare senza incanto e l'apertura della gara in aumento di quinto (non più di sesto) di cui all'art. 584 c.p.c. anche agli offerenti, non aggiudicatari, che avessero preso parte al precedente incanto, previa integrazione della cauzione precedentemente versata.

⁽⁶³⁾ I testi dell'articolato e della Relazione di accompagnamento sono consultabili su www.judicium.it nonché su www.senato.it.

⁽⁶⁴⁾ Così nel d.d.l. Castelli, in *Relazione illustrativa*, cit., 205.

Diversa natura hanno avuto, infine, le modifiche apportate al III Libro del codice dalla Commissione Vaccarella, dichiaratamente improntate a riordinare e razionalizzare l'impianto normativo esistente, senza intaccarne, però, le basi.

Più precisamente, alcune si ponevano in linea di continuità con quelle contenute nel *Progetto Castelli*: l'estensione a tutte le tipologie di esecuzione dell'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio; la semplificazione della disciplina delle comunicazioni; la previsione, nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, della trascrizione del pignoramento prima della sua notificazione al debitore, della semplificazione della fase di autorizzazione alla vendita e di forme di pubblicità anche informatiche, nonché della possibilità di delegare ai notai le vendite senza incanto.

Le altre modifiche, invece, si caratterizzavano per il loro tenore particolarmente innovativo: è il caso, ad esempio, della «*previsione di forme di esecuzione indiretta per la tutela del diritto alla soddisfazione di obblighi infungibili (forme di esecuzione – c.d. *astreintes* – largamente praticate negli ordinamenti omogenei al nostro)*»⁽⁶⁵⁾ e della nuova fisionomia attribuita al sistema delle opposizioni esecutive⁽⁶⁶⁾.

⁽⁶⁵⁾ Art. 42 del Progetto Vaccarella, rubricato «*Esecuzione indiretta*». Cfr. anche, sul punto, la Relazione introduttiva, *La situazione della giustizia e il significato di una riforma del processo*, in www.judicium.it ed in www.senato.it.

⁽⁶⁶⁾ Il punto 45 del presente d.d.l. prescriveva la proponibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. non oltre la fase della vendita, conclusasi la quale la presente parentesi cognitiva si trasformava in un'opposizione al piano di riparto; l'opposizione ex art. 617 c.p.c., invece, diveniva un rimedio interno al processo esecutivo, costruito come il reclamo cautelare, e nel suo alveo venivano fatte confluire anche le contestazioni relative alla pignorabilità dei beni staggiti.

4.1. (Segue). I tentativi di riforma della disciplina della sospensione del processo esecutivo.

La riforma della disciplina della sospensione si inseriva all'interno del disegno di razionalizzazione e di semplificazione del processo esecutivo, ispiratore di tutti i progetti di legge dianzi esaminati.

Quanto al *Progetto Liebman*, le soluzioni da esso offerte *in parte qua* si presentavano composite: alcune conservavano la disciplina vigente, altre la innovavano.

Più specificamente, il suddetto disegno di legge delega continuava a prevedere: il potere discrezionale del giudice di accogliere o rigettare l'istanza di sospensione, la sussistenza dei «*gravi motivi*» quale presupposto per la concessione dell'inibitoria, l'emissione del provvedimento in parola nella forma dell'ordinanza ovvero, nei casi d'urgenza, del decreto, da confermarsi, revocarsi o modificarsi con successiva ordinanza.

Diversamente, dalla Relazione illustrativa emergeva come la Commissione predisponente intendesse allontanarsi dal dato positivo introducendo elementi normativi – alcuni dei quali di non facile lettura – atti a ridisegnare *ex novo* l'istituto.

Anzitutto, il progetto – come specificato nella Relazione di accompagnamento - ne ampliava il raggio operativo e, correlativamente, dilatava il potere discrezionale del giudice di disporre la sospensione, inserendo un'ulteriore ipotesi di sospensione dell'esecuzione, configurabile in tutti i casi di «*pregiudizialità necessaria*». Le fattispecie pregiudiziali non erano, però, individuate *ex ante*, ma veniva rimesso al giudice

dell'esecuzione il compito di valutare in concreto «*la possibilità di una pregiudizialità artatamente creata*»⁽⁶⁷⁾.

Di poi, introduceva la possibilità di revocare il provvedimento di sospensione, per «*motivi sopravvenuti*», anche in pendenza del giudizio di opposizione. Benché la disposizione nulla specificasse in ordine all'efficacia retroattiva o irretroattiva della revoca, tuttavia l'inciso «*anche in presenza del giudizio di opposizione*» farebbe opinare in favore della retroattività della stessa, lasciando intendere che – in tal caso – la revoca avrebbe anticipato gli effetti dell'accoglimento dell'opposizione.

Ancora, il d.d.l. configurava – in relazione alla sola espropriazione - la fattispecie della sospensione parziale, limitata cioè soltanto ad una parte del compendio pignorato, ove le «*particolari esigenze concrete*» lo richiedessero, e circoscriveva l'effetto sospensivo alla sola distribuzione, ogniqualvolta l'opposizione di merito cui accedeva l'istanza di sospensione veniva proposta in tale fase procedimentale ed era diretta alla contestazione della sussistenza dei crediti e dell'ammissibilità degli interventi.

Infine, l'articolato in esame intendeva eliminare il dettato normativo di cui all'art. 623 c.p.c. nella parte in cui prevede che «*la sospensione può aver luogo nei casi in cui è disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo*», non essendovi ancora in tali ipotesi - secondo quanto affermato nella Relazione illustrativa – un'esecuzione pendente⁽⁶⁸⁾.

⁽⁶⁷⁾ Questo l'inciso utilizzato al punto 22 dalla Relazione annessa al *Progetto Liebman* (cfr. *Disegno di legge delega*, cit., 671).

⁽⁶⁸⁾ Cfr. *Disegno di legge delega*, cit., 671.

Poche delle soluzioni testé indicate hanno trovato seguito nel testo finale del progetto ⁽⁶⁹⁾; nessuno, invece, dei disegni di legge successivi al presente, parimenti incentrati anche sulla riforma dell'istituto *de quo*, ha preso le mosse dal modello delineato dalla Commissione Liebman.

Diversa, invece, la sorte che ha interessato la gran parte delle proposte contenute nei lavori di riforma successivi al *Progetto Liebman*, brevemente illustrati nel precedente paragrafo.

Il *Progetto Tarzia* interveniva sulla disciplina della sospensione rispetto a tre profili distinti, due dei quali destinati a vedere la luce dieci anni dopo.

In primo luogo, esso introduceva, al fine di «assicurare *effettività e certezza alla tutela esecutiva*» ⁽⁷⁰⁾, un'ipotesi di sospensione *ope legis* sganciata dal sistema delle opposizioni e legata, invece, al compimento di un pignoramento avente per oggetto i medesimi beni staggiti con un pignoramento antecedente.

Si legge infatti al punto 31 della Relazione di accompagnamento che «*il processo di espropriazione, iniziato con pignoramento sugli stessi beni successivo all'ordinanza di vendita o di assegnazione, dovrà essere sospeso sino alla definizione del primo processo, ad evitare intersecazioni e conflitti nelle successive attività esecutive*» ⁽⁷¹⁾.

⁽⁶⁹⁾ L'art. 22 del d.d.l. in oggetto, nella sua versione definitiva, informava la disciplina che ci occupa ai seguenti criteri: «*Determinazione delle ipotesi di sospensione dell'esecuzione, per gravi motivi valutabili dal giudice della esecuzione, in pendenza della opposizione all'esecuzione e dell'opposizione di terzo e in caso di pregiudizialità di un processo di cognizione relativo al bene assoggettato all'esecuzione; efficacia sospensiva della opposizione sulla sola distribuzione quando riguardi la sussistenza dei crediti e l'ammissibilità degli interventi di altri creditori*» (cfr. il testo finale del d.d.l. in *Giust. civ.*, 1981, 351).

⁽⁷⁰⁾ Così la Relazione di accompagnamento al d.d.l. Tarzia, in *Riv. dir. proc.*, 1996, 1000.

⁽⁷¹⁾ Cfr. la Relazione di accompagnamento, cit., 1000.

In secondo luogo, il d.d.l. Tarzia si proponeva di colmare due lacune normative rilevate in materia, entrambe non superabili in via interpretativa, ma solo in sede legislativa.

La prima – di maggiore impatto sistematico – consisteva nell'impossibilità del debitore di ottenere un provvedimento di sospensione prima dell'inizio dell'esecuzione. Il progetto vi ovviava attribuendo al giudice della cognizione, adito con opposizione a precetto *ex art. 615, 1°c., c.p.c.*, «*il potere di sospendere, con o senza cauzione, l'efficacia del titolo esecutivo*»⁽⁷²⁾, in tal modo introducendo uno strumento sia di effettività della tutela giurisdizionale, sia di semplificazione del procedimento⁽⁷³⁾.

Il secondo vuoto di tutela che il d.d.l. Tarzia si prefiggeva di rimuovere era invece costituito dall'assenza, nell'ambito dei poteri esercitabili *ex positivo jure* dal giudice dell'opposizione agli atti, di arrestare il corso dell'esecuzione. Si attribuiva così a quest'ultimo – recependo un consolidato orientamento - non solo il potere di adottare i «*provvedimenti che ritiene indilazionabili*», ma anche quello di «*sospendere l'esecuzione, per gravi motivi, come può fare il giudice dell'opposizione all'esecuzione*»⁽⁷⁴⁾.

Allineandosi al *Progetto Tarzia* e mostrando adesione all'atteggiamento di apertura manifestato pochi mesi addietro dalla Corte di Cassazione⁽⁷⁵⁾, il

⁽⁷²⁾ Così la Relazione, cit., 1002.

⁽⁷³⁾ Viene a tal proposito chiarito nella Relazione (cfr. p. 1002) che detta necessaria modifica intendeva «*risolvere l'impasse creato dalla normativa vigente, per la quale all'opposizione a precetto non può far seguito la sospensione dell'esecuzione, sicché l'opposizione va comunque proposta o rinnovata ad esecuzione iniziata (quando il danno, ad es. da pignoramento, si è perciò già verificato), per poter ottenere dal giudice dell'esecuzione la sospensione per gravi motivi. Si attribuisce conseguentemente il medesimo potere sospensivo anche al giudice dell'opposizione a precetto*».

⁽⁷⁴⁾ Cfr. la Relazione al *Progetto Tarzia*, cit., 1003.

⁽⁷⁵⁾ Ci si riferisce a Cass., 23 febbraio 2000, n. 2051, in *Foro it.*, 2000, I, 1833, con nota di richiami di BARONE ed in *Riv. esec. forzata*, 2000, 649, con nota di CASTALDI, *La tutela cautelare del debitore nell'opposizione a precetto ed il giusto processo civile: necessità costituzionale della sospensione ex art. 700 c.p.c. e dell'efficacia esecutiva del titolo*. La

successivo *d.d.l. Castelli* riproponeva l'introduzione dello strumento inibitorio in sede di opposizione pre-esecutiva ed interveniva all'uopo sull'art. 624 c.p.c. prescrivendo l'inserimento del seguente periodo: «*Il giudice provvede analogamente, anche sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo, in caso di opposizione ai sensi dell'art. 615, primo comma*»⁽⁷⁶⁾.

Il d.d.l. in parola, inoltre, nell'intento di porre fine ad un vivace dibattito relativo all'impugnabilità del provvedimento di sospensione, prevedeva altresì la sostituzione del secondo comma dell'art. 624 con la presente norma: «*Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies. La disposizione si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma*»⁽⁷⁷⁾.

Ulteriori e differenti innovazioni apportava, poi, il *Progetto Vaccarella* alla normativa vigente⁽⁷⁸⁾: ferma restante l'esigenza – ritenuta ormai una necessità per il sistema – di novellare la materia in esame prevedendo la possibilità di inibire l'esercizio dell'azione esecutiva anche prima dell'inizio dell'esecuzione⁽⁷⁹⁾, il d.d.l. in questione modificava la disciplina della

S.C., avvertita la necessità di tutelare il debitore opponente prima della produzione degli effetti del pignoramento, ammise, in difetto di strumenti processuali tipici, la possibilità di invocare il provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* al fine di conseguire per tale via la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

⁽⁷⁶⁾ Così l'art. 39, 1°c. del d.d.l. Castelli, in *Riv. esec. forzata*, 2002, 201.

⁽⁷⁷⁾ Art. 39, 2°c., d.d.l. Castelli, cit., 202.

⁽⁷⁸⁾ L'art. 45 del d.d.l. predisposto dalla Commissione Vaccarella, rubricato «*Vicende anomale del processo esecutivo*», recitava, nella parte relativa alla sospensione: «*I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno disciplinare la sospensione...del processo esecutivo, in coerenza con le modifiche apportate dalla presente legge ed attenendosi, per il resto, ai principi contenuti nel codice di procedura civile, apportando le seguenti modifiche: a) prevedere la possibilità di sospensione dell'esecuzione forzata anche prima del pignoramento; b) prevedere che la riassunzione possa essere effettuata dopo la decisione in primo grado del processo di cognizione incidentale, con facoltà del giudice di appello di sottoporre a cauzione la prosecuzione dell'esecuzione, e che la parte interessata possa riassumere il processo esecutivo anche dopo la formazione del giudicato; c) prevedere che, nell'ipotesi di sospensione della distribuzione del ricavato, il creditore possa ottenere il pagamento della somma contestata ove offra idonea garanzia*».

⁽⁷⁹⁾ In realtà, sebbene la Relazione illustrativa del Progetto Vaccarella chiarisse che la suddetta modifica muoveva dalla precisa *ratio* di non lasciare il periodo temporale

sospensione in relazione a due profili, sui quali i precedenti lavori di riforma non si erano sino ad allora soffermati.

Il primo riguardava la riassunzione del processo esecutivo sospeso a seguito dell'instaurazione di un incidente di cognizione. In proposito veniva rimessa alla discrezionalità della parte interessata – al fine precipuo di agevolare la posizione del creditore procedente o intervenuto in base alle esigenze dettate dal caso concreto – la scelta di anticipare il *dies a quo* a partire dal quale, ai sensi dell'art. 627 c.p.c., il processo esecutivo poteva essere riassunto, ovvero – al contrario – di posticiparne la decorrenza.

Più precisamente, la parte poteva o riassumere il processo esecutivo subito dopo la decisione in primo grado emessa all'esito di una parentesi cognitiva - con facoltà del giudice di appello di subordinare la prosecuzione dell'*iter* esecutivo alla prestazione di cauzione ove sussistessero dubbi circa la fondatezza dell'impugnazione – oppure attendere la formazione del giudicato e poi riassumere.

Il secondo profilo innovativo ineriva, infine, la sospensione disposta a seguito di controversia distributiva *ex art.* 512 c.p.c. e rinveniva la propria *ratio* nell'esigenza di evitare l'utilizzo a fini dilatori del suddetto strumento, il cui utilizzo – in virtù della formulazione originaria dell'art. 624 - determinava l'arresto *ipso jure*, totale o parziale, della fase distributiva, sino all'esito del giudizio.

successivo alla notificazione del precetto sguarnito di questa forma di cautela, tuttavia l'art. 45 del d.d.l. utilizzava la locuzione «*sospensione dell'esecuzione forzata*» – nonostante la tutela in oggetto fosse stata concepita in relazione ad uno *spatium temporis* antecedente l'inizio dell'esecuzione – e, facendo la norma esclusivo riferimento al pignoramento, escludeva – stando al suo tenore letterale - l'operatività della garanzia rispetto alle fattispecie di esecuzione in forma specifica.

A tale scopo e – come precisato nella Relazione di accompagnamento – nel timore che non venisse restituito quanto ricevuto senza che ve ne fosse stato diritto, veniva attribuita al creditore la facoltà di ottenere il pagamento della somma azionata, ove questi avesse offerto «*idonea garanzia*».

5. Le riforme del 2005 e del 2006.

Una delle più importanti sedi normative, nella quale sono state raccolte le istanze di maggiore rilievo avanzate dalla dottrina e dalla giurisprudenza riguardo ai cambiamenti da introdurre nel processo civile, è sicuramente costituita dalla riforma attuata sul finire della XIV Legislatura attraverso i plurimi interventi succedutisi tra il 2005 ed il 2006, che hanno modificato e sostituito circa 200 articoli del vigente codice di rito ⁽⁸⁰⁾.

Le novità più significative hanno senza dubbio riguardato l'esecuzione forzata.

⁽⁸⁰⁾ Per i commenti a prima lettura delle innovazioni apportate dalle riforme del 2005-2006 al processo civile, v. DE CRISTOFARO, *Il nuovo processo civile "competitivo" secondo la L. 80/2005*, in www.judicium.it; CONSOLO, *Competizione sì, ma più che altro fra riti e legislatori processuali (sulla legge 80/2005)*, in *Corr. giur.*, 2005, 893 ss.; SCARSELLI, *Brevi note sulle modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005*, in *Foro it.*, 2005, V, 171 ss.; COSTANTINO, *Le riforme della giustizia civile nella quattordicesima legislatura*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 15 ss.; BALENA-BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006, AA.VV., *Il processo civile di riforma in riforma*, a cura di Consolo, Milano, 2006; BUCCI-SOLDI, *Le nuove riforme del processo civile*, Padova, 2006; VERDE, *Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv., con modif., dalla l. 14 maggio 2005 n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al r.d. 17 agosto 1907 n. 642, al codice civile, alla l. 21 gennaio 1994 n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato (commento alla l. 28 dicembre 2005 n. 263)*, in *Guida al dir.*, 2006, fasc. 2, 12 ss.; DEMARCHI (a cura di), *Il nuovo rito civile. Primo commento alle modifiche introdotte con il d.l. 35/2005 e successive modifiche*, Milano, 2006; BALENA-COSTANTINO, *La riforma (della riforma) del processo civile - Note a prima lettura sulla l. 28 dicembre 2005 n. 263*, in *Foro it.*, 2006, V, 59 ss.; CAPPONI, *Note sull'entrata in vigore delle recenti novelle al codice di procedura civile (l. n. 80/2005, 263/2005 e 52/2006)*, in *Giur. it.*, 2006, 2445 ss.; CHIARLONI (a cura di), *Le recenti riforme del processo civile*, 2007; CIPRIANI-MONTELEONE (a cura di), *La riforma del processo civile*, Padova, 2007; BRIGUGLIO-CAPPONI (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile*, II, Padova, 2007; VELLANI, *Il processo civile e le riforme degli anni 2005-2006*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, 345 ss.

Su di essa il legislatore processuale è intervenuto a più riprese ed agendo su due fronti: da un lato, apportando innovazioni di carattere squisitamente tecnico, volte a superare i difetti di coordinamento tra norme ed istituti che, in base a quanto emerso dall'esperienza applicativa, si erano riverberati negativamente sul versante delle garanzie processuali; dall'altro lato, recependo prassi virtuose affermatesi presso taluni tribunali, considerate idonee a snellire il complesso di attività materiali legate prevalentemente al sistema delle vendite mobiliari ed immobiliari ⁽⁸¹⁾.

L'innovazione del processo esecutivo si è poi realizzata in tre momenti: dapprima con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (c.d. «*legge sulla competitività*»); subito dopo, con la legge 28 dicembre 2005, n. 263, recante, tra gli altri, «*Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione*»; infine, con la legge 24 febbraio 2006, n. 52 (c.d. «*legge Kessler*»), di modifica dei procedimenti di espropriazione mobiliare.

⁽⁸¹⁾ Sulle novità introdotte dalle suddette riforme nel processo di esecuzione cfr., oltre alle opere indicate nella nota precedente, anche: AA.VV., *Il processo civile di riforma in riforma*, II parte, *Processo esecutivo. Rito del lavoro e nuove forme di tutela sommaria nella R.c.a. Notificazioni non telematiche e termini*, cit.; ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in MONTESANO-ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, III, 2, Padova, 2007; ORIANI, *Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell'esecuzione*, in *Foro it.*, 2005, V, 104 ss.; CORDOPATRI, *Le nuove norme sull'esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 751 ss.; SALETTI, *Le (ultime?) novità in tema di esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 193 ss.; CARPI, *Alcune osservazioni sulla riforma dell'esecuzione per espropriazione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 215 ss.; CAPPONI, *Note a prima lettura del c.d. decreto competitività in relazione a taluni aspetti concernenti l'esecuzione forzata*, in www.judicium.it.

La suddetta ondata di riforma ha travolto anche la disciplina della sospensione del processo esecutivo, rimasta completamente integra per oltre sessant'anni ⁽⁸²⁾.

Significativi sono stati, infatti, i mutamenti intervenuti sulle norme ad essa riservate, per effetto, soprattutto, della l. 14 maggio 2005, n. 80 e della l. 24 febbraio 2006, n. 52 ⁽⁸³⁾.

La l. 80/2005 ha innovato l'assetto normativo esistente con riguardo a quattro fondamentali aspetti dell'istituto.

Anzitutto - analogamente a quanto già prospettato nei progetti Tarzia, Castelli e Vaccarella - è stata consacrata all'art. 615, 1°c., c.p.c., l'attribuzione al giudice adito con opposizione all'esecuzione preventiva del potere di inibire l'esecuzione fondata sul titolo oggetto di contestazione ⁽⁸⁴⁾.

Di poi, in adesione a quanto proposto dal d.d.l. Castelli, è stata introdotta la facoltà delle parti di impugnare l'ordinanza di rigetto o di accoglimento dell'istanza di sospensione con lo strumento del reclamo cautelare, estendendo il detto regime di controllo anche avverso il medesimo provvedimento emanato dal giudice dell'esecuzione chiamato a pronunciarsi su di una delle controversie distributive di cui all'art. 512 c.p.c.

⁽⁸²⁾ Salvo una lieve modifica intervenuta sull'art. 627 c.p.c. mediante l'art. 49, l. 14 luglio 1950, n. 581, il quale ha portato da tre a sei mesi (dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ovvero dalla comunicazione della sentenza d'appello di rigetto dell'opposizione) il termine finale di riassunzione del processo esecutivo sospeso.

⁽⁸³⁾ Limitandosi il presente capitolo a tracciare le coordinate di base dell'istituto che ci occupa ed a ricostruire le tappe che hanno contrassegnato la sua evoluzione normativa, si ritiene opportuno fare rinvio ai riferimenti bibliografici e giurisprudenziali - specificamente inerenti la sospensione - contenuti nel prosieguo della trattazione, che sarà focalizzata sulla compiuta analisi delle regole che lo disciplinano e delle problematiche (recenti e meno recenti) affrontate *in subiecta materia* da dottrina e giurisprudenza.

⁽⁸⁴⁾ Al primo comma dell'art. 615 c.p.c., rubricato «*Forma dell'opposizione*», è stato aggiunto il seguente ultimo periodo: «*Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo*».

Quest'ultima norma, peraltro – e non più l'art. 624, 2°c., c.p.c. – ha accolto al suo secondo comma una nuova regola, dettata *in parte qua* nei casi di instaurazione di incidenti esecutivi attinenti alla contestazione del diritto al riparto. La disposizione prevede, in proposito, che *«Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata»*. La legge 80/2005, quindi, ha uniformato la disciplina della fattispecie di inibitoria in oggetto a quella prescritta per la sospensione richiesta in sede di opposizione, rendendola – al pari di questa – un'ipotesi di sospensione facoltativa (non più necessaria ⁽⁸⁵⁾), da disporsi con ordinanza impugnabile *ex art. 669-terdecies c.p.c.*

Al preciso scopo, inoltre, di frenare la prassi - ormai inveterata ma in tutta evidenza contraria al principio costituzionale della ragionevole durata - di procrastinare le procedure esecutive mediante l'espedito dei rinvii a fronte delle paventate possibilità di successo di accordi transattivi stragiudiziali, la riforma del 2005 ha introdotto nel processo esecutivo la *sospensione c.d. concordata*, regolandola in una nuova norma - l'art. 624-bis - strutturata in due commi, rubricata *«Sospensione su istanza delle parti»*. Ai sensi dell'art. 624-bis, il giudice dell'esecuzione può sospendere il processo esecutivo per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, ove ne facciano richiesta tutti i creditori titolati e previa audizione del debitore. Le parti del processo esecutivo possono beneficiare della suddetta sospensione per una sola volta e, in ogni caso, il provvedimento è revocabile qualora anche uno solo dei creditori intenda dar corso all'esecuzione. Non oltre dieci giorni

⁽⁸⁵⁾ L'art. 624, 2°c., nella sua precedente formulazione, prescriveva in tal caso l'arresto automatico della fase distributiva, così statuendo: *«Il giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle controversie previste nell'articolo 512»*.

dalla scadenza del periodo di sospensione, è necessario che la parte interessata alla prosecuzione del procedimento depositi, a pena di estinzione, istanza di fissazione della successiva udienza.

L'impianto normativo congegnato dal legislatore del 2005 è stato ulteriormente rimaneggiato dalla l. 263/2005 e dalla l. 52/2006, che hanno a loro volta operato su tre diverse norme, alcune già ritoccate dalla l. 80/2005, altre non ancora interessate dalla riforma.

La l. 263/2005 si è limitata, invero, ad integrare il primo comma dell'art. 624-*bis* c.p.c., prescrivendo il *dies ad quem* di proposizione dell'istanza di sospensione concordata all'interno dei procedimenti di espropriazione immobiliare.

Di più ampio respiro sono state, invece, le innovazioni apportate dalla l. 52/2006.

In primo luogo, essa ha espressamente previsto, all'art. 618, che il giudice dell'esecuzione può, nell'ambito dell'opposizione agli atti *ex art.* 617 c.p.c., non solo concedere «*i provvedimenti che ritiene indilazionabili*», ma anche «*sospende[re] la procedura*», in tal modo ratificando l'unanime orientamento, affermatosi in dottrina e giurisprudenza, che già considerava sussistente in tale contesto processuale siffatto potere, sul presupposto che, seppur non esplicitato, l'ordinanza di sospensione rappresentasse in realtà una *species* del *genus* dei provvedimenti opportuni e indilazionabili emanabili dal g.e.

In secondo luogo, la l. n. 52 del 2006 ha ritoccato il primo comma dell'art. 624, norma che, oggi come ieri, sancisce in materia la regola

generale secondo cui «*il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza*».

La novella ha, nello specifico, eliminato il riferimento esclusivo che il testo originario dell'art. 624, 1°c., nell'individuare la sfera di applicabilità di tale previsione limitatamente all'opposizione all'esecuzione, faceva al «*secondo comma*» dell'art. 615, ossia alla sola opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione.

Ciò significa che, in virtù del combinato disposto della norma anzidetta e dell'art. 618, come riformulati dalla l. 52/2006, il potere sospensivo del giudice dell'esecuzione è astrattamente esercitabile in sede di: opposizione all'esecuzione, preventiva e repressiva, *ex art. 615*, opposizione agli atti esecutivi *ex art. 618* proposta ad esecuzione iniziata ed opposizione di terzo all'esecuzione *ex art. 619*.

La medesima legge ha inoltre integrato le disposizioni introdotte dalla precedente l. 80/2005, intervenendo sugli articoli 624 e 624-*bis*.

All'art. 624-*bis* ha aggiunto un terzo comma, nel quale ha indicato il termine preclusivo di presentazione dell'istanza di sospensione nei procedimenti di espropriazione mobiliare, presso il debitore e presso il terzo.

Di gran lunga più significativa, quanto alle implicazioni di carattere ermeneutico e sistematico da essa derivate, si è rivelata infine l'aggiunta, ad opera della succitata normativa, di un terzo e di un quarto comma all'art. 624 c.p.c.

In particolare, al terzo comma dell'art. 624 è stata positivizzata una vera e propria ipotesi di estinzione qualificata del processo esecutivo, legata alla mancata coltivazione del giudizio di opposizione ed alla concessione,

nell'ambito dello stesso, di un provvedimento di sospensione divenuto definitivo.

Tuttavia, il complesso meccanismo previsto dalla disposizione in parola ha avuto vita breve, avendo la l. 18 giugno 2009, n. 69 emendato la sua struttura originaria.

Esso, comunque, risultava così articolato: proposta opposizione ed ottenuto un provvedimento di sospensione dell'esecuzione non più retrattabile, sia in quanto non reclamato, sia in quanto reclamato ma confermato in sede di reclamo, ovvero ottenuto per la prima volta nella fase di reclamo e, perciò stesso, non più impugnabile, al creditore opponente veniva offerta l'alternativa di instaurare il giudizio di merito sull'opposizione oppure di rinunciarvi mediante apposita istanza.

Il deposito dell'istanza da parte dell'opponente faceva sorgere, in capo al giudice che aveva disposto la sospensione, l'obbligo di dichiarare l'estinzione del pignoramento «*con ordinanza non impugnabile*», avente efficacia endoprocessuale, ossia non invocabile in un diverso processo, «*previa eventuale imposizione di una cauzione e con salvezza degli atti compiuti*».

Restava ferma, però, la facoltà delle altre parti del processo esecutivo di instaurare il giudizio di merito sull'opposizione.

Il quarto comma, infine, estendeva l'applicazione del procedimento appena descritto, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione in sede di opposizione agli atti esecutivi *ex art.*

618 c.p.c. e di opposizione in materia di lavoro, di previdenza e assistenza di cui all'art. 618-*bis* c.p.c. ⁽⁸⁶⁾

6. La novella del 2009.

Nel 2009 il legislatore processuale, mediante la legge n. 69, ha nuovamente innovato l'impianto codicistico, sia per tradurre in *jus positum* taluni importanti arresti, costituzionalmente orientati, del diritto vivente, sia per correggere le incongruenze riscontrate nel sistema, come delineato dalle riforme del 2005 e 2006 ⁽⁸⁷⁾.

In relazione al processo di esecuzione forzata, le principali questioni - originate dalle innovazioni apportate dalle ultime riforme - che la legge 18 giugno 2009, n. 69 ha cercato di risolvere, si erano concentrate, tra le altre, attorno al particolare meccanismo sospensivo-estintivo creato dalla l. 52/2006 e disciplinato dai commi tre e quattro dell'art. 624 c.p.c.

⁽⁸⁶⁾ Si ricorda in proposito che, ai sensi del secondo comma dell'art. 618-*bis* c.p.c., anche quando un'opposizione esecutiva debba essere trattata e decisa con il rito differenziato stabilito per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, quindi dinanzi ad un giudice diverso da quello dell'esecuzione, spetta pur sempre a quest'ultimo la competenza ad emanare i provvedimenti che rivestono la forma dell'ordinanza, tra i quali vi rientra, di conseguenza, anche l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione.

⁽⁸⁷⁾ Per un commento delle modifiche introdotte nel processo esecutivo dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, recante «*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile*», cfr., MANDRIOLI-CARRATTA, *Come cambia il processo civile*, Torino, 2009, 83 ss.; AA.VV., *La nuova esecuzione forzata*, diretta da Demarchi, Bologna, 2009; MICCOLIS-PERAGO (a cura di), *L'esecuzione forzata riformata*, Torino, 2009; CECHELLA (a cura di), *Guida al processo civile esecutivo*, Milano, 2009; BUCCI-SOLDI, *Le nuove riforme del processo civile. Commento alla Legge 18 giugno 2009, n. 69. Processo di esecuzione, processo di cognizione, processi sommari di cognizione, ricorso per Cassazione*, Padova, 2009, 197 ss.; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata, aggiornato alla l. 18 giugno 2009, n. 69*, II ed., Padova, 2009; DIDONE (a cura di), *Il processo civile competitivo. Modelli e tecniche dei processi civili*, Padova, 2010, 775 ss.; LOMBARDI, *Le modifiche apportate dalla l. n. 69 del 18 giugno 2009 in materia di processo di esecuzione*, in *Giur. merito*, 2009, 2079 ss.; ZUCCONI GALLI FONSECA, *Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 197 ss.; CAMPESE, *Le modifiche al processo esecutivo introdotte dalla l. 18 giugno 2009, n. 69*, in *Riv. esec. forzata*, 2010, 426 ss.; CAVUOTO, *Le più recenti riforme del processo esecutivo (l. 18 giugno 2009 n. 69 e 22 febbraio 2010)*, in *Giusto proc. civile*, 2011, 569 ss.

A tal fine, la novella del 2009 ha sostituito il terzo comma, testualmente prevedendo: «*Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'art. 630, terzo comma*»; ha inoltre soppresso, al quarto comma, il riferimento all'articolo 618-bis, sancendo che «*La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 618*».

In via di prima approssimazione (⁸⁸), è possibile in questa sede osservare che, alla luce del nuovo disposto:

i) la produzione dell'effetto estintivo non è più subordinata alla proposizione di un'apposita istanza a tal fine diretta, né all'obbligo di prestazione (benché eventuale) di una cauzione a carico del richiedente;

ii) l'attuale locuzione «*estinzione del processo*», sostitutiva della precedente «*estinzione del pignoramento*», rende applicabile la fattispecie che ci occupa sia ai procedimenti di espropriazione, sia a quelli di esecuzione in forma specifica;

iii) al pari di quanto accade nelle altre ipotesi di declaratoria di estinzione del processo esecutivo, l'ordinanza *de qua* statuisce sulle spese di lite, è reclamabile *ex art. 630, 3°c., c.p.c.* e, qualora venga emessa nell'ambito di un

(⁸⁸) Il procedimento regolato dall'art. 624, 3°c., c.p.c. sarà infatti trattato diffusamente nel Capitolo III, Sezione II.

procedimento di espropriazione immobiliare, dispone altresì la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

In definitiva, la legge 69/2009, piuttosto che abrogare l'istituto, sulla cui funzione all'interno del sistema tuttora animosamente si discute, ha preferito - coerentemente alle finalità di semplificazione del procedimento e di accelerazione dei tempi processuali perseguite dal presente intervento legislativo - operare sul substrato normativo esistente, cercando di fare chiarezza in ordine ad alcuni profili che i primi commentatori - stando alla formulazione originaria dell'art. 624, 3°c., c.p.c. - hanno immediatamente censurato per i molteplici problemi interpretativi causati e, nondimeno, per i sospetti di costituzionalità altresì sollevati.

7. La legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*» (Legge di Stabilità 2013), ha apportato considerevoli modifiche alla disciplina dell'espropriazione presso terzi, incidendo anche sull'istituto al nostro esame.

In particolare, la novella ha mutato, in una prospettiva di accelerazione e semplificazione, il meccanismo sinora previsto agli artt. 548 e 549 c.p.c. ai fini del perfezionamento del pignoramento presso terzi, laddove a tale risultato non si fosse pervenuti mediante la dichiarazione positiva del terzo *debitor debitoris*.

Più specificamente, il nuovo art. 548 c.p.c. - rubricato «*Mancata dichiarazione del terzo*» - come sostituito dall'art. 1, comma 20, n. 3, prescrive: «*Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo*

e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore».

Ai fini della presente indagine, l'innovazione più rilevante è però contenuta nel nuovo art. 549 c.p.c., oggi rubricato «*Contestata dichiarazione del terzo*», il quale, così come sostituito dall'art. 1, comma 20, n. 4 della Legge di Stabilità, testualmente dispone: «*Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di*

assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617»⁽⁸⁹⁾.

Mentre, quindi, nel sistema previgente le ipotesi di mancata dichiarazione e di dichiarazione negativa o contestata determinavano l'instaurazione, a seguito di istanza del creditore precedente, del c.d. giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, cioè di una parentesi di cognizione istruita e decisa a norma del Libro II del codice di rito ed il necessario ed automatico arresto della procedura esecutiva sino all'emanazione della sentenza che definiva il giudizio, oggi invece, in virtù del meccanismo delineato dal recente intervento del legislatore, per un verso, alla mancata dichiarazione consegue *ipso jure* – al verificarsi dei presupposti indicati all'art. 548 e ferma la possibilità di impugnazione dell'ordinanza di assegnazione *ex art. 617 c.p.c.* – il riconoscimento di quanto affermato dal creditore pignorante; per altro verso, le contestazioni sollevate in ordine alla dichiarazione del terzo danno luogo – alla stregua di quanto accade ai sensi dell'art. 512, 1° co., c.p.c. ogniqualvolta sorgano controversie distributive – ad un incidente esecutivo nel quale il giudice dell'esecuzione è tenuto a svolgere attività cognitive a carattere sommario ed a risolvere dette contestazioni con ordinanza, impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi.

L'incidente in parola costituisce, dunque, una fase cognitiva interna alla procedura esecutiva e, in quanto tale, incompatibile con il meccanismo

⁽⁸⁹⁾ Il comma 20, art. 1, della Legge di Stabilità 2013 ha altresì apportato *in subiecta materia* le seguenti modificazioni agli artt. 543 e 547 c.p.c.: «1) all'articolo 543, secondo comma: a) al numero 3), dopo le parole: «tribunale competente» sono inserite le seguenti parole: «nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore precedente»; b) al numero 4), dopo le parole «a mezzo raccomandata» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»; 2) all'articolo 547, primo comma, dopo le parole: «creditore procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata».

sospensivo *stricto sensu* inteso, attesa la mancanza di autonomia strutturale dello stesso rispetto all'esecuzione da cui trae origine.

La garanzia della sospensione è tuttavia assicurata dall'impugnabilità dell'ordinanza che decide sulla dichiarazione contestata mediante lo strumento di cui all'art. 617 c.p.c. In tale sede, infatti, l'opponente – nello specifico, il debitore, ma anche il creditore il cui diritto risulti pregiudicato dagli effetti di tale provvedimento – potrà proporre, unitamente al ricorso in opposizione, istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 618, 2° co., c.p.c.

Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi instaurati a partire dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁹⁰⁾.

Le procedure pendenti al 1° gennaio soggiacciono alla normativa pregressa. Ne consegue che, in relazione a queste ultime, troverà ancora spazio operativo la fattispecie sospensiva di cui all'art. 548 c.p.c.

⁽⁹⁰⁾ Dispone infatti il comma 21, art. 1, l. 228/2012: «Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

CAPITOLO II

LA SOSPENSIONE NEL PROCESSO ESECUTIVO: QUESTIONI TEORICHE E PERCORSI GIURISPRUDENZIALI

SOMMARIO: 8. La sospensione del processo di cognizione e la sospensione dell'esecuzione. –
9. Le tipologie di sospensione nel processo esecutivo ed i criteri di classificazione delle
diverse fattispecie sospensive.

8. La sospensione del processo di cognizione e la sospensione dell'esecuzione.

La sospensione è un istituto generale del diritto processuale civile, comune
sia al processo di cognizione, sia al processo di esecuzione.

Tradizionalmente, il fenomeno giuridico della sospensione viene
collocato, al pari dell'interruzione e dell'estinzione, tra le c.d. «*vicende
anomale del processo*», così definite in quanto il loro verificarsi dà luogo ad
una alterazione della struttura del processo e ad un allontanamento dallo
scopo cui esso è preordinato ⁽⁹¹⁾, quest'ultimo rispettivamente costituito, nel
giudizio di cognizione, dall'emanazione di un provvedimento che statuisca
sul merito della domanda e, in quello esecutivo, dalla realizzazione materiale
coattiva della situazione soggettiva sostanziale fissata nel titolo esecutivo.

Diverse sono le espressioni utilizzate in dottrina per descrivere la
fattispecie al nostro esame: episodio eventuale ed abnorme ⁽⁹²⁾, crisi del
procedimento ⁽⁹³⁾, svolgimento anormale o anomalo del processo ⁽⁹⁴⁾.

⁽⁹¹⁾ MENCHINI, *Sospensione del processo civile: a) processo civile di cognizione*, in *Enc. dir.*,
XLIII, Milano, 1991, 2.

⁽⁹²⁾ FURNO, *La sospensione*, cit., 4.

⁽⁹³⁾ CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, 5ª ed., II, Roma, 1956, 102.

⁽⁹⁴⁾ Cfr., *ex multis*, LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Milano, 1981, 183;
TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, Bari, 1987, 4; CALVOSA,

Unico, però, è il concetto cui dette locuzioni fanno riferimento: la deviazione della normale sequenza degli atti processuali prescritti per il procedimento colpito dalla sospensione, e l'impedimento - temporaneo o definitivo - al raggiungimento del suo epilogo fisiologico.

Ogniquale volta opera una vicenda sospensiva, il processo subisce una paralisi nel suo svolgimento ed entra in uno stato di quiescenza, destinato tuttavia a terminare, una volta cessato l'episodio che vi ha dato causa.

Con riguardo, poi, agli effetti, quando un processo è sospeso – sia esso di cognizione ovvero di esecuzione – nessun atto può essere compiuto sino al venir meno dell'evento che ha dato vita al suo arresto.

Le caratteristiche testé individuate rappresentano le componenti invariabili dell'istituto, ovverosia gli unici elementi idonei ad identificare il fenomeno processuale in parola in maniera unitaria, prescindendo, quindi, dalla natura del processo in cui esso è inserito e dalle modalità di attuazione delle singole fattispecie.

Il legislatore, infatti, nell'ambito della materia in oggetto, opera in primo luogo una *summa divisio*, sotto il profilo della disciplina applicabile, tra sospensione del processo di cognizione e sospensione del processo di esecuzione, predisponendo *in parte qua* una regolamentazione differenziata, rispettivamente contenuta nel Libro II (artt. 295-298) e nel Libro III (artt. 623-628) del codice di rito; di poi, configura diverse *species* sospensive

Sospensione del processo civile (di cognizione), in *NN.D.I.*, XVII, Torino, 1970, 955; MENCHINI, *Sospensione del processo civile*, cit., 1.

anche in seno alla medesima tipologia di processo in cui l'istituto viene contemplato ⁽⁹⁵⁾.

Preliminare si presenta l'individuazione dei punti di contatto tra la sospensione del processo di cognizione e la sospensione del processo di esecuzione forzata.

Secondo alcuni Autori, gli elementi di identità ravvisabili nelle due figure sospensive si esauriscono in ciò: nella produzione di una «pausa», di uno «iatio» nel corso del procedimento e nel divieto di compiere atti durante il periodo di sospensione ⁽⁹⁶⁾.

La comunanza, quindi, sarebbe limitata a profili meramente generici, in quanto tali insufficienti a considerare i due episodi in esame come appartenenti ad uno stesso *genus*.

⁽⁹⁵⁾ Ciò ha indotto la dottrina a ricondurre le plurime fattispecie sospensive all'interno di specifiche categorie, individuate, però, in virtù di criteri talvolta differenti, segnatamente identificati nella causa che può darvi origine (cfr., per tutti, LIEBMAN, *Manuale*, cit., 187 ss., il quale distingue le ipotesi di sospensione c.d. propria, che hanno luogo per effetto della simultanea pendenza di controversie aventi ad oggetto situazioni soggettive distinte, ma connesse per pregiudizialità, da quelle di sospensione c.d. impropria, occasionate dalla necessità di attendere la decisione di altro giudice, chiamato a pronunciarsi su questioni dalla cui soluzione dipende la decisione del processo sospeso), nel *modus operandi* delle distinte vicende (v. FURNO, *La sospensione*, cit., 7 ss., che utilizza il criterio discretivo del carattere obbligatorio - o necessario - e libero - o facoltativo - della sospensione), nella funzione che esse intendono attuare (v. BUCOLO, *La sospensione nell'esecuzione*, I, *La sospensione in generale*, Milano, 1972, 22 ss., il quale associa alle molteplici fattispecie sospensive, rinvenibili *ex positivo jure*, le funzioni di opportunità, di pregiudizialità esterna, di coordinatività, di cautelarietà).

⁽⁹⁶⁾ Così PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, IV, Torino, 2010, 259. Nello stesso senso, v. anche CORSARO-BOZZI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Milano, 1996, 516; TOMMASEO, *L'esecuzione forzata*, Padova, 2009, 306; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, IV, Torino, 2011, 229. Più radicale è l'opinione di Satta (cfr. SATTA, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da Vassalli, 4^a ed., Torino, 1963, 253), secondo cui «*La sospensione del processo esecutivo, nonostante la identità del nome, non ha nulla in comune con la sospensione del processo di cognizione. Mentre in questo si tratta di una esigenza di coordinamento dei giudizi, determinata da un rapporto di pregiudizialità, qui si tratta solo di una disciplina dell'azione esecutiva in relazione agli incidenti sorti nel corso del processo, o comunque alle pretese avanzate contro di essa dal debitore o da terzi: quindi, in sostanza, di un problema di opportunità dell'ulteriore esercizio dell'azione, a seconda che le pretese si manifestino più o meno fondate*».

Secondo altri ⁽⁹⁷⁾, anche la sospensione *ex artt.* 623 ss. c.p.c. opererebbe in forza del medesimo presupposto su cui poggia la sospensione c.d. necessaria del processo di cognizione, la quale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., deve essere ordinata dal giudice al ricorrere – in linea di principio – delle seguenti condizioni: *i)* quando, vertendosi in una ipotesi di pregiudizialità-dipendenza tra cause civili, «vi sia un rapporto sostanziale tra le controversie, in virtù del quale l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di uno stato *dipendono* dall'esistenza o dall'inesistenza, tra le medesime parti o tra parti diverse, di un altro rapporto giuridico sostanziale, che fa parte della fattispecie costitutiva del primo» ⁽⁹⁸⁾, e *ii)* le controversie legate dal suddetto nesso di pregiudizialità «non possano essere decise unitariamente perché pendenti, anche davanti allo stesso giudice, in gradi diversi o perché, nel caso di cause contemporaneamente pendenti davanti a diversi uffici giudiziari, la loro riunione per connessione a norma dell'art. 40 c.p.c. è impedita dalla scadenza del termine per la formulazione dell'eccezione di connessione o da norme di giurisdizione o di competenza inderogabile, quando, cioè, non è possibile pervenire al *simultaneus processus* e le cause tra loro connesse non possono, pertanto, essere decise nello stesso momento da un unico giudice» ⁽⁹⁹⁾.

Le tesi appena richiamate rinvergono il proprio fondamento logico nella qualificazione attribuita alla relazione intercorrente tra il processo esecutivo e le parentesi di cognizione da esso occasionate, nonché nella funzione che,

⁽⁹⁷⁾ FURNO, *La sospensione*, cit., 7 ss.; BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1996, 349; CARPI, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 2; ROCCO, *Corso di teoria e pratica del processo civile*, III, Napoli, 1955, 256.

⁽⁹⁸⁾ ARIETA, DE SANTIS, MONTESANO, *Corso base di diritto processuale civile*, Padova, 2010, 451.

⁽⁹⁹⁾ ARIETA, DE SANTIS, MONTESANO, *Corso base*, cit., 452.

conseguentemente, si ritiene assolve la sospensione in tale sede procedimentale.

Così, la prima tesi esclude la possibilità di fondare la sospensione del processo esecutivo sulla necessità – sussistente al contrario nel processo di cognizione - di attendere l'esito di uno degli incidenti di cognizione in esso insorti, sia per la diversità di presupposti, sia perché diverse sono le *rationes* che, nei separati contesti, occorre realizzare, sia infine perché diversa è la funzione che l'istituto in parola svolge in ciascuno dei due processi.

La diversità dei presupposti deriva dalla circostanza per cui, mentre nel giudizio di cognizione ordinaria la sospensione «*deve* essere disposta dal giudice» in presenza delle condizioni di cui all'art. 295, nel processo esecutivo, invece, essa «*può* essere disposta dal giudice quando ricorrano i gravi motivi richiesti dall'art. 624»⁽¹⁰⁰⁾.

Circa, poi, la *ratio* sottesa alle due figure giuridiche, si osserva che, nel processo di cognizione, la sospensione attua «ragioni di necessità più o meno imposta dalla priorità logica»⁽¹⁰¹⁾; nel processo di esecuzione, invece, attua «ragioni di opportunità che stanno palesemente in relazione con finalità di natura genericamente cautelare» e si inserisce nell'alveo dei poteri gestori del giudice afferenti allo svolgimento del procedimento⁽¹⁰²⁾.

In relazione, infine, alla funzione esplicitata, è stato da taluni rilevato che, se la sospensione *ex art. 295 c.p.c.*, mirando a soddisfare un'esigenza di coordinamento tra giudizi, determina un «temporaneo impedimento per il giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale sulla singola

⁽¹⁰⁰⁾ TOMMASEO, *L'esecuzione forzata*, cit., 306.

⁽¹⁰¹⁾ MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., 230.

⁽¹⁰²⁾ MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, *op. loc. cit.*

controversia», diversamente la controversia che, nel processo esecutivo, ne legittima la sospensione, «non incide sull'esercizio della funzione del giudice, bensì sull'esercizio e sullo svolgimento dell'azione», risolvendosi, pertanto, in una «interferenza fra un processo di cognizione e il processo esecutivo»⁽¹⁰³⁾.

La seconda tesi, pur riconoscendo che le fattispecie in oggetto non possono essere considerate in maniera unitaria, attesa la differenza di struttura, funzione, condizioni e disciplina, tuttavia perviene alla conclusione che anche la sospensione del processo esecutivo, in quanto «conseguenza di giudizi incidentali di cognizione»⁽¹⁰⁴⁾, opera in forza del vincolo di pregiudizialità.

Più precisamente, tale orientamento muove dall'assunto per cui il rapporto di pregiudizialità può in astratto sussistere non solo tra procedimenti omogenei, ma anche tra procedimenti eterogenei, quali sono, fra gli altri, il processo di cognizione e quello di esecuzione. Ove, infatti, questi siano contemporaneamente pendenti, il vincolo di pregiudizialità «si pone nel senso che la cognizione è *sempre pregiudiziale* alla esecuzione: in altri termini, non è ammesso in alcun caso che il processo di cognizione venga sospeso, in attesa che l'esecuzione forzata si sia conclusa; mentre invece può accadere che il processo esecutivo sia sospeso, in attesa della definizione del processo di cognizione»⁽¹⁰⁵⁾.

Il suddetto nesso viene poi configurato – secondo la presente ricostruzione – a fronte di qualsiasi contestazione o controversia che rinvenga

⁽¹⁰³⁾ PUNZI, *Il processo civile*, cit., 259.

⁽¹⁰⁴⁾ Così CARPI, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 2.

⁽¹⁰⁵⁾ FURNO, *La sospensione*, cit., 7.

nell'esercizio dell'azione esecutiva la propria ragion d'essere, purché comporti l'instaurazione di un separato processo di cognizione laddove vi sia già un processo esecutivo in corso ⁽¹⁰⁶⁾.

In realtà, come correttamente affermato, il concetto di pregiudizialità - su cui fa leva il meccanismo sospensivo di cui all'art. 295 c.p.c. - non può essere posto a base anche della vicenda sospensiva di cui agli artt. 623 ss., per la semplice ragione per cui, non potendosi addivenire - nel processo esecutivo - ad una «*decisione della causa*» ⁽¹⁰⁷⁾, mancherebbe in un siffatto contesto procedimentale «l'estremo essenziale per prospettare l'ipotesi che l'una decisione (quella in sede esecutiva) possa confliggere con la definizione dell'altra (quella in sede cognitiva)» ⁽¹⁰⁸⁾. Di conseguenza, la pregiudizialità tra cognizione ed esecuzione può qui trovar spazio solo se intesa come priorità logica dell'accertamento rispetto all'attuazione coattiva del diritto azionato, non già se concepita quale fattispecie di pregiudizialità (e dunque di priorità) giuridica ⁽¹⁰⁹⁾.

Ciononostante, l'esclusione della possibilità di costruire - in materia esecutiva - il rapporto tra esecuzione e parentesi di cognizione alla stessa stregua del rapporto tra causa pregiudicante e dipendente e di inferirne da ciò

⁽¹⁰⁶⁾ FURNO, *La sospensione*, cit., 15. *Contra* SATTA, *L'esecuzione forzata*, cit., 255, per il quale «*Nello spirito della legge, la sospensione del processo è sempre in funzione dell'opposizione all'esecuzione*».

⁽¹⁰⁷⁾ Come invece prescrive l'art. 295 c.p.c., a tenor del quale: «Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la *decisione della causa*».

⁽¹⁰⁸⁾ BUCOLO, *La sospensione*, cit., 26.

⁽¹⁰⁹⁾ BUCOLO, *La sospensione*, *op. loc. cit.* L'A., ponendosi in maniera critica rispetto all'opinione del Furno sopra riportata, afferma conclusivamente *in parte qua*: «*Non neghiamo pertanto la priorità logica del conoscere sull'eseguire, così come non neghiamo che il diritto di procedere ad esecuzione possa essere a volte inficiato dall'esito del processo cognitivo, volto a rimuovere il titolo esecutivo o possa essere notevolmente influenzato dagli accertamenti cognitivi da esso occasionati o provocati; neghiamo invece che la priorità logica possa essere in ogni caso equiparata alla priorità giuridica e che, quindi, fra processo esecutivo e processo cognitivo, corra quel rapporto di pregiudizialità previsto e regolato dall'art. 295*».

l'applicazione del disposto di cui all'art. 295 c.p.c. per incompatibilità di ordine strutturale e funzionale, non ha impedito ad una parte della dottrina di individuare ipotesi in cui tra un processo di cognizione ed un processo di esecuzione si crei una relazione analoga, per identità di *ratio*, a quella prescritta dalla norma suindicata e di ritenere perciò sussistente, in capo al giudice dell'esecuzione, il dovere di sospendere il processo fino all'emanazione della pronuncia giurisdizionale sulla domanda proposta nella causa pregiudicante.

Il problema è stato affrontato, ad esempio, con riguardo al caso del creditore che abbia pignorato un bene immobile, assumendo che detto bene sia stato acquistato dal debitore esecutato a titolo di usucapione. In tale ipotesi, è stato osservato che, non potendosi procedere alla vendita forzata prima di avere accertato - in un separato giudizio di cognizione - l'intervenuta usucapione, il processo esecutivo deve essere sospeso fino a quando la sentenza emessa in esito al giudizio *de quo* abbia consentito di individuare l'oggetto del pignoramento ⁽¹¹⁰⁾.

La questione appena illustrata dimostra come, nonostante la precisa scelta del legislatore di disciplinare in maniera autonoma e distinta la sospensione dell'esecuzione, residuino pur sempre dei margini di applicazione analogica delle regole previste per la sospensione del giudizio di cognizione - nello specifico, dell'art. 295 c.p.c. - purché, però, sia ravvisabile

⁽¹¹⁰⁾ SATTÀ, *L'esecuzione forzata*, cit., 43 nt. 1; TARZIA, *L'oggetto del processo di espropriazione*, Milano, 1961, 358 nt. 518; LUISO, *Sospensione del processo civile: b) Processo di esecuzione forzata*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 61. La medesima *quaestio juris* è stata prospettata anche in relazione a diverse fattispecie: sul punto v. le ipotesi richiamate da METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, in *Dig. civ. disc. priv.*, agg. 2007, Torino, II, 1205, nt. 9. *Contra* CORSARO-BOZZI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, op. loc. cit., i quali escludono l'applicabilità, nell'ambito dell'esecuzione forzata, dell'art. 295 c.p.c., sul presupposto che «questa norma implica conflitto fra accertamenti» e che tale conflitto non è configurabile nel processo esecutivo, non essendo quest'ultimo un processo cognitivo.

la medesima *ratio legis*, idonea a giustificare l'operatività. In difetto di ciò, non potrà trovare attuazione lo schema della sospensione per pregiudizialità, e la valutazione in ordine all'opportunità di sospendere o meno il processo esecutivo dovrà essere compiuta con l'esclusivo utilizzo degli strumenti forniti dagli artt. 623 ss. c.p.c.

9. Le tipologie di sospensione nel processo esecutivo ed i criteri di classificazione delle diverse fattispecie sospensive.

L'art. 623 c.p.c., rubricato «*Limiti della sospensione*», stabilisce: «*Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione*».

Il tenore letterale della norma consente di individuare le fattispecie di sospensione, delle quali consta il processo esecutivo, sotto il profilo della *fonte* da cui promana il potere sospensivo.

In base a tale criterio, è agevole evincere che la sospensione può essere *legale e giudiziale*: la prima opera in maniera automatica e necessaria, ogniqualvolta «la legge, con valutazione operata *una tantum*, impone al giudice dell'esecuzione, in presenza di determinati presupposti dalla stessa legge indicati, di arrestare il corso del processo esecutivo»⁽¹¹¹⁾; la seconda spiega effetto a seguito dell'emanazione di un provvedimento del giudice, titolare del potere inibitorio.

Appartiene alla prima categoria la sospensione del processo esecutivo che consegue *ipso jure* all'instaurazione del giudizio divisorio, ai sensi

⁽¹¹¹⁾ ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 1541.

dell'art. 601 c.p.c. ⁽¹¹²⁾; appartengono alla seconda delle categorie testé richiamate la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione e quella disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, dovendosi per quest'ultimo intendere sia il giudice dell'impugnazione in senso tecnico ed atecnico, sia il giudice dell'opposizione a precetto di cui all'art. 615, 1° co., c.p.c. ⁽¹¹³⁾

In relazione all'organo giudiziario che emette il provvedimento di sospensione ed alla conseguente incidenza che detto provvedimento ha sul processo esecutivo, si è soliti, poi, discorrere di sospensione *interna*, cioè disposta dal giudice dell'esecuzione, e di sospensione *esterna*, ovvero sia disposta da un giudice diverso dal giudice dell'esecuzione e, perciò, «*esterna* rispetto al processo esecutivo (*rectius*: rispetto ai poteri del giudice dell'esecuzione)» ⁽¹¹⁴⁾. Ad essa sono riconducibili le ipotesi di sospensione disposta dal giudice dell'impugnazione in senso tecnico (ed atecnico), nonché dal giudice dell'opposizione al precetto.

La sospensione esterna, inoltre, agisce in maniera diversa, rispetto alla sospensione interna, nel processo esecutivo sul quale insiste. Essa, infatti, «produce i suoi effetti dal momento in cui viene disposta dal giudice competente: impedisce il compimento di atti esecutivi successivi alla sua

⁽¹¹²⁾ Il legislatore processuale ha recentemente espunto dal tessuto normativo un'ulteriore fattispecie di sospensione legale, che operava allorquando, nell'ambito dell'espropriazione presso terzi, veniva instaurato il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 c.p.c. In tale caso, il processo esecutivo subiva un arresto automatico, per poi riprendere il suo corso non appena il giudizio in questione veniva definito con una sentenza dichiarativa della sussistenza dell'obbligo del *debitor debitoris*. La l. 24 dicembre 2012, n. 228 ha soppresso la suddetta parentesi cognitiva ed ha prescritto che le contestazioni aventi ad oggetto la dichiarazione del terzo debbano essere risolte dal giudice dell'esecuzione in seno alla procedura espropriativa senza soluzione di continuità. V. in argomento Cap. I, § 7, nonché *infra* Cap. II, Sez. II.

⁽¹¹³⁾ Per l'interpretazione dell'art. 623 c.p.c. con riguardo a tale specifico profilo, cfr. *infra* § 12.

⁽¹¹⁴⁾ OLIVIERI, *Opposizione all'esecuzione, sospensione interna ed esterna*, in *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, II, Milano, 2005, 1271.

emanazione, che – se compiuti – saranno da essa travolti da quel momento (e non dal momento in cui viene portata a conoscenza del giudice dell'esecuzione), mentre conserva efficacia ad atti (a es., il pignoramento) eventualmente già posti in essere»⁽¹¹⁵⁾.

A ciò aggiungasi che, una parte della dottrina, muovendo dal rilievo che tali ipotesi di inibitoria, al pari di quelle che operano *ope legis*, sottraggono al g.e. l'esercizio del potere sospensivo, ritiene che esse, unitamente a queste ultime, diano luogo a sospensioni «*necessarie*». Qui, però, la necessità non discende – come per i casi di sospensione legale – dal verificarsi di un preciso evento cui il legislatore ricollega in via automatica la produzione dell'effetto sospensivo, ma discende «dal fatto che l'arresto del processo esecutivo è conseguenza obbligata del provvedimento di “sospensione” emesso dal giudice della cognizione, che, incidendo sull'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, non può non ripercuotersi sull'*iter* di svolgimento dell'esecuzione promossa in base a quello stesso titolo»⁽¹¹⁶⁾.

I criteri appena illustrati concorrono a descrivere l'istituto che ci occupa per come esso si manifesta ed opera nel processo esecutivo.

Poiché, però, il fenomeno sospensivo non è unitario, non solo sotto il profilo operativo, ma anche sotto il profilo funzionale, è opportuno distinguere le fattispecie al nostro esame anche in relazione alle diverse utilità che da esse può conseguire il soggetto che richiede l'emanazione in suo favore di una misura sospensiva.

⁽¹¹⁵⁾ OLIVIERI, *Opposizione all'esecuzione, sospensione interna ed esterna, poteri officiosi del giudice*, *op. loc. cit.*

⁽¹¹⁶⁾ ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, *cit.*, 1544.

Applicando, allora, il criterio funzionale, è possibile individuare tre differenti tipologie di sospensione: una prima tipologia - che si impone sulle altre per l'importanza pratica che riveste - avente funzione cautelare; una seconda, espressione del fenomeno della pregiudizialità (intesa, tuttavia, in senso lato); una terza, con funzione conciliativa.

In via di prima approssimazione, è sufficiente per ora affermare che la funzione cautelare è assolta dalle ipotesi di sospensione occasionate dalla proposizione delle opposizioni esecutive, nonché dall'insorgenza di una controversia distributiva all'interno di una procedura espropriativa; la funzione pregiudiziale è oggi assolta dalla sola fattispecie di cui all'art. 601 c.p.c.; la funzione conciliativa è propria ed esclusiva della sospensione concordata, disciplinata dall'art. 624-*bis* c.p.c.

Lo studio dell'istituto che ci occupa verrà sviluppato attraverso l'utilizzo del suddetto criterio.

E' questo, infatti, l'unico percorso che - ad avviso di chi scrive - consente di analizzare in maniera organica le fattispecie di sospensione connotate dalla medesima natura giuridica.

Il prosieguo dell'indagine è incentrato sulla disamina delle predette figure sospensive, suddivise - si ripete - in ragione della funzione cui sono tendenzialmente preordinate. Ad esse è dedicato l'intero capitolo II.

SEZIONE I

LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO E LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE COME STRUMENTI DI TUTELA CON FUNZIONE CAUTELARE

SOMMARIO: 10. La natura cautelare ovvero *lato sensu* cautelare del provvedimento di sospensione. Premessa. - 10.1.(*Segue*). Le posizioni della dottrina e della giurisprudenza nell'impianto normativo anteriore alle riforme del 2005 e del 2006. - 10.2. (*Segue*). Gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza alla luce dell'attuale sistema positivo. - 10.3. (*Segue*). Le ricadute applicative della tesi che attribuisce natura *tout court* cautelare alla sospensione. - 10.4. (*Segue*).Le ricadute applicative della tesi che esclude la natura cautelare della sospensione. Rinvio. - 11. La sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione. - 11.1. La sospensione nell'opposizione all'esecuzione e nell'opposizione di terzo all'esecuzione. - 11.2. La sospensione nell'opposizione agli atti esecutivi. - 11.3. La sospensione a seguito dell'instaurazione di controversie distributive. Premessa. - 11.3.1. (*Segue*). L'ambito applicativo della sospensione in fase distributiva dopo la novella del 2005-2006. - 12. La sospensione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo. - 12.1. La sospensione nell'opposizione a precetto. - 12.2.(*Segue*). Le pronunce della Corte Costituzionale. - 12.3. (*Segue*). La svolta garantista della giurisprudenza e l'applicabilità dell'art. 700 c.p.c. - 12.4. (*Segue*). La riforma dell'art. 615 c.p.c. - 12.5. Profili problematici della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo alla luce del novellato art. 615 c.p.c. - 13. La sospensione ad opera del giudice dell'impugnazione. - 13.1. (*Segue*). La sospensione della sentenza di primo grado. - 13.2. (*Segue*). La sospensione della sentenza d'appello. - 13.3. (*Segue*). La sospensione della sentenza impugnata per revocazione ed opposizione di terzo. - 13.4. (*Segue*). La sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo. - 13.5. (*Segue*). La sospensione dell'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto. - 13.6. (*Segue*). La sospensione dell'efficacia del lodo arbitrale.

10. La natura cautelare ovvero *lato sensu* cautelare del provvedimento di sospensione. Premessa.

Prima di procedere all'analisi del contenuto che assume il provvedimento di sospensione in relazione alle diverse vicende processuali che ne legittimano l'adozione, è opportuno focalizzare l'indagine – in via preliminare - su di una problematica di valenza generale, affrontata dagli interpreti *in subiecta*

materia, gravida di rilevanti implicazioni circa le regole da applicare all'istituto che ci occupa, e nello specifico costituita dalla *natura giuridica* del suddetto provvedimento.

In linea generale, la concessione della misura sospensiva – come più sopra precisato – realizza uno iato, una frattura nella fisiologica evoluzione del procedimento esecutivo, correlata all'insorgere di un'esigenza di accertamento che l'ordinamento consente di soddisfare attraverso un'azione di cognizione, il cui esercizio importa l'attivazione di un processo dichiarativo strutturalmente sganciato dal processo esecutivo dal quale trae origine, il cui esito, però, si ripercuote su di esso sotto il profilo funzionale. L'emanazione di tale misura è frutto - ad eccezione dei casi di sospensione disposta dalla legge e dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo - dell'esercizio di un potere discrezionale del giudice dell'esecuzione, del quale questi diventa titolare a seguito di domanda di parte.

Inquadrando, poi, l'istituto in parola dalla prospettiva del rapporto sostanziale posto a base della predetta esigenza di accertamento, a presidio della quale la sospensione opera, si conviene nell'affermare che essa rappresenta lo strumento attraverso il quale il soggetto che ha invocato la tutela dichiarativa può preservare la situazione di fatto oggetto di lite dal pregiudizio – talvolta irreparabile – che l'esecuzione potrebbe causare in proprio danno, ove non venga arrestato il suo corso durante il tempo occorrente per lo svolgimento del giudizio a cognizione ordinaria nel quale si contesta la legittimità dell'esecuzione in sé ovvero di un suo atto.

Orbene, entrambi gli assunti concettuali testé indicati concorrono ad individuare il fenomeno della sospensione dell'esecuzione.

Diverso, però, è l'aspetto funzionale che, con essi, viene messo in evidenza: con il primo assunto, viene accentuata l'appartenenza dello stesso all'insieme degli strumenti dei quali *ex lege* dispone il giudice dell'esecuzione ai fini del corretto ed efficiente esercizio dei poteri di coordinamento e di direzione della procedura esecutiva; con il secondo, invece, viene posta in risalto la finalità del provvedimento *de quo*, quest'ultima identificata in quella propria delle misure cautelari, cioè di quei «provvedimenti sommari aventi la *funzione* di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale tramite la neutralizzazione del pregiudizio (irreparabile o comunque grave) che può derivare all'attore che probabilmente ha ragione dalla durata o anche a causa della durata del processo a cognizione piena»⁽¹¹⁷⁾.

La valorizzazione e la presupposta assorbente dell'una piuttosto che dell'altra nozione dell'istituto in esame hanno dato vita alla formazione, in seno alla dottrina ed alla giurisprudenza, di due orientamenti, tuttora contrapposti, *in parte qua*: un orientamento che attribuisce natura pienamente cautelare alla sospensione dell'esecuzione (nonché – come in seguito vedremo – dell'efficacia esecutiva del titolo); un altro che, pur non disconoscendo il carattere genericamente cautelare della sospensione, esclude la stretta riconducibilità della medesima a tale *species* di tutela sommaria e, per l'effetto, la diretta applicabilità delle norme che ne regolano il procedimento.

⁽¹¹⁷⁾ Così PROTO PISANI, *La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale*, in *Foro it.*, 1991, V, c. 94.

10.1. (Segue). Le posizioni della dottrina e della giurisprudenza nell'impianto normativo anteriore alle riforme del 2005 e del 2006.

Nell'assetto normativo preesistente a quello determinatosi per opera delle riforme del 2005 e del 2006, prevaleva in dottrina la tesi che negava la natura cautelare del provvedimento di sospensione emanato dal g.e. e la conseguente operatività delle norme di cui agli artt. 669-*bis* ss. c.p.c. ⁽¹¹⁸⁾

Si affermava, in particolare, che «se anche tra i presupposti compare talora con chiarezza l'elemento del *periculum in mora*, tali misure – concretandosi in una gestione interinale della efficacia di atti aventi natura attuale o potenziale di titolo esecutivo – appartengono ad un sistema incentrato su di un bilanciamento di interessi ben diverso da quello proprio della tutela cautelare» ⁽¹¹⁹⁾ e che la *ratio* posta a base della concessione dei provvedimenti di sospensione dovesse essere esclusivamente rinvenuta nella opportunità di attendere l'esito del giudizio incidentale di cognizione prima di far proseguire quello esecutivo, e non nella esigenza di tutela della situazione sostanziale sottesa all'esecuzione ⁽¹²⁰⁾.

A tale ultimo proposito, si precisava, poi, che «il potere accordato al G.E., quanto al suo esercizio, è vero che prescinde da una esigenza di tutela

⁽¹¹⁸⁾ CARPI, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1, che discorreva al riguardo di «*scopo lato sensu cautelare*»; TOMMASEO, *Variazioni sulla clausola di compatibilità*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, 710; MONTESANO-ARIETA, *Diritto processuale civile*, III, Torino, 1995, 125; MERLIN, *Procedimenti cautelari ed urgenti in generale*, in *Digesto disc. priv. sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, 431; COSTANTINO, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Commentario* a cura di TARZIA e CIPRIANI, Padova, 1992, 421; ONNIBONI, *Provvedimento d'urgenza e sospensione dell'atto di precetto*, nota a Cass., 22 marzo 2001, n. 4107, in *Giur. it.*, 2002, 508.

⁽¹¹⁹⁾ MERLIN, *Procedimenti cautelari ed urgenti in generale*, *op. loc. cit.*, la quale rilevava, a sostegno di tale tesi, come – diversamente da quanto accade in materia cautelare – la sospensione dell'esecutività è disposta «*a beneficio di un soggetto che assume il ruolo processuale di debitore*», ossia in favore di un soggetto la cui qualità di debitore è già stata giudizialmente accertata – nel caso dei titoli di formazione giudiziale – o si assume tale in virtù di una valutazione compiuta *ex ante* dal legislatore – nel caso dei titoli di formazione stragiudiziale – idonea a renderne altamente probabile e verosimile la sussistenza.

⁽¹²⁰⁾ MONTESANO-ARIETA, *Diritto processuale civile*, cit., 125.

dei diritti coinvolti nell'esecuzione ma ciò in quanto di fronte al titolo esecutivo non vi sono, nel processo esecutivo, diritti o interessi contrapposti da tutelare»⁽¹²¹⁾.

Per converso, una parte minoritaria della dottrina riteneva che, a seguito dell'introduzione del rito cautelare uniforme e, più specificamente, di uno strumento di controllo immediato sulle misure cautelari - quale il reclamo *ex art. 669-terdecies* c.p.c. - l'ordinanza con cui il g.e., ai sensi dell'art. 624, 1° co., c.p.c., sospende il processo esecutivo dovesse essere configurata «strutturalmente e funzionalmente» come un «provvedimento cautelare, per un verso da emettere previa cognizione del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, e per altro verso diretto ad evitare che la durata del processo vada a danno della parte che ha (probabilmente) ragione»⁽¹²²⁾.

Sostanzialmente analogo a quello delineatosi presso la dottrina, quanto alla soluzione propugnata, si presentava il panorama giurisprudenziale.

⁽¹²¹⁾ ONNIBONI, *Provvedimento d'urgenza e sospensione*, *op. loc. cit.*

⁽¹²²⁾ ORIANI, *L'imparzialità del giudice e l'opposizione agli atti esecutivi*, in *Riv. esec. forzata*, 2001, 17, in tal modo superando l'opinione espressa qualche anno addietro in ID., *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, 267 ss., ove aveva affermato che l'ordinanza *de qua* fosse un provvedimento esecutivo, in quanto tale revocabile e modificabile *ex art. 487* c.p.c. ed opponibile *ex art. 617* c.p.c. Nello scritto appena citato (ID., *L'imparzialità del giudice*, *op. loc. cit.*), l'A. specifica che a tale conclusione era pervenuto in virtù della fondamentale circostanza per cui, nel quadro normativo previgente, la tesi che riconduceva il provvedimento di sospensione nell'alveo delle misure cautelari incontrava un forte limite «sul piano operativo, perché chi sosteneva la natura cautelare del provvedimento non attribuiva alcun tipo di rimedio in caso di errore, anche macroscopico, del giudice e negava la sindacabilità del provvedimento fino alla formazione della cosa giudicata sull'opposizione all'esecuzione». L'introduzione del reclamo cautelare *ex art. 669-terdecies* c.p.c., avendo attribuito all'opponente un possibile strumento di controllo avverso l'ordinanza di sospensione, ha rimosso l'unico ostacolo che impediva di accedere alla tesi suddetta, poi definitivamente accolta - in ragione di ciò - dall'A. Nel senso della qualificazione dell'ordinanza di sospensione come strumento dotato di struttura e funzione cautelare, cfr. anche, PROTO PISANI, *Appunti sull'esecuzione forzata*, in *Foro it.*, 1994, V, 312; ID., *Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile*, in *Foro it.*, 2000, V, 247; METAFORA, *Considerazioni in tema di sospensione dell'esecuzione e provvedimenti d'urgenza in pendenza di opposizione a precetto*, in *Riv. dir. proc.*, 2002 (nota a Cass., 23 febbraio 2000, n. 2051), 627; VIGNERA, *La sospensione cautelare dell'esecutività del titolo strutturale all'opposizione a precetto*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 193. Quanto alla dottrina meno recente, v. sul punto FURNO, *La sospensione*, cit., 56 ss., il quale, sul presupposto che la sospensione fosse una misura cautelare tipica, escludeva l'applicabilità dell'art. 700 c.p.c.; BUCOLO, *La sospensione*, cit., 99 ss.

Invero, la giurisprudenza di legittimità non si era occupata direttamente della questione in oggetto, ma la aveva affrontata in maniera trasversale, ai fini della risoluzione di altro aspetto afferente i provvedimenti di sospensione dell'esecuzione, nella specie costituito dall'individuazione del rimedio processuale da apprestare al soggetto che ne lamentasse l'ingiustizia o l'illegittimità.

In tale contesto, la Suprema Corte, pur non escludendo – ma neppure affermando - espressamente la funzione cautelare dell'ordinanza *ex art. 624*, 1° co., c.p.c., ne predicava la natura di «atto del processo esecutivo» ed il carattere «ordinatorio» ⁽¹²³⁾, e da ciò ne inferiva la revocabilità e modificabilità da parte del giudice emittente *ex art. 487 c.p.c.* e l'impugnabilità mediante opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., «sia per motivi attinenti alla regolarità formale dell'atto e del relativo procedimento sia per motivi di merito» ⁽¹²⁴⁾.

Maggiore attenzione aveva invece dedicato al problema la giurisprudenza di merito.

⁽¹²³⁾ Cfr. sul punto Cass., 8 agosto 1951, n. 2459, in *Rep. Foro it.*, voce *Competenza civile*, n. 446; Cass., 28 aprile 1982, n. 2640, in *Rep. Foro it.*, voce *Esecuzione in genere*, n. 49; Cass., 29 novembre 1985, n. 5932, in *Rep. Foro it.*, 1986, voce cit., n. 78 e in *Giust. civ.*, 1986, I, 722; Cass., 4 settembre 1986, n. 5406, in *Rep. Foro it.*, 1986, voce cit., n. 77 e in *Arch. civ.*, 1986, 949; Cass., 28 marzo 1987, n. 3032 in *Rep. Foro it.*, 1988, voce cit., n. 63; Cass., 11 giugno 1991, n. 6594, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce cit., n. 105; Cass., 10 giugno 1992, n. 7134, in *Rep. Foro it.*, 1993, voce cit., n. 84 e in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 331; Cass., 28 maggio 1992, n. 6442, in *Rass. equo canone*, 1993, 205, con nota di CARRATO; Cass., 2 dicembre 1992, n. 12861, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 1694 e in *Nuova giur. civ.*, 1993, I, 619, con nota di GILI; Cass., 10 febbraio 1998, n. 1354, in *Rep. Foro it.*, 1998, voce cit., n. 62.

⁽¹²⁴⁾ Cass., 28 maggio 1992, n. 6442, cit.; in termini, v. anche, *ex multis*, Cass., 2 dicembre 1992, n. 12861, cit., secondo cui: «*Ai fini dell'impugnabilità di un provvedimento giurisdizionale con il ricorso per cassazione ex art. 111, 2° comma, cost., è necessario che il provvedimento stesso presenti i requisiti della decisorietà e definitività; pertanto, i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli art. 623 e 624 c.p.c. non sono impugnabili con il suddetto ricorso, non essendo destinati ad avere alcun riflesso sulle posizioni sostanziali delle parti ed essendo soggetti allo specifico rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.*».

Anche in seno ad essa dominava il medesimo orientamento. Più articolate erano, tuttavia, le argomentazioni addotte a sostegno della tesi avallata.

Precisamente, secondo la prevalente giurisprudenza di merito non sembrava «lecito assimilare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione...ad una misura cautelare in senso stretto *ex art. 669 bis ss. c.p.c.*, in quanto, ferme le comuni note strutturali di provvisorietà e strumentalità», difettavano – nell'ordinanza *ex art. 624 c.p.c.* – talune caratteristiche determinanti per inquadrare il fenomeno sospensivo nell'ambito della tutela cautelare. In particolare, si sosteneva, anzitutto, che solo nel primo caso «strutturalmente preesiste un titolo esecutivo, nel quale, se di formazione giudiziale...è anche contenuto l'accertamento della situazione sostanziale»; di poi, si rilevava che, essendo la sospensione funzionale «ad impedire la prosecuzione di una esecuzione (ed il conseguente mutamento della situazione) il cui diritto di svolgimento potrebbe essere dichiarato inesistente dalla futura sentenza di accertamento emessa a termine del giudizio a cognizione piena di opposizione *ex art. 615 c.p.c.*; sentenza di cui, dunque, anticipa gli effetti», bisognava dedurre, in ragione di ciò, che nella misura in parola si sarebbe potuto configurare soltanto il presupposto del *fumus boni juris*, avente ad oggetto «la molto probabile fondatezza dei motivi di opposizione», non anche l'ulteriore presupposto del *periculum in mora*, atteso che la sussistenza del danno sarebbe stata «dallo stesso legislatore inglobata nella precedente valutazione di probabile illegittimità dell'esecuzione»⁽¹²⁵⁾.

⁽¹²⁵⁾ Così Pret. Napoli, 14 gennaio 1994, in *Foro it.*, 1994, I, c. 1622. In senso conforme, v. T. Palermo, 20 novembre 1989, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Esecuzione forzata in genere*, n. 68; T. Agrigento, 23 novembre 1995, in *Giur. merito*, 1996, 217 ss., con nota critica di Di

Sulla base di tali premesse, si negava l'applicazione, nella presente *sedes materiae*, dell'istituto del reclamo di cui all'art. 669-*terdecies* c.p.c., ritenendolo «non necessario in un contesto in cui un accertamento giurisdizionale c'è già stato» ⁽¹²⁶⁾ e, più in generale, degli artt. 669-*bis* ss. c.p.c., in considerazione della ritenuta esaustività delle regole dettate dagli artt. 624 e 625 c.p.c. quanto alla competenza, al procedimento ed alla disciplina della cauzione ⁽¹²⁷⁾.

Non mancavano, però, pronunce – in verità piuttosto isolate – le quali, in linea con quel filone dottrinale che iniziava gradualmente a trovare spazio *in parte qua*, applicavano, nel rispetto del limite della compatibilità, il procedimento cautelare uniforme ai provvedimenti sospensivi emanati dal g.e., quale naturale corollario dell'appartenenza degli stessi al *genus* delle misure cautelari ⁽¹²⁸⁾.

BENEDETTO; T. Torre Annunziata, 11 ottobre 1999, in *Giur. merito*, 2000, 296 ss., secondo cui: «*La sospensione dell'esecuzione forzata, pur potendosi lato sensu qualificare di natura cautelare, non è riconducibile alla disciplina del procedimento cautelare uniforme ex art. 669 bis c.p.c., e pertanto – essendo consentita dall'art. 615 c.p.c. soltanto in sede di opposizione all'esecuzione già iniziata, e non prima dell'inizio dell'esecuzione – non è ammesso che l'istanza sia proposta al giudice dell'opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c., come istanza cautelare in corso di causa ai sensi dell'art. 669 quater c.p.c.*».

⁽¹²⁶⁾ T. Agrigento, 23 novembre 1995, in *Giur. merito*, cit., 217.

⁽¹²⁷⁾ T. Agrigento, 23 novembre 1995, in *Giur. merito*, *op. loc. cit.*

⁽¹²⁸⁾ Pret. Torre Annunziata, 25 marzo 1994, in *Foro it.*, I, 2269, ove la struttura del procedimento di cui agli artt. 624 ss. c.p.c. è stata così ricostruita: «*secondo il modello previsto per le misure cautelari chieste in corso di causa, si tratta di: a) un procedimento incidentale o subprocedimento a cognizione sommaria; b) ad iniziativa di parte (in ipotesi, anche il creditore esecutante); c) inserito strutturalmente all'interno della fase iniziale del processo a cognizione piena relativo alla opposizione ex art. 615, 2° comma; d) destinato a sfociare in un provvedimento sommario avente struttura e funzione cautelare; d1) al quale, a pena d'inefficacia, deve seguire l'ulteriore prosecuzione del procedimento di merito di opposizione; d2) nel corso del quale è soggetto ad essere ridiscusso tramite il rimedio della revoca ex art. 669 decies; d3) e a termine del quale è destinato a perdere efficacia ex art. 669 novies, 3° comma, ove con la sentenza di rigetto dell'opposizione anche di primo grado non passata in giudicato sia "dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso" oppure ad essere assorbito dall'accertamento dell'esistenza del medesimo diritto ove la sentenza sia di accoglimento dell'opposizione»;*

T. Livorno, 10 novembre 1999, in *Riv. esec. forzata*, 2000, 348 ss., con nota di CECHELLA.

10.2. (Segue). Gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza alla luce dell'attuale sistema positivo.

L'intervento in materia del legislatore del 2005 ha fortemente rivitalizzato il dibattito profilatosi in merito alla natura giuridica del provvedimento di sospensione dell'esecuzione ed ha altresì determinato un evidente mutamento di rotta rispetto alla tesi inizialmente accolta.

Dirimenti si siano rivelate, a tal fine, l'espressa previsione del reclamo cautelare quale strumento di controllo del provvedimento di concessione ovvero di diniego dell'invocata misura sospensiva – contemplata nel nuovo 2° comma dell'art. 624 c.p.c. – e l'introduzione del peculiare meccanismo sospensivo-estintivo – disciplinato dal 3° comma della norma appena citata – diretto alla stabilizzazione dell'ordinanza di inibitoria in esame per effetto della tardiva o della omessa attivazione della fase oppositiva di merito ad opera delle parti interessate, che riecheggerebbe la tecnica impiegata dall'art. 669-*octies* per definire il rapporto tra l'ordinanza concessiva di una misura cautelare anticipatoria ed il giudizio di merito.

In dottrina, tali innovazioni normative hanno, da un lato, definitivamente cristallizzato l'opinione già espressa *in parte qua* dai primi fautori della natura *tout court* cautelare del provvedimento di sospensione ⁽¹²⁹⁾ e, dall'altro lato, hanno contribuito in maniera incisiva ad orientare nel

⁽¹²⁹⁾ ORIANI, *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005: titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell'esecuzione*, in *Foro it.*, 2005, V, 104 ss.; ID, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, in AA.VV., *Studi in onore di Carmine Punzi*, III, Torino, 2008, 671 ss. (nonché in *Riv. esec. forzata*, 2006, 209 ss.); PROTO PISANI, *Novità in tema di opposizioni in sede esecutiva*, in *Foro it.*, 2006, V, 212 ss.; OLIVIERI, *Opposizione all'esecuzione, sospensione interna ed esterna, poteri officiosi del giudice*, cit., 1268 ss.; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1209 ss.

medesimo senso una parte consistente della dottrina, occupatasi dello studio del fenomeno sospensivo all'indomani della riforma (¹³⁰).

Secondo il presente indirizzo interpretativo – che, a partire dalle novelle del 2005 e del 2006, è venuto progressivamente affermandosi ed è, allo stato, dominante nella letteratura processualcivilistica – sia i provvedimenti che sospendono l'efficacia esecutiva del titolo, sia quelli che sospendono l'esecuzione sono diretta espressione della tutela cautelare intesa in senso tecnico. In essi, infatti, vengono ravvisati i requisiti della *strumentalità* e della *provvisorietà*, propri delle misure cautelari, qui specificamente individuati nel rapporto che corre tra l'ordinanza sospensiva e la sentenza che accoglie o rigetta l'opposizione, dalla quale la prima è destinata ad essere assorbita, ed i presupposti del *periculum in mora* e del *fumus boni juris*, rispettivamente identificati – nella fattispecie al nostro esame – dal pregiudizio che il debitore opponente asserisce di aver subito o che potrebbe subire a causa di una esecuzione ingiusta, e dalla fondatezza delle doglianze poste a base dell'opposizione, da accertarsi mediante una delibazione sommaria delle stesse.

Ad eguale conclusione è altresì prevenuta la giurisprudenza di legittimità (¹³¹), seguita, a breve distanza temporale, anche da una parte della giurisprudenza di merito (¹³²).

(¹³⁰) Cfr., *ex plurimis*, BALENA-BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006, 285 ss.; BARRECA, *La riforma della sospensione del processo esecutivo e delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in *Riv. esec. forzata*, 2006, 659 ss.; IANNICELLI, *Novità in materia di sospensione dell'esecuzione*, in *La riforma del processo civile, delle procedure esecutive e dei procedimenti speciali*, in *Atti del convegno organizzato da Sinergia Formazione*, Milano 10-11 novembre 2005, 9 ss.; MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione del processo di esecuzione*, in *AA.VV., Il processo civile di riforma in riforma*, II, Milano, 2006, 201 ss.; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2011, 1359 ss.; TOTA, *sub art. 615 c.p.c.*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, II, *Processo di esecuzione*, a cura di BRIGUGLIO e CAPPONI, Padova, 2007, 552 ss.

In particolare la S.C., chiamata a pronunciarsi sul regime giuridico dell'ordinanza di cui all'art. 615, 1° co., c.p.c., ha affermato: «La natura cautelare della sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo è evidente: serve ad impedire che l'esecuzione sia iniziata prima che si giudichi del merito delle ragioni che sostanziano l'opposizione a precetto. Il regime di questo provvedimento deve ritenersi essere quello del procedimento cautelare: convince di questo la circostanza che a tale regime sia stata ricondotta la stessa sospensione ordinata dal giudice dell'esecuzione»⁽¹³³⁾.

A partire da tale momento, si è assistito, in seno al diritto vivente, ad un percorso ascendente, sempre più proiettato verso la completa cautelarizzazione dei provvedimenti di sospensione, ad oggi culminato nella affermazione – ancora assente in dottrina - del loro «carattere anticipatorio» anche qualora emanati ad esecuzione iniziata⁽¹³⁴⁾.

Ciononostante, il tenore letterale, nient'affatto univoco, delle disposizioni introdotte *in subiecta materia* dalla novella del 2005-2006, ha sottratto agli interpreti un'importante occasione per attribuire ad esse una portata sistematica unitaria ed anzi, contrariamente all'*intentio legis*, non ha uniformato gli orientamenti formatisi attorno alla questione che ci occupa, la quale, pertanto, deve essere considerata - oggi come ieri - ancora aperta.

⁽¹³¹⁾ Cfr. Cass., 10 marzo 2006, n. 5368, in *Guida al dir.*, 2006, con nota di FINOCCHIARO, 62 ss.; Cass., 30 marzo 2007, n. 7923; Cass., S.U., 19 ottobre 2007, n. 21860; Cass., 22 ottobre 2009, n. 22488; Cass., 22 ottobre 2009, n. 22486; Cass., 23 luglio 2009, n. 17266; Cass., 24 ottobre 2011, n. 22033; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22308.

⁽¹³²⁾ Cfr., *ex multis*, T. Lecco, 6 luglio 2006, in *Giur. merito*, 2006, 2670; T. Mondovì, 18 settembre 2006, in *Giur. merito*, 2006, 2672; T. Genova, 5 aprile 2007, in *Giur. merito*, 2008, 2232 ss.; T. Bari, 25 luglio 2011; *contra* T. Venezia, 31 ottobre 2006, in *Giur. merito*, 2008, 2233 ss.; T. Napoli, 25 luglio 2007, in *Giur. merito*, 2008, 2235 ss.

⁽¹³³⁾ Cass., 10 marzo 2006, n. 5368, cit., 62.

⁽¹³⁴⁾ In tal senso, cfr. Cass., 24 ottobre 2011, n. 22033. Sul punto, v. *infra*, § 9.3.

Va infatti rilevato, in proposito, come il nuovo assetto normativo non ha indebolito, ma ha, piuttosto, rafforzato l'opinione degli Autori che, nel vigore della precedente disciplina, avevano negato la riconducibilità dell'ordinanza di sospensione nello schema dei provvedimenti cautelari.

Secondo autorevole ricostruzione ⁽¹³⁵⁾ – che muove dalle ordinanze che sospendono l'efficacia esecutiva del titolo, ma che abbraccia, in realtà, la tematica della natura giuridica dei provvedimenti di sospensione considerata nel suo complesso - il principale limite esterno che porta ad escludere la natura cautelare di detti provvedimenti si ricava dall'esame del rapporto tra cautela e diritto soggettivo leso o messo in pericolo. Orbene, nel nostro caso il diritto oggetto di tutela si identifica nel diritto del soggetto minacciato da un'esecuzione probabilmente ingiusta. Esso, però, «non può essere tutelato in via cautelare in quanto “concorre” con l'opposto, e prevalente, diritto di colui che ha ottenuto la sentenza provvisoriamente esecutiva o il provvedimento comunque esecutivo di ottenere l'attuazione, anche coattiva, di quanto accertato nella sentenza o nel provvedimento» ⁽¹³⁶⁾.

Pertanto, tale soggetto non può invocare la tutela cautelare, in quanto il provvedimento emesso in esito ad essa non può in astratto «incidere sugli effetti di altro provvedimento giurisdizionale ovvero di un titolo esecutivo» ⁽¹³⁷⁾.

L'ordinamento allora – concludono questi Autori - al fine di salvaguardare comunque la sfera giuridica di colui che verte in siffatta situazione, predispone strumenti collocati all'interno del processo in cui si è

⁽¹³⁵⁾ ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 266 ss.

⁽¹³⁶⁾ ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 271.

⁽¹³⁷⁾ ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 272.

formato il titolo, ovvero all'interno del processo esecutivo instaurato per l'attuazione del titolo stesso, i quali strumenti, però, in virtù delle ragioni dianzi indicate, sono espressione «di poteri che possono essere definiti “cautelari” solo in senso lato, in quanto diretti ad evitare il pregiudizio che può derivare dal tempo occorrente per la decisione»⁽¹³⁸⁾.

Tale soluzione, inoltre – ad avviso dell'orientamento in esame – non sembra possa considerarsi sovvertita dall'esplicita sottoposizione al reclamo cautelare, ad opera della l. 80/2005, dei provvedimenti *de quibus*, posto che detto mezzo di impugnazione «di per sé, non incide sulla natura della misura oggetto di controllo»⁽¹³⁹⁾.

In adesione al presente indirizzo ermeneutico, si è infine sostenuto che la totale assimilabilità dei provvedimenti di sospensione dell'esecuzione a quelli cautelari sarebbe vieppiù impedita dall'impossibilità di configurare nei primi il presupposto strutturale del *periculum in mora*, il quale, se considerato sussistente, si risolverebbe «in una tautologia, identificandosi detto *periculum* nello stesso svolgimento del processo esecutivo, cosicché l'esecuzione

⁽¹³⁸⁾ ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 272-273. Gli A. precisano, infine, in proposito: «Si può anche dire che ci sia il *periculum*, ma si è comunque al di fuori della tutela cautelare, in quanto l'esigenza assicurativa e di salvaguardia di un diritto leso o sottoposto a pericolo di lesione deve fare i conti con il già avvenuto esercizio della tutela giurisdizionale e la tutela cautelare non può “sovrapporsi” a quella di merito».

⁽¹³⁹⁾ ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, op. loc. cit., ove si rileva, ad ulteriore conferma di tale assunto, come «La sottoposizione al reclamo dei provvedimenti sommari possessori non comporta l'attribuzione a questi ultimi della natura cautelare, che, infatti, è esclusa». In termini, cfr. ONNIBONI, *La sospensione del processo esecutivo fra norme vigenti e norme di futura applicazione* (nota a T. Rovigo, 19 aprile 2005), in *Corr. Giur.*, 2005, 1718, la quale, anche a seguito della riforma dell'art. 624 c.p.c., continua a negare la natura cautelare dei provvedimenti di sospensione in quanto, nel ribadire che «l'esercizio, da parte del G.E., del potere di sospensione del processo esecutivo non risponde affatto all'esigenza di contemperare i contrapposti interessi coinvolti in attesa della decisione di merito poiché nell'esecuzione tale contrapposizione è risolta in via anticipata, e così a monte, da un atto di accertamento dotato di una particolare stabilità ed efficacia e cioè dal titolo esecutivo», deduce, quale logica conseguenza, che «il fatto che la novella abbia previsto l'esperibilità del reclamo cautelare...non ne va a mutare, secondo noi, la natura di vero e proprio atto esecutivo o quantomeno non ne consente così pienamente la sua qualificazione in termini di provvedimento di natura cautelare».

apparirà ingiusta, e quindi potenzialmente produttiva di un danno per il debitore, nella sola misura in cui i motivi di opposizione siano – quantomeno *prima facie* – fondati, mentre la loro apparente infondatezza sarà certamente segno di carenza del *periculum*»⁽¹⁴⁰⁾.

La soluzione appena illustrata appare tuttora meritevole di condivisione.

L'indubbia funzione cautelare che assolve il provvedimento di sospensione non è infatti da sola sufficiente ad inferirne l'appartenenza della stessa al *genus* delle misure cautelari.

A ciò ostano, da un lato, ragioni di carattere sistematico e, dall'altro lato, le scelte operate in materia dal legislatore.

Sotto il primo profilo, occorre infatti rilevare - come opportunamente evidenziato – il differente atteggiarsi, in tema di sospensione, del presupposto del *periculum in mora*.

Quest'ultimo viene normalmente identificato nel pregiudizio che può derivare al debitore (o al terzo) da un'esecuzione forzata ingiusta, per effetto della stabilizzazione di una situazione che potrebbe essere dichiarata, in sede cognitiva, antiggiuridica.

Ma, in realtà, *ex positivo jure* la situazione in esame non integra – nel campo dell'esecuzione forzata - gli estremi del *periculum*. Al contrario, essa

⁽¹⁴⁰⁾ PETRILLO, *sub art. 624*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, II, a cura di BRIGUGLIO e CAPPONI, Padova, 2007, 626. Nello stesso senso, v. anche RECCHIONI, *L'impedimento dell'efficacia del titolo e del processo esecutivo nell'opposizione ex art. 615, I° co., c.p.c.*, in *Riv. esec. forzata*, 2008, 376, il quale, a supporto della tesi in esame, asserisce che, nell'ipotesi che ci occupa, si sia paradossalmente in presenza di una «cautelarità inversa», atteso che la sospensione consente «di evitare che l'esito, più o meno imminente del processo stesso, possa incidere sulle situazioni giuridiche della controparte ove sia *contra ius*, laddove, invece, notoriamente, lo strumento cautelare serve ad evitare che la posizione sostanziale venga danneggiata dal mero ritardo dello sviluppo e conclusione del processo di cognizione». Conf. anche MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Padova, 2012, 290, secondo cui «La sospensione dell'esecuzione è un rimedio solo genericamente cautelare, la cui funzione effettiva è quella di prevenire l'illecito ed il danno consistenti in ciò che trovi attuazione forzata un titolo non sorretto dall'esistenza di un "diritto certo, liquido ed esigibile", come impone l'art. 474 c.p.c.».

rappresenta la condizione fisiologica nella quale si trova il debitore esecutato in conseguenza del suo mancato o intempestivo adempimento, ed è a monte legittimata dal legislatore laddove attribuisce *ex ante* al creditore, munito di titolo esecutivo, di porre l'obbligato nella predetta condizione.

Non v'è dunque una perfetta coincidenza tra i presupposti che legittimano l'adozione di un provvedimento cautelare e quelli che invece legittimano l'emissione di un provvedimento di sospensione.

Ciò porta ad escludere la piena riconducibilità del fenomeno sospensivo nello schema normativo delle misure cautelari ed a considerare tuttora adeguate le disposizioni che lo regolano, attesa la peculiarità del contesto nel quale esso opera.

Anche gli interventi legislativi del 2006 e del 2009 devono essere letti sotto il presente angolo visuale.

La recente riforma del Libro III del codice di rito si è tradotta, in gran parte, nella positivizzazione di orientamenti consolidati, in dottrina ed in giurisprudenza, riguardo ad aspetti o istituti di spiccato rilievo pratico.

Con riferimento specifico alla materia che ci occupa, il legislatore non ha optato per la cautelarizzazione della sospensione – da tempo ormai prospettata dalla dottrina e da una parte della giurisprudenza di merito - ma ha invece preso a modello talune soluzioni normative, trapiantandole atomisticamente nelle disposizioni che regolano la sospensione, in quanto ritenute adeguate e compatibili con l'istituto *de quo*.

Anche l'*intentio legis* sottesa alle modifiche apportate in tema di sospensione è quindi espressione non della volontà di attuare un graduale processo di uniformazione della sospensione alle misure cautelari, ma

dell'esigenza – avvertita dall'indirizzo dottrinale cui si aderisce - di razionalizzarne la disciplina attraverso l'introduzione di regole che meglio si adattano alle caratteristiche sue proprie.

10.3. (Segue). Le ricadute applicative della tesi che attribuisce natura *tout court* cautelare alla sospensione.

Dall'accoglimento della tesi che conferisce ai provvedimenti di sospensione dell'esecuzione sia funzione che struttura cautelare discende – in linea di principio – l'applicazione diretta delle norme che disciplinano il procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-*bis* ss., fermo il limite della compatibilità delle disposizioni ivi contemplate con la materia in oggetto, in virtù della clausola contenuta nell'art. 669-*quaterdecies* c.p.c.

Pochi, ad oggi, sono i riscontri giurisprudenziali dell'applicazione pratica, nel processo esecutivo, delle norme che regolano il rito cautelare ⁽¹⁴¹⁾.

Di gran lunga più rilevante è invece l'apporto fornito dalla dottrina, in seno alla quale si è sviluppato un intenso dibattito inerente le conseguenze operative della tesi in esame.

⁽¹⁴¹⁾ In particolare, la giurisprudenza di legittimità attribuisce carattere «parzialmente» anticipatorio anche ai provvedimenti di sospensione dell'esecuzione: cfr. Cass., 24 ottobre 2011, n. 22033, in *Riv. esec. forzata*, 2011, 703 ss., secondo cui al provvedimento cautelare anticipatorio «*va...certamente apparentato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, che è parzialmente anticipatorio, nel senso che, se non si risolve nell'eliminazione della situazione determinata dall'esecuzione illegittima e, quindi, in una anticipazione piena di tutela, si risolve, tuttavia, in una anticipazione parziale, perché il blocco dell'esecuzione concreta una negazione dell'ulteriore possibilità che la pretesa esecutiva continui a spiegare i suoi effetti, il che significa appunto anticipazione parziale della tutela conseguibile all'esito della cognizione piena, perché, quando l'esecuzione non fosse sospesa, la sentenza che all'esito della cognizione piena accertasse la mancanza della pretesa esecutiva, avrebbe l'effetto di eliminare anche le conseguenze dell'esecuzione frattanto svoltasi*» (nel caso di specie la S.C., in applicazione del principio enunciato, ha applicato gli artt. 669-*septies* e 669-*octies*, 7° co. c.p.c., in tema di statuizione sulle spese di lite).

Con riguardo alle soluzioni raggiunte dagli interpreti in relazione a tale specifico profilo, è necessario operare una distinzione, che poggia sulla diversa portata da questi attribuita agli artt. 669-*bis* ss. c.p.c. nell'ambito del lavoro di integrazione e coordinamento delle norme del III e del IV Libro del codice di rito che rilevano ai nostri fini.

Più precisamente, alcuni Autori - applicando *de plano* la tesi della natura *stricto sensu* cautelare della sospensione - ricostruiscono pressoché interamente il relativo procedimento partendo dalle norme del rito cautelare, ed escludono l'operatività delle stesse soltanto nelle ipotesi di incompatibilità non altrimenti superabili.

Altri Autori, invece, pur condividendo con i primi la medesima soluzione di fondo, scelgono il percorso opposto, ovvero applicano in prima battuta gli artt. 623 ss., affermando che, tali disposizioni, configurandosi come *jus speciale*, debbano prevalere rispetto a quelle che regolano il procedimento cautelare, potendo queste ultime trovare spazio solo per colmare eventuali lacune o semplicemente per ovviare alla insufficienza del dato normativo riscontrabile in materia.

In virtù dell'attuazione del primo criterio interpretativo appena richiamato, si ritengono applicabili ai provvedimenti di sospensione le seguenti norme:

- i. l'art. 669-*quater*, 2° co., per effetto del quale il debitore che ha proposto opposizione a precetto può ottenere la pronuncia sulla sospensione in una data anteriore a quella dell'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione, che sarà appositamente

- fissata dal magistrato designato dal presidente del tribunale adito ⁽¹⁴²⁾, nonché il 3° comma della medesima disposizione, con la conseguente attribuzione al tribunale e, correlativamente, sottrazione al giudice di pace della competenza a provvedere sulla sospensione, in ipotesi di opposizione *ex art. 615 c.p.c.* dinanzi a quest'ultimo incardinata ⁽¹⁴³⁾;
- ii. l'art. 669-*sexies*, quanto alle modalità di svolgimento del procedimento ed al provvedimento emanato al suo esito ⁽¹⁴⁴⁾;
- iii. l'art. 669-*septies*, relativamente alle modalità ed ai limiti di riproponibilità dell'istanza di sospensione a seguito di ordinanza di incompetenza o di rigetto nel merito ⁽¹⁴⁵⁾;
- iv. l'art. 669-*novies*, da ciò derivando l'abrogazione tacita dell'art. 627 c.p.c., nella parte in cui prescrive la necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che rigetta l'opposizione ai fini della ritualità del deposito del ricorso in riassunzione del processo esecutivo, e la conseguente anticipazione del *dies a quo* per la

⁽¹⁴²⁾ ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, cit., 671; IANNICELLI, *Novità in materia di sospensione dell'esecuzione*, cit., 10; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1210; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006, 701; MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive*, cit., 201; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 196.

⁽¹⁴³⁾ ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, cit., 681; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1211; IANNICELLI, *Novità in materia di sospensione dell'esecuzione*, cit., 11; MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive*, cit., 201; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile, op. loc. cit.*; (BALENA)-BOVE, *Le riforme più recenti*, cit., 308.

⁽¹⁴⁴⁾ ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, cit., 672; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1210; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile, op. loc. cit.*; PUNZI, *Il processo civile*, cit., 262.

⁽¹⁴⁵⁾ ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, cit., 673; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione, op. loc. cit.*; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile, op. loc. cit.*; MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive*, cit., 202.

riattivazione, che inizierebbe a decorrere dal deposito della sentenza⁽¹⁴⁶⁾;

- v. l'art. 669-*decies*, in relazione ai poteri del g.e. di modifica e revoca dell'ordinanza di sospensione⁽¹⁴⁷⁾;
- vi. l'art. 669-*undecies*, in forza del quale verrebbe superata – ad avviso dei sostenitori della tesi in commento – «la contraddizione tra l'art. 615, 1° co. che non prevede la possibilità per il giudice di imporre la cauzione e l'art. 624 ove tale facoltà è espressamente prevista»⁽¹⁴⁸⁾;
- vii. l'art. 669-*terdecies*: l'applicazione diretta e non analogica della presente disposizione risolverebbe, a monte, la questione concernente la delimitazione del raggio operativo del reclamo cautelare in relazione alle diverse tipologie di opposizione nell'ambito delle quali viene emesso il provvedimento di sospensione⁽¹⁴⁹⁾.

Differente, invece, è la portata applicativa attribuita all'art. 669-*ter* ed all'art. 669-*octies* c.p.c.

Quanto all'art. 669-*ter*, e dunque alla possibile configurabilità di una tutela sospensiva *ante causam*, ossia invocabile indipendentemente dalla

⁽¹⁴⁶⁾ ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, *op. loc. cit.*; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, *op. loc. cit.*; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, *op. loc. cit.*; MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive*, cit., 203.

⁽¹⁴⁷⁾ ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, *op. loc. cit.*; IANNICELLI, *Novità in materia di sospensione dell'esecuzione*, cit., 14 ss.; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1210; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, *op. loc. cit.*; MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive*, cit., 202; (BALENA)-BOVE, *Le riforme più recenti*, cit., 309; PUNZI, *Il processo civile*, *op. loc. cit.*

⁽¹⁴⁸⁾ ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, 674; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1210; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, *op. loc. cit.*

⁽¹⁴⁹⁾ ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, 675; IANNICELLI, *Novità in materia di sospensione dell'esecuzione*, cit., 9; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1210; MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive*, cit., 198 ss.; (BALENA)-BOVE, *Le riforme più recenti*, *op. loc. cit.*

proposizione dell'opposizione, alcuni Autori la escludono ⁽¹⁵⁰⁾, altri la ritengono applicabile soltanto in caso di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ⁽¹⁵¹⁾, altri ancora la estendono, più radicalmente, anche ai provvedimenti che sospendono l'esecuzione ⁽¹⁵²⁾.

Con riguardo, poi, all'art. 669-*octies* e, in special modo, al diverso regime prescritto per i provvedimenti di accoglimento dell'istanza a seconda del carattere anticipatorio o conservativo della misura richiesta, le opinioni avanzate dagli interpreti sono contrastanti: una parte della dottrina nega in radice l'operatività della norma in commento, sul presupposto del carattere intrinsecamente conservativo dell'ordinanza di sospensione ⁽¹⁵³⁾; un'altra

⁽¹⁵⁰⁾ Cfr. sul punto IANNICELLI, *Novità in materia di sospensione dell'esecuzione*, cit., 10, il quale osserva che «*la voluntas legis espressa dall'art. 615 (sia con il collegamento al giudice dell'opposizione, che con la giustapposizione del provvedimento di sospensione al concetto di proposizione dell'opposizione) non ammette la richiesta di sospensione ante causam*».

⁽¹⁵¹⁾ METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1210, per la quale, mentre «*La risposta negativa si impone con riferimento alla sospensione disposta dopo l'inizio della esecuzione, essendo previsto per la pronuncia di tale provvedimento una disciplina procedimentale alquanto peculiare, che sembra escludere la facoltà per la parte opponente di chiedere la sospensione prima della pendenza dell'opposizione*», altro è a dirsi per la sospensione disposta ex art. 615, 1° co., c.p.c., ove invece l'art. 669-*ter* può trovare spazio, «*essendo ben possibile che per effetto della semplice notifica del precetto il debitore possa subire un grave pregiudizio, ogniqualvolta il diritto di procedere ad esecuzione forzata sia venuto meno*»; conf. (BALENA)-BOVE, *Le riforme più recenti*, cit., 307.

⁽¹⁵²⁾ ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, 681, il quale a tal fine rileva: «*Per un verso, non mi sembra contestabile che la tutela cautelare sia più incisiva e sollecita allorquando è esperibile prima che sia iniziato il giudizio di merito, consentendo un intervento immediato; per altro verso, l'esperienza giurisprudenziale dell'applicazione dell'art. 700 c.p.c. in relazione all'opposizione a precetto, dove l'istanza rivolta ad ottenere l'inibitoria dell'inizio dell'esecuzione era presentata prima dell'opposizione a precetto, non pare aver creato alcun tipo di problemi*». In questo caso, precisa l'A., bisogna operare una distinzione: se l'esecuzione non è iniziata e si intende inibire l'efficacia esecutiva del titolo, l'istanza deve proporsi al Tribunale, anche quando la competenza a decidere l'opposizione a precetto appartiene al giudice di pace; se l'esecuzione è iniziata, l'istanza va proposta al giudice dell'esecuzione.

⁽¹⁵³⁾ Cfr. sul punto IANNICELLI, *Novità in materia di sospensione dell'esecuzione*, cit., 13, il quale nega l'applicabilità del regime di ultrattività previsto per i provvedimenti cautelari a strumentalità attenuata rilevando, da un lato, che «*in caso di sospensione dell'esecuzione il processo non può restare indefinitamente in quiescenza, né permanere ad libitum la valenza sostanziale del vincolo di indisponibilità posto dal pignoramento*» e, dall'altro, che qualora il suddetto regime venisse esteso anche ai provvedimenti che sospendono l'efficacia esecutiva del titolo, si determinerebbe l'ulteriore conseguenza della permanenza della sospensione del termine di efficacia del precetto ex art. 481, 2° co., c.p.c.; BARRECA, *La riforma della sospensione del processo esecutivo*, cit., 663, la quale ritiene difficilmente realizzabile

parte, invece, propende per l'applicazione della disposizione suddetta, limitatamente, però, all'ordinanza di cui all'art. 615, 1° co., c.p.c., la quale, diversamente da quella emanata dal g.e. ai sensi dell'art. 624 c.p.c., avrebbe carattere anticipatorio e, di conseguenza, sopravviverebbe anche in caso di estinzione del giudizio di opposizione ovvero di mancata instaurazione dello stesso (¹⁵⁴).

Pacifica appare, infine, l'esclusione dell'applicabilità ai provvedimenti di sospensione della disciplina dettata dall'art. 669-*duodecies* per l'attuazione delle misure cautelari (¹⁵⁵).

l'obiettivo della stabilizzazione dei provvedimenti di sospensione indipendentemente dall'instaurazione di un giudizio di opposizione, «*se non altro perché i provvedimenti in discorso operano, non su una realtà materiale, ma su una realtà processuale, che non sono idonei, di per sé, a regolare in via tendenzialmente definitiva, imponendosi sempre un'ulteriore statuizione giudiziale*».

(¹⁵⁴) ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, 696, per cui, con l'ordinanza che sospende l'efficacia del titolo, «*il debitore consegue...un risultato pratico sostanzialmente equivalente all'accoglimento dell'opposizione, in quanto riesce ad evitare l'aggressione del suo patrimonio*» e, pertanto, il provvedimento in questione sopravvive all'estinzione del giudizio di opposizione, da ciò conseguendo che «*il creditore non potrà utilizzare nuovamente il titolo esecutivo, se non dopo aver ottenuto la revoca ex art. 669 decies dell'ordinanza di sospensione o un accertamento in ordine alla infondatezza dell'opposizione proposta dal debitore*»; diversamente, con l'ordinanza che sospende l'esecuzione, «*il vincolo di destinazione esecutiva impresso attraverso il pignoramento continua a gravare sui beni aggrediti. Il che significa che, se in caso di estinzione del processo di opposizione persistesse l'efficacia del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, del pari permarrebbe il vincolo di indisponibilità dei beni pignorati*». Ne deriva che, non essendo detta ordinanza in grado di anticipare gli effetti della tutela cognitiva, questi ultimi dovendosi concretizzare nella liberazione dei beni staggiti dal vincolo pignoratorio, l'estinzione dell'opposizione travolge anche il provvedimento di sospensione ed il processo esecutivo può essere riattivato. Nello stesso senso cfr. METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1208; PROTO PISANI, *Novità*, cit., 213.

(¹⁵⁵) PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, op. loc. cit.; ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, 695, il quale però si chiede se la norma in esame, «*attraverso la sua formulazione onnicomprensiva, sia in grado di far fronte anche alle modificazioni giuridiche, prodotte in sede di violazione del provvedimento cautelare del giudice. Qualora la risposta fosse positiva, accanto alla più lunga, tortuosa e dotata di minore effettività, via dell'opposizione all'esecuzione contro il pignoramento eseguito nonostante l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, potrebbe ipotizzarsi (sia l'istanza esecutiva ex art. 486 c.p.c. sia) la più incisiva forma di tutela dell'art. 669 duodecies*». Secondo IANNICELLI, *Novità in materia di sospensione dell'esecuzione*, cit., 6, ci si potrebbe avvalere, in luogo del rimedio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., di «*un diverso meccanismo, ancora più garantista per il debitore: se questi deposita l'ordinanza di sospensione, unitamente a copia del precetto, presso l'ufficiale giudiziario competente per l'esecuzione (ovvero presso i plurimi ufficiali giudiziari*

Gli interpreti che, invece, si avvalgono del secondo dei criteri operativi sopra individuati, e cioè che attribuiscono alle norme del rito cautelare uniforme funzione sussidiaria, ritengono che i margini applicativi di tali disposizioni siano più ampi in ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo *ex art. 615 c.p.c.*, e più contenuti ovvero assenti ⁽¹⁵⁶⁾ in ipotesi di sospensione dell'esecuzione *ex art. 624 c.p.c.*

Più precisamente, si afferma che il regime dettato per l'inibitoria del titolo esecutivo debba essere integrato con gli artt. 669-*quater*, 2° co., 669-*sexies*, 669-*septies*, 669-*decies*, 669-*undecies* c.p.c. ⁽¹⁵⁷⁾ e che, diversamente, ai provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione ed aventi ad oggetto la sospensione del processo esecutivo debbano essere applicati soltanto gli artt. 669-*septies* e 669-*decies* c.p.c., dovendo considerarsi pressoché esaustiva – oltre che, come già detto, prevalente - la disciplina prevista in materia di sospensione dell'esecuzione dal Libro III del codice ⁽¹⁵⁸⁾.

competenti), pone in essere il presupposto per un legittimo rifiuto da parte dell'organo esecutivo della eventuale richiesta di pignoramento avanzata dal capzioso creditore».

⁽¹⁵⁶⁾ In tal senso BARRECA, *La riforma della sospensione*, cit., 667, secondo cui «*la normativa speciale riguarda esclusivamente il provvedimento di sospensione del processo esecutivo; nessuna norma speciale è dettata per il provvedimento di sospensione adottabile dal giudice dell'opposizione a precetto, se non l'art. 615, 1° co., ult., inc., c.p.c., che lo prevede*».

⁽¹⁵⁷⁾ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 1205 ss.; secondo TOTA, sub *art. 615 c.p.c.*, cit., 560 ss., trovano applicazione anche l'art. 669-*quater*, 3° co., da cui deriva l'esclusione della competenza del giudice di pace, ove competente in virtù dei criteri statici; l'art. 669-*ter*, da cui discende la configurabilità di una tutela inibitoria *ante causam* e l'art. 669-*novies*, con riguardo al regime di efficacia del provvedimento sospensivo di cui all'art. 615, 1° co., c.p.c., il quale, avendo – secondo l'A. – carattere anticipatorio, non perde efficacia in caso di estinzione o mancata instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione ovvero, laddove la tutela in oggetto sia stata invocata *ante causam*, in ipotesi di mancata instaurazione dell'opposizione; per BARRECA, *La riforma della sospensione*, cit., 668, sono applicabili gli artt. 669-*septies*, 669-*novies*, 3° co., 669-*decies*.

⁽¹⁵⁸⁾ Così SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 1360, la quale esclude l'applicabilità dell'art. 669-*novies*, posto che la disciplina in esso contenuta sarebbe già in gran parte dettata, nella materia in esame, dagli artt. 624, 3° co., e 627 c.p.c. *Contra* BARRECA, *La riforma della sospensione*, cit., 669, secondo cui in tale ipotesi l'integrazione normativa sarebbe necessaria solo con riguardo al profilo della revocabilità e modificabilità dei provvedimenti di accoglimento o di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.

10.4. (Segue). Le ricadute applicative della tesi che esclude la natura cautelare della sospensione. Rinvio.

L'orientamento che, anche alla luce della riforma del 2005-2006, attribuisce ai provvedimenti di sospensione – per le ragioni dianzi esposte ed alle quali si ritiene di dovere aderire - la natura giuridica di atto esecutivo e non di misura strettamente cautelare, presenta senz'altro al suo interno una maggiore convergenza di opinioni quanto al profilo dei risvolti applicativi.

In particolare, dall'adesione alla tesi in esame consegue *naturaliter*: i) l'impossibilità di configurare una tutela sospensiva *ante causam*; ii) la sussistenza, anche in capo al giudice di pace, adito in sede di opposizione al precetto, del potere di decidere sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo; iii) l'assoggettamento dei provvedimenti di inibitoria al regime di efficacia contemplato all'art. 627 c.p.c.

Meno lineare risulta, invece, la risoluzione della questione relativa alla disciplina applicabile in tema di revoca e modifica dell'ordinanza di sospensione.

Tali specifici aspetti, nonché – più in generale – il procedimento cui è improntato l'istituto che ci occupa, saranno trattati nel Capitolo III del presente lavoro, al quale pertanto si rinvia.

E' necessario tuttavia sottolineare che l'adesione a tale capo dell'alternativa non è, invero, incompatibile con l'applicazione, in via residuale, di norme collocate in altra *sedes materiae*, che meglio si attagliano ai caratteri ed alle finalità del fenomeno sospensivo, qualora la laconicità del dato positivo non possa essere altrimenti colmata.

Ragionando in questi termini, non può allora escludersi – in linea di principio - uno spazio applicativo alle norme che regolano il procedimento cautelare uniforme, seppure residuale, attesa la prevalenza delle disposizioni di *jus speciale* contemplate agli artt. 623 ss. c.p.c. ⁽¹⁵⁹⁾

11. La sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione – a differenza del giudice dell'impugnazione e del giudice dell'opposizione a precetto – è titolare del solo potere di sospendere l'esecuzione, cioè del potere di arrestare temporaneamente il processo esecutivo pendente dinanzi a sé.

Non sempre, però, questi è investito dalla legge di poteri *tout court* sospensivi.

Infatti, nelle ipotesi già richiamate di sospensione esterna, il g.e. non inibisce direttamente il processo esecutivo, ma si limita a dare atto dell'avvenuto verificarsi di una fattispecie sospensiva (avente ad oggetto o l'efficacia esecutiva del titolo o l'esecuzione). In tali casi, egli adotta un'ordinanza dal contenuto meramente ricognitivo, la quale, esulando dalla categoria dei provvedimenti o delle vicende che costituiscono fonte diretta dell'effetto sospensivo, non soggiace alla disciplina dettata dagli artt. 623 ss. c.p.c., bensì è assoggettata, alla stregua di qualsiasi altro atto esecutivo, al regime prescritto in materia dal Libro III del codice e, con particolare riguardo al profilo impugnatorio, è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Nelle ipotesi in cui, invece, il g.e. è titolare di una *potestas judicandi stricto sensu* sospensiva, l'esercizio della stessa ad opera dell'organo

⁽¹⁵⁹⁾ Cfr. nello stesso senso, LONGO, *La sospensione*, cit., 695 ss.

decidente (e, specularmente, la legittimazione della parte alla proposizione dell'istanza di sospensione) è intrinsecamente correlata all'instaurazione di una opposizione esecutiva ⁽¹⁶⁰⁾.

Nell'attuale sistema positivo, il giudice dell'esecuzione può esercitare siffatto potere sia, ai sensi dell'art. 624, 1° co., c.p.c., nell'ambito delle c.d. *opposizioni di merito* – i.e. nell'opposizione all'esecuzione e nell'opposizione di terzo all'esecuzione – sia, ai sensi dell'art. 618, 2° co., c.p.c., nell'ambito delle c.d. *opposizioni di forma*, vale a dire nelle opposizioni agli atti esecutivi ⁽¹⁶¹⁾.

Evidente appare, in tutte le ipotesi testé individuate, l'esigenza che la misura sospensiva tende a soddisfare: si è aperta all'interno della procedura esecutiva una parentesi cognitiva che - qualora la domanda sui cui essa si fonda venga accolta - dichiarerà l'inesistenza dell'azione esercitata dal creditore procedente ovvero l'illegittimità dell'esecuzione. L'insensibilità del processo esecutivo a tale giudizio potrebbe dar vita a situazioni nuove ed intangibili sul piano sostanziale, tali da non rendere più attuabili le statuizioni contenute nella sentenza di accoglimento che sarà emanata all'esito dell'instaurato incidente cognitivo.

Da qui la necessità di prevedere uno strumento, quale quello sospensivo, che offra all'opponente – se ed in quanto la sua richiesta di tutela sia *prima*

⁽¹⁶⁰⁾ Per una compiuta disamina della disciplina del sistema delle opposizioni esecutive, cfr. ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., 585 ss.

⁽¹⁶¹⁾ La sospensione può poi essere ulteriormente disposta – ai sensi del novellato art. 512 c.p.c. – a seguito dell'instaurazione di una controversia distributiva, all'esito dell'attività cognitiva che in tal sede il g.e. è chiamato a svolgere, nonché nella fase oppositiva introdotta ex art. 617, 2° co., c.p.c., per effetto dell'impugnazione dell'ordinanza con cui è stata sommariamente decisa detta controversia. V., sull'argomento, *infra* §§ 11.3 e 11.3.1.

facie ritenuta fondata - la possibilità di preservare la situazione di fatto in attesa della definizione del processo dichiarativo (¹⁶²).

La funzione coordinativa e genericamente cautelare assolta dal provvedimento di sospensione sussiste in rapporto a tutte le opposizioni esecutive nelle quali esso si inserisce.

Diverso, però, è l'oggetto del provvedimento *de quo*. Esso – come a breve vedremo – tende ad assumere contorni differenti rispetto all'opposizione cui accede a seconda sia della fase procedimentale in cui l'istanza di sospensione viene proposta e del momento in cui il giudice dell'esecuzione provvede su di essa, sia della finalità cui è preposta l'opposizione nella quale la tutela sospensiva viene invocata.

11.1. La sospensione nell'opposizione all'esecuzione e nell'opposizione di terzo all'esecuzione.

L'opposizione all'esecuzione e l'opposizione di terzo all'esecuzione sono tradizionalmente ricondotte nell'alveo delle c.d. *opposizioni di merito*.

Si definiscono opposizioni di merito gli incidenti di cognizione che traggono il proprio fondamento dall'esercizio preannunciato o in atto dell'azione esecutiva, per mezzo dei quali si contesta o l'*an* dell'esecuzione, cioè l'esistenza del diritto ad agire in via esecutiva, oppure la legittimità delle modalità di esercizio dell'*actio esecutiva* relativamente alla situazione giuridica sostanziale posta a base della stessa (¹⁶³).

(¹⁶²) In tal senso cfr., da ultimo, sul punto VELLANI, *La disciplina della sospensione dell'esecuzione: c'è qualcosa di nuovo?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 814.

(¹⁶³) Cfr. in argomento, per tutti, LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., 244 ss., nonché ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., 587 ss.

In ciò si distinguono dalle *opposizioni di rito o di forma* - rappresentate dalle opposizioni agli atti esecutivi - le quali, pur costituendo – al pari delle prime – giudizi di cognizione incidentali al processo esecutivo, sono proposte per discutere il *quomodo* dell'esecuzione, cioè «la conformità del processo esecutivo alle norme processuali»⁽¹⁶⁴⁾.

L'opposizione all'esecuzione e l'opposizione di terzo, pur appartenendo alla medesima categoria di rimedi processuali, rivestono caratteristiche diverse.

L'opposizione all'esecuzione è, *ex art. 615 c.p.c.*, lo strumento attraverso cui il debitore contesta «*il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata*» - sia prima dell'inizio dell'esecuzione, sia ad esecuzione avviata – e la pignorabilità dei beni staggiti⁽¹⁶⁵⁾.

L'opposizione di terzo è, *ex art. 619 c.p.c.*, lo strumento di cui si avvale il terzo che «*pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati*»⁽¹⁶⁶⁾.

Giova tuttavia precisare che l'opposizione per impignorabilità di cui all'art. 615, 2° co., c.p.c., presenta molti profili comuni all'opposizione di terzo. Ciò si riflette sui caratteri che assume il provvedimento di sospensione, ogniqualvolta sia ad esse collegato, e ne impone, ai fini che qui interessano, l'analisi congiunta nel raffronto con l'opposizione all'esecuzione intesa in senso stretto.

⁽¹⁶⁴⁾ LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., 251.

⁽¹⁶⁵⁾ Sull'opposizione all'esecuzione per impignorabilità e con riguardo all'individuazione delle principali fattispecie che possono legittimarne la proposizione, cfr. ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., 595.

⁽¹⁶⁶⁾ Cfr. in argomento ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., 631 ss. nonché METAFORA, *L'opposizione di terzo all'esecuzione*, Napoli, 2013.

Partendo dall'individuazione del *petitum*, occorre rilevare che, mentre l'opposizione all'esecuzione ha per oggetto l'illegittimità del titolo in forza del quale il creditore ha minacciato di intraprendere o ha intrapreso l'esecuzione forzata, l'opposizione di terzo e quella per impignorabilità hanno per oggetto non il titolo esecutivo, bensì l'ingiustizia dell'esecuzione per come essa è stata compiuta, più precisamente per la sottoposizione *contra jus* al vincolo pignoratorio di beni facenti parte del patrimonio del terzo ovvero del debitore esecutato (¹⁶⁷).

In relazione, poi, al momento genetico, l'opposizione all'esecuzione prescinde dall'inizio dell'esecuzione (cioè dall'attuazione del pignoramento – nell'espropriazione – e dal compimento del primo atto esecutivo prescritto per le differenti tipologie di esecuzioni in forma specifica) e può essere proposta anche a seguito della sola notificazione del titolo o del precetto; l'opposizione di terzo e per impignorabilità presuppongono l'inizio dell'esecuzione, perchè è solo ed a causa del suo avvio che sorge in capo al debitore ed al terzo l'interesse ad opporsi.

Quanto, infine, all'utilità conseguibile, solo l'opposizione all'esecuzione dà luogo, in ipotesi di accoglimento della domanda, alla eliminazione dal mondo giuridico del titolo esecutivo ed alla conseguente caducazione degli effetti da esso prodotti. Ciò non accade, al contrario, nelle opposizioni di terzo e per impignorabilità, rispetto alle quali l'accoglimento della domanda produce l'effetto di sottrarre al compendio pignorato il bene ingiustamente

(¹⁶⁷) Cfr. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2010, 374, che rileva come queste ultime *species* oppositive riguardino il *quomodo* dell'esecuzione; conf. VELLANI, *La disciplina della sospensione*, cit., 828.

agredito, ma non rimuove il titolo esecutivo, non investendo detti strumenti di contestazione la legittimità di quest'ultimo.

La diversità dei rimedi in esame è, quindi, oggettiva, funzionale e finale⁽¹⁶⁸⁾.

Tale diversità influisce - come già anticipato - sul *modus operandi* e sulla capacità di estensione del provvedimento di sospensione, che tende a mutare in ragione dell'opposizione proposta.

Tralasciando, per adesso, l'opposizione pre-esecutiva (che sarà oggetto di trattazione esclusiva nei paragrafi successivi) e circoscrivendo il campo d'indagine alle opposizioni introdotte dopo l'inizio dell'esecuzione, è opportuno osservare come, mentre nelle opposizioni di terzo e per impignorabilità v'è coincidenza tra la domanda proposta dall'opponente e l'ordinanza sospensiva, tale coincidenza è assente nell'opposizione *ex art.* 615, 2° co., c.p.c.

Nelle prime, infatti, il terzo ed il debitore intendono ottenere non una sentenza che incida sul titolo esecutivo, ma una sentenza che accerti che l'esecuzione abbia colpito beni *ex lege* non aggredibili i quali, in conseguenza di ciò, devono essere liberati dal vincolo su di essi impresso, in quanto legittimamente appartenenti alla sfera giuridico-patrimoniale del terzo o del debitore esecutato⁽¹⁶⁹⁾.

⁽¹⁶⁸⁾ In questo senso, cfr. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 375; VELLANI, *La disciplina della sospensione*, cit., 827 ss.

⁽¹⁶⁹⁾ Cfr., sul punto, ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., 643, il quale, relativamente all'attività valutativa che il giudice dell'esecuzione deve compiere ai fini della sospensione dell'esecuzione, ove richiesta in sede di opposizione *ex art.* 619 c.p.c., osserva: «*Il giudice controllerà soprattutto se l'opposizione, in base ad una valutazione superficiale, sia manifestamente infondata, dal momento che il pregiudizio è in re ipsa nell'espropriazione dei mobili, dato il regime di circolazione dei beni. Ed infatti l'art. 620 prevede che se l'opposizione è stata proposta prima della vendita e la sospensione non sia stata disposta, i*

In questo caso, quindi, l'ordinanza sospensiva «coincide con l'oggetto della contestazione di merito»⁽¹⁷⁰⁾ nella misura in cui essa, pur non potendo agire retroattivamente sugli effetti sostanziali e processuali ormai prodotti dal pignoramento, tuttavia non ha (né può avere) ad oggetto, al pari della domanda avanzata in sede cognitiva, l'inibizione del titolo esecutivo, «ma soltanto “conserva” lo stato esistente in attesa della definizione nel merito dell'opposizione»⁽¹⁷¹⁾.

Al contrario, nell'opposizione *ex art. 615, 2° co., c.p.c.*, proposta ad esecuzione iniziata, il debitore intende ottenere una sentenza che accerti l'inesistenza della pretesa creditoria non solo in relazione all'esecuzione in corso, ma anche in relazione a qualsiasi altra esecuzione che questi voglia intraprendere in forza del titolo esecutivo posto a base dell'azione esercitata, il quale titolo, per effetto della pronuncia richiesta, sarà definitivamente invalidato. Qui, però, essendosi il giudizio di cognizione instaurato in una fase in cui gli effetti sostanziali e processuali dell'esecuzione si sono già prodotti, il provvedimento che abbia accordato la misura sospensiva non potrà giammai coincidere, sotto il profilo contenutistico, con l'opposizione cui si riferisce.

Il suo oggetto sarà più limitato, posto che tale provvedimento – considerata la sua efficacia *ex nunc* – non potrà più contrastare la *vis esecutiva* del titolo azionato, bensì potrà semplicemente preservare lo *status quo*, impedendo il compimento di atti ulteriori, fino alla conclusione del processo di opposizione.

diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata. Si instaura così un regime identico a quello contemplato per il caso che l'opposizione sia stata proposta dopo la vendita».

⁽¹⁷⁰⁾ CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, *op. loc. cit.*

⁽¹⁷¹⁾ CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, *cit.*, 376.

In definitiva, da quanto illustrato emerge che le ordinanze emanate *ex art.* 624, 1° co., c.p.c., rispettivamente in seno all'opposizione all'esecuzione, da un lato, ed alle opposizioni di terzo e per impignorabilità, dall'altro lato, sono tra loro identiche nel contenuto, discendendo da entrambe la cristallizzazione temporanea della situazione di fatto sottesa all'esecuzione, ma al contempo divergono in rapporto alla tutela che sono in grado di apprestare nei giudizi di opposizione in cui si inseriscono ⁽¹⁷²⁾.

11.2. La sospensione nell'opposizione agli atti esecutivi.

Anche in sede di opposizione di forma, cioè di opposizione relativa - *ex art.* 617 c.p.c. - «*alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto*» e dei «*singoli atti di esecuzione*» ⁽¹⁷³⁾, oggi il giudice dell'esecuzione può sospendere il processo esecutivo.

L'art. 618 c.p.c., come emendato al suo secondo comma dall'art. 15, l. 24 febbraio 2006, n. 52, stabilisce infatti che il giudice dell'esecuzione, in esito all'udienza di comparizione delle parti, «*dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura*».

La disposizione appena richiamata ha introdotto una nuova ipotesi di sospensione *ope iudicis* dell'esecuzione.

Nel sistema normativo anteriore a quello delineato dal legislatore del 2006, mancava una norma che contemplasse per espresso questa specifica fattispecie sospensiva.

⁽¹⁷²⁾ Quanto alle differenze ed alle analogie riscontrabili nel raffronto con l'ordinanza di sospensione richiesta nell'ambito di un'opposizione preventiva *ex art.* 615, 1° co., c.p.c., v. *infra* § 11.1.

⁽¹⁷³⁾ Cfr. in argomento, per tutti, ORIANI, *Opposizione agli atti*, cit., 7 ss. e ID., *Opposizione all'esecuzione*, cit., 608 ss.

Precisamente, per un verso, l'art. 624, 1° co., c.p.c., individuava, tra i giudizi di cognizione, incidentali al processo esecutivo, nei quali il g.e. può esercitare il potere sospensivo, soltanto le opposizioni di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., non anche le opposizioni proposte ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; per un altro verso, l'art. 618 sopra citato, nell'enucleare i poteri ordinatori attribuiti al g.e., adito mediante opposizione agli atti esecutivi, non conteneva alcun riferimento esplicito al potere di sospensione dell'esecuzione, né rinviava alla disciplina generale di cui agli artt. 623 ss., c.p.c., ma disponeva: *«Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili».*

Nel silenzio della legge, si erano sviluppate, presso la dottrina e la giurisprudenza, diverse opinioni concernenti la configurabilità di siffatto potere nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi.

In dottrina si erano formati tre orientamenti *in parte qua*.

Secondo un primo orientamento, che muoveva dalla qualificazione dell'opposizione agli atti come un "episodio incidentale" del processo esecutivo, privo – al contrario delle opposizioni di merito – di autonomia strutturale rispetto all'esecuzione, non poteva nemmeno profilarsi in tale contesto un problema di sospensione in senso proprio, atteso che, proposta l'opposizione in discorso, «il processo esecutivo si trasforma temporaneamente in giudizio di cognizione (e prosegue così fino alla

definizione del giudizio, per poi subito riprendere la sua normale struttura»⁽¹⁷⁴⁾.

Altri Autori, invece, ritenevano possibile concepire - in linea di principio - detta ulteriore ipotesi sospensiva, ma ne negavano in concreto l'ammissibilità, sulla base di un'interpretazione restrittiva dell'art. 618⁽¹⁷⁵⁾.

Un terzo orientamento, infine, affermava che la mancanza di un riferimento diretto all'ordinanza di sospensione nella norma in esame fosse dovuta all'appartenenza di quest'ultima alla più ampia categoria dei provvedimenti indilazionabili adottabili dal g.e. nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c.⁽¹⁷⁶⁾

A tale conclusione era altresì pervenuto il diritto vivente, il quale, analogamente alla tesi da ultimo illustrata, fondava la sussistenza di detto potere sul disposto dell'art. 618 c.p.c.⁽¹⁷⁷⁾

⁽¹⁷⁴⁾ FURNO, *La sospensione*, cit., 14; cfr. anche, tra gli altri, CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, III, cit., 111; CARPI, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 8, il quale, pur ritenendo che non possa parlarsi di sospensione in senso tecnico, afferma però che in tale ipotesi «*possa, ed anzi debba, operare il differimento, all'esito della decisione sull'incidente, degli ulteriori atti esecutivi, che potrebbero venir cadutati dalla nullità per ripercussione dall'atto impugnato*». Per la confutazione della tesi che costruisce l'opposizione agli atti esecutivi come una fase del processo di esecuzione, durante la quale quest'ultimo assume "sembianze" cognitive, cfr. ORIANI, *L'opposizione agli atti*, cit., 74 ss., nonché ID., *L'opposizione all'esecuzione*, cit., 624: l'A. chiarisce che la teoria in esame riceve riscontro nel dato positivo soltanto per le fattispecie di cui agli artt. 530 e 569 c.p.c., in ordine alle quali «*è sancita una propedeuticità della cognizione rispetto all'esecuzione, e quindi il configurarsi dell'opposizione agli atti come una fase preliminare rispetto al prosieguo del processo esecutivo*», specificando, però, quanto segue: «*Ma si tratta di una normativa eccezionale, che non costituisce espressione di un principio generale, collegata come è all'esigenza di realizzare una radicale dicotomia nell'ambito dell'espropriazione, rendendo la fase del processo successiva a quell'udienza, insensibile ai vizi che inficiavano la fase precedente. In tutte le altre ipotesi, l'opposizione agli atti non ha effetto sospensivo o dilatorio automatico dell'esecuzione*».

⁽¹⁷⁵⁾ SATTA, *L'esecuzione forzata*, cit., 255; ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1946, 397 ss.; PROTO PISANI, *In tema di poteri del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1963, 391.

⁽¹⁷⁶⁾ MANDRIOLI, *Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1955, 473; BUCOLO, *La sospensione*, cit., 34 e 75 ss.; VACCARELLA, *Opposizioni all'esecuzione*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI, Roma, 1990, 2.

⁽¹⁷⁷⁾ Cfr. Cass., 31 luglio 2006, n. 17452, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Esecuzione in genere*, n. 105, secondo cui «*Anche nel vigore del testo dell'art. 618 c.p.c. anteriore alla novella di cui alla l. n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, investito*

La legge n. 52 del 2006 ha composto il dibattito appena illustrato, positivizzando la soluzione accolta dall'orientamento dominante.

La scelta operata dal legislatore della riforma non coincide, però, con quella fatta propria dagli interpreti, in quanto l'art. 618, nella sua attuale formulazione, non qualifica l'ordinanza di sospensione come una particolare tipologia di provvedimento indilazionabile, ma, opportunamente, la introduce in veste di provvedimento alternativo ovvero ulteriore rispetto al primo.

Invero, la precedente locuzione («*provvedimenti che ritiene indilazionabili*») non era di per sé in grado – se non in forza di un'interpretazione a maglie larghe – di legittimare l'adozione di misure adeguate rispetto alla natura del vizio denunciato con l'opposizione e, in quanto tali, idonee a produrre effetti commisurati all'incidenza che

*dell'opposizione agli atti esecutivi, aveva il potere, oltre che di emettere i provvedimenti «opportuni» e quelli «indilazionabili», di cui ai primi due commi, stesso art. 618 c.p.c. (attraverso i quali è differita l'adozione di un provvedimento che gli è stato richiesto, oppure l'attuazione di un provvedimento già adottato, o, ancora, l'inizio del termine entro il quale una delle parti deve compiere un determinato atto), anche il potere (ora formalmente previsto dal novellato 2° comma) di sospensione del processo esecutivo». Tra le pronunce che, alla luce del previgente sistema positivo, enunciavano detto principio di diritto, v., ex multis, Cass., 1° febbraio 1991, n. 986, in *Rep. Foro it.*, voce *Esecuzione forzata in genere*, n. 59; Cass., 23 luglio 1991, n. 8251, in *Foro it.*, 1992, I, 3359; Cass., 22 marzo 1996, n. 2512, in *Foro it.*, 1997, I, 2279 e in *Giur. it.*, 1997, I, 1, 482; Cass., 25 agosto 1997, n. 7979, in *Mass. Giur. it.*, 1997; Cass., 23 aprile 2003, n. 6448, in *Foro it.*, 2004, I, 556, con nota di LONGO. *Contra* Cass., 19 maggio 1972, n. 1549, in *Rep. Foro it.*, 1972, voce *Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie*, n. 45; Cass., 9 luglio 1977, n. 3070, in *Rep. Foro it.*, 1977, voce *Esecuzione forzata in genere*, n. 100. Per ulteriori riferimenti ed approfondimenti relativi alle soluzioni proposte in materia dalla dottrina e dalla giurisprudenza, cfr., per tutti, ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, cit., 94 ss., nonché SASSONE, *Ordinanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 618 c.p.c. e riassunzione del processo esecutivo*, in *Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Anecchino*, Napoli, 2005, 647 ss.*

l'accoglimento dell'opposizione avrebbe potuto avere sul processo esecutivo (¹⁷⁸).

La nuova disciplina, invece, sopperisce alla genericità del tenore letterale del precedente dettato dell'art. 618, 2° co., c.p.c., in quanto implementa e specifica il novero delle misure che il g.e. è abilitato ad emettere all'interno del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, includendovi anche quella sospensiva.

Pertanto, alla luce dell'impianto normativo vigente e conformemente alle considerazioni già svolte in materia da autorevole dottrina (¹⁷⁹), se il vizio dedotto dall'opponente è sanabile, ovvero è suscettibile di rinnovazione, non sarà necessario, né opportuno, sospendere il processo esecutivo in attesa della definizione del giudizio di opposizione; è sufficiente che il g.e. adotti un provvedimento indilazionabile, con il quale inibisce «cautelativamente» il compimento dell'atto successivo», così dando luogo ad «una pura e semplice dilazione parziale del processo stesso, che non ne impedirà la prosecuzione per quegli atti che non sono dipendenti da quello opposto» (¹⁸⁰). Per converso, se il vizio da cui è affetto l'atto impugnato ex art. 617 è insanabile e tale da investire l'intera procedura esecutiva, e l'opposizione appare

(¹⁷⁸) Nel vigore della precedente normativa si era già rilevata, anzitutto, l'assenza di profili di identità tra i provvedimenti opportuni e indilazionabili ex art. 618 c.p.c. ed il provvedimento di sospensione ex art. 624 c.p.c., realizzando soltanto i primi la sospensione dell'«*efficacia dell'atto opposto*» e l'inibizione del «*compimento dell'atto successivo nella serie procedimentale*»; di poi, si era osservato che la sospensione della procedura esecutiva, pur potendo astrattamente conseguire all'emanazione di un provvedimento opportuno o indilazionabile – in virtù del contenuto «*vario ed atipico*» che li connota – sarebbe risultato fuor di luogo nelle ipotesi di proposizione dell'opposizione da parte di un soggetto diverso dall'esecutato (così ORIANI, *L'opposizione agli atti*, cit., 94 ss., 391 ss., nonché ID., *L'opposizione all'esecuzione*, cit., 624).

(¹⁷⁹) LUISO, *Sospensione*, cit., 66.

(¹⁸⁰) LUISO, *Sospensione*, op. loc. cit.

fondata, sussistono i presupposti per sospendere tecnicamente l'esecuzione⁽¹⁸¹⁾.

Va però rilevato che la nuova previsione è collocata in una norma – l'art. 618 c.p.c. – contenente disposizioni riguardanti l'opposizione formale c.d. repressiva, ossia instaurata ad esecuzione iniziata. Nulla è invece prescritto con riguardo alla possibilità di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo in sede di opposizione formale c.d. preventiva, volta cioè a contestare, prima dell'avvio dell'esecuzione, la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto ai sensi dell'art. 617, 1° co., c.p.c.

Ciò significa che oggi - analogamente a quanto accadeva prima della riforma del 2005-2006 in relazione all'opposizione a precetto di cui all'art. 615, 1° co., c.p.c. - il debitore che intende proporre opposizione avverso un atto prodromico all'esecuzione che assume inficiato da un vizio formale o extraformale, è sguarnito di tutela inibitoria.

E' però evidente che l'ordinamento non può privare il debitore della possibilità di avvalersi di un rimedio processuale che gli consenta di ottenere un provvedimento che sospenda l'efficacia esecutiva del titolo, ogniqualvolta l'opposizione sia dotata di un *fumus* di fondatezza ed il vizio dedotto sia potenzialmente in grado di invalidare l'azione esecutiva preannunciata, pena la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost.

⁽¹⁸¹⁾ Cfr., per tutti, LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., 267, il quale, in via esemplificativa, ascrive alla prima fattispecie il caso in cui, proposta opposizione avverso l'ordinanza di vendita a causa della mancata effettuazione della prescritta pubblicità, il giudice dispone che la pubblicità sia effettuata, ed alla seconda fattispecie, cioè a quella sospensiva, l'ipotesi di proposizione di opposizione avverso il pignoramento, perché effettuato nei confronti di un incapace e non del suo legale rappresentante.

Mancando una disposizione *ad hoc*, occorre allora chiedersi in che modo tale soggetto possa conseguire la suddetta utilità.

In proposito, l'opinione dominante ritiene più corretto applicare – sulla scorta del percorso seguito per la risoluzione della medesima *quaestio juris* – la misura cautelare atipica di cui all'art. 700 c.p.c. ⁽¹⁸²⁾, piuttosto che colmare il vuoto normativo mediante l'applicazione analogica dell'art. 615, 1° co., c.p.c., che – per effetto della legge 14 maggio 2005, n. 80 – conferisce al giudice dell'opposizione a precetto il potere di sospendere la *vis executiva* del titolo azionato. A ciò osta, infatti, la diversità del *petitum* che caratterizza le due opposizioni in discorso, rispettivamente rappresentato, nell'una, dalla regolarità formale dell'atto impugnato e, nell'altra, dal diritto di procedere ad esecuzione forzata ⁽¹⁸³⁾.

In relazione, infine, al regime di impugnazione dell'ordinanza di sospensione di cui all'art. 618, 2° co., c.p.c., la dottrina unanime e la giurisprudenza maggioritaria ne affermano la reclamabilità *ex art. 669-terdecies c.p.c.* ⁽¹⁸⁴⁾

⁽¹⁸²⁾ CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 388, il quale osserva che «*di tale problema il legislatore (verosimilmente "abbagliato" dal dibattito che aveva soprattutto interessato l'opposizione a precetto) non si è fatto carico, e pertanto la relativa tutela (che potremmo icasticamente definire come il diritto a non subire il pignoramento ingiusto) potrà essere assicurata soltanto col provvedimento ex art. 700 c.p.c., soluzione che la giurisprudenza aveva appunto individuato, prima delle recenti riforme, con riferimento proprio all'opposizione a precetto*»; nello stesso senso, cfr., *ex multis*, MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive*, cit., 197; TOTA, *sub art. 615 c.p.c.*, cit., 602; *Contra* cfr. PUNZI, *Il processo civile*, cit., 261, il quale ritiene che, «*per ragioni di coerenza sistematica*», debba estendersi all'ipotesi in esame il regime dettato *in parte qua* dall'art. 615, 1° co., c.p.c.; RICCI, *Diritto processuale civile*, III, Torino, 2009, 176, che esclude ogni possibilità sospensiva in ipotesi di opposizione *ex art. 617, 1° co., c.p.c.* ed afferma che «*in tale caso il debitore può contare solo sulla sospensione del termine di perenzione del precetto di cui all'art. 481, secondo comma, sperando che il creditore, messo in allerta dall'opposizione, non inizi la procedura esecutiva. Altrimenti il debitore dovrà aspettare l'inizio dell'esecuzione e richiedere la sospensione ai sensi dell'art. 618*».

⁽¹⁸³⁾ In termini, v. MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive*, *op. loc. cit.*; TOTA, *sub art. 615 c.p.c.*, *op. loc. cit.*

⁽¹⁸⁴⁾ Il tema dei rimedi esperibili avverso i provvedimenti di sospensione sarà trattato nel cap. III, sez. III, cui si rinvia per i necessari approfondimenti.

11.3. La sospensione a seguito dell'instaurazione di controversie distributive. Premessa.

Nell'espropriazione forzata, la distribuzione del ricavato può spesso originare controversie relative al piano di riparto, aventi ad oggetto il diritto all'attribuzione della somma per la quale si è agito.

L'art. 512 c.p.c., intitolato «*Risoluzione delle controversie*», conferisce ai creditori concorrenti, al debitore esecutato ed al terzo assoggettato all'espropriazione, la facoltà di adire il giudice dell'esecuzione per contestare «*la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti*» ovvero «*la sussistenza di diritti di prelazione*».

L'istituto è stato notevolmente inciso dalle riforme del 2005-2006, anche con riguardo alla disciplina della sospensione dell'esecuzione.

Nel sistema previgente, le controversie distributive davano luogo ad un giudizio a cognizione piena, incidentale ma strutturalmente autonomo rispetto al processo esecutivo, istruito e deciso dal giudice dell'esecuzione, se competente, ovvero dal giudice competente ai sensi dell'art. 17 c.p.c., dinanzi al quale il g.e. rimetteva le parti, fissando un termine perentorio per la riassunzione della causa.

L'attivazione di tale giudizio era causa di sospensione necessaria del processo esecutivo, da dichiararsi con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Se, però, la controversia non investiva l'intera somma ricavata dalla vendita o dall'assegnazione, il g.e. poteva disporre la sospensione parziale e distribuire gli importi residui non contestati.

Il legislatore della riforma ha mutato la fisionomia delle controversie in esame.

Il mutamento ha interessato, in primo luogo, il meccanismo attraverso cui esse vengono trattate e risolte: la loro instaurazione non origina più una parentesi di cognizione ordinaria, bensì apre un incidente esecutivo istruito e risolto dal giudice dell'esecuzione mediante l'esercizio di attività cognitive sommarie e deformalizzate. Il nuovo art. 512 c.p.c. - come emendato dalla l. 80/2005 - stabilisce, infatti, al primo comma che, sorta la contestazione, *«il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma»*.

In secondo luogo, l'innovazione ha riguardato il potere sospensivo del giudice dell'esecuzione e le modalità del suo esercizio.

Più precisamente, il secondo comma dell'art. 512 c.p.c. dispone che *«Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata»*; di poi, l'art. 624 specifica, al secondo comma, che il rimedio del reclamo cautelare *«si applica anche al provvedimento di cui all'art. 512, secondo comma»*.

11.3.1.(Segue).L'ambito applicativo della sospensione in fase distributiva dopo la novella del 2005-2006.

La principale novità, che emerge *ictu oculi* dal novellato art. 512, 2° co., c.p.c., è senz'altro rappresentata dalla trasformazione della sospensione da necessaria a facoltativa.

I primi commentatori hanno salutato con favore l'attribuzione, anche alla presente fattispecie sospensiva, del carattere facoltativo: il regime preesistente, infatti, facendo dipendere la sospensione della fase distributiva

dalla semplice proposizione di una delle controversie in parola - prescindendo da una valutazione di fondatezza da parte del g.e. - ingenerava sovente prassi dilatorie – specie in ipotesi di attivazione delle stesse su iniziativa del debitore esecutato – ai danni della celerità e dell'efficienza della procedura esecutiva, che veniva in tal modo pretestuosamente arrestata⁽¹⁸⁵⁾.

Oggi, invece, la decisione sulla sospensione richiede la previa deliberazione delle doglianze addotte dall'istante, e solo al suo esito il giudice provvede sulla concessione o meno della misura *de qua*.

La riforma non ha innovato la disposizione in esame sotto il profilo della competenza ed in relazione all'oggetto del provvedimento di sospensione. Il che significa che, ora come allora, l'ordinanza di sospensione è emessa dal giudice dell'esecuzione, il quale, laddove «l'accoglimento della contestazione porta alla modificazione del piano di riparto in relazione a tutti quanti i creditori»⁽¹⁸⁶⁾, sospende totalmente la procedura esecutiva; laddove, invece, «una parte del ricavato può essere distribuita, perché in relazione ad essa non sono state sollevate contestazioni»⁽¹⁸⁷⁾, sospende solo la distribuzione degli importi controversi.

Va tuttavia rilevato che la norma si presenta ambigua, nella parte in cui prevede che il g.e. può pronunciare sulla sospensione «*anche con l'ordinanza di cui al primo comma*», cioè anche con l'ordinanza con cui decide la contestazione.

⁽¹⁸⁵⁾ Cfr. MERLIN, *Le controversie distributive*, in AA.VV., *Il processo civile di riforma in riforma*, a cura di Consolo, II, Milano, 2006, 159, la quale rileva come il precedente meccanismo sospensivo poteva giustificarsi solo per scongiurare il pericolo che «*attuando il piano di riparto, il creditore contestato, ma soddisfatto, uscisse dalla scena del processo esecutivo sottraendosi alle azioni restitutorie degli altri creditori*».

⁽¹⁸⁶⁾ LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., 197.

⁽¹⁸⁷⁾ LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., 198.

Ad una prima lettura della disposizione, sembra che il provvedimento in parola debba essere considerato la sede ordinaria deputata alla concessione o al diniego della sospensione.

A ben vedere, però, una soluzione in tal senso orientata creerebbe una disarmonia nella materia che ci occupa, in quanto introdurrebbe una figura sospensiva *sui generis*, non più legata ad una valutazione probabilistica circa la fondatezza dei motivi posti a base della contestazione introdotta, bensì dipendente da una vera e propria decisione, ancorché sommaria, della contestazione medesima.

In altre parole, la pronuncia relativa alla sospensione diventa, in tal modo, un «provvedimento a rime obbligate, strettamente consequenziale al tenore della decisione sulla controversia distributiva (da concedersi in caso di accoglimento delle censure e da non concedersi in caso di rigetto delle medesime) e non agganciata ad un presupposto diverso ed autonomo da quello della fondatezza della contestazione distributiva»⁽¹⁸⁸⁾.

Alcuni Autori, inoltre, hanno immediatamente evidenziato che «la prospettiva di un giudice, che dopo essersi convinto di una certa soluzione, impedisce al proprio provvedimento di produrre effetti non è certo frequente»⁽¹⁸⁹⁾ e, soprattutto, che una inibizione dell'efficacia della suddetta ordinanza funzionale alla proposizione dell'opposizione avverso la stessa importerebbe,

⁽¹⁸⁸⁾ MERLIN, *Le controversie distributive*, cit., 163. L'A., tuttavia, non esprime perplessità in ordine alla presente scelta legislativa; piuttosto, si interroga su quale debba essere l'oggetto della cognizione da parte del giudice del reclamo ed afferma al riguardo: «L'unica ragionevole via d'uscita...sta nel ritenere a mio avviso che il giudice del reclamo possa decidere sull'istanza di sospensione, più che riesaminando l'ordinanza sommaria, delibando la probabile fondatezza dei motivi di impugnazione-opposizione ex art. 617 c.p.c., che, se la stessa risulti non ancora proposta, andranno anticipati nel ricorso ex art. 669 terdecies».

⁽¹⁸⁹⁾ ORIANI, *Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell'esecuzione*, cit., 104.

a rigor di logica, la «caducazione della sospensione per “mancato incardinamento del giudizio di merito»⁽¹⁹⁰⁾.

Risolutiva si rivela, a tal fine, la circostanza per cui - stando al dettato normativo – la decisione sulla sospensione è contenuta «anche» nell’ordinanza che risolve la controversia distributiva.

L’utilizzo di tale avverbio, infatti, lascia intendere che il potere sospensivo in oggetto possa essere esercitato anche in altra sede: tale sede va identificata nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi sollevata avverso l’ordinanza di cui all’art. 512, 1° co., c.p.c.

Nell’ambito di detto giudizio, quindi, il g.e. potrà provvedere sulla sospensione «in una logica cautelare e cioè relativa al *fumus* della fondatezza della contestazione proposta»⁽¹⁹¹⁾.

Come sopra anticipato, il 2° co, art. 624, c.p.c. prevede, inoltre, l’esperibilità del reclamo cautelare anche nei confronti dell’ordinanza emessa in esito alla definizione sommaria della controversia distributiva, relativamente alla statuizione inerente la sospensione.

Il legislatore della riforma ha dunque uniformato il regime dei rimedi processuali spendibili nella presente fattispecie, contemplando il medesimo strumento di controllo sia in ipotesi di sospensione disposta (ovvero negata)

⁽¹⁹⁰⁾ IANNICELLI, *Novità in materia di sospensione dell’esecuzione*, cit., 17.

⁽¹⁹¹⁾ Così IANNICELLI, *Novità in materia di sospensione dell’esecuzione*, op. loc. cit.; in termini ORIANI, *Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell’esecuzione*, op. loc. cit. Per una diversa interpretazione del dettato normativo cfr. CAPPONI, *L’opposizione distributiva dopo la riforma dell’espropriazione forzata*, in *Corr. giur.*, 2006, 1767, secondo cui la locuzione “anche con l’ordinanza di cui al primo comma” sottintende la possibilità del g.e. di esercitare il potere sospensivo non in un momento successivo, cioè in sede di opposizione avverso l’ordinanza che decide la controversia, bensì in un momento antecedente, sul presupposto che vi sia «un giudizio di cognizione già altrove pendente in ordine all’accertamento del diritto contestato», quale un’opposizione all’esecuzione o anche un giudizio di cognizione correlato ad un intervento contestato ex art. 499 c.p.c.

ai sensi dell'art. 512, 2° co., c.p.c. ⁽¹⁹²⁾, sia in ipotesi di sospensione disposta (ovvero negata) ai sensi dell'art. 618, 2° co., c.p.c.

L'assoggettamento dell'ordinanza *de qua* al reclamo *ex art. 669-terdecies* c.p.c. costituirebbe, secondo parte della dottrina, un elemento di conferma della natura *stricto sensu* cautelare anche di tale figura sospensiva ⁽¹⁹³⁾.

Tale soluzione, però, non sembra possa trovare riscontro positivo nel caso in cui il provvedimento sospensivo sia adottato unitamente alla risoluzione della contestazione cui accede, in quanto la decisione sull'inibizione (totale o parziale) della fase distributiva non è ancorata alla valutazione del *fumus boni juris*, ma ad un vero e proprio provvedimento decisorio. Pertanto, difettando a monte il presupposto del *fumus boni juris*, non può di conseguenza profilarsi la questione relativa alla struttura cautelare della misura sospensiva in discorso.

Allo stesso tempo, però, non può escludersi la finalità di tipo cautelare ad essa sottesa ⁽¹⁹⁴⁾.

⁽¹⁹²⁾ Cfr. sul punto Cass., 20 luglio 2011, n. 15903, la quale ha affermato che avverso l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 512 c.p.c., decide sia sulla contestazione sollevata, sia sulla sospensione, è esperibile – atteso il duplice oggetto del provvedimento – sia il reclamo cautelare che l'opposizione agli atti esecutivi: «*il primo, da dispiegare esclusivamente avverso il capo (eventuale) dell'ordinanza che ha disposto la sospensione della fase distributiva (e, cioè, del suo momento tipico e finale, vale a dire della materiale erogazione delle somme assegnate); la seconda, da proporre avverso il contenuto della risoluzione della contestazione, che costituisce il presupposto in diritto della determinazione delle somme in concreto riconosciute assegnabili*».

⁽¹⁹³⁾ PROTO PISANI, *Novità in tema di opposizioni in sede esecutiva*, in *Foro it.*, 2006, V, 212.

⁽¹⁹⁴⁾ In tal senso cfr. IANNICELLI, *Novità in materia di sospensione dell'esecuzione*, *op. loc. cit.*; ORIANI, *Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell'esecuzione*, *op. loc. cit.* *Contra* MERLIN, *Le controversie distributive*, cit., 161, la quale invece nega che «*la sospensione sia da disporsi in base ad elementi di opportunità "cautelare"*».

12. La sospensione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo.

Ai sensi dell'art. 623 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione forzata può essere disposta, oltre che dal giudice dell'esecuzione e nei casi previsti dalla legge, anche «*dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo*».

Ex positivo jure, rientrano nella previsione di cui all'art. 623 c.p.c. le seguenti fattispecie sospensive:

- i)* la sospensione disposta dal giudice dell'impugnazione in senso tecnico, *i.e.* dal giudice della cognizione dinanzi al quale si impugna, *ex art. 323 c.p.c.*, una sentenza provvisoriamente esecutiva non ancora passata in giudicato – nei casi di impugnazione ordinaria - ovvero una sentenza già divenuta *res judicata* – nei casi di impugnazione straordinaria;
- ii)* la sospensione disposta dal giudice dell'impugnazione in senso atecnico, *i.e.* dal giudice della cognizione adito in forza di un provvedimento sommario, diverso dalla sentenza, cui la legge parimenti attribuisce efficacia esecutiva;
- iii)* la sospensione disposta dal giudice dell'opposizione a precetto, investito, mediante l'opposizione, del potere di decidere sulla asserita illegittimità di un titolo giudiziale ovvero di un titolo stragiudiziale.

Nelle ipotesi appena richiamate la sospensione – come più sopra precisato ⁽¹⁹⁵⁾ – è: *giudiziale*, derivando l'effetto sospensivo da un provvedimento adottato da un organo giudiziario e non da una disposizione di legge; *esterna*, in quanto – conseguendo ad un provvedimento emesso da

⁽¹⁹⁵⁾ V. *supra* § 9.

un giudice diverso dal giudice dell'esecuzione – si perfeziona al di fuori del processo esecutivo sul quale incide; *necessaria*, perché – analogamente a quanto si verifica in caso di sospensione *ope legis* - «opera sul processo esecutivo in modo automatico e cogente e viene pronunciata mediante un provvedimento di contenuto dichiarativo che si traduce nella mera presa d'atto di una situazione processuale esterna all'esecuzione forzata»⁽¹⁹⁶⁾.

Nel quadro normativo anteriore a quello configurato dal legislatore del 2005, l'interpretazione restrittiva dell'espressione «*giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo*», propugnata da una parte della dottrina e dal diritto vivente, circoscriveva l'esercizio del potere inibitorio del giudice dell'opposizione a precetto ai soli casi tassativamente prescritti, segnatamente in sede di opposizione a precetto fondato su cambiale ed assegno (ai sensi degli artt. 64 e 65 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 – c.d. l. cambiaria – e degli artt. 56 e 57 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 – c.d. legge sull'assegno bancario), negandolo, per converso, in tutti gli altri casi di impugnazione del titolo esecutivo giudiziale e stragiudiziale promossa *ex art* 615, 1° co., c.p.c.

La legge 14 maggio 2005, n. 80 ha conferito anche a tale giudice il potere di inibire l'efficacia esecutiva del titolo impugnato, così includendo anche le ordinanze di cui al novellato art. 615, 1° co., c.p.c. nel novero dei provvedimenti sospensivi emessi dal giudice della cognizione.

Ciononostante, l'esame delle figure di inibitoria in oggetto non può prescindere dall'analisi del percorso evolutivo che ha interessato la

⁽¹⁹⁶⁾ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 1343.

sospensione nell'opposizione al precetto, avendo quest'ultima rappresentato il principale *punctum dolens* della materia che ci occupa.

Nei paragrafi che seguono saranno pertanto sinteticamente ripercorse le tappe più significative delle soluzioni ermeneutiche ed applicative adottate, nel silenzio della legge, in relazione a questa specifica tipologia sospensiva.

12.1. La sospensione nell'opposizione a precetto.

Nell'impianto codicistico pregresso a quello configurato dal legislatore del 2005, al debitore che promuoveva opposizione *ex art.* 615 c.p.c., prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, era precluso l'accesso alla tutela sospensiva.

A ciò ostavano sia l'assenza di una disposizione che contemplasse per espresso siffatta specifica facoltà in favore dell'opponente, sia la difficoltà per l'interprete di rinvenire nel sistema positivo norme suscettibili di consentire l'agevole ricorso all'*analogia legis*.

Più precisamente, da un lato, l'art. 624, 1° co., c.p.c., come precedentemente formulato, oltre ad abilitare all'esercizio del potere sospensivo il solo giudice dell'esecuzione, limitava altresì l'operatività del fenomeno ai casi di opposizione proposta ad esecuzione avviata e di opposizione di terzo, tacendo sulla possibilità dello stesso di spiegare effetti anche nell'ambito dell'opposizione preventiva ⁽¹⁹⁷⁾; dall'altro lato, l'art. 481,

⁽¹⁹⁷⁾ La norma in esame, infatti, prescriveva: «*Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza*».

2° co., c.p.c. faceva esclusivamente discendere dall'opposizione a precetto la sospensione *ipso jure* del termine di efficacia del medesimo ⁽¹⁹⁸⁾.

In favore della soluzione negativa deponiva altresì il disposto dell'art. 623 c.p.c., il quale - nel riferirsi al giudice della cognizione quale organo titolare della potestà sospensiva – utilizzava (ed utilizza tuttora) la locuzione «*giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo*».

L'evidente ambiguità del tenore letterale della norma aveva ingenerato opinioni discordanti in merito al significato da attribuire all'espressione dianzi richiamata.

Secondo la dottrina più risalente, l'espressione in esame alludeva unicamente al potere inibitorio riconosciuto al giudice dinanzi al quale viene impugnato un provvedimento giudiziale munito di efficacia esecutiva. Più precisamente, si riteneva che, nel caso specifico, «*titolo esecutivo*» stesse «ellitticamente per “provvedimento che ha virtù di titolo esecutivo”, avendo con ogni probabilità il legislatore voluto mettere in rilievo la qualità del provvedimento impugnato che maggiormente interessa la materia regolata nel libro III del codice» ⁽¹⁹⁹⁾.

In ragione di ciò, il potere in oggetto poteva essere esercitato - ad avviso del presente orientamento - soltanto a seguito dell'instaurazione di uno dei giudizi di impugnazione di cui all'art. 323 c.p.c. e nei procedimenti che, pur non sostanziandosi in giudizi di impugnazione in senso tecnico, contemplano

⁽¹⁹⁸⁾ Recita l'art. 481, 2° co., c.p.c.: «*Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627*».

⁽¹⁹⁹⁾ FURNO, *La sospensione*, cit., 75. Conf. ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, cit., 293; ANDRIOLI, *Appunti di diritto processuale civile*, Napoli, 1962, 530; CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, III, cit., 692; ALLORIO, *Sospensione dell'esecuzione per consegna o rilascio*, in *Giur. it.*, 1946, I, 1, 111; LIPARI, *Sospensione dell'esecuzione, incidenti di esecuzione e competenze*, in *Giust. civ.*, 1962, I, 650; FIGLIOLI, *Note sulla sospensione del processo esecutivo* (nota a Pret. Collesano, 14 febbraio 1957), in *Giur. it.*, 1958, 414.

al loro interno una fase (eventuale) deputata alla delibazione della richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento del quale si contesta la legittimità.

La dottrina più moderna, invece, riteneva che la locuzione «*giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo*» dovesse essere interpretata come attributiva del potere sospensivo al giudice deputato, *ex lege*, ad accertare – mediante un processo dichiarativo - la validità del titolo esecutivo posto a fondamento di un procedimento di esecuzione preannunciato ovvero intrapreso in forza di quel titolo ⁽²⁰⁰⁾.

Sulla scorta di tale premessa, sosteneva, pertanto, che anche il giudice dell'opposizione a precetto, in quanto competente a conoscere e decidere delle controversie relative alla legittimità dell'azione esecutiva esercitata in virtù del titolo esecutivo opposto, era pure titolare del potere di sospenderne la *vis executiva*.

In giurisprudenza, nonostante la progressiva espansione di tale ultimo indirizzo ermeneutico, continuava a prevalere la tesi più rigorosa.

In proposito, la S.C. affermava che, «poiché l'esecuzione forzata ha inizio con il pignoramento, avendo il precetto la sola funzione di preannunciare il soddisfacimento coatto dell'azionata pretesa», il provvedimento di sospensione dell'esecuzione emanato dopo la notificazione del titolo esecutivo e del precetto ma prima dell'inizio della stessa doveva

⁽²⁰⁰⁾ In tal senso, v. BUCOLO, *La sospensione*, cit., 124 ss.; LUISO, *Sospensione del processo civile*, cit., 61; CARPI, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 5; PROTO PISANI, *Appunti sull'esecuzione forzata*, in *Foro it.*, 1994, V, 309 ss., spec. nt. 1; ORIANI, *Il processo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 295; BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, cit., 365; VACCARELLA, *Diffusione e controllo*, cit., 67 ss.; a tale soluzione erano già approdati CARNELUTTI, *Istituzioni*, cit., 117; REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1957, 338; SATTA, *L'esecuzione forzata*, cit., 254; MAZZARELLA, *Contributo allo studio del titolo esecutivo*, Milano, 1965, 133 ss.; FAZZALARI, *Lezioni di diritto processuale civile*, II, Padova, 1986, 145.

essere considerato «*tamquam non esset*» e non poteva «esplicare alcuna efficacia né nel procedimento in cui è stato emesso né in procedimenti futuri»⁽²⁰¹⁾.

12.2.(Segue). Le pronunce della Corte Costituzionale.

La soluzione imposta dal diritto vivente determinava un forte *deficit* di tutela in danno dell'esecutando.

L'adesione a tale capo dell'alternativa produceva, infatti, gravi conseguenze sul piano delle garanzie processuali.

In primo luogo, un sistema così congegnato non era strutturalmente idoneo a fornire al debitore, vittorioso in sede oppositiva, uno strumento che gli avrebbe permesso di preservare, sin dalla proposizione dell'opposizione a precetto, la propria sfera giuridico-patrimoniale nello stato antecedente a quello che si sarebbe determinato a causa degli effetti derivanti dall'esecuzione.

La carenza di tutela, poi, si manifestava in maniera ancora più evidente in rapporto alle esecuzioni in forma specifica. Qui, infatti, l'impossibilità di proporre in un fase pre-esecutiva l'istanza di sospensione comprimeva o addirittura sopprimeva i margini applicativi dell'istituto che ci occupa, ogniqualvolta l'esecuzione diretta, attivata dall'avente diritto, si esauriva contestualmente al compimento del primo atto esecutivo.

⁽²⁰¹⁾ Così Cass., 4 ottobre 1991, n. 10354, in *Rep. Foro it.*, 1991, voce *Esecuzione forzata in genere*, n. 58; cfr. anche, *ex plurimis*, Cass., 27 giugno 1990, n. 6543, *id.*, 1990, voce cit., n. 59; Cass., 20 giugno 1983, n. 4219, *id.*, 1983, voce cit., n. 54; Cass., 15 gennaio 1977, n. 203, in *Foro it.*, 1977, I, 2739 ss. Presso la giurisprudenza di merito, v., nello stesso senso, tra le altre, Pret. Roma, 4 gennaio 1989, in *Temì rom.*, 445 ss.; Pret. Milano, 18 luglio 1983, in *Foro it.*, 1985, I, 3167 ss., con nota di DONATI; Pret. Cassino, 23 aprile 1968, in *Rep. Foro it.*, 1968, voce *Esecuzione forzata in genere*, n. 119; Pret. Napoli, 17 maggio 1960, in *Foro it.*, 1961, I, 2049 ss.

In secondo luogo, la sottrazione al giudice dell'opposizione al precetto del potere di inibire l'esecuzione collocava il debitore, che si avvaleva del suddetto strumento di reazione, in una posizione deteriore sia rispetto al debitore che si opponeva all'esecuzione dopo il suo inizio *ex art. 615, 2° co., c.p.c.*, sia rispetto al debitore che si opponeva ad un'esecuzione minacciata in forza di un titolo fondato su cambiale o assegno bancario, i quali, alla luce del dato positivo, potevano beneficiare della tutela sospensiva.

Tale situazione, già denunciata dalla dottrina più avvertita ⁽²⁰²⁾, fu ben presto rilevata anche da una parte della giurisprudenza di merito ⁽²⁰³⁾ e portata al vaglio della Corte Costituzionale.

Infruttuosi, però, si rivelarono i tentativi effettuati dai giudici di merito per sollecitare l'intervento del Giudice delle Leggi sul tessuto normativo.

In una prima occasione, la Corte dichiarò inammissibile la questione prospettata dal giudice remittente per motivi di carattere procedurale ⁽²⁰⁴⁾.

Nel caso di specie, il Tribunale di Asti aveva sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 624 c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui la disposizione non prevedeva che il giudice adito mediante opposizione a precetto originata da un procedimento di esecuzione per consegna o rilascio potesse, prima dell'inizio dell'esecuzione, sospendere la stessa.

Ad avviso della Corte, il giudice *a quo* aveva ommesso di specificare se l'attribuzione del potere sospensivo dovesse essere riferita, in caso di organo

⁽²⁰²⁾ Cfr. nt. 200.

⁽²⁰³⁾ T. Asti, 27 novembre 1991, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Esecuzione forzata in genere*, n. 94 e in *Arch. Civ.*, 1992, 255 ss.; Trib. Lecce, 29 marzo 1995, in G.U. 14 giugno 1995, n. 25, *1ª serie speciale*.

⁽²⁰⁴⁾ C. Cost., 27 maggio 1992, n. 234, in *Foro it.*, 1993, I, 51 ss., con nota di DE SANTIS, e in *Giur. it.*, 1992, I, 2, 2040 ss.

collegiale, al giudice istruttore o al collegio, osservando che «*nel qual ultimo caso il giudice istruttore non sarebbe [stato] legittimato a sollevare la questione di costituzionalità de qua*»⁽²⁰⁵⁾.

Pertanto, «*la prospettazione perplessa ed ambigua*» della questione fu considerata dalla Corte Costituzionale ostativa alla verifica della rispondenza della norma censurata agli invocati parametri di costituzionalità.

Pochi anni dopo, la questione in esame fu nuovamente rimessa al Giudice delle Leggi dal Tribunale di Lecce, questa volta censurando gli artt. 615, 623 e 624 c.p.c., per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedevano che il giudice dell'opposizione a precetto potesse sospendere, nell'arco temporale intercorrente tra la notificazione del titolo esecutivo e del precetto ed il compimento del pignoramento, l'efficacia esecutiva del titolo impugnato.

Anche in tale sede la questione fu dichiarata inammissibile⁽²⁰⁶⁾.

Diverse, però, furono le argomentazioni addotte a sostegno della pronuncia in rassegna.

La Corte, infatti, non negò l'esistenza del «vuoto di tutela» rilevato dal giudice remittente, ma affermò, piuttosto, che la questione sollevata esorbitasse «*dai limiti del sindacato esercitabile dalla corte in relazione alla sfera di discrezionalità riservata al legislatore*», essendo «*molteplici ed alternative...le vie per eliminare il vulnus denunciato*»⁽²⁰⁷⁾.

Attesa, quindi, la necessità dell'intervento del legislatore per colmare la lacuna normativa, la Consulta ritenne insussistenti i presupposti per porre

⁽²⁰⁵⁾ C. Cost., 27 maggio 1992, n. 234, *op. loc. cit.*

⁽²⁰⁶⁾ C. Cost., 19 marzo 1996, n. 81, in *Foro it.*, 1996, I, 1924 ss., con nota di FABIANI e in *Giust. civ.*, 1996, I, 1562.

⁽²⁰⁷⁾ C. Cost., 19 marzo 1996, n. 81, *cit.*

rimedio all'insufficienza del dato positivo attraverso una sentenza manipolativa additiva.

12.3. (Segue). La svolta garantista della giurisprudenza e l'applicabilità dell'art. 700 c.p.c.

Percorsa senza esito la strada del ricorso alla Corte Costituzionale, la giurisprudenza di merito - senza disattendere l'orientamento granitico della S.C. in ordine all'interpretazione dell'art. 623 c.p.c., ma allo stesso tempo avvertendo, in uno alla dominante dottrina, la necessità di individuare uno strumento in grado di impedire in via generale al titolo esecutivo di spiegare la propria efficacia nelle ipotesi di probabile fondatezza delle doglianze addotte dal debitore – decise di apprestare tutela a tale soggetto consentendogli di ottenere l'inibizione della pretesa azionata dal creditore procedente attraverso la concessione della misura cautelare d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. ⁽²⁰⁸⁾

La prassi inaugurata dai giudici di merito fu ben presto avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, a partire dal 2000, ha ratificato la soluzione pretoria della rimozione del *vulnus* normativo mediante l'utilizzo della tutela cautelare atipica ⁽²⁰⁹⁾.

⁽²⁰⁸⁾ Cfr. in tal senso, *ex multis*, Pret. Catania-Mascalucia, 5 maggio 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 1692; Trib. Castrovillari, 8 luglio 1993, in *Giur. merito*, 1993, 1168 ss.; Pret. Castellammare di Stabia, 26 giugno 1991, in *Rep. Foro it.*, 1991, voce *Provvedimenti d'urgenza*, n. 196; Trib. Milano, 12 giugno 1979, *id.*, 1979, voce cit., n. 101, e in *Giur. it.*, 1979, I, 2, 561, con nota di SANTINI, e in *Giust. civ.*, 1980, I, 713, con note di AMATO e FINOCCHIARO. *Contra* Pret. Roma, 22 giugno 1988, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Provvedimenti d'urgenza*, n. 30; Trib. Foggia, 14 ottobre 1985, in *Foro it.*, 1986, I, 299; Pret. Firenze, 27 gennaio 1984, in *Rep. Foro it.*, 1986, voce cit., n. 141.

⁽²⁰⁹⁾ V. Cass., 8 febbraio 2000, n. 1372, in *Nuova giur. civ.*, 2001, I, 390, con nota di BIANCHI; Cass., 23 febbraio 2000, n. 2051, in *Riv. esec. forzata*, 2000, 619, con nota di CATALDI, e in *Riv. dir. proc.*, 2002, 619, con nota di METAFORA, e in *Foro it.*, 2000, I, 1834, con nota di BARONE; Cass., 18 aprile 2001, n. 5683, in *Rep. Foro it.*, 2001, voce *Esecuzione forzata in genere*, n. 60; Cass., 18 aprile 2001, n. 5674, *id.*, voce cit., n. 61; Cass., 22 marzo

In particolare, secondo la S.C., «*il carattere residuale proprio del procedimento cautelare atipico*» ⁽²¹⁰⁾ ben si attagliava alla fattispecie al nostro esame, in quanto rispetto ad essa non poteva dispiegarsi - *ex positivo jure* – il fenomeno sospensivo, e tanto per due diverse ma determinanti ragioni: anzitutto, per la sussistenza, ai sensi degli artt. 623 ss. c.p.c., della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a disporre la sospensione dell'esecuzione; di poi, per l'inidoneità della tutela in oggetto ad operare in una fase anteriore all'inizio dell'esecuzione, «*non essendo possibile sospendere un processo che ancora non pende*» ⁽²¹¹⁾.

Da tali premesse, la Cassazione faceva pertanto discendere l'ammissibilità della «*richiesta di interdizione dell'attivazione della procedura esecutiva*», qualora il debitore non avesse potuto conseguire il medesimo risultato con gli strumenti indicati agli artt. 623 ss. c.p.c. ⁽²¹²⁾

La soluzione abbracciata dalla giurisprudenza di legittimità, seppur ritenuta «adeguata» ⁽²¹³⁾, fu però al contempo criticata dai primi commentatori per l'estrema genericità con cui nelle pronunce della Corte veniva individuato il contenuto che, nel caso specifico, avrebbe dovuto rivestire il provvedimento d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c.

Più precisamente, la S.C., discorrendo di «*inibitoria a procedere a pignoramento*» ovvero - come appena riferito - di «*richiesta di interdizione dell'attivazione della procedura esecutiva*», non consentiva all'interprete di

2001, n. 4107, *id.*, 2002, I, 3451, con nota di FABIANI, e in *Giur. it.*, 2002, 504, con nota di ONNIBONI; Cass., 19 luglio 2005, n. 15220, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Esecuzione forzata in genere*, n. 20.

⁽²¹⁰⁾ Cass., 22 marzo 2001, n. 4107, cit.

⁽²¹¹⁾ Cass., 19 luglio 2005, n. 15220, cit.

⁽²¹²⁾ Cass., 22 marzo 2001, n. 4107, cit.

⁽²¹³⁾ Così, *ex multis*, ONNIBONI, *Provvedimento d'urgenza e sospensione dell'atto di precepto*, cit., 506.

delimitare con esattezza il raggio operativo della misura in oggetto, relativamente agli effetti che dalla stessa sarebbero derivati.

Ciò determinò l'affermarsi in dottrina, limitatamente al profilo che ci occupa, di due contrapposte letture dell'arresto giurisprudenziale.

Secondo alcuni Autori, la tutela d'urgenza era diretta a paralizzare soltanto l'efficacia del precetto e la procedura esecutiva preannunziata con quel precetto, non anche l'efficacia esecutiva del titolo opposto, «compito questo riservato al giudice del gravame, poiché unico ad essere investito del procedimento di (progressiva) formazione e consolidazione del titolo (giudiziale)»⁽²¹⁴⁾.

Secondo altri Autori, invece, gli effetti prodotti dal provvedimento *ex art.* 700 c.p.c. sarebbero stati analoghi a quelli che normalmente conseguono alle inibitorie in senso stretto, cioè avrebbero privato il creditore della possibilità di porre il titolo azionato a fondamento di qualsiasi procedimento esecutivo sino all'esito del giudizio di opposizione *ex art.* 615, 1° co., c.p.c.⁽²¹⁵⁾

12.4. (Segue). La riforma dell'art. 615 c.p.c.

La l. 14 maggio 2005, n. 80 ha raccolto le istanze riformatrici della dottrina e della giurisprudenza e, a tal fine, ha innovato il dato positivo investendo

⁽²¹⁴⁾ ONNIBONI, *Provvedimento d'urgenza e sospensione dell'atto di precetto*, *op. loc. cit.*, secondo cui detta soluzione troverebbe conferma nella circostanza per cui l'accoglimento dell'opposizione *ex art.* 615 c.p.c. comporta la «invalidazione diretta degli atti del processo esecutivo con efficacia *ex tunc...ma mai*, se ben si è inteso, l'estinzione dell'efficacia esecutiva del titolo».

⁽²¹⁵⁾ Cfr. in tal senso, tra gli altri, CARPI, *Sospensione dell'esecuzione*, *cit.*, 5; CAPPONI, *Alcuni problemi sul contraddittorio*, *cit.* 34; VIGNERA, *La sospensione cautelare dell'esecutività del titolo strumentale all'opposizione a precetto*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 184 ss.

anche il giudice dell'opposizione al precetto del potere di disporre la sospensione ⁽²¹⁶⁾.

L'art. 2, 3° co., lett. e), n. 40, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge citata, ha infatti inserito un nuovo periodo all'art. 615, 1° co., c.p.c., che recita: «*Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo*».

Il legislatore del 2005 ha pertanto tipizzato, attraverso l'intervento in oggetto, una nuova fattispecie di sospensione nel processo esecutivo.

Sotto il profilo strutturale, la fattispecie in parola partecipa sia delle caratteristiche che connotano la sospensione concessa dal giudice dell'esecuzione *ex art. 624 c.p.c.*, sia delle caratteristiche proprie della sospensione disposta dal giudice dell'impugnazione.

In linea generale, può difatti osservarsi come tale misura, al pari delle inibitorie, viene concessa (ovvero negata) dal giudice della cognizione, agisce *ab externo* sul processo esecutivo, ed investe anche l'esecutorietà del titolo impugnato.

Diversamente, poi, dalle inibitorie, ma analogamente alla sospensione ordinata dal g.e., la sua richiesta è subordinata alla instaurazione di una delle parentesi cognitive strutturalmente autonome ma funzionalmente collegate al processo esecutivo e viene disposta dal giudice competente al ricorrere di gravi motivi ⁽²¹⁷⁾.

⁽²¹⁶⁾ La modifica normativa in oggetto era invero già contemplata nei d.d.l. Tarzia, Castelli e Vaccarella. Sul punto, v. *amplius supra*, cap. I, § 4.1.

⁽²¹⁷⁾ Cfr. nello stesso senso LONGO, *La sospensione nel processo esecutivo*, cit., 653, che qualifica la figura sospensiva in oggetto «*un ibrido, nel senso che essa condivide parzialmente i caratteri dell'inibitoria e quelli della sospensione del giudice dell'esecuzione*».

Quanto, infine, al rapporto con le fattispecie sospensive collegate alle altre opposizioni di merito disciplinate dal Libro III del codice di rito, segnatamente quelle contemplate nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione *ex art. 615, 2° co., c.p.c.* e dell'opposizione di terzo *ex art. 619 c.p.c.*, occorre rilevare che la sospensione al nostro esame, per un verso, condivide con la sospensione concessa in sede di opposizione *ex art. 615, 2° co., c.p.c.* il fatto di accedere ad un giudizio dichiarativo finalizzato alla caducazione del titolo esecutivo; per altro verso, è affine alla sospensione disposta *ex art. 619 c.p.c.*, nonché a quella prevista in seno all'opposizione per impignorabilità di cui all'*art. 615, 2° co., c.p.c.*, nella misura in cui la sua estensione oggettiva coincide con quella dell'opposizione da cui trae origine: in entrambi i casi l'oggetto della richiesta di sospensione coincide con l'oggetto delle censure sulle quali si fonda la domanda di opposizione ⁽²¹⁸⁾.

Più precisamente, le fattispecie inibitorie anzidette producono l'effetto di conservare lo *status quo* in attesa dell'epilogo del giudizio di opposizione nel quale si inseriscono, ma non rimuovono dal mondo giuridico il titolo azionato, in quanto l'illegittimità di quest'ultimo è estranea al *petitum* del giudizio oppositivo, che invece si identifica nella sottrazione al compendio pignorato del bene ingiustamente aggredito.

In queste ipotesi, dunque, si crea una relazione simmetrica tra il contenuto della tutela sospensiva e quello della tutela oppositiva.

Allo stesso modo, la suddetta relazione si configura altresì tra la fattispecie sospensiva di cui all'*art. 615, 1° co., c.p.c.* e l'opposizione nella

⁽²¹⁸⁾ Per quanto attiene alle caratteristiche della sospensione nell'opposizione all'esecuzione *ex art. 615, 2° co., c.p.c.* e nell'opposizione di terzo *ex art. 619 c.p.c.*, v. le considerazioni svolte in questo capitolo al § 11.1; con riferimento, invece, alla sospensione disposta nell'opposizione agli atti esecutivi, v. *supra* § 11.2.

quale la prima viene invocata. Qui, infatti, il debitore chiede, con la domanda di opposizione, l'invalidazione del titolo esecutivo in forza del quale il creditore minaccia di agire *in executivis* e, con l'istanza di sospensione, il correlato arresto della forza esecutiva del titolo impugnato ⁽²¹⁹⁾.

12.5. Profili problematici della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo alla luce del novellato art. 615 c.p.c.

L'introduzione di questa nuova figura sospensiva ha dato luogo a problemi di coordinamento con la disciplina previgente e con le soluzioni elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza sullo sfondo del pregresso quadro normativo, sotto plurimi aspetti.

Anzitutto, l'attribuzione ad un giudice della cognizione, diverso da quello del gravame, del potere di interdire la forza esecutiva del titolo impugnato, ha indotto gli interpreti ad interrogarsi sul rapporto sussistente tra i poteri esercitabili da tali giudici, sia con riguardo alla prospettabilità di una sovrapposizione degli stessi, sia con riguardo alla possibilità di ravvisare identità di contenuto nell'ordinanza di inibitoria adottabile da detti giudici.

Di poi, la figura sospensiva di recente conio ha acceso un animato dibattito, in dottrina e presso la giurisprudenza di merito, avente ad oggetto la delimitazione dei confini della potestà sospensiva del giudice dell'opposizione pre-esecutiva e del giudice dell'esecuzione, con particolare riferimento al profilo della spettanza del suddetto potere qualora, prima che il

⁽²¹⁹⁾ Cfr. sul punto CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 375, per il quale «Vi è qui piena coincidenza tra oggetto del provvedimento inibitorio e oggetto della contestazione di merito introdotta dall'opposizione: impedendo che vengano compiuti atti di esecuzione, il provvedimento inibitorio "anticipa" gli effetti dell'accoglimento dell'opposizione di merito»; in termini, v. VELLANI, *La disciplina della sospensione dell'esecuzione*, cit., 830.

giudice dell'opposizione a precetto provveda sull'istanza di sospensione, il creditore dia avvio all'esecuzione.

Delle soluzioni raggiunte in ordine a tale ultimo aspetto si parlerà diffusamente nel Capitolo III, sezione I.

Sofferamoci subito, invece, sulle opinioni maturate rispetto alle altre questioni insorte *in parte qua*, cui si è appena fatto cenno.

Con riferimento al possibile concorso tra il potere sospensivo del giudice dell'impugnazione e l'analogo potere di cui è oggi altresì titolare il giudice dell'opposizione a precetto, va immediatamente rilevato che il problema è stato posto solo per i titoli esecutivi di formazione giudiziale, non anche per quelli di formazione stragiudiziale, mancando, in quest'ultimo caso, una norma che conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di arrestarne l'efficacia esecutiva ⁽²²⁰⁾.

Per i titoli di formazione giudiziale, la dottrina pressoché unanime correttamente esclude – in linea di principio - la sovrapposibilità del potere inibitorio del giudice dell'opposizione a precetto con quello del giudice del gravame, sul presupposto della diversità dei fatti dedotti ovvero deducibili nei rispettivi giudizi di cognizione cui accede l'inibitoria al nostro esame ⁽²²¹⁾.

⁽²²⁰⁾ Pacifica è, in tal senso, l'opinione della dottrina. Cfr. in proposito MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., 288, che afferma: «*Nessun problema si pone quando vengano posti in esperimento titoli esecutivi stragiudiziali. Anzi si può fondatamente ritenere che il legislatore sia stato indotto a tagliar corto sulle passate dispute, introducendo la sospensione preventiva dell'esecuzione, proprio dal fatto di averne allargato il novero inserendovi anche le scritture private autenticate*»; v. anche sul punto RECCHIONI, *sub art.* 615 c.p.c., in *Commentario*, a cura di Consolo e Luiso, II, Milano, 2007, 4271; SOLDI, *Manuale*, cit., 1196.

⁽²²¹⁾ Cfr., *ex multis*, ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 278; BARRECA, *La riforma della sospensione*, cit., 654; DE SANTIS, *Le riforme del processo esecutivo*, cit., 946; FINOCCHIARO, *L'esercizio di poteri cautelari non implica valutazioni di merito*, in *Guida al dir.*, 2006, 63-64; METAFORA, *sub art.* 623, in *Codice di procedura civile ipertestuale*, a cura di COMOGLIO e VACCARELLA, Torino, 2008, 2396; MONTELEONE, *Manuale di diritto*

E' noto, infatti, che l'opposizione all'esecuzione non può fondarsi su censure che investono il processo nel quale si è formato il titolo giudiziale, incontrando il limite delle preclusioni maturate in relazione ai fatti posti a base del diritto consacrato nel titolo e del passaggio in giudicato della sentenza (o in generale del provvedimento giudiziale) che costituisce titolo esecutivo. Pertanto, il debitore può fondare la domanda di opposizione *ex art. 615, 1° co., c.p.c.* soltanto su circostanze sopravvenute rispetto al realizzarsi delle preclusioni ed alla formazione del giudicato, tanto in ipotesi di opposizione preventiva, quanto in ipotesi di opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione ⁽²²²⁾.

processuale civile, cit., 288; SOLDI, *Manuale*, cit., 1196; TOTA, sub *art. 615 c.p.c.*, cit., 552; VELLANI, *La disciplina della sospensione*, cit., 817-818. In giurisprudenza, cfr. App. Genova, 26 luglio 2006, in *Giur. it.*, 2007, 1218, che afferma: «*Il potere di sospendere l'efficacia del titolo esecutivo, conferito dall'art. 615, 1° comma, c.p.c. al giudice dell'opposizione a precetto, non può essere sovrapposto al potere del giudice di appello di sospendere l'efficacia della sentenza impugnata; l'istanza di sospensione ex art. 615, 1° comma, c.p.c., infatti, ha portata solo residuale, potendo essere impiegata unicamente quando la sentenza non sia stata impugnata e solo per far valere fatti non coperti dal giudicato*»; T. Venezia, 24 gennaio 2007 e T. Venezia, 19 aprile 2007, in *Riv. esec. forzata*, 2007, 560, con note di SALVIONI, SPACCAPELO e CAPPONI e in *Giur. it.*, 2007, 2533, secondo cui «*L'art. 615, 1° comma, c.p.c. si applica sia ai titoli giudiziali che stragiudiziali non sussistendo la possibilità di insanabili conflitti giudiziali, trattandosi in ogni caso di piani di valutazione differenti*».

⁽²²²⁾ In giurisprudenza, cfr. da ultimo Cass., 24 luglio 2012, n. 12911, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Esecuzione in genere*, n. 58, secondo cui: «*Va ricordato che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte... il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od ha avuto la possibilità di essere od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale; pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (salvo il caso dell'incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quella unica competente sede)*»; v. anche, tra le più recenti, Cass., 14 ottobre 2011, n. 21293, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Esecuzione in genere*, n. 69; Cass., 17 febbraio 2011, n. 3850; Cass., 2 aprile 2009, n. 8011, *id.*, 2009, voce *Ingiunzione (procedimento per)*, n. 20; Cass., 7 ottobre 2008, n. 24752, *id.*, 2009, voce *Esecuzione in genere*, n. 71.

Di conseguenza, le diverse ragioni di fatto sulla base delle quali vengono instaurati il giudizio di opposizione all'esecuzione ed i giudizi di impugnazione aventi ad oggetto il medesimo titolo esecutivo, ed in virtù delle quali vengono richieste le misure sospensive che ci occupano, permettono di escludere il possibile profilarsi di un conflitto tra i suddetti rimedi.

Ciò significa che - come opportunamente osservato - «quando si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, e nei limiti in cui tale contestazione è ammessa», l'opponente potrà esperire lo strumento di cui all'art. 615, 1° co., c.p.c. «anche in presenza di titolo giudiziale indipendentemente dal fatto che possa chiedere, o abbia addirittura chiesto, l'inibitoria»⁽²²³⁾ al giudice dell'impugnazione.

V'è però chi ritiene che «la possibile diversificazione di motivi fondanti le fasi impugnatorie e quella di opposizione, o le peculiarità delle situazioni processuali»⁽²²⁴⁾ legittimi la permanenza, in capo al giudice dell'impugnazione, «del potere di neutralizzare o revocare l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato o opposto»⁽²²⁵⁾, qualora il debitore abbia già ottenuto, in sede di opposizione preventiva, ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 615, 1° co., c.p.c.

Invero, anche tale tesi è sostenibile e – a ben vedere – non collide con quella accolta dall'opinione dominante, ma anzi rappresenta un suo naturale riflesso applicativo, attesa la variegata casistica di fattispecie concrete di

⁽²²³⁾ MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., 289, il quale perviene a tale conclusione muovendo dal rilievo che «la lettera della legge, di inequivoca chiarezza, non autorizza alcuna limitazione o esclusione» per la nuova fattispecie di inibitoria di cui all'art. 615, 1° co., c.p.c.

⁽²²⁴⁾ RECCHIONI, *L'impedimento dell'efficacia del titolo e del processo esecutivo nell'opposizione ex art. 615, 1° co., c.p.c.*, in *Riv. esec. forzata*, 2008, 382.

⁽²²⁵⁾ RECCHIONI, *L'impedimento dell'efficacia del titolo*, op. loc. cit.

volta in volta sussumibili nelle differenti previsioni normative che contemplano la tutela sospensiva ⁽²²⁶⁾.

La seconda delle questioni suindicate attiene al significato da attribuire all'espressione «*efficacia esecutiva del titolo*», utilizzata all'art. 615, 1° co., c.p.c. per determinare il contenuto del provvedimento inibitorio che il giudice dell'opposizione a precetto è abilitato ad emettere.

Nonostante la chiarezza del tenore letterale della disposizione, taluni Autori interpretano in maniera restrittiva la suddetta locuzione, ritenendo che - contrariamente a quanto pacificamente affermato in relazione all'inibitoria disposta dal giudice dell'impugnazione - l'ordinanza di sospensione emanata in sede di opposizione pre-esecutiva possa unicamente impedire l'avvio dell'esecuzione preannunciata con il precetto impugnato, ma non possa impedire al creditore procedente di coltivare distinte ed ulteriori procedure esecutive in virtù del medesimo titolo ⁽²²⁷⁾.

⁽²²⁶⁾ Secondo RECCHIONI, *L'impedimento dell'efficacia del titolo*, op. loc. cit., ciò potrebbe accadere, ad esempio, nell'ipotesi in cui il debitore abbia ottenuto provvedimento di sospensione ex art. 615, 1° co., c.p.c. perché l'efficacia esecutiva del titolo azionato è sottoposta a condizione; nel frattempo, questi richiede l'inibitoria nel giudizio di gravame, sulla base dell'asserita sussistenza dei "gravi e fondati motivi" di cui all'art. 283 c.p.c. In questo caso, mentre la sospensione disposta in sede di opposizione potrebbe essere revocata a seguito del verificarsi dell'evento dedotto in condizione, diversamente l'inibitoria concessa in appello continuerebbe a spiegare i suoi effetti almeno sino alla conclusione del giudizio. E perciò «*il debitore impugnante potrebbe quindi ritenere più prudente stimolare il generale potere inibitorio del giudice dell'impugnazione*».

⁽²²⁷⁾ (BALENA)-BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, cit., 303, il quale, aderendo alla ricostruzione del Furno (cfr. FURNO, *La sospensione*, cit., 29, 49 e 67), secondo cui il processo esecutivo inizia con la notificazione dell'atto di precetto, mentre l'esecuzione in senso stretto prende avvio con il compimento del primo atto esecutivo, afferma che l'espressione contenuta nell'art. 615, 1° co., c.p.c. va letta «*come se dicesse "sospensione dell'esecuzione forzata"*», da ciò conseguendo che «*gli effetti della sospensione dell'esecuzione sono circoscritti entro l'ambito del processo esecutivo in corso, nel quale il provvedimento sospensivo è destinato ad incidere, e non influiscono, viceversa, sull'azione esecutiva resa astrattamente possibile dal medesimo titolo, né sugli altri procedimenti esecutivi eventualmente promossi sulla base di questo*»; LONGO, *La sospensione nel processo esecutivo*, cit., 656, per la quale «*al pari di quanto avviene in relazione alla sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione, anche la sospensione disposta dal giudice dell'opposizione a precetto condivide i limiti del giudizio cui accede, non soltanto in ordine ai fatti deducibili a fondamento della richiesta ma, altresì, agli effetti del provvedimento sospensivo*», pena la violazione del diritto d'azione costituzionalmente garantito dall'art. 24

Anche una isolata giurisprudenza di merito perviene a tale conclusione⁽²²⁸⁾. Questa, muovendo dal presupposto per cui il limite ontologico della cognizione del giudice dell'opposizione a precetto coincide con il processo esecutivo e non può esorbitare da esso, ne inferisce che il provvedimento sospensivo di tale giudice non potrà mai privare in assoluto il titolo della propria *vis executiva* e che, pertanto, «quando l'art. 615 primo comma parla di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo intende dire relativamente all'esecuzione minacciata con quello specifico precetto opposto...ma non intende dire che sospende l'efficacia del titolo esecutivo di per sé»⁽²²⁹⁾.

Ad avviso, invece, dell'orientamento maggioritario⁽²³⁰⁾ - al quale si aderisce - l'ordinanza di sospensione del giudice dell'opposizione a precetto ha un oggetto più esteso rispetto all'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione *ex art. 624 c.p.c.*: essa, infatti, analogamente alle inibitorie del giudice del gravame, non si limita ad arrestare l'*iter* del procedimento esecutivo inciso in via diretta dal provvedimento *de quo*, ma - al contrario - preclude «ogni futura utilizzazione di quel titolo»⁽²³¹⁾ ai danni del debitore opponente.

Cost.; MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione*, cit. 195, secondo cui la diversa interpretazione della norma in esame, «di certo più rispettosa del dato letterale e forse più in linea con le peculiarità della fattispecie disciplinata, lascia un certo senso di insoddisfazione».

⁽²²⁸⁾ T. Vicenza, 5 aprile 2010, in *Riv. esec. forzata*, 2010, 707 ss., con note di BARRECA, CAPPONI, CONSOLO, PETRILLO, PUCCIARIELLO e SASSANI.

⁽²²⁹⁾ T. Vicenza, 5 aprile 2010, cit., 711.

⁽²³⁰⁾ V., *ex multis*, ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 281; CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 384 ss.; DE SANTIS, *Le riforme del processo esecutivo*, cit., 943; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1207; ONNIBONI, *La sospensione del processo esecutivo*, cit., 1719; ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione*, cit., 696; RECCHIONI, *L'impedimento dell'efficacia del titolo*, cit., 385; SOLDI, *Manuale*, cit., 1198; TOTA, *sub art. 615 c.p.c.*, cit., 551; VELLANI, *La disciplina della sospensione*, cit., 817-818. In giurisprudenza, cfr. T. Roma, 17 maggio 2006, in *Giur. it.*, 2008, 403, con nota di FRUS.

⁽²³¹⁾ METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1207.

Tale soluzione si impone non tanto sulla base dell'aderenza della stessa al disposto di cui all'art. 615, 1° co., c.p.c., quanto piuttosto per la finalità perseguita dalla fattispecie in discorso, segnatamente rappresentata dalla protezione della sfera giuridico-patrimoniale del soggetto contro cui viene minacciato l'esercizio dell'azione esecutiva, in attesa che venga accertata l'illegittimità di quest'ultima.

Se tale è, infatti, la *ratio* ad essa sottesa, si comprende allora come la suddetta finalità potrà trovare compiuta attuazione soltanto attraverso la neutralizzazione assoluta, e non già solo parziale, della forza esecutiva del titolo opposto.

13. La sospensione ad opera del giudice dell'impugnazione.

Nell'ambito dell'esecuzione forzata trova spazio, anche per effetto del richiamo contenuto all'art. 623 c.p.c., il fenomeno della c.d. «*inibitoria processuale*».

Essa «raggruppa le numerose ipotesi nelle quali la legge rende possibile l'adozione di un provvedimento sospensivo dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione di un altro provvedimento giudiziale, per il tempo necessario alla decisione dell'impugnazione»⁽²³²⁾.

Sotto il profilo concettuale, le fattispecie di inibitoria processuale differiscono dalle fattispecie sospensive di cui agli artt. 615, 1° co., e 624 c.p.c. in ciò: mentre le prime hanno ad oggetto un provvedimento giudiziale e sono strutturalmente e funzionalmente collegate al giudizio di impugnazione cui accedono, le seconde non hanno necessariamente ad oggetto un titolo di

⁽²³²⁾ Così IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, Milano, 2010, 372.

formazione giudiziale e sono strutturalmente e funzionalmente collegate ad un giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione ovvero ad uno degli altri giudizi di opposizione contemplati dal III Libro del codice di rito, proposti successivamente all'inizio dell'esecuzione ⁽²³³⁾.

In relazione, poi, al contenuto del provvedimento emanato in esito all'esercizio del potere sospensivo, le inibitorie processuali - al pari della sospensione disposta dal giudice dell'opposizione a precetto *ex art. 615, 1° co., c.p.c.* - presentano un raggio d'azione più ampio rispetto alla sospensione concessa dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 624 c.p.c.: le prime, infatti, operano - in via generale - «non tanto sul processo esecutivo quanto sull'esecutorietà del titolo» ⁽²³⁴⁾, inibendo, per contro, il processo soltanto se emesse dopo l'inizio dell'esecuzione; diversamente, la seconda opera in via esclusiva sul processo esecutivo, impedendone la continuazione.

L'art. 623 c.p.c., nel riferirsi alle ipotesi suddette, utilizza una locuzione dal tenore piuttosto generico e tendenzialmente onnicomprensivo, in quanto prescrive che, qualora la sospensione dell'esecuzione forzata non derivi da un provvedimento del giudice dell'esecuzione (ovvero dalla legge), essa viene disposta «*dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo*».

Sulla controversa interpretazione dell'espressione *de qua*, si è già detto ⁽²³⁵⁾ che la lettura rigorosa della stessa da parte del prevalente indirizzo pretorio e dottrinale aveva portato ad escludere dal raggio applicativo della disposizione l'esercizio del potere inibitorio da parte del giudice dell'opposizione al precetto.

⁽²³³⁾ Cfr. sul punto IMPAGNATELLO, *La provvisoria esecuzione*, cit., 375-376.

⁽²³⁴⁾ Così CARPI, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 5.

⁽²³⁵⁾ V. *supra*, § 12.1.

Più elastico, invece, si è rivelato l'approccio nei riguardi delle altre figure di inibitoria in senso stretto.

In particolare, la dottrina e la giurisprudenza, partendo dall'accoglimento di un'accezione ampia del termine «impugnazione» – contenuto nella norma in esame – hanno ricondotto nell'alveo della disciplina dettata dall'art. 623 c.p.c. tutte le ipotesi di sospensione espressamente configurate dal codice di rito, ancorché non collegate all'impugnazione «in senso tecnico» di una sentenza ⁽²³⁶⁾.

L'estensione in discorso ha riguardato, nello specifico, le figure di inibitoria rispettivamente previste nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo *ex art. 649 c.p.c.*, del procedimento per convalida di sfratto *ex art. 668, 4° co., c.p.c.* e del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale *ex art. 830, ult., co., c.p.c.* Queste, dunque, sono state affiancate alle ipotesi sospensive correlate, invece, ai mezzi di gravame e, segnatamente, alle fattispecie di cui agli artt. 283, 351, 373, 401, 407, 431, 447 e 447-*bis* c.p.c.

⁽²³⁶⁾ In dottrina cfr. CARNELUTTI, *Istituzioni*, cit., 117; SATTA, *L'esecuzione forzata*, cit., 254; BUCOLO, *La sospensione*, cit., 124; LUISO, *Sospensione del processo*, cit., 61, nonché, da ultimo, D'ADAMO, sub *art. 283 c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA, III, tomo II, Torino, 2012, 297 ss. In giurisprudenza, con specifico riguardo alla confluenza nella norma in esame della sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, cfr., Cass., 1 agosto 2008, n. 20925, in *Rep. Foro it.*, 2008, voce *Esecuzione in genere*, n. 85, secondo cui «*Nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d'opposizione all'esecuzione, qualora il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo disponga la sospensione della sua esecutorietà, si realizza l'ipotesi, prevista dall'art. 623, seconda ipotesi, c.p.c., di sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, con conseguente impedimento della prosecuzione del processo di esecuzione, il quale non può essere riattivato fino a quando, all'esito del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquisito con il rigetto dell'opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell'art. 653 c.p.c.*»; nello stesso senso, v., *ex multis*, Cass., 16 gennaio 2006, n. 709, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce cit., n. 99; Cass., 31 luglio 2002, n. 11378, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce cit., n. 73; Cass., 12 gennaio 1999, n. 261, *id.*, 1999, voce cit., n. 63; Cass., 16 ottobre 1992, n. 11342, *id.*, 1992, voce cit., n. 95.

Da qui l'opportunità di effettuare, nei paragrafi che seguono, una rapida ricognizione delle singole *species* inibitorie cui rimanda l'art. 623 citato, attesa la loro incidenza – seppur esterna – sul processo esecutivo.

13.1. (Segue). La sospensione della sentenza di primo grado.

La legge 26 novembre del 1990, n. 353, ha generalizzato il regime della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, riformando *in parte qua* l'art. 283 c.p.c. ⁽²³⁷⁾

Le inibitorie processuali costituiscono i «meccanismi di reazione avverso tale esecutività» ⁽²³⁸⁾.

Nel processo di cognizione ordinaria, il meccanismo suddetto è disciplinato dall'art. 283 c.p.c., relativamente ai presupposti in presenza dei quali il soggetto che propone appello nei confronti della sentenza di primo grado può ottenere la misura in oggetto, e dall'art. 351 c.p.c., relativamente ai profili schiettamente procedurali.

Nel rito differenziato del lavoro, la disciplina che ci occupa è contenuta nell'art. 431 c.p.c.

Con riguardo alla prima ipotesi richiamata, l'art. 283 c.p.c. stabilisce che il giudice dell'appello può, previa istanza di parte, e ricorrendo «*gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle*

⁽²³⁷⁾ L'art. 282 c.p.c., rubricato «*Esecuzione provvisoria*», recita oggi: «*La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti*». Per una disamina della disciplina dell'inibitoria della sentenza di primo grado nell'impianto originario del codice del 1940 e dell'evoluzione normativa dell'istituto *de quo*, cfr. per tutti IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione*, cit., 89 ss. e 171 ss.

⁽²³⁸⁾ LUISO, *Diritto processuale civile*, II, cit., 395; sempre in relazione al profilo funzionale, cfr. sul punto D'ADAMO, sub art. 283 c.p.c., cit., 281, secondo cui l'esercizio del potere di inibitoria è subordinato ad una «*valutazione di opportunità che il giudice deve effettuare nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in relazione allo svolgimento del processo esecutivo, anche in considerazione delle difficoltà del soccombente di recuperare quanto versato in esecuzione della sentenza che sia successivamente riformata in appello*».

parti», «sospendere in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione»⁽²³⁹⁾).

Secondo l'opinione dominante, il presupposto dei gravi e fondati motivi si identifica, da un lato, nel pregiudizio che l'istante subirebbe per effetto dell'adempimento dell'obbligo contenuto nella sentenza appellata e, dall'altro lato, nell'esistenza di un *fumus* di fondatezza dell'impugnazione proposta⁽²⁴⁰⁾.

Quanto al procedimento, l'art. 351 c.p.c. dispone che sull'istanza di sospensione – da formularsi, in virtù dell'inciso di cui all'art. 283 c.p.c., unitamente all'atto introduttivo dell'impugnazione principale ovvero di quella incidentale, a pena di inammissibilità della stessa⁽²⁴¹⁾ – il giudice (*i.e.* il collegio ovvero il tribunale in composizione monocratica) provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza.

Tuttavia, la parte può chiedere al giudice adito, mediante ricorso, l'anticipazione della pronuncia in tema di sospensione ad una data anteriore a

⁽²³⁹⁾ Il legislatore è recentemente intervenuto sulla norma in commento, inserendo – mediante la lettera a), comma 1, art. 27, l. 12 novembre 2011, n. 183 (applicabile, in virtù di quanto prescritto dal comma 2 del citato art. 27, dal 1° febbraio 2012) – un terzo comma, che così dispone: «*Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio*». Per una disamina della disciplina positiva, cfr. da ultimo D'ADAMO, sub *art. 283 c.p.c.*, cit., 277 ss.

⁽²⁴⁰⁾ PROTO PISANI, *La nuova disciplina*, cit., 197; MONTELEONE, *Esecuzione provvisoria*, cit., 370; FERRI, *In tema di esecutorietà della sentenza e inibitoria*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, 565 ss.; in giurisprudenza, cfr., *ex multis*, Cass., 25 febbraio 2005, n. 4060, in *Foro it.*, 2005, I, 2376; App. Venezia, 3 marzo 2005, *id.*, 2005, I, 1640; App. Bari, 23 aprile 2004, *id.*, 2004, I, 2238; App. Firenze, 19 gennaio 1996, in *Corr. giur.*, 1996, 779, con nota di CONSOLO.

⁽²⁴¹⁾ In tal senso, v. in dottrina, tra gli altri, PUNZI, *Il processo civile*, cit., II, 437; LUISO, *Diritto processuale civile*, *op. loc. cit.*; in giurisprudenza, cfr. Cass., 22 luglio 2004, n. 13617, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Esecuzione provvisoria*, n. 14; App. Caltanissetta, 31 marzo 2005, in *Foro it.*, 2005, I, 2377; App. Napoli, 12 giugno 2002, in *Nuovo dir.*, 2002, 973; App. Milano, 22 luglio 1994, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 580. *Contra* MONTELEONE, *Esecuzione provvisoria*, cit., 564, in nota; in giurisprudenza, cfr. App. Roma, 2 agosto 2000, in *Mass. giur. lav.*, 2000, 1349, con nota di TATARELLI; App. Palermo, 10 ottobre 1990, in *Temi siciliana*, 1990, 442.

quella prevista per l'udienza di comparizione. In tal caso, la discussione - preordinata alla decisione sulla richiesta di sospensione - avverrà in un'udienza apposita, che sarà fissata dal presidente del collegio (ovvero dal tribunale, qualora sia competente per il giudizio d'appello) con decreto redatto in calce al ricorso.

In presenza, però, di «*giusti motivi di urgenza*», il presidente (o il tribunale) può provvedere sulla sospensione *inaudita altera parte* con lo stesso decreto, da confermarsi, modificarsi o revocarsi all'udienza ivi indicata con ordinanza non impugnabile.

Nell'ambito delle controversie di lavoro, invece, il legislatore ancora la concessione dell'inibitoria a presupposti diversi, a seconda che la richiesta promani dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore.

Nel primo caso, cioè quando la misura in oggetto viene richiesta avverso una sentenza di accoglimento della domanda del lavoratore ricorrente, il datore di lavoro, per ottenerne l'interdizione, deve dimostrare che l'esecuzione della stessa determinerebbe un «*gravissimo danno*».

Nel secondo caso, cioè in ipotesi di sentenza che reca condanna in favore del datore di lavoro, è sufficiente, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione formulata dal lavoratore soccombente, il più elastico presupposto dei «*gravi motivi*».

Anche nel rito del lavoro il provvedimento che concede o nega la sospensione riveste la forma dell'ordinanza non impugnabile.

Pacifica è - nel processo *de quo* - l'applicazione analogica dell'art. 351, 3° co. c.p.c., nella parte in cui prevede la decisione immediata del collegio con decreto, ove sussistano motivi d'urgenza ⁽²⁴²⁾.

Con riguardo, infine, all'oggetto delle suddette ordinanze di sospensione, le disposizioni appena esaminate utilizzano in proposito locuzioni differenti: mentre gli artt. 283 c.p.c. e 351, ult. co., c.p.c. parlano di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza appellata, diversamente l'art. 431 c.p.c. discorre soltanto di «esecuzione».

Stando alla lettera delle norme in commento, nelle controversie di lavoro il giudice d'appello potrebbe sospendere solo il processo esecutivo, non anche - come è espressamente previsto per il rito ordinario - l'esecutorietà della sentenza impugnata.

Correttamente, invece, si ritiene che anche nel suddetto procedimento l'ordinanza di sospensione riveste le medesime caratteristiche di contenuto dell'ordinanza di cui all'art. 283 c.p.c., così superandosi l'interpretazione meramente formalistica del disposto anzidetto ⁽²⁴³⁾.

⁽²⁴²⁾ Cfr. per tutti, sul punto, LUIISO, *Diritto processuale civile*, IV, cit., 81.

⁽²⁴³⁾ In dottrina, cfr. *ex plurimis* LUIISO, *Diritto processuale civile*, IV, *op. loc. cit.*; IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione*, cit., 392 ss. Al contrario, la giurisprudenza di merito ha spesso interpretato in maniera restrittiva la locuzione contenuta nell'art. 431 c.p.c., dichiarando inammissibile - per l'effetto - l'istanza di inibitoria proposta prima dell'avvio del processo esecutivo: sul punto cfr. v. App. Roma, 17 dicembre 2001, in *Dir. lav.*, 2002, II, 246; T. Roma, 29 maggio 1999, in *Giur. lav.*, 2000, 293, con nota di PETACCIA; T. Roma, 27 settembre 1985, in *Giur. merito*, 1987, 652, con nota di FALASCHI; *contra* App. Roma, 2 agosto 2000, in *Mass. giur. lav.*, 2000, 1349, con nota di TATARELLI; conf. D'ADAMO, sub art. 283 c.p.c., cit., 295, ad avviso della quale «*proprio l'esplicita menzione della sospensione della sola esecuzione...porta a ritenere che il legislatore, lasciando nel contempo inalterata la formulazione del precedente terzo comma, abbia inteso confermare che, nel rito del lavoro, l'inizio dell'esecuzione forzata, inteso come inizio del procedimento esecutivo, costituisca presupposto indefettibile per l'inibitoria*».

13.2. (Segue). La sospensione della sentenza d'appello.

Ai sensi dell'art. 373 c.p.c., anche l'esecutività delle sentenze ricorribili in Cassazione può essere sospesa.

Nella sua formulazione originaria, l'art. 373, 1° co., subordinava la concessione della misura *de qua* alla dimostrazione del pericolo di «*danno grave o irreparabile*», attribuiva la potestà sospensiva direttamente alla Corte di Cassazione (non già al giudice *a quo*) e non contemplava la facoltà dell'organo decidente di ordinare la prestazione di cauzione.

L'attuale disciplina dell'inibitoria in oggetto diverge da quella introdotta dal codice di rito del 1940.

La norma in commento fu infatti modificata dall'art. 43 della legge 14 luglio 1950, n. 581.

Essa, pertanto – come modificata dal suddetto intervento di riforma - prevede: *i)* l'attribuzione della competenza a decidere sulla sospensione dell'esecuzione al «*giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata*», a seguito di istanza di parte; *ii)* il più rigoroso presupposto del pericolo di «*grave e irreparabile danno*», derivante dall'adempimento dell'obbligo contenuto nella sentenza (²⁴⁴); *iii)* la possibilità del giudice *a quo* di ordinare

(²⁴⁴) In dottrina cfr. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, cit., II, 2, 363, che ha identificato il presupposto in commento nella impossibilità di restituzione integrale di quanto corrisposto sulla base della sentenza successivamente cassata, e ne ha escluso la ricorrenza qualora sia possibile il risarcimento, indipendentemente dalle condizioni economiche della parte vittoriosa; ANDRIOLI, *Commento*, cit., II, 556, il quale ne ha configurato la sussistenza solo in ipotesi di impossibilità della *restitutio in integrum*; in giurisprudenza, la «*gravità*» viene associata - secondo un orientamento consolidato - alla eccessiva sproporzione tra il vantaggio che dall'esecuzione deriva al creditore precedente ed al pregiudizio che il debitore può subire a causa dell'esecuzione forzata (cfr. in tal senso, *ex multis*, Trib. Caltanissetta, 27 aprile 2004, in *Foro it.*, 2005, I, 241; App. Torino, 28 aprile 1995, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 902; App. Torino, 18 ottobre 1991, *id.*, 1992, I, 2, 1, con nota di DALMOTTO); l'«*irreparabilità*» viene ritenuta sussistente solo laddove il pregiudizio è irreversibile e non è suscettibile di essere risarcito per equivalente (cfr. sul punto App. Bari, 20 marzo 1985, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, 174, con nota di CONSOLO; T. Napoli, 12 gennaio 1984, in *Dir. e Giur.*, 1984, 494, con nota di CIMATTI; T. Rovigo, 28 ottobre 1993, in *Giust. civ.*, 1994, I, 2036 e in

il versamento di una «*congrua cauzione*», in via alternativa alla sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata ⁽²⁴⁵⁾.

Il procedimento che prelude alla decisione sulla sospensione - regolato dal secondo comma dell'art. 373 c.p.c. - è sostanzialmente analogo a quello prescritto dall'art. 351 c.p.c. per l'inibizione della sentenza di primo grado impugnata mediante appello.

Precisamente, l'istanza deve essere proposta con ricorso al giudice competente, il quale, con decreto in calce al ricorso medesimo, ordina la comparizione delle parti per la discussione inerente l'inibitoria di cui si chiede l'emissione. Nei casi di «*eccezionale urgenza*», l'organo decidente dispone provvisoriamente, con lo stesso decreto, l'immediata sospensione dell'esecuzione.

13.3. (Segue). La sospensione della sentenza impugnata per revocazione ed opposizione di terzo.

L'istituto dell'inibitoria processuale opera anche con riguardo alle sentenze impugnate per revocazione o per opposizione di terzo in virtù, rispettivamente, degli artt. 401 e 407 c.p.c. ⁽²⁴⁶⁾

Giur. merito, 1994, 628, con nota di CARRATO; App. Napoli, 6 ottobre 1994, in *Foro it.*, 1995, I, 998).

⁽²⁴⁵⁾ Va inoltre precisato, in proposito, che il legislatore processuale, al fine di coordinare l'esercizio della facoltà del ricorrente di formulare istanza di sospensione con lo spostamento della competenza in capo al giudice *a quo*, inserì nelle disposizioni di attuazione - mediante l'art. 36 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 - l'art. 131-bis, intitolato «*Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione*», che prescrive: «*Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'articolo 373 del codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima*».

⁽²⁴⁶⁾ L'art. 391-bis, 6° co., c.p.c. esclude tuttavia la possibilità di sospendere l'esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione impugnata per revocazione passata in giudicato, nonché esclude la sospensione del giudizio di rinvio e del termine per riassumerlo. La *ratio* della disposizione viene pacificamente identificata nella intenzione del legislatore di evitare l'utilizzo meramente dilatorio di tale mezzo di impugnazione. A seguito dell'introduzione

Tali norme, infatti, fanno espresso rinvio all'art. 373 c.p.c.

Il rinvio, però, è limitato al presupposto che legittima l'adozione dell'ordinanza di inibitoria, ed al procedimento camerale ivi contemplato; non si estende, invece, al profilo inerente la competenza a provvedere.

Quest'ultima spetta, chiaramente, al giudice dinanzi al quale è proposta revocazione ovvero opposizione (che è poi lo stesso giudice che ha emanato la sentenza impugnata).

13.4. (Segue). La sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.

L'art. 649 c.p.c. consente al debitore opponente di chiedere ed ottenere la sospensione della provvisoria efficacia del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.

La norma stabilisce che *«Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642»*.

L'istanza di sospensione può essere proposta nello stesso atto introduttivo dell'opposizione, mediante separato ricorso, ovvero verbalmente in udienza ⁽²⁴⁷⁾.

dell'art. 391-ter mediante il d.lgs. n. 40 del 2006, ci si è chiesti se il divieto in parola riguardi anche ipotesi di impugnazione diverse dalla revocazione di fatto, oggi pure esperibili avverso le sentenze della S.C. ai sensi della norma di nuovo conio. L'opinione prevalente aderisce alla soluzione più ampia. Sul punto cfr. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione*, cit., 529 ss.

⁽²⁴⁷⁾ Così T. Perugia, 14 novembre 1952, in *Foro it.*, 1953, I, 114. V'è però un isolato orientamento che, applicando analogicamente l'art. 283 c.p.c., afferma che l'istanza può essere formulata anche nello stesso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. T. Busto Arsizio, 29 febbraio 1996, in *Giur. it.*, I, 2, 395).

Quanto al presupposto dei «*gravi motivi*», si ritiene di dover condividere la tesi secondo cui la gravità vada riferita non tanto al pericolo che il patrimonio dell'opponente subisca un pregiudizio grave ed irreparabile, quanto piuttosto alla fondatezza *prima facie* delle doglianze addotte dal debitore ingiunto per contestare la sussistenza dei requisiti legali in virtù dei quali è stata concessa la provvisoria esecuzione *ex art.* 642 c.p.c. ovvero della pretesa sostanziale posta a base del ricorso per ingiunzione ⁽²⁴⁸⁾.

13.5. (Segue). La sospensione dell'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto.

L'art. 668, 4° co., c.p.c., abilita il giudice dinanzi al quale è proposta opposizione tardiva avverso l'intimazione di licenza o di sfratto a sospendere «*il processo esecutivo*» eventualmente intrapreso dall'intimante a seguito della convalida, qualora l'intimato-opponente ne faccia richiesta e sussistano gravi motivi.

Il giudice provvede sull'istanza di sospensione con ordinanza non impugnabile e, se lo ritiene opportuno, può imporre all'opponente la prestazione di una cauzione.

⁽²⁴⁸⁾ Cfr. in argomento VALITUTTI-DE STEFANO, *Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione*, Padova, 2000, 339 ss.; FRANCO, *Guida al procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1994, 469 ss.; RONCO, *Procedimento per decreto ingiuntivo*, in *I procedimenti sommari e speciali*, a cura di CHIARLONI e CONSOLO, I, *I procedimenti sommari*, Torino, 2005, 461 ss. Diversamente D'ADAMO, sub art. 283 c.p.c., cit., 297, ritiene che «*tali motivi non possono risolversi nella rilevata insussistenza dei presupposti legali di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della clausola, ma devono riguardare circostanze sopravvenute alla concessione della clausola stessa e prevalentemente rinvenibili nella tenuta patrimoniale dell'esecutato, minacciata da dissesto in forza d'esecuzione concessa inaudita altera parte e, comunque, afferenti a considerazioni di opportunità al proseguo della fase di realizzazione del credito*».

13.6. (*Segue*). La sospensione dell'efficacia del lodo arbitrale.

Il fenomeno dell'inibitoria processuale può riguardare anche il lodo arbitrale.

Il 4° comma dell'art. 830 c.p.c. prescrive infatti che, qualora sia promosso - dinanzi alla competente corte d'appello - giudizio di impugnazione per nullità del lodo, «*Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi*»⁽²⁴⁹⁾.

Come nelle altre fattispecie sopra illustrate, anche qui l'esercizio del potere inibitorio presuppone la formulazione di apposita istanza.

Nel caso in esame, però, la legge specifica che l'istanza non deve essere necessariamente proposta con l'atto introduttivo del giudizio principale al quale accede, ma può essere proposta anche successivamente all'instaurazione dello stesso.

Per contro, non può essere più proposta (né la sospensione disposta) dopo l'emanazione della sentenza che chiude la fase rescindente del procedimento in oggetto, posto che la dichiarazione di nullità del lodo impugnato determina la caducazione degli effetti da esso spiegati, compresa, dunque, la sua *vis executiva*⁽²⁵⁰⁾.

Per quanto concerne il presupposto, la norma discorre di «*gravi motivi*», per essi dovendosi intendere, secondo l'orientamento dominante, il *fumus* di fondatezza dell'impugnazione ed il pregiudizio che le parti potrebbero subire

⁽²⁴⁹⁾ La disposizione in commento è stata modificata dall'art. 24, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Nella sua precedente stesura, essa, più genericamente, stabiliva: «*In pendenza di giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'esecutorietà del lodo*».

⁽²⁵⁰⁾ Cfr., per tutti, BOCCAGNA, *sub* art. 830 c.p.c., in *Codice di procedura civile commentato*, diretto da CONSOLO, IV ed., Milano, 2010, 2050.

in conseguenza della concessione ovvero del diniego della sospensione del lodo ⁽²⁵¹⁾.

In relazione al procedimento, normalmente al deposito dell'istanza di sospensione segue l'instaurazione del contraddittorio tra le parti e la pronuncia su di essa mediante ordinanza.

Si ritiene tuttavia applicabile, al caso di specie, l'art. 351 c.p.c. e, in ragione di ciò, si afferma che il presidente del collegio possa disporre con decreto, nei casi d'urgenza, la sospensione provvisoria ed immediata del lodo, salvo poi successiva conferma, modifica o revoca nell'udienza fissata per la discussione ⁽²⁵²⁾.

Quanto, infine, all'oggetto del provvedimento *de quo*, esso può investire – oggi come ieri – tanto l'efficacia esecutiva del lodo, quanto, ove emesso ad esecuzione iniziata, il processo esecutivo intrapreso in forza del lodo impugnato, a nulla rilevando – a tal fine – il riferimento nell'attuale 4° co., art. 830 c.p.c., alla sospensione della «*efficacia*» del lodo, in luogo del precedente riferimento alla sospensione della «*esecutorietà*» del medesimo, se non in relazione alla possibilità – ora legittimata dalla lettera della legge – di invocare la misura inibitoria in parola anche in ipotesi di lodo non depositato ⁽²⁵³⁾.

⁽²⁵¹⁾ In tal senso, v., *ex multis*, LUISO, *Diritto processuale civile*, V, cit., 201.

⁽²⁵²⁾ Così BOCCAGNA, *sub* art. 830 c.p.c., cit., 2051.

⁽²⁵³⁾ BOCCAGNA, *sub* art. 830 c.p.c., cit., 2048; *contra*, nel senso che il mutamento in esame è invero privo di rilevanza, LUISO, *Diritto processuale civile*, V, *op. loc. cit.*

SEZIONE II

LA SOSPENSIONE LEGALE E LA SOSPENSIONE CONCORDATA

SOMMARIO: 14. La sospensione legale del processo esecutivo. - 14.1. La sospensione dell'espropriazione presso terzi nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 1, comma 20, l. 24 dicembre 2012, n. 228. - 14.1.1. (*Segue*). La sospensione nell'espropriazione presso terzi nell'attuale sistema positivo. - 14.2. La sospensione *ipso jure* dell'espropriazione dei beni indivisi. - 15. La sospensione concordata del processo esecutivo. Premessa. - 15.1. Le posizioni della dottrina e della giurisprudenza anteriori alla riforma del 2005. - 15.2. L'intervento del legislatore del 2005. - 15.3. I soggetti legittimati a richiedere la sospensione concordata e le modalità di proposizione dell'istanza. - 15.4. Il procedimento. - 15.5. La revoca dell'ordinanza di sospensione concordata. - 15.6. Le modalità di prosecuzione del processo e le conseguenze derivanti dall'inattività delle parti. - 15.7. L'impugnazione del provvedimento.

14. La sospensione legale del processo esecutivo.

Alla sospensione del processo esecutivo si può addivenire non solo per effetto di un provvedimento discrezionale del giudice dell'esecuzione o del giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, ma anche in virtù di disposizioni di legge le quali prescrivono che, al verificarsi di un determinato evento, l'attività esecutiva deve necessariamente arrestarsi.

Le fattispecie contemplate in tali previsioni normative vengono qualificate, in ragione del loro specifico atteggiarsi, come ipotesi di «sospensione legale».

Detta espressione, pur potendo apparire *ictu oculi* pleonastica, per il semplice rilievo che – in linea di principio – ogni figura sospensiva trae la propria fonte di legittimazione da una norma⁽²⁵⁴⁾, ricomprende invero i casi in cui il fenomeno della sospensione del processo esecutivo opera in maniera

⁽²⁵⁴⁾ Cfr. LUISO, *Sospensione del processo*, cit., 60.

«*necessaria ed automatica*» ⁽²⁵⁵⁾: *necessaria*, perché sottrae all'organo decidente il potere di provvedere sulla sospensione; *automatica*, perché dispiega i suoi effetti immediatamente, ossia dal momento in cui opera la causa che vi dà luogo ⁽²⁵⁶⁾, di talché il provvedimento che il giudice dell'esecuzione emette a seguito del verificarsi degli episodi al nostro esame non dispone la sospensione, bensì dà atto, in via meramente ricognitiva, dell'avvenuta paralisi del processo.

Nell'impianto originario del codice di rito, le ipotesi di sospensione legale del processo esecutivo contenute nel III Libro erano contemplate nell'ambito dell'espropriazione presso terzi e dell'espropriazione dei beni indivisi ed erano regolate, rispettivamente, dagli artt. 548 e 601 c.p.c.

Un recente intervento legislativo ha espunto dal tessuto normativo la fattispecie di cui all'art. 548 c.p.c. ⁽²⁵⁷⁾. Essa operava ogniqualvolta, a causa della dichiarazione mancata o negativa del terzo o della contestazione della stessa, occorreva instaurare il c.d. giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, *i.e.* un processo di cognizione volto a consentire il perfezionamento del pignoramento mediante l'individuazione giudiziale dell'obbligo che grava sul *debitor debitoris* e del conseguente diritto di cui egli è titolare, sul quale insiste l'azione esecutiva esercitata dal creditore.

L'instaurazione di detta parentesi cognitiva determinava l'automatica sospensione del processo esecutivo.

⁽²⁵⁵⁾ Così LUISO, *Sospensione del processo*, *op. loc. cit.*

⁽²⁵⁶⁾ Diversamente da quanto si verifica nelle ipotesi di sospensione giudiziale, ove invece gli effetti si producono dall'emissione del provvedimento che dispone la sospensione.

⁽²⁵⁷⁾ Si tratta della Legge di Stabilità 2013, ovverosia della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*», su cui v. § 7, Cap. I, nonché *infra* 14.1.1.

La disciplina introdotta dalla suddetta novella si applica, però, ai procedimenti di espropriazione presso terzi instaurati a partire dal 1° gennaio 2013, non anche a quelli pendenti.

Per tale ragione, si ritiene opportuno analizzare il fenomeno della sospensione legale facendo confluire in esso anche la fattispecie in parola – nonostante l'avvenuta soppressione della stessa da parte del legislatore processuale - in quanto, trattandosi di un istituto ancora vigente per le procedure attivate entro il 1° gennaio 2013, continuerà ancora ad arricchire il dibattito giurisprudenziale.

Tuttora esistente è, invece, la seconda ipotesi di sospensione legale dell'esecuzione, di cui all'art. 601 c.p.c.

Quest'ultima opera quando il vincolo di indisponibilità impresso dal pignoramento colpisce la quota di un bene indiviso e la liquidazione della medesima può avvenire soltanto attraverso un processo dichiarativo, il giudizio divisorio, la cui insorgenza paralizza *ipso jure* l'intrapresa esecuzione sino al momento in cui le parti raggiungono un accordo ovvero il suddetto processo si conclude.

Una parte minoritaria della dottrina estende, inoltre, ai processi di esecuzione forzata due ipotesi di sospensione *ope legis* del processo, dettate da norme collocate nelle disposizioni generali del c.p.c., segnatamente l'art. 48 e l'art. 52, 3° co., che prescrivono rispettivamente la sospensione automatica del processo a seguito di regolamento di competenza ed a seguito di istanza di ricusazione del giudice ⁽²⁵⁸⁾.

⁽²⁵⁸⁾ FURNO, *La sospensione*, cit., 64.

L'opinione dominante, però, nega la riconducibilità di queste ulteriori fattispecie nell'alveo della sospensione legale del processo esecutivo, rilevando che, sebbene tali norme siano collocate nel I Libro del codice, e dunque possano astrattamente riguardare ogni procedimento, a prescindere dalla sua natura, tuttavia è assai difficile immaginare per esse uno spazio applicativo in seno alla materia esecutiva, posto che in quest'ultima «*i momenti cognitivo e decisionale cedono il passo allo svolgimento di attività materiali*»⁽²⁵⁹⁾.

Le caratteristiche che connotano le fattispecie appena individuate consentono, infine, di escludere la natura cautelare di siffatta specifica figura sospensiva e di affermare invece - in adesione all'orientamento unanime formatosi *in parte qua* - l'appartenenza della medesima al fenomeno della pregiudizialità.

Occorre tuttavia precisare che il rapporto di pregiudizialità originato dalle vicende processuali in commento non coincide con quello richiesto ai fini della sospensione del processo di cognizione *ex art. 295 c.p.c.*, atteso che il vincolo pregiudiziale si crea - nel nostro caso - non tra processi dichiarativi, bensì tra un processo dichiarativo ed uno esecutivo.

La pregiudizialità di cui trattasi deve essere allora intesa in senso lato: come opportunamente affermato, l'effetto sospensivo non è qui preordinato ad evitare conflitti tra decisioni, ma a «*consentire la rituale e legittima prosecuzione dell'azione esecutiva*»⁽²⁶⁰⁾. Di conseguenza, le situazioni

⁽²⁵⁹⁾ Così CARPI, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 3; nello stesso senso METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1220, nt. 103, secondo cui «*Tali norme, pur essendo dettate nel libro I, non sono applicabili al processo esecutivo, mancando in questi procedimenti quelle attività di carattere decisionale che invece sono alla base di tali ipotesi di sospensione*».

⁽²⁶⁰⁾ BUCOLO, *La sospensione nell'esecuzione*, cit. 65.

processuali in oggetto non condividono né la struttura, né la *ratio* sottesa all'ipotesi disciplinata dall'art. 295 c.p.c. ⁽²⁶¹⁾

Ciononostante, i suddetti incidenti di cognizione costituiscono comunque, in virtù della funzione assoluta, «*antecedenti indispensabili*» ⁽²⁶²⁾ per la realizzazione dell'effetto satisfattivo finale cui tende la procedura espropriativa che li occasiona, in quanto, in tutti i casi in cui il compimento delle attività materiali prescritte per i procedimenti anzidetti non sia da solo sufficiente ad attuare la pretesa creditoria, i processi pregiudiziali di cui agli artt. 548 e 601 c.p.c. rappresentano l'unico strumento idoneo a consentire il conseguimento di tale risultato. Più precisamente, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo era indispensabile per accertare la sussistenza del diritto del debitore esecutato; il giudizio divisorio si pone come segmento procedimentale ineludibile ai fini della individuazione e della separazione della quota da espropriare.

14.1. La sospensione dell'espropriazione presso terzi nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 1, comma 20, l. 24 dicembre 2012, n. 228.

L'espropriazione presso terzi è una fattispecie a formazione progressiva, che si perfeziona quando si perviene alla compiuta individuazione dell'oggetto del pignoramento, cioè di un credito del debitore esecutato ovvero di un bene di proprietà del debitore posseduto da un terzo.

⁽²⁶¹⁾ In tal senso si esprime l'opinione dominante; *contra* LUISO, *Sospensione*, cit., 61, per il quale le fattispecie in commento, pur differenziandosi dall'ipotesi di cui all'art. 295 c.p.c. quanto alla struttura, ne condividerebbero però la *ratio*, in quanto «*come al giudice del processo di cognizione che ha ad oggetto la situazione dipendente è inibito di determinare il modo di essere della situazione pregiudiziale, così al giudice dell'esecuzione è inibito di determinare il modo di essere del diritto del debitore, che è oggetto dell'esecuzione*».

⁽²⁶²⁾ BUCOLO, *La sospensione nell'esecuzione*, op. loc. cit.

Il carattere complesso della suddetto procedimento discende dall'elevato grado di certezza che il legislatore esige in relazione alle garanzie di esistenza del diritto del debitore assoggettato ad esecuzione.

Qui, infatti, diversamente da quanto richiesto nell'espropriazione mobiliare diretta e nell'espropriazione immobiliare, affinché si possa procedere a pignoramento, non è sufficiente la presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella sua abitazione o in altri luoghi di proprietà di questi, né la semplice affermazione del creditore circa la titolarità – in capo all'esecutato – dell'immobile da espropriare, ma occorre «*un pieno accertamento dell'effettiva esistenza, in capo al debitore, o del credito o della proprietà del bene mobile*»⁽²⁶³⁾.

In virtù della disciplina in origine contenuta negli artt. 547 e 548 c.p.c., il «*pieno accertamento*», necessario ai fini del perfezionamento della presente tipologia espropriativa, si realizzava o con la dichiarazione positiva del terzo oppure, se la dichiarazione mancava o era contestata, attraverso un processo a cognizione ordinaria che si svolgeva dinanzi al giudice dell'esecuzione e si instaurava su istanza del creditore procedente o degli altri creditori intervenuti legittimati a compiere atti della procedura.

Coma già anticipato, l'attivazione di tale giudizio, c.d. di accertamento dell'obbligo del terzo, comportava la sospensione *ipso jure* della procedura esecutiva.

Invero, la norma che regolava la parentesi cognitiva in parola - l'art. 548 c.p.c. - non conteneva alcun riferimento espresso alla sospensione.

⁽²⁶³⁾ LUISO, *Diritto processuale civile*, III, cit., 77.

Vi erano tuttavia elementi testuali e sistematici che deponavano in favore della soluzione positiva.

In particolare, l'art. 549 c.p.c., nel disciplinare le sorti dell'espropriazione presso terzi a seguito dell'accertamento della sussistenza del diritto del debitore esecutato, prevedeva che il giudice, nella sentenza emanata all'esito del giudizio di cui all'art. 548, doveva altresì fissare «*un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo*». La disposizione in esame, quindi, discorrendo di "prosecuzione", presupponeva una fase di stasi nella quale si trovava la procedura esecutiva, per la cui ripresa occorreva un atto di impulso dei soggetti che vi avessero interesse.

Di poi, la necessità di sospendere l'espropriazione in oggetto traeva il proprio fondamento, prima ancora che nella locuzione surriferita, nel carattere pregiudiziale dell'accertamento *de quo* rispetto al perfezionamento del pignoramento medesimo, il quale non poteva concretamente attuarsi in assenza del suo oggetto ⁽²⁶⁴⁾.

Accertata la sussistenza del diritto del debitore esecutato e venuta meno la causa sospensiva, il processo esecutivo poteva legittimamente riprendere il suo corso.

Il regime dettato per la riattivazione del presente procedimento era tuttavia diverso da quello prescritto in via generale dall'art. 627 c.p.c., a tenor del quale: «*Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione*».

⁽²⁶⁴⁾ Cfr. COLESANTI, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, II, Milano, 1967, 335.

L'art. 549 c.p.c. prevedeva, infatti, che le parti avrebbero dovuto riassumere il processo nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione «*con la sentenza che definisce il giudizio*».

La formulazione di questa norma aveva alimentato in dottrina un vivace dibattito sulla interpretazione dell'inciso «*sentenza che definisce il giudizio*»: per alcuni Autori, esso si riferiva alla sentenza passata in giudicato; per altri, alla sentenza emessa in esito al primo grado di giudizio ⁽²⁶⁵⁾.

I fautori della prima tesi ancoravano il computo del *dies a quo* per la riassunzione al passaggio in giudicato della sentenza sul presupposto che, in primo luogo, «solo l'accertamento definitivo può equivalere...alla dichiarazione liberamente resa dal terzo, quando essa sia mancata, e quindi realizzare il completamento del pignoramento» ⁽²⁶⁶⁾ e che, in secondo luogo, in difetto di una disposizione analoga all'art. 627 c.p.c. – dettata, però, con riguardo alle opposizioni esecutive e perciò considerata inapplicabile al caso di specie – ove è specificato il maggiore o minore grado di stabilità richiesto

⁽²⁶⁵⁾ Tra gli Autori che ritenevano necessario il passaggio in giudicato della sentenza, cfr. SATTA, *Commentario al c.p.c.*, III, Milano, 1965, 330; SALETTI, *Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, 1025 ss.; VACCARELLA, *Espropriazione presso terzi*, in *Dig. civ.*, VIII, Torino, 1992, 119. Sul punto, ed in adesione alla presente soluzione, si era altresì pronunciata la Corte Costituzionale (v. C. Cost., 8 maggio 1998, n. 160, in *Foro it.*, 1998, I, 2349), la quale aveva dichiarato manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimità sollevata dal Pretore di Ancona - sezione distaccata di Fabriano - con ordinanza del 1° aprile 1997 per contrasto dell'art. 549 c.p.c. con gli artt. 3, 1° comma, 24, 1° comma, e 97, 1° comma, Cost. nella parte in cui, secondo l'interpretazione attribuita alla norma dal giudice *a quo*, questa «*subordina la possibilità di riassumere il processo esecutivo solo al seguito del termine dato con la sentenza che definisce il giudizio, anziché con la sentenza di primo grado*», in quanto, ad avviso del Giudice delle Leggi, «*la disposizione denunciata, come interpretata dal rimettente, trova una ragionevole giustificazione nella necessità che non avvengano assegnazioni e trasferimenti di beni mentre è ancora sub iudice il giudizio per accertare l'obbligo del terzo, nonché l'oggetto e i limiti di tale obbligo*». *Contra*, nel senso di ritenere sufficiente la sentenza di primo grado, cfr. BONSIGNORI, *L'esecuzione*, cit., 233; DE STEFANO, *Assegnazione nell'esecuzione forzata*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, 288, nonché le analitiche riflessioni contenute in CONSOLO, MERLIN, *Profili relativi alla interpretazione sistematica dell'art. 549 c.p.c.*, in *Riv. esec. forzata*, 2000, 388 ss.

⁽²⁶⁶⁾ SALETTI, *Il giudizio di accertamento*, cit., 1026.

dall'ordinamento in ordine all'accertamento del rapporto sostanziale oggetto di lite, dovesse soccorrere la regola generale di cui all'art. 2909 c.c. ⁽²⁶⁷⁾

Per converso, i fautori della tesi opposta, pur affermando la natura di mero accertamento della sentenza emessa *ex art.* 549 c.p.c., rilevavano tuttavia che, in considerazione del contesto in cui tale sentenza spiegava i propri effetti e della funzione che la stessa era chiamata ad assolvere nella procedura esecutiva al nostro esame, non fosse necessario il suo passaggio in giudicato ai fini del perfezionamento del pignoramento e della conseguente riattivazione del processo sospeso ⁽²⁶⁸⁾.

Esisteva, poi, una tesi intermedia – avallata da una parte della dottrina e dalla giurisprudenza di merito – che adottava una soluzione ancora diversa, e cioè applicava alla fattispecie in commento l'art. 627 c.p.c. ⁽²⁶⁹⁾

Tra le soluzioni appena illustrate, la seconda concorreva più delle altre ad attuare la funzione assegnata dal legislatore al giudizio di cui all'art. 548 c.p.c., segnatamente rappresentata dall'individuazione dell'oggetto del pignoramento per effetto del raggiungimento – attraverso tale processo dichiarativo - di uno stato di certezza considerato *ex ante* sufficiente per stabilire l'esistenza e l'appartenenza del bene staggito ⁽²⁷⁰⁾.

⁽²⁶⁷⁾ SALETTI, *Il giudizio di accertamento*, *op. loc. cit.*; VACCARELLA, *Espropriazione presso terzi*, cit., 119, che perveniva a tale conclusione argomentando *a contrario* proprio dall'art. 627 c.p.c.

⁽²⁶⁸⁾ In proposito, cfr. BONSIGNORI, *L'esecuzione*, *op. loc. cit.*, secondo cui «*per il completamento del pignoramento non v'è necessità di un accertamento irretrattabile, dato che si deve soltanto individuare e specificare il bene su cui cade tale misura esecutiva*».

⁽²⁶⁹⁾ FURNO, *La sospensione*, cit., 114; CORSARO, BOZZI, *Manuale*, cit., 251; TRAVI, *Espropriazione presso terzi*, in *Noviss. Dig. it.*, VI, Torino, 1960, 963. In giurisprudenza, cfr. App. Catanzaro, 14 marzo 1961, in *Giur. it.*, 1962, I, 2, 520 ss., con nota di FIGLIOLI, *Sospensione del processo esecutivo per le contestazioni sorte intorno alla dichiarazione del terzo ed esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado emessa nel conseguente giudizio*.

⁽²⁷⁰⁾ In giurisprudenza, cfr. Cass., 3 aprile 2009, n. 8133, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, n. 70, secondo cui, «*se è vero che, in tema di esecuzione con espropriazione presso terzi, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo*

Nell'espropriazione presso terzi, infatti – come congegnata dal legislatore del 1940 - quel «sintomo di appartenenza dato, nella [espropriazione] mobiliare diretta, dalla situazione di “disponibilità” del bene in capo al debitore»⁽²⁷¹⁾, si sostanziava «nella dichiarazione c.d. asseveratrice del terzo, ovvero, in sua mancanza, dalla sentenza resa *ex art. 549 c.p.c.*»⁽²⁷²⁾, entrambe preordinate alla realizzazione della medesima situazione finale.

Attesa, dunque, l'equipollenza dei due strumenti, ne discendeva che lo scopo perseguito dal giudizio di cui all'art. 548 c.p.c. doveva ritenersi attuato non appena accertata l'esistenza del credito del debitore esecutato ovvero la titolarità del diritto di proprietà sul bene posseduto dal terzo.

Raggiunto tale risultato, anche la sospensione dell'esecuzione, qui prescritta nell'evidente interesse del creditore e non del debitore, non aveva più ragione di proseguire, posto che il creditore poteva - grazie alla sentenza *ex art. 549 c.p.c.* - portare ad attuazione il pignoramento, ormai perfezionatosi in tutti i suoi elementi costitutivi.

Di conseguenza, ai fini della ripresa del processo esecutivo non occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza in esame. Era sufficiente, al contrario, il deposito della stessa per far decorrere il termine in essa fissato dal giudice⁽²⁷³⁾.

*ex art. 548 cod. proc. civ., costituisce un autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto solo in senso approssimativo è il diritto di credito del debitore esecutato verso il terzo debitore, in quanto il diritto di credito pignorato si autonomizza al momento in cui viene effettuato il pignoramento mediante la notificazione dell'atto ex art. 543 c.p.c., è pur vero che questo sorge incidentalmente nel corso del procedimento esecutivo ed è funzionalizzato all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione, all'esito della mancanza o della contestazione della dichiarazione del terzo»; in termini, v. anche Cass., 23 aprile 2003, n. 6449, in *Foro it.*, 2004, I, 2232 ss., con nota di ROSSI.*

⁽²⁷¹⁾ CONSOLO, MERLIN, *Profili*, cit., 391.

⁽²⁷²⁾ CONSOLO, MERLIN, *Profili*, *op. loc. cit.*

⁽²⁷³⁾ Nello stesso senso – benché sulla base di un diverso assunto concettuale – cfr. Cass., 18 novembre 2010, n. 23325, in *Rep. Foro it.*, 2010, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, n. 56, la quale afferma che «giusta il disposto dell'art. 277 c.p.c., applicabile

Quid juris se la sentenza non indicava alle parti detto termine?

L'art. 549 c.p.c. non dettava sul punto una disciplina specifica.

In mancanza di una regola *ad hoc*, la giurisprudenza di legittimità ha applicato al caso di specie l'art. 297 c.p.c. ⁽²⁷⁴⁾, «stante la sostanziale assimilabilità, sotto il profilo che interessa, della fattispecie in oggetto a quella della sospensione *ex art.* 295 c.p.c.» ⁽²⁷⁵⁾.

Più convincente appariva – ad avviso di chi scrive - la soluzione per cui, dovendosi necessariamente ricorrere all'*analogia legis*, «la fonte normativa più “vicina”» ⁽²⁷⁶⁾ fosse rappresentata dall'art. 627, la quale «a ben vedere, detta un principio che può risultar valido ogni qual volta il processo esecutivo si blocchi in attesa degli esiti di un giudizio di cognizione nato nel suo seno» ⁽²⁷⁷⁾.

Invero, l'art. 297 c.p.c. detta i tempi e le modalità di ripresa di un processo sospeso a causa dell'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica con altro processo dal cui esito dipende la sorte del primo.

Nel nostro caso, invece, la sospensione era collegata ad un fenomeno *lato sensu* pregiudiziale, caratterizzato dall'insorgenza di un nesso generico di dipendenza di un processo esecutivo con un processo cognitivo.

all'autonomo giudizio di cognizione instaurato ex art. 548 c.p.c., definiscono il giudizio le sentenze che, pronunciando sul merito, decidono tutte le domande proposte e le relative eccezioni, a prescindere pertanto dal loro eventuale - e necessariamente successivo - passaggio in giudicato; erroneamente, quindi, la locuzione "sentenza che definisce il giudizio", contenuta nell'art. 549 c.p.c. viene letta dai ricorrenti alla stregua di pronuncia passata in cosa giudicata formale».

⁽²⁷⁴⁾ La norma prescrive, al 1° co.: «Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295».

⁽²⁷⁵⁾ Cass., 29 marzo 2007, n. 7760, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Esecuzione in genere*, n. 92; conf. Cass., 18 novembre 2010, n. 23325, cit.

⁽²⁷⁶⁾ IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, cit., 272.

⁽²⁷⁷⁾ IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, op. loc. cit.

Pertanto, diversamente da quanto affermato dalla giurisprudenza, l'art. 297 c.p.c. mal si attagliava alla fattispecie al nostro esame, atteso che quest'ultima non era riconducibile nello schema legale di cui all'art. 295 c.p.c.

Al contrario, l'art. 627 c.p.c. è stato concepito al fine precipuo di dettare in via generale il regime di riattivazione dell'esecuzione, ove sospesa per effetto dell'instaurazione di un incidente di cognizione da essa occasionato, sia esso costituito da una opposizione esecutiva ovvero da un differente processo cognitivo endoesecutivo, come il giudizio divisorio, relativamente al quale, non a caso, l'art. 601 c.p.c. fa espresso rinvio all'art. 627 ai fini della disciplina applicabile per la prosecuzione del processo esecutivo dopo la definizione di codesta parentesi cognitiva.

Di conseguenza, l'art. 627 meglio si prestava a colmare la lacuna normativa di cui all'art. 549 c.p.c., attesa la maggiore aderenza dello stesso alla fattispecie *de qua* ⁽²⁷⁸⁾.

14.1.1. (Segue). La sospensione dell'espropriazione presso terzi nell'attuale sistema positivo.

L'art. 1, comma 20, l. 24 dicembre 2012, n. 228 ha innovato l'istituto del pignoramento presso terzi, introducendo una nuova disciplina relativa al perfezionamento dell'espropriazione in esame.

Gli artt. 548 e 549 c.p.c., nella loro attuale formulazione, prevedono due diversi meccanismi preordinati alla più sollecita definizione della procedura,

⁽²⁷⁸⁾ Conf. ANDRIOLI, *Commento*, cit., III, 206, il quale invocava l'applicazione dell'art. 627 solo in via residuale, cioè solo se il giudice avesse ommesso di fissare il termine per la prosecuzione del processo esecutivo sospeso. Ove tale termine era invece indicato nella sentenza, questo decorreva, secondo l'A., dal passaggio in giudicato della medesima.

che trovano spazio ogniqualvolta l'assenza di una dichiarazione di quantità positiva e non contestata impedisca alla presente fattispecie di perfezionarsi⁽²⁷⁹⁾.

In primo luogo, il novellato art. 548 c.p.c. prevede che, al ricorrere di specifiche circostanze, la mancata dichiarazione del terzo equivale alla mancata contestazione delle somme pignorate⁽²⁸⁰⁾.

In secondo luogo, ai sensi del nuovo art. 549 c.p.c. tutte le contestazioni sollevate avverso tale dichiarazione non sono più istruite e decise in un processo a cognizione piena ed esauriente, ma sono risolte dal giudice dell'esecuzione mediante l'esercizio di attività cognitive a carattere sommario, in esito alle quali il g.e. decide con ordinanza, impugnabile *ex art.* 617, 2° co., c.p.c.⁽²⁸¹⁾

Tali contestazioni originano, dunque, un incidente esecutivo che si inserisce nella procedura alla stregua di una fase di accertamento nella quale evolve l'esecuzione.

⁽²⁷⁹⁾ Per una disamina della presente disciplina - come novellata dal legislatore del 2012 - e delle ricadute applicative da essa discendenti, cfr. SALETTI, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, in www.judicium.it.

⁽²⁸⁰⁾ Art. 548. «*Mancata dichiarazione del terzo*» - «Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore».

⁽²⁸¹⁾ Art. 549. «*Contestata dichiarazione del terzo*» - «Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617».

L'incidente esecutivo in parola è incompatibile con il meccanismo della sospensione per pregiudizialità, attesa la mancanza di autonomia strutturale dello stesso rispetto all'esecuzione nella quale sorge.

Il processo potrà, tuttavia, essere sospeso a seguito di provvedimento discrezionale del g.e., da questi adottato in virtù della disciplina generale di cui agli artt. 623 ss. c.p.c., ovvero a seguito di impugnazione dell'ordinanza sommaria di cui all'art. 549 c.p.c. In tale sede, infatti, l'opponente potrà proporre istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 618, 2° co., c.p.c. ⁽²⁸²⁾

14.2. La sospensione *ipso jure* dell'espropriazione dei beni indivisi.

L'espropriazione dei beni indivisi è un procedimento esecutivo al quale ricorre il creditore che intende eseguire il pignoramento su di un diritto reale espropriabile del quale sono contitolari più soggetti, ma che dispone di un titolo esecutivo soltanto nei confronti di uno (o di alcuni) dei contitolari ⁽²⁸³⁾.

⁽²⁸²⁾ In termini SALETTI, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, cit., § 7, il quale precisa che l'udienza di cui all'art. 618 c.p.c. sarà finalizzata alla sospensione della procedura espropriativa in esame «nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, in fase di determinazione dell'obbligo del terzo, abbia affermato l'esistenza del debito del terzo o la sua detenzione di cose di cose dell'esecutato» e rileva che la nuova disciplina ha sgomberato il campo dai dubbi sorti, nel vigore del pregresso assetto normativo, con riguardo al momento di ripresa del processo esecutivo a seguito della sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo (v. paragrafo precedente), posto che, «il fatto che oggi ci si trovi di fronte all'accertamento del giudice dell'esecuzione fa sì che l'atto di questi, che accerta l'obbligo del terzo, goda del regime proprio a tutti gli atti di tale organo, in linea di principio esecutivi, salvo la loro sospensione decisa in sede di opposizione» (ID., *op. loc. cit.*, nt. 31).

⁽²⁸³⁾ Sull'espropriazione dei beni indivisi in generale, cfr. TARZIA, *Espropriazione dei beni indivisi*, in *Noviss. Dig. it.*, VI, Torino, 1960, 887 ss.; TRAVI, *Espropriazione dei beni indivisi*, in *Dig. civ. disc. priv.*, IV ed., VIII, Torino, 1992, 12 ss.; VIGORITO, *L'espropriazione dei beni indivisi*, in *Riv. esec. forzata*, 2004, 549 ss.; LOMBARDI, *Profili problematici dell'espropriazione di beni indivisi*, in *AA.VV., Studi in onore di Modestino Acone*, Napoli, 2010, 1337 ss.

In questo caso, il soddisfacimento delle ragioni creditorie può trovare attuazione soltanto a seguito della individuazione dell'esatta corrispondenza tra l'oggetto dell'espropriazione ed il diritto del creditore procedente ⁽²⁸⁴⁾.

Ciò può avvenire, *ex art. 600 c.p.c.*, mediante la separazione in natura del bene ovvero, se questa non è chiesta o non è possibile, «*il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'art. 568*».

Ex positivo jure, la divisione incidentale al processo esecutivo è oggi divenuta l'*iter* fisiologico prescelto dal legislatore per consentire la realizzazione del diritto portato dal titolo esecutivo, ogniqualvolta il pignoramento si esegue nelle forme di cui agli artt. 599 ss. c.p.c.

Essa è una parentesi di cognizione che si apre all'interno della procedura esecutiva in esame e «che ha luogo per lo scioglimento della contitolarità, tra il debitore ed altri soggetti estranei al rapporto di credito per il cui soddisfacimento il creditore ha aggredito il bene appartenente soltanto *pro quota* al suo debitore, dei diritti reali oggetto del pignoramento, al fine di poter procedere sulla parte del compendio staggito assegnata in natura in via esclusiva al debitore - con le forme ordinarie dell'espropriazione sul bene in proprietà esclusiva - o, in caso di non comoda divisibilità, sul suo equivalente in denaro all'esito della liquidazione» ⁽²⁸⁵⁾.

Sebbene tale parentesi cognitiva sia strutturalmente autonoma rispetto al procedimento esecutivo nel quale si inserisce, in quanto «soggettivamente ed

⁽²⁸⁴⁾ In tal senso MAZZOTTA, *La sospensione del processo esecutivo*, in AA.VV., *Guida al nuovo processo civile esecutivo*, a cura di Cecchella, Milano, 2010, 217.

⁽²⁸⁵⁾ Cass., 18 aprile 2012, n. 6072, in *Riv. esec. forzata*, 2012, 378 ss.

oggettivamente distinta da questo, tanto da non poterne essere considerata né una continuazione, né una fase» ⁽²⁸⁶⁾, tuttavia il suo collegamento funzionale con l'esecuzione rende necessaria la sospensione di quest'ultima in attesa della specificazione dell'oggetto del pignoramento mediante la liquidazione della quota del debitore esecutato.

L'art. 601 c.p.c. stabilisce infatti, al primo comma, che «*Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'art. 627*».

Pertanto, l'instaurazione del giudizio divisorio comporta la sospensione necessaria ed immediata del procedimento esecutivo.

Cessata la causa sospensiva, il processo esecutivo dovrà essere riattivato con ricorso, a cura del creditore procedente, nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione - in funzione di giudice istruttore del giudizio divisorio - oppure non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello.

Stante il carattere perentorio del predetto termine – sia esso quello prescritto dal giudice ovvero, se questi non vi abbia provveduto, di quello previsto dalla legge – il mancato o tardivo deposito del ricorso in riassunzione determina l'estinzione del processo esecutivo ex art. 630, 1° co., c.p.c. ⁽²⁸⁷⁾

⁽²⁸⁶⁾ Cass., 18 aprile 2012, n. 6072, cit.; in termini, *ex multis*, Cass., 10 maggio 1982, n. 2889, in *Giust. civ.*, 1982, I, 2049 ss.; Cass., 8 gennaio 1968, n. 44; Cass., 12 ottobre 1961, n. 2096.
⁽²⁸⁷⁾ In giurisprudenza, cfr. Trib. Verona, 20 febbraio 2008, in *Riv. esec. forzata*, 2008, 617; Cass., 16 dicembre 1974, n. 4317, in *Rep. Foro. it.*, 1974, voce *Esecuzione in genere*, n. 182; Cass., 8 gennaio 1968, n. 44, *id.*, 1968, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, n. 81. Analoga sorte subisce il processo esecutivo se il giudizio divisorio, anziché concludersi con l'accordo delle parti sulla divisione o con sentenza, viene colpito da una causa estintiva: cfr. sul punto, in dottrina, TRAVI, *Espropriazione dei beni indivisi*, cit., 24 e nt. 46.

15. La sospensione concordata del processo esecutivo. Premessa.

La riforma del 2005 ha formalmente introdotto nell'impianto codicistico, mediante l'inserimento dell'art. 624-*bis*, una figura di sospensione positivizzata dal legislatore del 1940 soltanto nell'ambito del processo di cognizione, non anche in quello esecutivo: la sospensione concordata o su istanza delle parti.

La sospensione concordata è una fattispecie di arresto del processo esecutivo che, a differenza delle altre sinora trattate, non presuppone la contemporanea pendenza di un parallelo giudizio di cognizione né situazioni conflittuali da dirimere; al contrario, essa rappresenta uno strumento di raccordo tra l'esigenza del creditore alla conservazione delle garanzie processuali di tutela del proprio diritto e l'esigenza del debitore ad una regolazione non afflittiva delle modalità di esecuzione degli obblighi che gli fanno capo.

Nell'*intentio legis*, la paralisi del processo per volontà delle parti costituisce – in generale – non un momento patologico dell'*iter* procedimentale, bensì un mezzo predisposto per favorire soluzioni compositive.

Con riferimento specifico, poi, all'esecuzione forzata, esso assolve la precipua funzione di portare a compiuta attuazione accordi stragiudiziali perfezionatisi tra il debitore ed i creditori, mediante i quali al debitore viene consentito di eseguire in più soluzioni la propria obbligazione, ed ai creditori viene garantito, con più ampi margini di successo, il soddisfacimento dei propri interessi.

15.1. Le posizioni della dottrina e della giurisprudenza anteriori alla riforma del 2005.

L'esplicita previsione normativa della sospensione concordata del processo esecutivo ha posto fine ad un vivace dibattito - che ha impegnato in verità quasi esclusivamente la dottrina - avente ad oggetto la possibile applicazione, in via analogica, dell'art. 296, che disciplina il medesimo fenomeno in seno al processo di cognizione.

Alcuni Autori ⁽²⁸⁸⁾, partendo dalla collocazione della norma nel II Libro del codice e dalla funzione essenzialmente conciliativa ad essa assegnata dalla legge, affermavano che la fattispecie *de qua* mal si attagliasse al processo esecutivo, sia per l'assenza - in quest'ultimo - di situazioni soggettive incerte da rimuovere attraverso l'attività di *jus dicere*, sia per l'incompatibilità della stessa con la struttura di tale processo, il quale, a differenza di quello di cognizione, si riteneva non avvenisse nel contraddittorio delle parti.

In particolare, il principale fautore di questo orientamento ⁽²⁸⁹⁾ ne escludeva l'applicazione in virtù delle seguenti ragioni.

La prima era costituita dalla diversa natura delle materie - cognitiva ed esecutiva - nelle quali il medesimo istituto avrebbe dovuto operare.

La seconda era legata alle conseguenze che la pedissequa trasposizione dello stesso nell'ambito dell'esecuzione forzata avrebbe prodotto sui poteri esercitabili dai creditori intervenuti tempestivamente: tali soggetti, per effetto

⁽²⁸⁸⁾ FURNO, *La sospensione*, cit., 77 ss.; MICHELI, *Sospensione, interruzione ed estinzione del processo*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1942, I, 9-10; CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 1970, 555 ss; CARPI, *Sospensione*, cit., 9.

⁽²⁸⁹⁾ FURNO, *La sospensione*, op. loc. cit.

dell'accordo tra creditore precedente e debitore, finalizzato ad ottenere la sospensione, non avrebbero potuto compiere atti di impulso del processo.

La terza e determinante ragione veniva individuata - come già anticipato - nell'assenza all'interno del processo esecutivo del contraddittorio, giustificata dalla posizione giuridica del debitore il quale, in quanto destinatario puramente passivo dell'azione esercitata dal creditore, sarebbe stato semplicemente «tenuto a subire l'esecuzione» ⁽²⁹⁰⁾.

Tale circostanza veniva considerata - secondo detta prospettiva - «un impedimento insormontabile alla ammissibilità della sospensione concordata» ⁽²⁹¹⁾.

Altri Autori, invece, avallavano la soluzione opposta, sia in virtù del carattere non eccezionale dell'art. 296 c.p.c., sia perché ritenevano pienamente compatibile con la struttura e le finalità del processo esecutivo una siffatta ipotesi di inibitoria ⁽²⁹²⁾.

⁽²⁹⁰⁾ FURNO, *La sospensione*, cit., 81.

⁽²⁹¹⁾ FURNO, *La sospensione*, cit., 80. Quanto alle argomentazioni addotte a sostegno della medesima tesi, cfr. CASTORO, *Il processo di esecuzione*, cit., 555, ove leggesi, nelle edizioni precedenti all'introduzione dell'istituto, che «l'accentuato dinamismo da cui è caratterizzato il processo esecutivo è contro ogni forma di sospensione concordata» e che, se si fosse concesso al g.e. il potere di disporre detta forma di sospensione, sarebbe stata neutralizzata l'operatività di taluni termini perentori-acceleratori, quali, ad es., quelli previsti dagli artt. 481 e 497 relativi all'efficacia del precetto e del pignoramento; CARPI, *Sospensione*, cit., 9, il quale accoglieva la soluzione negativa «a causa delle particolarità con cui il contraddittorio si presenta nel processo esecutivo...e perché l'art. 296 c.p.c. è stato dettato per il processo di cognizione, non per l'emergenza di una questione pregiudiziale, ma per favorire l'attività conciliativa».

⁽²⁹²⁾ CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, III, Roma, 1951, 125, il quale osservava: «Sebbene sia probabile che la personale intenzione dei redattori sia stata nel senso che del procedimento non possa altrimenti dal giudice disporsi la sospensione se non nella ipotesi dell'art. 624, poiché tale punto di vista non si è tradotto nella formula, l'interprete è libero di risolvere il problema analogico nel modo consueto; escluso pertanto alla norma dell'art. 296 carattere eccezionale e ritenuto che le due ipotesi di accordo delle parti per inserire una pausa nel procedimento di cognizione o d'esecuzione non hanno ragion di essere trattate diversamente, il potere del giudice di sospendere il procedimento d'esecuzione per accordo delle parti nei limiti dell'art. 296 non credo che possa essere negato»; LUISO, *Sospensione*, cit., 63, secondo cui, peraltro, «La possibilità di una risoluzione concordata non è meno evidente nel processo esecutivo che nel processo di cognizione; e del resto anche il creditore può avere interesse a non insistere nell'esecuzione fino a che non si acquisisca certezza delle sue ragioni, onde evitare di essere poi obbligato

Inoltre, a totale confutazione dell'orientamento sopra delineato, rilevavano, anzitutto, che il difetto di contraddittorio non rappresentasse un ostacolo, avendo il codice di rito «previsto che il debitore possa proporre al giudice della esecuzione non solo istanze in genere (art. 486) ma persino le cosiddette “istanze in opposizione” che costituiscono dei rimedi incidentali che non instaurano alcun giudizio ma tendono ad infrenare gli abusi del creditore (artt. 483, 495, 496, 504, etc.)»⁽²⁹³⁾ e che, invero, la frustrazione dei poteri dei creditori intervenuti tempestivamente – causata dalla sospensione concordata – costituisse un falso problema, in quanto, essendo anch'essi “parti” del processo, sarebbe stato necessario il loro consenso per ottenere un arresto consensuale dell'*iter* procedimentale esecutivo⁽²⁹⁴⁾.

In giurisprudenza non v'è traccia di orientamenti formati attorno alla questione in esame. In due occasioni⁽²⁹⁵⁾, però, i giudici di merito si sono pronunciati su di essa ed in senso affermativo.

In un primo caso⁽²⁹⁶⁾ - l'unico, peraltro, nel quale si è affrontato esplicitamente in sede pretoria il problema – il giudicante (nella specie, il giudice dell'esecuzione di Padova) ha adottato una prospettiva diversa da quella utilizzata dalla dottrina. Mentre infatti la dottrina si era sempre mossa nella direzione dell'applicazione analogica dell'art. 296 c.p.c., la pronuncia che ci riguarda ha posto la questione in termini diversi, precisamente si è interrogata sulla possibilità di considerare l'art. 623 c.p.c. fonte diretta del

alle restituzioni ed agli eventuali risarcimenti». In termini v. ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, cit., 346; SATTA, *L'esecuzione*, cit., 257; BUCOLO, *La sospensione*, cit., 87 ss.

⁽²⁹³⁾ BUCOLO, *La sospensione*, cit., 91. Nello stesso senso, v. anche LUISO, *Sospensione*, cit., 63.

⁽²⁹⁴⁾ BUCOLO, *La sospensione*, cit., 92; LUISO, *Sospensione*, *op. loc. cit.*

⁽²⁹⁵⁾ T. Padova, 2 novembre 1969, in *Giur. it.*, 1970, I, 2, 177 ss.; T. Torino, 5 dicembre 2002, in *Riv. not.*, 2003, 730 ss.

⁽²⁹⁶⁾ T. Padova, 2 novembre 1969, cit., 177 ss.

potere del giudice dell'esecuzione di ordinare anche la sospensione concordata.

Seguendo tale percorso interpretativo, il Tribunale di Padova ha escluso che l'art. 623 c.p.c. assolvesse la funzione di delimitare la competenza a disporre la sospensione dell'esecuzione, essendo «la ripartizione del relativo potere tra i vari organi già operata da norme processuali diverse da quella citata, norme che l'art. 623 codice di proc. civile implicitamente richiama attraverso la statuizione “o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo”»⁽²⁹⁷⁾ ed ha affermato, invece, che la sua *ratio* andasse rinvenuta nell'attribuzione al giudice dell'esecuzione di un «generale potere di sospendere l'esecuzione», da ciò derivando la legittimità della «sospensione facoltativa dello stesso» richiesta, nella fattispecie concreta, dalle parti⁽²⁹⁸⁾.

Nel secondo caso⁽²⁹⁹⁾, la giurisprudenza di merito, pur non discorrendo espressamente di sospensione concordata, ma condividendone le finalità, ha ritenuto - seppur con riferimento specifico all'espropriazione immobiliare - che, poiché la vendita forzata «si svolge nel preminente interesse del creditore procedente e dei creditori eventualmente intervenuti con titolo, senza il cui consenso non è possibile procedere alle operazioni di vendita e la vendita eventualmente seguita risulta affetta da nullità insanabile», dovesse da ciò inferirsi che, «ove consti e sia sdegnatamente documentato per iscritto l'accordo tra creditore e debitore per l'estinzione rateale del debito, ben possono le parti invitare il Giudice o il Notaio delegato a soprassedere alla

⁽²⁹⁷⁾ T. Padova, 2 novembre 1969, cit., 178.

⁽²⁹⁸⁾ T. Padova, 2 novembre 1969, cit., 179.

⁽²⁹⁹⁾ T. Torino, 5 dicembre 2002, *op. loc. cit.*

vendita rinviandola a data...successiva alla scadenza del piano di rateazione»⁽³⁰⁰⁾.

La questione è stata progressivamente accantonata dagli interpreti, sia per la sua scarsa rilevanza pratica, sia per la diffusione di prassi dilatorie, in gran parte causate da comportamenti volutamente inerti dei creditori, i quali, al fine di conservare il più a lungo possibile il vincolo di indisponibilità sui beni staggiti e, al contempo, consentire al debitore di dilazionare il pagamento delle somme dovute – nei termini e con le modalità convenuti in sedi extraprocessuali – ottenevano, nell'ambito di una medesima procedura, plurime udienze di mero rinvio, tra loro diversamente etichettate, che in realtà congelavano di fatto l'*iter* procedimentale, in attesa del soddisfacimento delle proprie ragioni.

Come correttamente rilevato, tali strategie processuali, sebbene apprezzabili quanto allo scopo perseguito, davano luogo, tuttavia, ad «una distorsione del sistema, gravida di conseguenze negative per tutti i soggetti interessati»⁽³⁰¹⁾, quali, in particolare, l'aumento irragionevole della durata dei processi e «l'enorme dispendio di attività, a causa dell'impiego delle risorse dell'ufficio in modo improduttivo ed irrazionale»⁽³⁰²⁾.

Era divenuto, pertanto, necessario porre fine a tali pericolose prassi giudiziarie.

⁽³⁰⁰⁾ T. Torino, 5 dicembre 2002, cit., 731.

⁽³⁰¹⁾ LAURO, *La sospensione concordata del processo esecutivo*, in *Nuovo dir.*, 2005, 795.

⁽³⁰²⁾ LAURO, *La sospensione concordata del processo esecutivo*, *op. loc. cit.*

15.2. L'intervento del legislatore del 2005.

La legge 14 maggio 2005, n. 80 è finalmente intervenuta in materia e, raccogliendo le istanze riformatrici della dottrina, ha disciplinato l'istituto in oggetto in una norma di nuovo conio, l'art. 624-*bis* c.p.c., rubricata «*Sospensione su istanza delle parti*», a sua volta integrata - pochi mesi dopo - dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263 e dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, le quali hanno fissato il *dies ad quem* per la presentazione dell'istanza di sospensione nei procedimenti di espropriazione immobiliare e mobiliare.

L'innovazione è stata accolta con favore dagli interpreti, in quanto considerata funzionale a coniugare le contrapposte esigenze di effettività della tutela esecutiva e di celerità nella definizione del processo (³⁰³).

Come già accennato, infatti, la figura sospensiva *de qua* trova spazio ogniqualvolta le parti manifestino serie intenzioni di componimento bonario della vertenza ed occorra un determinato - ma definito - lasso temporale per giungere a tale risultato (³⁰⁴).

La finalità conciliativa, nonché deflattiva, che essa mira ad attuare traccia, dunque, una netta linea di confine tra questa tipologia di sospensione e quelle esaminate in precedenza, sì da poter escludere con fermezza - in

(³⁰³) BARRECA, *La riforma della sospensione*, cit., 670; LAURO, *La sospensione concordata*, cit., 796; PETRILLO, sub art. 624-*bis* c.p.c., cit., 665; SOLDI, *Manuale*, cit., 1388, la quale osserva, inoltre (cfr. p.1391), che l'istituto «*costituisce uno strumento funzionale ad adeguare lo svolgimento delle procedure esecutive al principio costituzionale della ragionevole durata del processo che sarebbe violato ove si consentisse al creditore procedente, senza limiti, di cagionare il differimento dell'incanto dopo averlo richiesto, con detrimento dei soggetti estranei all'esecuzione che abbiano sopportato gli oneri per partecipare all'incanto*».

(³⁰⁴) Cfr. sul punto IANNICELLI, *Novità in materia di sospensione dell'esecuzione*, cit., 18, secondo cui «*tale previsione consente una maggiore duttilità nell'attività di impulso procedimentale di cui sono onerati i creditori titolati, ciò al fine di favorire le soluzioni extragiudiziarie prima della vendita forzata (presumibilmente correlandosi alla compressione della facoltà del debitore di richiedere la conversione del pignoramento di cui al novellato art. 495 ed alla specifica previsione della prevalenza del diritto dell'aggiudicatario provvisorio in caso di estinzione di cui all'art. 187 bis d.a.)*».

adesione all'unanime opinione espressa sul punto - la natura anche solo *lato sensu* cautelare della fattispecie al nostro esame.

La disposizione, inoltre, ha portata generale. Nonostante la lettera dell'art. 624-*bis* si riferisca – come a breve vedremo - a fasi appartenenti ai procedimenti espropriativi, e le modifiche ad esso apportate dalle successive leggi di riforma abbiano interessato esclusivamente detti processi, tuttavia non possono escludersi le esecuzioni in forma specifica dal raggio operativo della norma in discorso ⁽³⁰⁵⁾, sia perché i principi ai quali essa si ispira sono perfettamente compatibili con tutte le *species* di esecuzione forzata, sia perché l'assenza di indicazioni di ordine schiettamente procedurale inerenti le esecuzioni dirette non può che essere ancorata alla estrema semplicità strutturale delle medesime, della quale difetta, invece, la più complessa materia espropriativa ⁽³⁰⁶⁾.

15.3. I soggetti legittimati a richiedere la sospensione concordata e le modalità di proposizione dell'istanza.

Ai sensi del primo comma dell'art. 624-*bis*, l'istanza di sospensione deve essere presentata da *«tutti i creditori muniti di titolo esecutivo»*.

⁽³⁰⁵⁾ In tal senso si esprime la dottrina dominante. *Contra* MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione*, cit., 220; PUNZI, *Il processo civile*, cit., 265, secondo cui: *«Ancorché ben potesse ipotizzarsi in astratto la possibilità di un accordo fra le parti dell'esecuzione, ad esempio di un obbligo di fare, di sospendere le attività esecutive, l'istituto della sospensione concordata sembra limitato al solo processo di espropriazione, come sembrerebbe evincersi dal riferimento alla pluralità di creditori (quindi al fenomeno del concorso ex art. 2741 c.c.) e dalla comunicazione del provvedimento sospensivo al custode, evidentemente, del bene pignorato»*.

⁽³⁰⁶⁾ Cfr. sul punto SOLDI, *Manuale*, cit., 1388, la quale rileva altresì che il successivo intervento legislativo, mediante il quale è stato indicato il termine finale di proposizione dell'istanza di sospensione nell'espropriazione mobiliare e nell'espropriazione presso terzi, *«nasce unicamente dalla esigenza, che si pone per le sole procedure espropriative, di tutelare l'aggiudicatario del bene pignorato»*.

Stando alla formulazione della norma, il possesso del titolo esecutivo è condizione sufficiente e necessaria per individuare i soggetti legittimati a richiedere l'arresto della procedura.

Ora, se nessun problema ermeneutico si pone - rispetto a tale profilo - nelle procedure esecutive attivate e proseguite dal solo creditore procedente, altro è a dirsi per quelle connotate dalla presenza di una pluralità di creditori.

Riguardo ad esse, occorre capire, in primo luogo, se la legittimazione attiva possa – in linea con le regole dettate in materia di intervento dei creditori nel processo esecutivo – radicarsi in capo a tutti i creditori titolati, prescindendo dal tempo dell'intervento e, in secondo luogo, se la locuzione utilizzata dal legislatore possa essere interpretata estensivamente, sì da consentire l'inclusione, nel novero dei soggetti legittimati, anche di taluni creditori sforniti, per ragioni diverse, del titolo esecutivo.

Per risolvere le questioni appena profilate appare opportuno partire dal rilievo generale che la formulazione dell'istanza di sospensione costituisce un atto di impulso del processo esecutivo e che, perciò, può promanare soltanto dai creditori ai quali la legge attribuisce detta facoltà. Tali sono, in virtù degli artt. 500, 526, 551 e 564, i creditori muniti di titolo esecutivo che abbiano spiegato intervento tempestivo. I creditori privilegiati, invece, pur collocandosi in una posizione preferenziale rispetto ai creditori chirografari ai fini della distribuzione della somma ricavata, non sono comunque abilitati, se sprovvisti di titolo esecutivo, a *«provocare atti della espropriazione»*, a meno che – e purché si tratti di espropriazione immobiliare – non si muniscano, nelle more della procedura, dello stesso. In tal caso, la loro posizione processuale viene equiparata, *ex art. 566*, a quella dei creditori titolati

intervenuti tempestivamente, nonostante la tardività del loro ingresso nel processo⁽³⁰⁷⁾.

Tuttavia, secondo un orientamento consolidatosi presso la giurisprudenza di legittimità⁽³⁰⁸⁾, i creditori chirografari, in possesso del titolo esecutivo, possono compiere atti di impulso del procedimento espropriativo, anche se sono intervenuti tardivamente.

La prevalente dottrina, aderendo al presente indirizzo pretorio, ha affermato che l'istanza di sospensione concordata deve essere proposta da tutti i creditori titolati, siano essi tempestivamente ovvero tardivamente intervenuti, mentre è irrilevante la volontà dei creditori il cui credito è assistito da un diritto di prelazione ma non è sorretto da un titolo esecutivo, posto che questi ultimi – in applicazione della disciplina positiva – non hanno poteri di iniziativa né, conseguentemente, possono opporsi, ai sensi dell'art.

⁽³⁰⁷⁾ In giurisprudenza cfr., *in parte qua*, Cass, 13 maggio 2003, n. 7296, in *Mass. Foro it.*, 2003, che afferma «*Nell'ambito dell'esecuzione forzata, l'intervento spiegato dal creditore munito del titolo esecutivo e garantito da ipoteca, dopo l'udienza di autorizzazione alla vendita ma prima della udienza fissata per la distribuzione del ricavato, per quanto tardivo, produce per tutto il successivo corso della procedura esecutiva gli stessi effetti dell'intervento tempestivo, ed in particolare abilita il creditore intervenuto al compimento di atti esecutivi*». Il medesimo potere non è invece attribuito ai creditori privilegiati che intervengono tardivamente nelle procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore e presso il terzo. L'art. 528, 2°co., c.p.c., a sua volta richiamato – nell'ambito delle norme che regolano l'espropriazione presso terzi – dall'art. 551, stabilisce unicamente – a differenza del sopra citato art. 566 - che «*I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione*».

⁽³⁰⁸⁾ Cfr. Cass., 30 novembre 2005, n. 26088, in *Giur. it.*, 2006, 2117 ss., secondo cui «*Dalla norma dell'art. 629 c.p.c., la quale prevede la estinzione del processo esecutivo nel caso di rinuncia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, si desume che anche questi ultimi, ancorché siano intervenuti tardivamente, hanno la facoltà di provocare i singoli atti di esecuzione, in quanto non sarebbe in alcun modo giustificabile il permanere della procedura esecutiva per la mancata rinuncia del creditore intervenuto tardivamente se questi non avesse il potere di promuovere il completamento della procedura stessa; resterebbe altrimenti frustrata la ratio della norma di impedire - per ragioni di economia processuale e di effettività della tutela - che il processo si estingua quando vi sono creditori intervenuti che hanno interesse alla sua prosecuzione, senza che sussistano motivi per distinguere la posizione dei creditori intervenuti tardivamente rispetto a quelli intervenuti tempestivamente*». In termini, v. anche Cass., 11 giugno 1987, n. 5086, in *Mass. Giust. civ.*, 1987, fasc. 6; Cass., 10 novembre 1979, n. 5798; Cass., 12 luglio 1974, n. 2105.

629 c.p.c., alla dichiarazione di estinzione del processo per rinuncia dei creditori titolati ⁽³⁰⁹⁾).

Tale soluzione non può essere condivisa, non solo perché si pone in contrasto con le regole prescritte dal codice di rito in tema di effetti dell'intervento, ma anche – e soprattutto – perché collocherebbe i creditori privilegiati in una posizione processuale deteriore rispetto a quella che vanterebbero i creditori chirografari titolati tardivamente intervenuti, malgrado le possibilità soddisfattoe di questi ultimi siano meramente residuali ed eventuali.

In altre parole, se si guarda al risultato finale, è di gran lunga più rilevante il consenso dei creditori privilegiati a sospendere il processo che quello dei creditori chirografari titolati che abbiano svolto intervento tardivo.

Di conseguenza, l'interpretazione estensiva dell'espressione «*tutti i creditori muniti di titolo esecutivo*» di cui all'art. 624-bis, 1° co., c.p.c. darebbe luogo ad una disparità di trattamento ingiustificata tra soggetti ai quali il legislatore attribuisce i medesimi poteri processuali.

La lettura costituzionalmente orientata della norma impone, allora, di individuare la legittimazione attiva soltanto in capo ai creditori titolati tempestivamente intervenuti ed ai creditori privilegiati intervenuti tardivamente che, nel momento in cui viene raggiunto l'accordo sulla richiesta di sospensione, possiedono il titolo esecutivo.

Irrilevante, invece, è il consenso (ovvero il dissenso) dei creditori opposti che abbiano agito in via esecutiva in forza di un titolo la cui efficacia sia stata

⁽³⁰⁹⁾ PETRILLO, sub art. 624-bis c.p.c. , cit., 671; RECCHIONI, sub art. 624-bis c.p.c., cit., 2754; BALENA-BOVE, *Le riforme più recenti*, cit., 314, nt. 51. *Contra* LAURO, *La sospensione concordata*, cit., 797.

sospesa in sede di cognizione e che, in ragione di ciò, non possono provocare atti del procedimento sino all'esito del giudizio di opposizione ⁽³¹⁰⁾.

Quanto al debitore, l'art. 624-bis prescrive la sola, ancorché necessaria, audizione dello stesso da parte del giudice dell'esecuzione, prima che questi si pronunci sulla inibitoria in oggetto.

Non è dunque vincolante, ai fini della sospensione concordata, il consenso della parte eseguita ⁽³¹¹⁾. Del resto, una siffatta previsione «sarebbe risultata *ictu oculi* assurda» ⁽³¹²⁾, essendo tale soggetto tendenzialmente sempre interessato a ritardare la definizione del processo.

In proposito, la giurisprudenza di merito ha tuttavia precisato che, qualora il debitore sia dichiarato fallito e l'esecuzione prosegua contro il Curatore del Fallimento, l'acquisizione del consenso di tale soggetto «costituisca requisito indefettibile per l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 624-bis c.p.c.» ⁽³¹³⁾. In tal caso, infatti, egli assume non solo la veste di rappresentante del debitore, ma anche di rappresentante della massa dei creditori insinuatisi nella procedura concorsuale. Pertanto, diventando il curatore anche portatore delle ragioni creditorie, il suo intervento in una procedura esecutiva lo legittima a «svolgere le correlate

⁽³¹⁰⁾ Difatti, come acutamente osservato da PETRILLO, sub *art. 624-bis c.p.c.*, cit., 674, se si interpretasse in senso letterale la formula "tutti i creditori muniti di titolo", «i creditori opposti assoggettati ad una forma di sospensione essenzialmente diversa da quella in esame, potrebbero impedire la sospensione del processo ai sensi dell'art. 624-bis anche nella ipotesi di probabile fondatezza della opposizione, sicché essi avrebbero in mano uno strumento di ricatto per indurre il debitore, che voglia evitare di perdere il diritto sul bene oggetto di esecuzione, a pagare anche loro, nonostante, ad esempio, la probabile insussistenza del credito ovvero la nullità dell'atto di intervento».

⁽³¹¹⁾ La norma, tuttavia, non preclude al debitore esecutato, che voglia evitare gli inconvenienti derivanti dal pignoramento dei propri beni, di sollecitare i creditori ad instare per ottenere l'arresto della procedura fino alla compiuta attuazione del piano di rientro. Cfr. CASTORO, *Il processo di esecuzione*, cit., 916, secondo cui l'istanza deve essere «sottoscritta da tutti i creditori muniti di titolo, e occorrendo, anche dal debitore, che normalmente ne è anche il promotore previo accordo coi creditori».

⁽³¹²⁾ (BALENA)-BOVE, *Le riforme più recenti*, cit., 313.

⁽³¹³⁾ Così T. Reggio Emilia, 11 aprile 2012.

attività processuali», compresa quella di opporsi ovvero di acconsentire – secondo le volontà espresse dal ceto creditorio - alla sospensione consensuale della procedura ⁽³¹⁴⁾.

La legittimazione a richiedere il provvedimento *de quo* è congiunta. Ciò significa che la sospensione potrà considerarsi validamente formulata solo qualora tutti i soggetti legittimati manifestino la volontà di ottenere la paralisi temporanea del processo.

L'istanza di sospensione può essere proposta sia fuori udienza in forma scritta, con ricorso, sia verbalmente in udienza ⁽³¹⁵⁾ e, analogamente a quanto si ritiene in ordine all'omologa figura di cui all'art. 296 c.p.c. ⁽³¹⁶⁾, «potrà provenire anche dai difensori, perché qui non vi è alcuna disposizione del diritto soggettivo né una rinuncia agli atti» ⁽³¹⁷⁾.

Essa, tuttavia, non deve essere presentata necessariamente nello stesso tempo da tutti i soggetti legittimati. Si afferma infatti, pressoché pacificamente, che l'accordo sulla richiesta di sospensione possa

⁽³¹⁴⁾ T. Reggio Emilia, 11 aprile 2012. Nel caso di specie, il curatore del fallimento della società esecutata non aveva aderito all'istanza di sospensione concordata avanzata dal creditore procedente a causa del parere contrario espresso dal comitato dei creditori. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, sia perché il dissenso manifestato dal curatore, nella qualità di rappresentante della massa dei creditori, faceva venir meno uno dei requisiti di ammissibilità dell'istanza, sia perché, ad avviso del giudicante, «*l'accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata dal creditore*» avrebbe determinato, sotto il profilo sistematico, il paradossale effetto di esporre la procedura concorsuale «*a sospensioni e/o ritardi in conseguenza di provvedimenti adottati in altra sede e da un organo diverso da quelli preposti a presidiare il suo corretto svolgimento*».

⁽³¹⁵⁾ In assenza di specifiche indicazioni al riguardo, è senza dubbio applicabile al caso di specie la generale previsione di cui all'art. 486 c.p.c., secondo la quale «*Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi*». Cfr., per tutti, in termini, PETRILLO, sub art. 624-bis c.p.c., cit., 675-676.

⁽³¹⁶⁾ Cfr. sul punto MENCHINI, *Sospensione del processo civile*, cit., 54.

⁽³¹⁷⁾ Così (BALENA)-BOVE, *Le riforme più recenti*, cit., 314.

raggiungersi, oltre che *uno actu*, anche «in via di formazione progressiva»⁽³¹⁸⁾, purché nel rispetto del *dies ad quem* prescritto dall'art. 624-bis.

In tale seconda ipotesi, occorre distinguere: se l'istanza è proposta da alcuni soltanto dei legittimati, con ricorso depositato in cancelleria, il giudice dovrà fissare con decreto l'udienza di comparizione e provvedere sulla sospensione non prima di aver raccolto il consenso (o il dissenso) di tutti i creditori titolati e di avere ascoltato il debitore; se l'istanza è formulata oralmente in udienza, ancora una volta da taluni – non già da tutti i legittimati, il giudice potrà decidere immediatamente, senza disporre rinvio, solo se in questa sede siano presenti tutti i creditori interessati ed il debitore esecutato. In difetto di ciò, il g.e. dovrà rinviare ad altra udienza ai fini della loro audizione.

In entrambi i casi, i creditori - il cui consenso è vincolante per il perfezionamento dell'accordo - dovranno essere resi edotti dell'udienza di trattazione dell'istanza attraverso la notificazione, a cura delle parti che ne abbiano interesse, del ricorso e del pedissequo decreto ovvero, nella seconda eventualità prospettata, del verbale di causa.

15.4. Il procedimento.

Il procedimento che si conclude con l'emanazione del provvedimento che decide sulla sospensione concordata si attiva mediante la proposizione dell'istanza, nelle modalità dianzi illustrate, ad opera dei soggetti titolari del relativo potere, così come individuati nel precedente paragrafo.

⁽³¹⁸⁾ L'espressione è di PETRILLO, sub *art. 624-bis c.p.c.*, cit., 676, la quale osserva altresì che «Lo scopo deflativo dell'istituto in esame consiglia, infatti, di ritenere più conveniente la soluzione che consente ai creditori non inizialmente istanti la successiva adesione e ciò anche all'udienza di trattazione dell'istanza».

Il *dies a quo* per la proposizione dell'istanza coincide con l'inizio dell'esecuzione. Quanto al termine finale, l'art. 624-*bis* individua specifici limiti temporali, circoscritti, però, alle sole procedure espropriative.

Come sopra anticipato, detti termini sono stati inseriti dal legislatore della riforma in seconda battuta, allo scopo evidente di non protrarre *sine die* le aspettative degli offerenti ovvero – in una fase procedimentale più avanzata – degli aggiudicatari o degli assegnatari dei beni pignorati, e di evitare il compimento di attività che, in considerazione della probabile definizione bonaria del processo, si rivelerebbero inutili.

Più precisamente, il legislatore ha integrato la norma al nostro esame fissando, dapprima, il *dies ad quem* di presentazione dell'istanza nei processi di espropriazione immobiliare.

Con riguardo ad essi, la l. 263/2005 ha previsto che «*l'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto*»; ha inoltre assegnato all'ordinanza di sospensione in discorso una forma di pubblicità analoga a quella contemplata per l'ordinanza di vendita, stabilendo che, entro cinque giorni dal deposito del provvedimento che ha concesso la sospensione, questo debba essere «*comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima*».

La disciplina è stata poi completata – relativamente al profilo che ci occupa – dalla l. 52/2006, la quale ha introdotto un termine finale anche nelle espropriazioni mobiliari presso il debitore e nelle espropriazioni presso terzi, prescrivendo che, nel primo caso, «*l'istanza può essere presentata non oltre*

la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta» e che, nel secondo caso, «l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo»⁽³¹⁹⁾.

Quanto, infine, al termine preclusivo per la richiesta di sospensione nell'ambito delle esecuzioni dirette, l'assenza di indicazioni normative *in parte qua* consente di affermare che la medesima possa essere formulata sino alla chiusura della procedura⁽³²⁰⁾.

A seguito della proposizione dell'istanza, il giudice dell'esecuzione, verificata la regolarità della richiesta di sospensione ed ascoltato il debitore esecutato – il cui parere, però, non è vincolante - decide con ordinanza⁽³²¹⁾ nei dieci giorni successivi al deposito. Il predetto termine, pur essendo ordinatorio, difficilmente potrà essere osservato, già solo per l'obbligo – prescritto dall'art. 624-bis – di ascoltare il debitore, il quale fa sorgere un onere di comunicazione di avvenuto deposito dell'istanza nei confronti dell'esecutato.

⁽³¹⁹⁾ A tale ultimo proposito va precisato che, in considerazione sia della possibilità per il terzo, introdotta dalla riforma con la modifica degli artt. 543 e 547 c.p.c., di rendere la dichiarazione di quantità anche a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al creditore procedente, sia della ricorrente prassi di rinviare l'udienza fissata per la dichiarazione, il *dies ad quem* per la proposizione dell'istanza di sospensione coinciderà, nel primo caso, con l'udienza in cui il creditore deposita la dichiarazione spedita dal terzo e, nel secondo caso, con l'udienza in cui è effettivamente prestata detta dichiarazione, non già con quella fissata per la comparizione. Nello stesso senso, PETRILLO, sub *art. 624-bis c.p.c.*, cit., 670-671; SOLDI, *Manuale*, cit., 1391; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1225; RECCHIONI, sub *art. 624-bis*, cit. 2755; *contra* FRUS, sub *art. 624-bis*, cit., 1190, secondo cui, in ipotesi di dichiarazione inviata mediante raccomandata, la sospensione deve essere richiesta non oltre la data della sua ricezione da parte del creditore.

⁽³²⁰⁾ In tal senso SOLDI, *Manuale*, cit., 1391; PETRILLO, sub *art. 624-bis c.p.c.*, cit., 671; FRUS, *op. cit.*, 1190.

⁽³²¹⁾ Secondo SOLDI, *Manuale*, cit., 1389, «Le modalità di proposizione dell'istanza condizionano, comunque, la forma del provvedimento»; più specificamente, l'A. ritiene che, ove essa sia formulata congiuntamente da «tutti coloro che abbiano diritto ad interloquire» - compreso, quindi, il debitore – la decisione deve essere adottata con decreto, e non con ordinanza.

Si aggiunga, poi, che qualora l'istanza di sospensione non sia *ab initio* congiunta e necessiti di essere perfezionata attraverso l'adesione di tutti i soggetti legittimati, il g.e., ai sensi dell'art. 485 c.p.c., dovrà convocare i creditori che non hanno inizialmente chiesto la sospensione, affinché prestino il proprio consenso.

Va pertanto accolta la tesi secondo cui «forzando un po' la lettera della norma, pare opportuno ritenere rispettato il termine dei dieci giorni con il *provvedimento di convocazione delle parti* – debitore e creditori - per la discussione dell'istanza e non necessariamente per l'accoglimento o rigetto della medesima»⁽³²²⁾.

Quanto al contenuto del provvedimento, il 1°co. dell'art. 624-*bis* dispone che «*il giudice dell'esecuzione...può...sospendere il processo fino a ventiquattro mesi*». Il giudice dell'esecuzione ha pertanto discrezionalità decisoria sia relativamente alla concessione ovvero al diniego della misura, sia relativamente alla durata del periodo di sospensione⁽³²³⁾. Si ritiene tuttavia improbabile che il g.e. respinga la richiesta, ove sussistano i presupposti indicati dalla legge⁽³²⁴⁾.

Sempre il 1°comma stabilisce, inoltre: «*La sospensione è disposta per una sola volta*». Ne discende che, se l'istanza viene rigettata, i legittimati hanno facoltà di riproporla, prima dello spirare del termine finale; se invece

⁽³²²⁾ Così RECCHIONI, sub art. 624-*bis* c.p.c., cit., 2757. Per SOLDI, *Manuale*, cit., 1389, «*In considerazione del termine ristretto per la decisione del giudice...sembra potersi ammettere che il parere del debitore ed il consenso di tutte le parti possa acquisirsi "cartolarmente" con il deposito di atti che contengano l'espressione della volontà delle parti*».

⁽³²³⁾ Cfr. in giurisprudenza T. Reggio Emilia, 11 aprile 2012, secondo cui «*il giudice non è tenuto ad accordare la richiesta di sospensione ex art. 624-*bis* c.p.c.: lo si desume dall'impiego – nella disposizione – delle parole "può...sospendere" e, soprattutto, dall'inciso "se l'accoglie" (che lascia presumere un margine di discrezionalità del Giudice dell'Esecuzione)*».

⁽³²⁴⁾ Così (BALENA)-BOVE, *Le riforme più recenti*, cit., 314, nonché, riguardo alla sospensione concordata del processo di cognizione, MENCHINI, *Sospensione del processo civile*, cit., 54.

l'istanza viene accolta, tali soggetti non potranno fruire per una seconda volta della inibitoria in discorso.

Nulla dice la norma per il caso in cui il periodo di sospensione concesso dal g.e. sia inferiore a quello massimo di ventiquattro mesi. Nel silenzio della legge, una parte della dottrina ha opportunamente affermato che, al verificarsi della suddetta ipotesi, i creditori possono chiedere al g.e. di integrare il provvedimento precedentemente emanato sotto il profilo della durata del periodo di arresto del processo ⁽³²⁵⁾, fermo restando il rispetto del *dies ad quem* per la proposizione dell'istanza e del limite temporale biennale di durata dell'effetto sospensivo.

15.5. La revoca dell'ordinanza di sospensione concordata.

Il regime di stabilità del provvedimento che dispone la sospensione concordata è dettato dall'ultimo periodo del 1°co. dell'art. 624-bis, il quale prevede: *«L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore»*.

Tale norma, oltre a derogare ad una regola generale prescritta in tema di ordinanze del giudice istruttore dall'art. 177, 3°co., numero 1), c.p.c. – applicabile anche ai provvedimenti emanati dal g.e. giusta il richiamo contenuto nell'art. 487, 2°co., c.p.c. – secondo cui *«Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate: 1) le ordinanze pronunciate*

⁽³²⁵⁾ Così CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 403, secondo cui, qualora la sospensione sia stata disposta, la prima volta, per un periodo inferiore ai due anni, *«non si vede perché non possa esservi un secondo provvedimento, ove i termini cumulati della sospensione concordata siano complessivamente contenuti entro la durata massima prevista»*; PETRILLO, sub art. 624-bis c.p.c., cit., 677, la quale ritiene che, al ricorrere di detta eventualità, *«tutti i creditori muniti di titolo esecutivo possano depositare, prima della scadenza del termine, istanza di proroga, accordabile dal giudice dell'esecuzione per un periodo che – sommato a quello precedentemente già concesso – non superi complessivamente i ventiquattro mesi»*; RECCHIONI, sub art. 624-bis c.p.c., cit., 2756.

sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti», contiene altresì una disciplina differente da quella contemplata in ordine allo speculare potere di richiesta della sospensione, relativamente al profilo della legittimazione attiva.

La disposizione in esame, infatti, non presuppone la conclusione di un accordo tra le parti finalizzato ad ottenere la revoca dell'ordinanza di sospensione e, pertanto, attribuisce ai soggetti legittimati la facoltà di esercitare disgiuntamente siffatto potere di iniziativa.

Analogamente a quanto osservato per la proposizione dell'istanza di sospensione, anche la richiesta di revoca può promanare soltanto dai creditori che, nel momento in cui esercitano il relativo potere, possono provocare i singoli atti del processo del quale sono parti.

Ciò comporta, però, che i creditori legittimati a formulare istanza di revoca potrebbero non coincidere con quelli il cui consenso è stato vincolante allorché la sospensione è stata concessa.

Può infatti accadere che, mentre il processo esecutivo si trova – per effetto della sospensione – in stato di quiescenza, il titolo esecutivo dei creditori intervenuti tempestivamente (o del creditore precedente) sia stato privato della sua efficacia, oppure che un creditore privilegiato intervenuto tardivamente in un'espropriazione immobiliare si sia nel frattempo munito di titolo esecutivo, o ancora che nella procedura sospesa abbiano spiegato intervento (tempestivo) altri creditori titolati.

Il verificarsi dei suddetti eventi incide sul potere di tali soggetti di dare impulso al processo e dunque, in riferimento specifico all'ipotesi in discorso, sul potere di formulare istanza di revoca.

Di conseguenza, questo potere potrà essere esercitato dai creditori che non hanno in precedenza aderito alla richiesta di sospensione; al contrario, il suo esercizio sarà precluso ai creditori che hanno prestato il proprio consenso ai fini della sospensione, ma che, nel corso della procedura, hanno perduto – per le ragioni suindicate - la titolarità del diritto di provocarne i singoli atti ⁽³²⁶⁾.

Il provvedimento che decide sull'istanza di revoca può essere emanato dal giudice dell'esecuzione solo a seguito di istanza di parte: sebbene, infatti, taluni ritengano che il g.e. possa procedervi anche *ex officio* ⁽³²⁷⁾ in virtù del generale potere di revoca e modifica riconosciutogli dall'art. 487, 1°co., c.p.c., appare tuttavia preferibile l'opinione secondo cui prevarrebbe, nella fattispecie in oggetto, il dettato dell'art. 177, 3°co., numero 1), che impedisce al giudice, che ha pronunciato ordinanza su accordo delle parti, di revocarla, salvo le medesime parti acconsentano alla sua rimozione ⁽³²⁸⁾.

Dopo aver ascoltato il debitore, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza accogliendo o respingendo l'istanza. La revoca, infatti, non rappresenta un «atto dovuto» del g.e. ⁽³²⁹⁾; di ciò v'è conferma nella stessa disposizione in commento, la quale, parlando di “*revocabilità*” dell'ordinanza di sospensione, lascia presumere che l'adozione del provvedimento di revoca

⁽³²⁶⁾ In tal senso si esprime pacificamente la dottrina.

⁽³²⁷⁾ RECCHIONI, sub art. 624-bis c.p.c., cit., 2757; SOLDI, *Manuale*, cit., 1393; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1225.

⁽³²⁸⁾ (BALENA)-BOVE, *Le riforme più recenti*, cit., 314; PETRILLO, sub art. 624-bis c.p.c., cit., 679; FRUS, sub art. 624-bis c.p.c., cit., 1195; MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione*, cit., 221, nt. 105.

⁽³²⁹⁾ In questi termini, invece, SOLDI, *Manuale*, op. loc. cit.

sia un esito meramente eventuale e, in ogni caso, frutto dell'apprezzamento discrezionale dell'organo decidente (³³⁰).

15.6. Le modalità di prosecuzione del processo e le conseguenze derivanti dall'inattività delle parti.

La ripresa delle attività esecutive si realizza attraverso modalità distinte da quelle indicate dalla previsione di carattere generale di cui all'art. 627 c.p.c.

Il 2° comma dell'art. 624-bis, infatti, stabilisce: «*Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire*».

Il legislatore del 2005 ha dunque prescelto un meccanismo affine, benché non analogo (³³¹), a quello prescritto per la prosecuzione del processo di cognizione sospeso per effetto della sospensione disposta su istanza delle parti, in virtù del quale i soggetti interessati alla riattivazione del processo esecutivo devono formulare, nei dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di sospensione, un'istanza, che dovrà rivestire - ai sensi dell'art. 486 c.p.c. - la forma del ricorso ed essere depositata presso la cancelleria del giudice competente.

Il disposto in esame, tuttavia, non individua i soggetti legittimati a presentare tale istanza, né specifica le conseguenze derivanti dalla mancata o tardiva proposizione di quest'ultima.

⁽³³⁰⁾ E' questa la tesi seguita dalla dottrina maggioritaria.

⁽³³¹⁾ Diverso è infatti il *dies a quo* per il deposito del ricorso contenente l'istanza di prosecuzione: mentre nel processo di cognizione l'istanza deve essere presentata, ex art. 297, 2° co., c.p.c., dieci giorni *prima della scadenza* del periodo di sospensione, nel processo di esecuzione, invece, il medesimo termine si computa *a partire dalla scadenza* di detto periodo.

Quanto al primo profilo, deve ritenersi che, sebbene il 3° comma discorra di «*parte interessata*», anche in tal caso – al pari di quanto già rilevato in tema di legittimazione a proporre istanza di sospensione e istanza di revoca – il potere di iniziativa non può prescindere, anzi presuppone, oltre che l'interesse a conseguire una determinata utilità (nella specie la ripresa del processo sospeso), pure la titolarità del diritto di compiere atti di impulso del procedimento.

L'istanza di prosecuzione potrà, pertanto, essere formulata soltanto dai creditori muniti di titolo esecutivo tempestivamente intervenuti, nonché dai creditori privilegiati titolati intervenuti (anche) tardivamente ⁽³³²⁾.

Non sembra debba porsi, invece, un problema di legittimazione del debitore esecutato, atteso che, quanto a questi, «deve, più radicalmente, escludersi un suo interesse, giuridicamente rilevante, alla fisiologica conclusione del processo di espropriazione forzata con la liquidazione del bene pignorato» ⁽³³³⁾.

Con riguardo, infine, al secondo aspetto, pare opportuno aderire alla tesi che attribuisce al termine di dieci giorni fissato dall'art. 624-bis, 3° co., carattere perentorio e che, pertanto, fa conseguire dal mancato o tardivo

⁽³³²⁾ Cfr. sul punto PETRILLO, sub art. 624-bis c.p.c., cit., 682, secondo cui «l'atto di riassunzione è atti di impulso del processo di esecuzione, cosicché l'istanza potrà essere proposta esclusivamente da coloro che tali atti possono compiere e cioè dai creditori muniti di titolo esecutivo, anche qualora tale titolo si sia formato (o abbia ripreso vigore) in costanza di sospensione. Né il relativo potere può essere riconosciuto agli offerenti, posto che tali soggetti non hanno poteri di impulso del processo esecutivo»; nel medesimo senso è, invero, orientata la dominante dottrina; *contra*, SOLDI, *Manuale*, cit., 1393, secondo la quale «La norma non chiarisce chi siano gli "interessati" cui è rimessa l'iniziativa della proposizione di tale istanza per cui pare potersi ipotizzare che essa possa essere depositata da chiunque sia parte del procedimento e cioè creditori, titolati o meno, e debitore».

⁽³³³⁾ Così MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione*, cit., 222, seguito, in parte qua, dall'unanime dottrina.

deposito dell'istanza di prosecuzione l'estinzione del processo per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 630 c.p.c. ⁽³³⁴⁾

15.7. L'impugnazione del provvedimento.

L'art. 624-*bis* non si occupa esplicitamente del profilo inerente il controllo dell'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione concordata.

Tuttavia, la discrezionalità che la norma conferisce al giudice dell'esecuzione nella concessione ovvero nel diniego della tutela invocata e nella fissazione della durata dell'effetto sospensivo, può – in linea di principio - far sorgere l'interesse ad impugnare il provvedimento *de quo*, in capo non solo ai creditori, ma anche al debitore.

L'utilizzo esclusivo dello strumento della revoca sarebbe allora inadeguato, sia perché non coprirebbe tutti i possibili motivi di censura astrattamente deducibili ⁽³³⁵⁾, sia perché lascerebbe sfornito di tutela il debitore esecutato, al quale è preclusa la facoltà di richiedere, attraverso tale mezzo processuale, la rimozione dell'ordinanza di sospensione.

Si pone, pertanto, un problema di individuazione del rimedio esperibile nei confronti della suddetta ordinanza.

⁽³³⁴⁾ Cfr. IANNICELLI, *Novità in materia di sospensione*, cit., 19, per il quale «è...evidente la possibilità di utilizzare l'art. 630, co.1, facendo riferimento alla condivisibile interpretazione secondo la quale la previsione di fattispecie estintiva non necessita di formule sacramentali e la perentorietà del termine può essere ricavata dalla complessiva ratio della disposizione». In senso conforme METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1225. PETRILLO, sub art. 624-*bis* c.p.c., cit., 683; *contra* MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione*, cit., 221, i quali operano sul punto una distinzione; più precisamente, essi affermano che «il termine per l'istanza non è definito come perentorio dalla legge, di guisa che la sua inosservanza costituisce, di per sé, una mera irregolarità, da cui non può conseguire l'estinzione del processo di cognizione; l'estinzione del processo conseguirà, invece, dal mancato deposito dell'istanza entro la scadenza del termine di sospensione, in applicazione dell'art. 630, 1° comma».

⁽³³⁵⁾ Ci si riferisce, in particolare, all'evidente incompatibilità della revoca con la contestazione del rigetto dell'istanza di sospensione.

La dottrina è divisa: alcuni, muovendo dall'esclusione della natura anche soltanto latamente cautelare della sospensione concordata, ritengono che il provvedimento in esame debba essere impugnato mediante opposizione agli atti esecutivi (³³⁶); altri, rinvenendo nel reclamo lo strumento più idoneo ad operare un controllo sui provvedimenti di sospensione, ne affermano l'impugnabilità ai sensi dell'art. 669-*terdecies* (³³⁷).

Ex positivo jure, non sembra possa scorgersi spazio operativo per il reclamo cautelare, non tanto perché la figura sospensiva *de qua* non è in alcun modo riconducibile nell'alveo delle misure cautelari, quanto piuttosto perché la formulazione della norma che – nel Titolo del codice dedicato all'istituto al nostro esame - indica le fattispecie nelle quali trova applicazione l'art. 669-*terdecies* (segnatamente l'art. 624, 2° co., c.p.c.), induce a qualificare come tassative le ipotesi di reclamabilità delle ordinanze che provvedono sulla sospensione e non essendovi, nella disposizione suindicata, un riferimento specifico all'art. 624-*bis*, ne discende l'inutilizzabilità del presente mezzo di impugnazione contro le ordinanze che decidono sulla sospensione concordata.

Di conseguenza, non potendo operare – per le ragioni appena illustrate – il reclamo cautelare, ma dovendosi comunque apprestare tutela ai soggetti legittimati ed interessati alla riforma di tale provvedimento, soccorre, allora, il diverso e residuale strumento dell'opposizione *ex art.* 617 c.p.c.

(³³⁶) METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1225; SOLDI, *Manuale*, cit., 1392; SCALA, *Note sulla nuova disciplina della sospensione del processo esecutivo in pendenza di un'opposizione esecutiva*, in *Dir. e Giur.*, 2006, 535. In giurisprudenza, cfr., T. Roma, 28 maggio 2007, in *Giur. merito*, 2007, 2638.

(³³⁷) PETRILLO, sub *art. 624-bis c.p.c.*, cit., 681, nonché T. Reggio Emilia, 27 aprile 2010, in *Giur. merito*, 2010, 2150.

CAPITOLO III

LA COMPETENZA A DISPORRE LA SOSPENSIONE, IL PROCEDIMENTO ED IL REGIME DI CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE

SEZIONE I

LA COMPETENZA A PROVVEDERE SULLA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO E DELL'ESECUZIONE

SOMMARIO: 16. L'attribuzione del potere sospensivo in materia esecutiva. In particolare: i limiti oggettivi e temporali della competenza a sospendere del giudice dell'esecuzione. Premessa. - 16.1. (*Segue*). Il rapporto tra potere sospensivo del giudice dell'esecuzione e potere sospensivo del giudice dell'impugnazione. - 16.2. (*Segue*). Il rapporto tra potere sospensivo del giudice dell'esecuzione e potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto.

16. L'attribuzione del potere sospensivo in materia esecutiva. In particolare: i limiti oggettivi e temporali della competenza a sospendere del giudice dell'esecuzione. Premessa.

Ai sensi dell'art. 623 c.p.c., *«l'esecuzione non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione»*.

Secondo l'opinione tradizionale, la disposizione appena richiamata enuncia una regola di portata generale, in virtù della quale la competenza a sospendere il processo esecutivo spetta in via esclusiva al giudice

dell'esecuzione in quanto tale, a nulla rilevando l'incidenza, sulla sua determinazione, della sospensione dell'esecutività del titolo fatto valere ⁽³³⁸⁾.

La norma, tuttavia, contempla una clausola di salvezza, per effetto della quale la competenza del giudice dell'esecuzione in materia sospensiva subisce talune limitazioni.

L'art. 623 citato prescrive, infatti, in deroga alla regola generale sopra enunciata, che la sospensione può altresì essere disposta «*dalla legge*» o «*dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo*».

Nel precedente capitolo si è proceduto all'individuazione ed all'analisi delle fattispecie sospensive richiamate dalla disposizione in commento.

Nella presente sezione, invece, si indagherà su alcune delle ipotesi sospensive in oggetto - segnatamente sulle ipotesi di sospensione *ope iudicis* - sotto un differente angolo visuale.

Più specificamente, si esaminerà il rapporto che corre tra il potere sospensivo del giudice dell'esecuzione ed il potere sospensivo del giudice della cognizione, per esso dovendosi intendere tanto il giudice dell'impugnazione in senso tecnico ed atecnico, quanto – a seguito della novellazione dell'art. 615, 1° co., c.p.c. – il giudice dell'opposizione a precetto.

⁽³³⁸⁾ Cfr. Cass., 7 agosto 1991, n. 8598, in *Rep. Foro it.*, 1991, voce *Esecuzione in genere*, n. 63; Cass., 2 maggio 1975, n. 1691; Pret. Genova, 14 ottobre 1978, in *Giur. merito*, 1980, 835 ss.; Pret. Milano, 18 luglio 1983, in *Foro it.*, 19852, I, 3167. In dottrina, cfr. FURNO, *La sospensione*, cit., 103, secondo cui dalla lettera dell'art. 623 c.p.c. «è agevole dedurre...che la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alla sospensione è una competenza esclusiva ed assoluta per ragioni di funzione: ossia, una competenza funzionale»; conf. MANFELLOTTO, *Della competenza a sospendere il processo esecutivo*, in *Temi napoletana*, 1968, 235; *contra, ex multis*, SATTA, *Commentario*, cit., 502-503, per il quale «la sospensione è da escludere quando questa doveva essere chiesta, per legge, ad altro giudice»; BUCOLO, *La sospensione*, cit., 120, che, più precisamente, afferma che la norma in commento non disciplina i «limiti della sospensione», ma piuttosto fissa «i «limiti del potere del giudice dell'esecuzione» il quale può essere chiamato a pronunciarsi sulla sospensione solo ed in quanto non sussista analogo potere dalla stessa norma riservato direttamente alla legge o al giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo».

16.1. (Segue). Il rapporto tra potere sospensivo del giudice dell'esecuzione e potere sospensivo del giudice dell'impugnazione.

Qualora il titolo esecutivo del quale si intende interdire l'efficacia sia di formazione giudiziale – sia esso una sentenza ovvero un provvedimento avente forma diversa dalla sentenza ma parimente dotato, per espressa previsione normativa, di efficacia esecutiva – il debitore può conseguire detta utilità ancor prima di attendere l'esercizio dell'azione esecutiva del creditore, attraverso lo strumento delle inibitorie processuali.

Nel secondo capitolo sono state analizzate le molteplici fattispecie di inibitoria previste dal codice di rito, alle quali rinvia l'art. 623 c.p.c., che abilitano il soggetto che impugna il titolo esecutivo giudiziale a richiedere la paralisi della sua efficacia, al ricorrere dei presupposti di volta in volta indicati dalla legge, per lo più legati alle censure – di merito e di legittimità – su cui si fonda l'atto introduttivo del mezzo di gravame interposto.

Orbene, l'applicazione dell'art. 623 c.p.c. determina – in linea di principio – l'attribuzione al giudice del gravame del potere sospensivo.

Correlativamente, il disposto *de quo* priva il giudice dell'esecuzione del potere di provvedervi in via diretta, ed il debitore della facoltà di reiterare la medesima istanza al g.e., salvo essa si fondi su circostanze sopravvenute o comunque su doglianze di diversa natura, che possano formare oggetto di opposizione all'esecuzione.

Per lungo tempo la giurisprudenza, individuando nel giudice dell'esecuzione l'unico organo giurisdizionale competente a decidere sulla sospensione dell'esecuzione forzata, ha affermato che la titolarità del potere

sospensivo in capo al giudice dell'impugnazione fosse temporalmente circoscritta.

Più precisamente, essa - ad avviso del surriferito indirizzo pretorio - sussisteva fintantoché l'esecuzione forzata non avesse avuto inizio. Intrapresa l'esecuzione, "riemergeva" la competenza a sospendere del giudice dell'esecuzione, atteso il suo carattere funzionale ⁽³³⁹⁾.

La dottrina, però, ha opportunamente evidenziato l'inadeguatezza dell'utilizzo del criterio temporale, proponendo l'adozione di un diverso criterio, di carattere contenutistico, fondato sui presupposti rispettivamente contemplati nelle due sedi - *i.e.* in sede di impugnazione e in sede di opposizione - ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione.

Sulla base di tale assunto, ha pertanto sostenuto la permanenza del potere in esame in capo al giudice dell'impugnazione, anche a seguito dell'avvio dell'esecuzione ⁽³⁴⁰⁾.

Si aggiunga poi che, con riguardo ad alcune ipotesi di inibitoria, è lo stesso legislatore a conferire per espresso al giudice del gravame tanto il potere di sospendere l'esecutorietà, quanto quello di sospendere il processo esecutivo.

Basti pensare alle fattispecie previste agli artt. 283 e 447-*bis* c.p.c. ⁽³⁴¹⁾

⁽³³⁹⁾ Cfr. in termini Cass., 20 giugno 1993, n. 4219; Cass., 11 maggio 1985, n. 2940, in *Foro it.*, 1985, I, 3166; Pret. Roma, 28 febbraio 1984, in *Temi rom.*, 1984, 190.

⁽³⁴⁰⁾ Cfr., tra gli altri, LUISO, *Sospensione*, cit., 65; conf. METAFORA, *Sospensione*, cit., 1213; PICARDI (a cura di), *Codice di procedura civile*, II, Torino, 2008, 2835.

⁽³⁴¹⁾ Per la disamina delle quali v. *retro* cap. II, § 13.1. Con riguardo, invece, alle altre fattispecie di inibitoria, rispetto alle quali la lettera della legge discorre soltanto di «*sospensione dell'esecuzione*», va osservato come, mentre la dottrina dominante accoglie un'interpretazione elastica della suddetta espressione, facendo da ciò discendere l'uniformazione dell'estensione oggettiva di tutti i provvedimenti inibitori, la giurisprudenza aderisce alla cennata opinione con maggiori riserve: nel senso dell'inammissibilità dell'inibitoria prevista nel rito differenziato del lavoro, muovendo dalla lettura rigorosa dell'art. 431 c.p.c., v. App. Roma, 17 dicembre 2001, in *Dir. lav.*, 2002, II, 246; T. Roma, 29 maggio 1999, in *Giur. lav.*, 2000, 293, con nota di PETACCIA; T. Roma, 27 settembre 1985,

In questi casi, gli interpreti modulano l'ampiezza dell'oggetto del provvedimento del giudice competente a sospendere, cioè del giudice dell'impugnazione, in base al momento in cui viene emessa la decisione, affermando che, se la sospensione viene disposta prima dell'inizio dell'esecuzione, essa colpirà la *vis executiva* del titolo giudiziale impugnato; se invece viene disposta dopo il suo inizio, essa inciderà soltanto sull'esecuzione ⁽³⁴²⁾.

In entrambi i casi, l'ordinanza di sospensione emessa dal giudice dell'impugnazione agisce *ab externo* sul processo esecutivo e produce effetti dal momento dell'adozione da parte del giudice competente ⁽³⁴³⁾.

Da ciò consegue che, da una parte, «per rendere operante la sospensione disposta *dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo* nel processo esecutivo non è necessaria l'opposizione all'esecuzione da parte del debitore, il quale potrà sollecitare il giudice dell'esecuzione *a prendere atto* del provvedimento di sospensione nelle forme dell'art. 486 c.p.c.» ⁽³⁴⁴⁾; dall'altra parte, il debitore potrà reagire all'attività esecutiva, eventualmente posta in essere dal creditore in dispregio dell'inibitoria, attraverso il rimedio

in *Giur. merito*, 1987, 652, con nota di FALASCHI; *contra* App. Roma, 2 agosto 2000, in *Mass. giur. lav.*, 2000, 1349, con nota di TATARELLI; nel senso, invece, dell'ammissibilità dell'istanza di sospensione, anteriore all'inizio dell'esecuzione, proposta contestualmente al ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 373 c.p.c., cfr. App. Salerno, 21 luglio 2003, in *Giur. it.*, 2004, 310.

⁽³⁴²⁾ Cfr., *ex multis*, ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del senato sul giudice di pace*, Padova, 1991, 168; FERRI, *In tema di esecutorietà della sentenza e inibitoria*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, 562; LUISO, *Diritto processuale civile*, II, cit., 395; PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, cit., 196; MONTELEONE, *Esecuzione provvisoria*, Aggiorn., *Digesto civ.*, Torino, 2000, 370.

⁽³⁴³⁾ V. *supra*, cap. II, §§ 9 e 12.

⁽³⁴⁴⁾ OLIVIERI, *Opposizione all'esecuzione, sospensione interna ed esterna*, cit., 1271.

dell'opposizione all'esecuzione, avendo il creditore agito in mancanza - ancorché temporanea - di titolo ⁽³⁴⁵⁾.

16.2. (Segue). Il rapporto tra potere sospensivo del giudice dell'esecuzione e potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto.

In linea di principio, l'inizio dell'esecuzione forzata segna la linea di demarcazione tra il potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto ed il potere sospensivo del giudice dell'esecuzione ⁽³⁴⁶⁾.

⁽³⁴⁵⁾ In questo senso si esprime la dottrina dominante, nonché la giurisprudenza: *ex multis*, v. ORIANI, *Il processo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 304, che - con riferimento al caso in cui il creditore, nonostante il provvedimento di inibitoria emesso in favore del debitore dal giudice dell'impugnazione, prosegue il processo esecutivo - ritiene debba esperirsi opposizione all'esecuzione, «giacché a seguito del provvedimento di sospensione emanato dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo manca, sia pure ex nunc, il diritto di procedere all'esecuzione forzata»; conf. SCALA, *Note sulla nuova disciplina*, cit., 539, secondo cui una delle conseguenze di portata sistematica, derivanti dalla riformulazione, ad opera del legislatore del 2006, degli effetti della sospensione del processo esecutivo, è rappresentata dalla conferma della «opinione, autorevolmente espressa, che ove, nonostante la sospensione, il creditore voglia proseguire nel processo esecutivo il debitore sia abilitato a proporre opposizione all'esecuzione e non opposizione agli atti esecutivi, attenendo la contestazione al diritto di proseguire nell'esecuzione, e assimilandosi oramai il provvedimento di sospensione, al ricorrere di certe circostanze, a una pronuncia in grado di eliminare l'efficacia esecutiva del titolo»; in giurisprudenza, v., in parte qua, Cass., 21 novembre 2011, n. 24447, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Esecuzione in genere*, n. 111, ove leggesi, in motivazione, che «l'opposizione che è diretta a prospettare che il processo esecutivo non poteva riprendere si risolve in una contestazione circa il difetto temporaneo del titolo, per il perdurare del provvedimento di sospensione e, quindi, riguarda l'an (sia pure temporaneo) della pretesa esecutiva e non il suo quomodo»; *contra*, in dottrina, OLIVIERI, *Opposizione all'esecuzione*, op. loc. cit., per il quale occorre reagire attraverso l'opposizione agli atti; nello stesso senso, v. in giurisprudenza Cass., 16 gennaio 2006, n. 709, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Esecuzione in genere*, n. 99, secondo cui, al verificarsi della suddetta circostanza, il debitore «ha facoltà di contestare la validità degli atti di esecuzione compiuti dopo (e nonostante) la sospensione del processo esecutivo con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), tendente ad una pronuncia che rimuova l'atto in ragione del tempo in cui è stato adottato»; in termini Cass., 16 ottobre 1992, n. 11342, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce cit., n. 95.

⁽³⁴⁶⁾ ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione*, cit., 686, il quale chiarisce: «lo spartiacque, tra la competenza del giudice dell'opposizione a precetto e giudice dell'esecuzione, è rappresentata dal pignoramento. Prima del pignoramento potrà proporsi al giudice dell'opposizione a precetto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo; una volta eseguito il pignoramento, l'opposizione andrà indirizzata al giudice dell'esecuzione e non si potrà più chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ma solo la sospensione»; nello stesso senso, ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 275.

Tale regola trova espressione, oltre che nella disposizione generale di cui all'art. 623 c.p.c., anche e soprattutto nell'art. 624, 1° co., c.p.c., il quale, come riformulato dalla l. 80/2005, individua i presupposti dell'esercizio del potere di sospensione del giudice dell'esecuzione richiamando non più soltanto il secondo comma dell'art. 615 c.p.c., ma l'intera disposizione, da ciò discendendo l'attribuzione a tale giudice di una competenza funzionale ed esclusiva nella materia in oggetto, qualora la misura sospensiva sia invocata a seguito dell'avvio del processo esecutivo.

La regola in esame deve essere tuttavia correlata alla nuova previsione di cui all'art. 615, 1° co., c.p.c., la quale ha introdotto la facoltà del debitore opponente di richiedere al giudice dell'opposizione a precetto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

In particolare, la nuova figura sospensiva ha posto un complesso e delicato problema ermeneutico, riguardante - come già anticipato al II capitolo, par. 12.5 - la delimitazione dei confini tra il potere sospensivo esercitabile dal giudice dell'esecuzione e l'analogo potere al cui esercizio è altresì abilitato il giudice dell'opposizione pre-esecutiva, allorquando in sede di opposizione a precetto viene proposta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, prima che il giudice designato vi provveda, il creditore dà avvio all'esecuzione.

Molteplici sono le questioni che, al verificarsi della suddetta situazione, necessitano di essere risolte.

Occorre infatti chiedersi, in primo luogo, in che modo il sopravvenuto inizio dell'esecuzione si riflette sull'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo proposta al giudice dell'opposizione a precetto. Precisamente,

occorre domandarsi se essa si riduce ad istanza di sospensione dell'esecuzione di quel singolo processo, se invece diventa improcedibile o se, ancora, deve essere decisa dal g.e. o può ancora pronunciare, su di essa, il giudice dell'opposizione a precetto.

In secondo luogo, bisogna interrogarsi sulla sorte degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, qualora il provvedimento emesso dal giudice competente a statuire sulla sospensione abbia accolto la relativa istanza.

In tale farraginoso contesto, l'interprete è tenuto a ricercare soluzioni che, per un verso, rendano effettivo l'utilizzo del nuovo strumento sospensivo, e che, per altro verso, siano conformi ai principi ed alle regole direttamente implicati.

Il problema in oggetto è stata affrontato e risolto diversamente da dottrina e giurisprudenza.

Le soluzioni prospettate dagli Autori e dal diritto vivente confluiscono in tre diversi orientamenti.

Secondo l'orientamento dominante, sviluppatosi *in parte qua*, il giudice dell'opposizione conserva il potere di inibire l'esecuzione, anche a seguito dell'avvio della stessa.

All'interno del presente indirizzo ermeneutico è necessario, tuttavia, operare una ulteriore distinzione, basata sulle diverse premesse concettuali poste a fondamento della tesi in esame.

Una parte minoritaria della dottrina ⁽³⁴⁷⁾ e della giurisprudenza di merito ⁽³⁴⁸⁾, partendo dall'interpretazione restrittiva dell'espressione “*efficacia esecutiva del titolo*”, contenuta nell'art. 615, 1°c., c.p.c., afferma che,

⁽³⁴⁷⁾ LONGO, *La sospensione nel processo esecutivo*, cit., 663.

⁽³⁴⁸⁾ T. Vicenza, 5 aprile 2010, cit., 707 ss.

sebbene il legislatore adotti nella predetta circostanza la medesima espressione utilizzata per indicare gli effetti spiegati dalle inibitorie adottate dal giudice dell'impugnazione, tuttavia essa assume - nel nostro caso - un significato diverso, in quanto diverso è l'orizzonte della cognizione di tali giudici.

Più specificamente, il giudice dell'impugnazione, esercitando il potere di inibitoria entro i limiti ontologici del processo di cognizione, può sospendere l'efficacia esecutiva del titolo; per contro, il giudice dell'opposizione a precetto, incontrando - quale limite ontologico della sua cognizione - il processo esecutivo, non potrà mai toccare il titolo esecutivo di per sé attraverso il provvedimento sospensivo.

Di conseguenza, quando l'art. 615 c.p.c. parla di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, intende riferirsi, in realtà, soltanto all'esecuzione minacciata con quello specifico precetto opposto, ma non intende privare in assoluto quel titolo della propria *vis executiva*.

Da ciò deriva – ad avviso della tesi in rassegna – che l'ordinanza sospensiva di cui all'art. 615, 1°c., c.p.c. è analoga non a quella emanata dal giudice dell'impugnazione, bensì a quella adottata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624, e che, pertanto, non può esservi concorrenza di poteri tra il giudice dell'opposizione al precetto ed il giudice dell'esecuzione, pena il configurarsi di un'ipotesi di litispendenza (o, *rectius*, di una questione di riparto interno di attribuzioni).

Per tali ragioni, l'inizio dell'esecuzione forzata non incide sul potere del giudice dell'opposizione preventiva di sospendere l'esecuzione. Questi

continuerà ad esserne titolare sino all'emanazione del provvedimento richiesto.

Anche la dottrina maggioritaria accoglie la presente tesi ⁽³⁴⁹⁾.

Diverso, però, è l'assunto da cui muove.

Secondo l'opinione dominante, infatti, anzitutto non può ravvisarsi alcuna coincidenza tra il potere inibitorio *ex art. 615* ed il potere sospensivo di cui all'art. 624 c.p.c., trattandosi di poteri diversi per natura ed oggetto; di poi, il giudice dell'opposizione a precetto, già investito del relativo potere, non può esserne privato sol perché nelle more l'esecuzione ha avuto inizio, e tanto per le seguenti ragioni.

In primo luogo, in tal modo verrebbe notevolmente ridotto l'ambito applicativo del nuovo istituto, atteso che il giudice dell'opposizione a precetto non potrebbe più decidere ogniqualvolta un "creditore sollecito" abbia intrapreso l'esecuzione subito dopo la scadenza del termine dilatorio di dieci giorni dalla notificazione del precetto ⁽³⁵⁰⁾.

In secondo luogo, «opinare diversamente consentirebbe altresì, in modo evidentemente inammissibile, che il giudice dell'opposizione possa spogliarsi della attribuzione prevista dalla legge semplicemente ritardando la decisione» ⁽³⁵¹⁾.

Infine, anche il tenore letterale delle disposizioni interessate farebbe propendere – sempre ad avviso dei fautori del presente indirizzo - per la

⁽³⁴⁹⁾ ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 278; FRUS, *Osservazioni sul potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto dopo l'inizio dell'esecuzione forzata*, nota a T. Roma, 17 maggio 2006, in *Giur. it.*, 2008, 404 ss.; IANNICELLI, *Novità in materia di sospensione*, cit., 3 ss.; PAVAN, *Le nuove disposizioni sulla inibizione del processo esecutivo e sulla sua sospensione*, in *Nuova giur. civ.*, 2007, II, 278; SALETTI, *Simmetrie ed asimmetrie nel sistema delle opposizioni esecutive*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 902 ss.; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 1214.

⁽³⁵⁰⁾ FRUS, *Osservazioni sul potere sospensivo*, cit., 406.

⁽³⁵¹⁾ IANNICELLI, *Novità in materia di sospensione*, cit., 4, nt. 4.

soluzione al nostro esame: infatti, da un lato, l'art. 624 non menziona la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo tra i poteri esercitabili dal giudice dell'esecuzione, essendo quest'ultimo un potere attribuito al giudice dell'opposizione, del quale, invece, il g.e. è sfornito; dall'altro lato, l'art. 615, 1°c., c.p.c. non specifica che il potere sospensivo può essere esercitato dal giudice dell'opposizione «solo in assenza di un'esecuzione forzata»⁽³⁵²⁾, da ciò deducendosi che «la scelta del legislatore è stata di conservarlo per tutto il corso del relativo procedimento, irrilevante essendo, sotto questo profilo, l'inizio dell'esecuzione forzata»⁽³⁵³⁾.

Nella direzione opposta si orientano, invece, un'altra parte della dottrina⁽³⁵⁴⁾ e la giurisprudenza maggioritaria⁽³⁵⁵⁾.

Secondo questa diversa opzione interpretativa, il carattere assorbente della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione in materia sospensiva determina la consumazione della *potestas iudicandi* del giudice dell'opposizione a precetto di inibire l'efficacia esecutiva del titolo e – specularmente – della facoltà dell'istante di conseguire tale specifica utilità.

Detto in altri termini, l'avvio dell'esecuzione forzata, per opera dell'iniziativa del creditore, fa sorgere in capo al giudice dell'opposizione a

⁽³⁵²⁾ FRUS, *Osservazioni sul potere sospensivo*, op. loc. cit.

⁽³⁵³⁾ FRUS, *Osservazioni sul potere sospensivo*, op. loc. cit.

⁽³⁵⁴⁾ (BALENA)-BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, cit., 307; CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 384 ss.; PETRILLO, *sub art. 624 c.p.c.*, cit., 632 ss.

⁽³⁵⁵⁾ Cfr. T. Roma 17 maggio 2006, in *Giur. it.*, 2008, 403 ss., con nota citata di FRUS; ; T. Bari, 25 luglio 2011; T. Nocera Inferiore, 10 gennaio 2012; cfr., sul punto, anche Cass., 10 marzo 2006, n. 5368, in *Riv. esec. forzata*, 2006, 423 ss. e in *Guida al dir.*, 2006, 62 ss., con nota di FINOCCHIARO, per la quale: «L'art. 615 è stato modificato per colmare il vuoto di tutela cautelare lasciato dalla formulazione ed interpretazione dell'art. 623 non novellato, che prevedeva unicamente la possibilità di sospendere un processo esecutivo già iniziato. Si ritiene perciò che, una volta iniziata l'esecuzione, la funzione della modifica apportata all'art. 615 è esaurita, e che i provvedimenti di sospensione incidenti sul corso del processo esecutivo debbano essere richiesti al giudice dell'esecuzione».

precetto l'obbligo di dichiarare la sopravvenuta inammissibilità dell'istanza di sospensione e di indicare come competente a pronunciare sulla medesima il giudice dell'esecuzione.

Invero, i fautori della tesi appena richiamata riconoscono che la soluzione contraria appare, in effetti, più razionale ed opportuna, in quanto idonea ad evitare che i beni del debitore restino congelati dal pignoramento fino all'esito del giudizio di opposizione a precetto. Tuttavia rilevano che essa si pone in contrasto col dato positivo e che, soprattutto, è incompatibile con una caratteristica propria dell'ordinanza di sospensione e, più in generale, dell'inibitoria processuale, ovverosia con il carattere irretroattivo degli effetti da essa prodotti.

Più specificamente, l'orientamento in discorso afferma che il legislatore ha inteso attribuire il potere sospensivo direttamente al g.e., quale giudice che dirige il processo del quale si chiede il temporaneo arresto, nella consapevolezza che un provvedimento sospensivo del giudice dell'opposizione - emanato successivamente all'inizio dell'esecuzione - non potrebbe in ogni caso caducare gli atti esecutivi già compiuti, essendo per definizione improduttivo di effetti *ex tunc* ⁽³⁵⁶⁾.

Vi è poi un'opinione intermedia, la quale prende atto dei limiti evidenziati dai sostenitori delle tesi appena illustrate, rilevando a tal uopo che, da un lato, l'attribuzione successiva del potere sospensivo al g.e. per effetto dell'avvenuto inizio dell'esecuzione, confligge con «il valore sottostante al principio della *perpetuatio jurisdictionis*» ⁽³⁵⁷⁾ di cui all'art. 5

⁽³⁵⁶⁾ In tal senso v. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 390.

⁽³⁵⁷⁾ ORIANI, *La sospensione*, cit., 683, il quale osserva come, diversamente, si verificherebbe la «situazione alquanto sconcertante che il comportamento imputabile ad una delle parti, la

c.p.c.; dall'altro lato, il provvedimento sospensivo del giudice dell'opposizione non può di certo rimuovere gli effetti già spiegati da un'esecuzione ormai intrapresa, atteso il suo carattere irretroattivo. In applicazione dei suddetti inderogabili principi, afferma che, al ricorrere di tale peculiare situazione, resta ferma la competenza del giudice dell'opposizione a provvedere, ma viene meno il suo potere di interdire l'efficacia del titolo esecutivo opposto, e cioè che, una volta intrapresa l'esecuzione, il potere del giudice della cognizione di incidere sull'inizio dell'esecuzione «*degrada*» a potere di incidere sulla sua continuazione ⁽³⁵⁸⁾.

La disamina delle tesi dianzi illustrate consente di svolgere sul punto talune necessarie considerazioni, in parte legate alle riflessioni già sviluppate nella presente indagine.

Non sembra possa condividersi, anzitutto, la prima delle soluzioni richiamate, nella misura in cui ancora la permanenza del potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto ad una lettura restrittiva della locuzione «*efficacia esecutiva del titolo*» prevista all'art. 615, 1° co., c.p.c.

Si è già detto ⁽³⁵⁹⁾, infatti, che la *ratio* sottesa alla figura sospensiva di cui alla norma testé citata importa, ai fini della sua compiuta realizzazione, l'attribuzione al provvedimento inibitorio emesso dal giudice dell'opposizione preventiva della medesima sfera di efficacia dell'analogo provvedimento emanato dal giudice dell'impugnazione.

quale ha tutto l'interesse a che il giudice non provveda, fa venir meno il potere del giudice di conoscere sulla fondatezza dell'istanza, dovendosi ormai il procedimento concludere con una pronuncia di contenuto processuale».

⁽³⁵⁸⁾ ORIANI, *La sospensione*, cit., 685.

⁽³⁵⁹⁾ V. *supra*, § 12.5.

Del pari va esclusa – ad avviso di chi scrive - la tesi che ritiene “consumata” la *potestas judicandi* del giudice dell’opposizione in ragione del sopravvenuto avvio dell’esecuzione forzata. Si è già osservato, in proposito, che la soluzione *de qua* renderebbe praticamente inoperante la nuova fattispecie sospensiva, assai probabile essendo la scelta del creditore di accelerare l’esercizio dell’azione esecutiva per scongiurare il rischio di non poter dare attuazione alla pretesa consacrata nel titolo.

Giova inoltre precisare, al riguardo, che anche la lettura in combinato disposto degli artt. 615, 1° co., 623 e 624, 1° co. , c.p.c. depone in tal senso: sebbene infatti l’art. 624, 1° co., conferisca in via generale al giudice dell’esecuzione la competenza a sospendere il processo esecutivo nell’ambito dei diversi giudizi di opposizione, senza specificare – specie in rapporto all’opposizione *ex art.* 615 c.p.c. – il momento in cui essi vengono proposti, è pur vero, però, che l’art. 623 esclude la possibilità di esercizio del potere sospensivo da parte del g.e. ogniqualvolta l’effetto sospensivo promani dalla legge ovvero dal giudice dell’impugnazione, tutte le volte in cui egli è titolare del potere sospensivo per espressa previsione normativa. Tale è anche il giudice dell’opposizione a precetto, ai sensi del novellato art. 615, 1° co., c.p.c.

L’espressa attribuzione al giudice dell’opposizione a precetto del potere in esame consente allora di affermare che, se il debitore, in sede di opposizione pre-esecutiva, non propone istanza di sospensione, prevale l’applicazione dell’art. 624, 1° co., c.p.c. e, per l’effetto, la competenza a sospendere si radica in via esclusiva in capo al giudice dell’esecuzione; se, invece, il debitore propone opposizione *ex art.* 615 c.p.c. e formula,

unitamente alla domanda introduttiva, richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, su di essa dovrà decidere il giudice dell'opposizione, il quale si spoglierà del relativo potere solo in esito all'accoglimento ovvero al rigetto dell'istanza, a prescindere dall'avvenuto inizio – *medio tempore* – del processo esecutivo.

Residuano, a questo punto, due opzioni interpretative: una prima, che conserva nelle mani del giudice dell'opposizione a precetto tanto il potere di provvedere, quanto il potere di inibire l'efficacia esecutiva del titolo impugnato; una seconda che, pur affermando la permanenza del suddetto potere in capo al giudice dell'opposizione a precetto, ne riduce, però, lo spettro applicativo, il quale – a seguito dell'inizio del processo esecutivo – viene identificato non più nella sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, bensì nella sospensione dell'esecuzione, a causa del carattere irretroattivo degli effetti prodotti dal provvedimento al nostro esame.

Orbene, certamente la seconda delle soluzioni indicate rispetta, più delle altre, il dato positivo, in quanto consente alla nuova fattispecie sospensiva di operare in armonia con il principio della *perpetuatio jurisdictionis* e con la regola della irretroattività, propria della categoria delle inibitorie processuali e, per tale ragione, merita di essere condivisa.

Una precisazione, però, si impone. La “degradazione” del contenuto del provvedimento sospensivo emesso dal giudice dell'opposizione a precetto, il quale – si ripete – investirà, ad esecuzione iniziata, il processo esecutivo e non più la *vis executiva* del titolo impugnato, può realizzarsi soltanto nell'ambito del procedimento esecutivo nel quale l'ordinanza *ex art. 615, 1° co., c.p.c.* interviene a seguito del compimento del primo atto esecutivo,

attesa l'impossibilità della stessa di salvare gli atti esecutivi ormai posti in essere.

Diverso, invece, sarà l'atteggiarsi del medesimo provvedimento nei confronti del titolo esecutivo in sé considerato, del quale si è chiesta ed ottenuta l'inibizione.

Con riguardo ad esso, infatti, nulla osta a che l'ordinanza emanata ai sensi dell'art. 615, 1° co., c.p.c. dispieghi gli effetti ad essa astrattamente ricondotti dalla norma in commento, secondo l'interpretazione qui prospettata.

Ciò significa che, in relazione a tale ultimo profilo, trova pieno spazio la tesi - avallata dalla dottrina dominante - per la quale l'ordinanza di sospensione, emanata dal giudice dell'opposizione a precetto, mantiene invariato il suo contenuto, e cioè impedisce al creditore procedente di intraprendere autonome e distinte azioni esecutive mediante l'utilizzo dello stesso titolo.

Sulla base delle considerazioni appena svolte, può dunque conclusivamente affermarsi che: *i)* la proposizione dell'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 615, 1° co., c.p.c. fa sorgere in capo al giudice dell'opposizione pre-esecutiva il potere-dovere di decidere su di essa; *ii)* l'inizio dell'esecuzione non priva il giudice dell'opposizione del potere-dovere di pronunciarsi, né dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità dell'istanza medesima; *iii)* l'inizio dell'esecuzione si riflette, per contro, sul contenuto del provvedimento di sospensione, il quale, limitatamente al procedimento intrapreso, inciderà non più sull'efficacia del titolo, ma solo sul corso di quella specifica procedura, non potendo caducare gli effetti prodotti

dagli atti esecutivi compiuti, mentre, relativamente a tutti gli altri procedimenti in astratto promuovibili dal creditore precedente, conserverà inalterato il suo oggetto.

Ragionando in questi termini si potrà realizzare la funzione assegnata dal legislatore alla nuova figura sospensiva e, al contempo, si potrà porre al riparo il debitore esecutato da ulteriori aggressioni coattive, attuabili in suo danno dal medesimo creditore in forza del medesimo titolo.

SEZIONE II

IL PROCEDIMENTO

SOMMARIO: 17. I presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione. - 17.1. (*Segue*). L'istanza di parte. - 17.2. (*Segue*). I gravi motivi. - 17.3. (*Segue*). La cauzione. - 18. Il procedimento. - 19. Gli effetti del provvedimento di sospensione. - 20. L'estinzione del processo esecutivo a seguito della stabilizzazione del provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione. La disciplina introdotta dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52. - 20.1. (*Segue*). L'estinzione del processo esecutivo a seguito della stabilizzazione dell'ordinanza di sospensione. L'intervento correttivo apportato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69. Premessa. - 20.1.1. L'ambito applicativo della fattispecie. - 20.1.2. I presupposti per l'operatività del meccanismo sospensivo-estintivo. - 20.1.3. L'ordinanza di estinzione del processo esecutivo. - 21. La riassunzione del processo esecutivo sospeso.

17. I presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.

Il procedimento finalizzato all'emanazione dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione è regolato dagli artt. 624 ss. del codice di rito.

La disciplina ivi contemplata si applica alle fattispecie di sospensione facoltativa.

Più precisamente, le fattispecie assoggettate alle suddette disposizioni - che di seguito si andranno ad esaminare - sono rappresentate dalla sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione, correlata ad una delle opposizioni esecutive di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c. ed alle controversie distributive *ex art.* 512 c.p.c., e dalla sospensione disposta dal giudice dell'opposizione a precetto, cui va estesa l'operatività delle norme appena indicate in ragione dell'affinità di tipo funzionale che accomuna la presente figura sospensiva a quella prevista dall'art. 624 c.p.c. ⁽³⁶⁰⁾

⁽³⁶⁰⁾ Nello stesso senso LONGO, *La sospensione*, cit., 701 ss.; ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 270 ss.

Per converso, le regole procedurali in commento non si applicano alle ipotesi eccezionali di sospensione legale, alla sospensione concordata – per la quale l’art. 624-*bis* c.p.c. prescrive una disciplina *ad hoc* – ed alle inibitorie processuali, soggiacendo queste ultime - come si è già visto - al regime dettato dalle disposizioni che, di volta in volta, ne legittimano l’adozione.

Ciò premesso, occorre individuare in linea preliminare le condizioni al ricorrere delle quali il giudice adito può disporre la sospensione dell’esecuzione.

Esse sono indicate dall’art. 624, 1° co., c.p.c., che, a tal uopo, richiede: *i*) la formulazione dell’istanza di parte; *ii*) la sussistenza di gravi motivi; *iii*) la (eventuale) prestazione di una cauzione da parte del soggetto che ha formulato l’istanza.

Per comodità espositiva, il commento degli articoli in discorso sarà sviluppato facendo riferimento alla sospensione disposta dal giudice dell’esecuzione. L’ipotesi sospensiva di cui all’art. 615, 1° co., c.p.c., sarà invece espressamente richiamata laddove l’applicazione - in tale contesto – delle norme che ci occupano, necessiti di opportune specificazioni.

17.1. (Segue). L’istanza di parte.

Affinché il giudice dell’esecuzione provveda sulla sospensione, il debitore esecutato (ovvero il terzo opponente assoggettato ad esecuzione) deve formulare apposita istanza ⁽³⁶¹⁾.

⁽³⁶¹⁾ Secondo CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., 910, l’istanza può essere eccezionalmente formulata «dal creditore opposto che, per non correre i rischi della responsabilità aggravata prevista nell’art. 96, secondo comma, intende assumere un comportamento di prudenza».

L'istanza viene proposta dal difensore, a ciò legittimato in virtù della procura rilasciata ai fini dell'opposizione cui normalmente accede (³⁶²).

Ai sensi dell'art. 486 c.p.c., essa potrà rivestire la forma del ricorso, da depositarsi in cancelleria, ovvero potrà essere formulata verbalmente all'udienza di cui all'art. 185 disp. att. c.p.c.

Se l'istanza è proposta in sede di opposizione a precetto, essa dovrà essere contenuta nella citazione introduttiva del relativo giudizio di cognizione (³⁶³).

Nel vigore della disciplina pregressa, in mancanza di espressa previsione della facoltà della parte di richiedere la sospensione al giudice dell'opposizione pre-esecutiva, si riteneva che - una volta iniziata l'esecuzione - il debitore esecutato potesse, al fine di ottenere la misura sospensiva, proporre semplicemente istanza al giudice dell'esecuzione, senza dover reiterare l'opposizione. La soluzione in esame costituiva, invero, una scelta obbligata, in quanto evitava all'opponente di incorrere in una declaratoria di litispendenza, ove la seconda opposizione fosse stata fondata sugli stessi motivi posti a base della precedente (³⁶⁴).

(³⁶²) Cass., 4 gennaio 2001, n. 78.

(³⁶³) ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 274.

(³⁶⁴) In tal senso cfr. Cass., 12 ottobre 1953, n. 3311; Cass., 26 gennaio 1962, n. 137, in *Foro it.*, 1962, I, 197, con nota di MACCARONE e in *Giust. civ.*, 1962, I, 449, con nota di LIPARI; Cass., 18 gennaio 1988, n. 335; Cass., 26 febbraio 1987, n. 2040, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Esecuzione in genere*, n. 59; Cass., 24 ottobre 1986, n. 6235, *id.*, 1986, voce cit., n. 36; Pret. Roma, 1 dicembre 1962, in *Giust. civ.*, I, 1963, 1761; in dottrina, FURNO, *La sospensione*, cit., 87 e 107 ss.; LASERRA, *Opposizione di merito a precetto e sospensione del processo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione*, nota a Pret. Barra, 12 dicembre 1959, in *Dir. e Giur.*, 1960, 200 ss.; più recentemente, LUISO, *Sospensione del processo*, cit., 63; ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., 605, nt. 171; ONNIBONI, *Provvedimento d'urgenza*, cit., 505. *Contra*, in giurisprudenza, nel senso che occorre proporre nuovamente opposizione ex art. 615, 2° co., c.p.c. al giudice dell'esecuzione e che questi, dopo aver provveduto sulla sospensione, avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza, v. Pret. Roma, 8 luglio 1964, in *Temi rom.*, 1964, 595; Pret. Caserta, 7 agosto 1967, in *Dir. e Giur.*, 1967, 644.

Il problema risulta oggi superato, grazie all'esplicita attribuzione all'istante della possibilità di anticipare la richiesta in oggetto ad una fase anteriore all'inizio dell'esecuzione.

Ciononostante, la tesi suddetta sembra possa trovare tuttora spazio nel caso in cui l'opponente non richieda l'emissione in suo favore della suddetta misura ex art. 615, 1° co., c.p.c., e, nelle more dell'opposizione, il creditore procedente dia avvio all'esecuzione forzata.

Anche in tale circostanza viene meno la necessità di riproporre l'opposizione al solo fine di chiedere la sospensione del processo esecutivo, bastando la proposizione dell'istanza nelle forme di cui all'art. 486 c.p.c.

Laddove, invece, la sospensione sia stata infruttuosamente richiesta in sede di opposizione a precetto, la reiterazione dell'istanza al giudice dell'esecuzione presuppone che la medesima sia basata su doglianze diverse da quelle già precedentemente addotte. Diversamente, il giudice dell'esecuzione dovrà dichiararla inammissibile, a causa dell'avvenuta consumazione del potere di invocare il suddetto beneficio da parte dell'opponente ⁽³⁶⁵⁾.

⁽³⁶⁵⁾ ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 278; in giurisprudenza, v. nello stesso senso T. Nola, 18 dicembre 2008, in *Giur. merito*, 2010, 59, con nota di NAPOLITANO, che enuncia il seguente principio: «*In ipotesi in cui il giudice dell'opposizione a precetto si sia pronunciato sulla istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo e sia iniziata l'esecuzione, il giudice dell'esecuzione deve prendere atto di tale pronuncia, addivenendo, in caso di sospensione della efficacia esecutiva del titolo, ad una pronuncia di sospensione esterna, in interpretazione analogica dell'art. 623 c.p.c., ovvero, in caso di rigetto dell'istanza, ad una declaratoria di inammissibilità dell'istanza di sospensione che riproduca gli stessi motivi della già proposta opposizione a precetto; nell'ipotesi in cui il ricorso in opposizione contenga nuove ragioni rispetto all'istanza relativa alla sospensione, il giudice dell'esecuzione dovrà pronunciarsi su queste nuove ragioni, con provvedimento ex art. 624 c.p.c., autonomamente reclamabile*».

17.2. (Segue). I gravi motivi.

Il presupposto prescritto dagli artt. 624, 1° co., e dall'art. 615, 1° co., c.p.c. ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione è costituito dalla sussistenza di «*gravi motivi*».

Diverse sono le letture cui si presta la locuzione utilizzata dal legislatore, atteso il suo tenore ampio e generico.

In dottrina prevale la tesi secondo la quale il giudice può disporre la sospensione solo qualora, per un verso, le contestazioni sollevate con l'opposizione appaiano fondate e, per altro verso, il diniego del provvedimento richiesto possa arrecare all'opponente un pregiudizio irreversibile o comunque di elevata entità ⁽³⁶⁶⁾.

In altri termini, la concessione della tutela sospensiva è subordinata alla compresenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, i quali, secondo la presente opzione ermeneutica, incidono in egual misura sulla determinazione finale dell'organo decidente.

Nel valutare, poi, la sussistenza del *periculum*, il giudice deve effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco, i quali rilevano in proporzione

⁽³⁶⁶⁾ In dottrina, cfr., *ex multis*, SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 1357; ORIANI, *Le modifiche al codice di procedura civile*, cit., 109; TOTA, *sub art. 615 c.p.c.*, cit., 545; v. anche, dal ultimo, VERDE, *Non disturbare il manovratore (a proposito di sospensione dell'espropriazione e di condanne punitive)*, nota a T. S. Maria Capua Vetere, 20 gennaio 2012, in *Corr. giur.*, 2012, 817, il quale, muovendo dal raffronto tra i presupposti che legittimano l'accoglimento dell'istanza di inibitoria proposta al giudice dell'impugnazione e quelli prescritti, invece, per l'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 624 c.p.c., afferma che «non è detto che a base dell'opposizione e per guadagnare una sospensione si debbano dedurre motivi diversi e nuovi rispetto a quelli dedotti con l'impugnazione avverso il provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo», in quanto la legge «si limita ad ancorare la sospensione all'esistenza di "gravi motivi", che non necessariamente coincidono con la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione», e rileva che, contrariamente alla soluzione fatta propria dall'ordinanza annotata, la richiesta di sospensione è «esercizio di "legittima difesa"» e non integra un'ipotesi di "abuso del processo", né parimenti legittima la condanna del richiedente alla sanzione di cui all'art. 96, 3°co., c.p.c., la quale risulterebbe «lesiva dell'art. 24 Cost., essendo sufficiente a sanzionare questo comportamento già la condanna alle spese del processo».

diversa in ragione della fase procedimentale in cui la tutela che ci occupa viene invocata.

Più precisamente, e con riferimento specifico all'espropriazione, tuttora attuali vengono ritenute le riflessioni maturate sul punto dalla dottrina più risalente, ad avviso della quale, mentre prima del compimento del pignoramento «il riguardo prevalente e la maggior tutela sono dovuti all'interesse del creditore» ⁽³⁶⁷⁾, al contrario, «quanto più è avanzata e prossima a concludersi la procedura di espropriazione, tanto più attentamente dovrà essere considerato l'interesse dell'opponente che richiede la sospensione, in vista della maggiore difficoltà di riparare al pregiudizio che lo colpirebbe, se l'esecuzione dovesse dimostrarsi, nel giudizio di opposizione, illegittima» ⁽³⁶⁸⁾.

Secondo un diverso indirizzo dottrinale, il concetto di gravi motivi si identifica esclusivamente nella fondatezza delle doglianze addotte mediante l'opposizione; il *periculum*, invece, sostanziandosi nello stesso esercizio dell'azione esecutiva, è un requisito immanente alla situazione giuridica che l'istituto della sospensione mira a proteggere e, di conseguenza, non abbisogna di dimostrazione ⁽³⁶⁹⁾.

La giurisprudenza, pur non escludendo *ex abrupto* l'elemento del *periculum in mora* dallo spettro di indagine del giudice, tuttavia appare incline ad attribuire rilievo preponderante al requisito del *fumus boni juris* ed a subordinare la concessione della misura sospensiva alla valutazione

⁽³⁶⁷⁾ FURNO, *La sospensione*, cit., 96.

⁽³⁶⁸⁾ FURNO, *La sospensione*, cit., 95.

⁽³⁶⁹⁾ PETRILLO, sub *art. 624 c.p.c.*, cit., 625 ss.; CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., 910.

positiva circa la verosimiglianza dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi sui quali si poggiano le censure dell'opponente ⁽³⁷⁰⁾).

Ad avviso di chi scrive, merita di essere condivisa la seconda delle soluzioni prospettate, non tanto perché il requisito del *periculum* è, in tale contesto, *in re ipsa*, quanto piuttosto perché decisivo si rivela, a tal fine, il carattere assorbente del requisito del *fumus*.

Si è infatti acutamente osservato – in proposito - che «la valutazione di probabile fondatezza dell'opposizione assume comunque carattere di indispensabilità: se l'opposizione è chiaramente infondata, nessun pregiudizio a carico del debitore potrà giustificare un provvedimento di sospensione, giacché si tratterà di un pregiudizio *secundum ius*» ⁽³⁷¹⁾).

⁽³⁷⁰⁾ Cfr. Cass., 12 gennaio 2006, n. 405, in *Mass. Foro it.*, 2006, 32, secondo cui «La sospensione dell'esecuzione, quando non è disposta dalla legge, costituisce espressione della rilevanza conferita dal sistema normativo, in funzione cautelare, ai gravi motivi dedotti da parte dell'interessato, nel cui concorso può essere adottata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 625 c.p.c.; l'istanza di sospensione può essere fondata sia su gravi motivi di carattere processuale (e, quindi, di puro diritto), sia sulla deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo (oltre che su particolari situazioni pregiudizievoli al debitore); ne consegue, avuto riguardo alla varietà e natura di tali motivi, che, nel primo caso, la correttezza della soluzione adottata è sempre sindacabile anche oltre la conclusione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, mentre, negli altri casi, le soluzioni positive o negative in ordine alla sospensione dell'esecuzione dipendono da scelte rimesse in via esclusiva al libero apprezzamento, prima del giudice dell'esecuzione e poi, eventualmente, di quello del giudizio di opposizione, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità»; Cass., 16 gennaio 2006, n. 707, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Esecuzione in genere*, n. 101, che al riguardo afferma: «L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., accoglie o rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione è in ogni caso impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., volta a verificare non la sussistenza o meno dei «gravi motivi» previsti dal cit. art. 624, bensì, oltre ad eventuali vizi di carattere formale e processuale, vizi logici o giuridici della motivazione in relazione alla presenza o meno del grave pregiudizio che l'esecuzione possa recare alla parte esecutata, o alla probabile fondatezza dei motivi proposti dalla suddetta parte con l'opposizione all'esecuzione, cui la richiesta di sospensione è correlata»; in termini, v. anche Cass., 3 agosto 1997, n. 74134.

⁽³⁷¹⁾ OLIVIERI, *Opposizione all'esecuzione, sospensione interna ed esterna*, cit., 1266-1267, il quale aggiunge, inoltre, che qualora la contestazione posta a base dell'opposizione abbia ad oggetto un fatto bisognoso di prova, il giudice dell'esecuzione dovrà compiere un'ulteriore considerazione sulla verosimiglianza del fatto allegato, negando – nel dubbio – la tutela sospensiva, atteso il carattere prevalente della presenza del titolo esecutivo.

In ragione di ciò, la valutazione del giudice prescinde – in linea di principio - dalla sussistenza ovvero dalla maggiore o minore intensità del pregiudizio che la mancata sospensione può arrecare all'istante.

La tesi in oggetto pertanto consente, più delle altre, di conformare - con più ampi margini di probabilità – il contenuto (positivo o negativo) dell'ordinanza di sospensione a quello che, in esito al giudizio di merito, rivestirà la sentenza di opposizione e, perciò stesso, si lascia preferire.

17.3. (Segue). La cauzione.

L'art. 624, 1° co., c.p.c. conferisce al giudice dell'esecuzione il potere discrezionale di subordinare la concessione della sospensione all'imposizione di una cauzione da parte dell'istante.

Ove imposta, essa assurge a condizione di efficacia della sospensione. Di conseguenza, il suo mancato versamento nei termini e le modalità prescritti determina la prosecuzione del processo esecutivo e del processo di opposizione ⁽³⁷²⁾.

La funzione assolta da tale ipotesi di cauzione – e, in generale, dall'istituto in questione – è di garantire il creditore precedente e quelli eventualmente intervenuti dal rischio che la pretesa risarcitoria, che sorge a favore di costoro dal rigetto dell'opposizione proposta dal debitore esecutato (oppure dal terzo), resti insoddisfatta ⁽³⁷³⁾.

⁽³⁷²⁾ CORSARO-BOZZI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 524; LUISO, *Sospensione*, cit., 65; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 1357.

⁽³⁷³⁾ RECCHIONI, sub art. 624 c.p.c., in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di CONSOLO, Milano, 2010, 2729; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, op. loc. cit. In giurisprudenza, cfr. Cass., 13 febbraio 1988, n. 1550, in *Rep. Foro it.*, 1988, voce *Esecuzione in genere*, n. 62, per la quale «La cauzione alla quale sia subordinata la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624, primo comma c.p.c., ha la funzione di garantire, nel limite della somma stabilita e per la ipotesi di successivo rigetto dell'opposizione proposta

La cautela in parola viene disposta con la stessa ordinanza con cui il g.e. accoglie l'istanza di sospensione.

In applicazione della regola generale di cui all'art. 119 c.p.c., l'ordinanza *de qua* dovrà indicare «l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire» ⁽³⁷⁴⁾.

La cauzione viene normalmente svincolata, in favore dell'opponente, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accoglie l'opposizione ovvero, in caso di estinzione di detto giudizio, a partire dal momento in cui l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione diviene irretrattabile ⁽³⁷⁵⁾.

In ipotesi, invece, di rigetto dell'opposizione, lo svincolo sarà effettuato in favore del creditore opposto al momento del passaggio in giudicato della sentenza che respinge la domanda attorea e condanna l'opponente al risarcimento dei danni ⁽³⁷⁶⁾.

Controversa è l'individuazione del giudice competente a liberare i beni oggetto di cauzione.

ex art. 615 c.p.c., l'eventuale risarcimento del danno subito dal creditore istante per la detta sospensione, disposta dal giudice su istanza del debitore esecutato. Ne consegue che, nel caso di revoca della sospensione della esecuzione, permanendo tale funzione di garanzia per gli eventuali danni con riguardo al periodo di tempo tra il decreto di sospensione e la successiva ordinanza di revoca, la somma depositata a titolo di cauzione non può essere assegnata per scopi diversi, come il soddisfacimento del credito per le spese processuali liquidate nella sentenza definitiva dell'opposizione».

⁽³⁷⁴⁾ Quanto, invece, al profilo pratico, l'art. 86 disp. att. specifica che: «la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari. Il documento contenente la prova del versamento è inserito nel fascicolo d'ufficio».

⁽³⁷⁵⁾ RECCHIONI, sub art. 624 c.p.c., op. loc. cit.; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 1358.

⁽³⁷⁶⁾ RECCHIONI, sub art. 624 c.p.c., op. loc. cit.; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, op. loc. cit.

Preferibile, però, appare la tesi che abilita alla suddetta attività il giudice che ha imposto il versamento della cauzione, cioè - normalmente - il giudice dell'esecuzione, in luogo del giudice che decide l'opposizione ⁽³⁷⁷⁾.

Quanto al regime di controllo cui è assoggettabile il provvedimento che impone la prestazione della cauzione oppure ne ordina lo svincolo, tuttora condivisibile appare l'orientamento – sviluppatosi nel quadro normativo anteriore a quello introdotto dal legislatore del 2005 - che ne afferma l'opponibilità ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ⁽³⁷⁸⁾

Va infine precisato che la disciplina in commento trova spazio anche con riguardo alla sospensione disposta dal giudice dell'opposizione a precetto: benché l'art. 615, 1° co., c.p.c. non contenga siffatta specifica previsione, tuttavia l'applicazione della stessa alla presente fattispecie si ricava dall'attuale formulazione dell'art. 624, 1° co., c.p.c. il quale, come riformato dalla legge n. 52 del 2006, estende la regola dell'imposizione della cauzione a tutte le ipotesi sospensive collegate alle opposizioni di cui all'art. 615, senza più limitarne l'operatività ai soli casi di opposizione richiesta dopo l'inizio dell'esecuzione *ex art. 615, 2° co., c.p.c.* ⁽³⁷⁹⁾

⁽³⁷⁷⁾ In questo senso, cfr. RECCHIONI, *sub art. 624 c.p.c., op. loc. cit.*; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata, op. loc. cit.*; in giurisprudenza, v. Cass., 11 giugno 1991, n. 6594, *Giust. civ.*, 1992, I, 2503; Cass., 9 agosto 1991, n. 8665, in *Rep. Foro it.*, 1991, voce *Esecuzione in genere*, n. 68. *Contra* CASTORO, *Il processo di esecuzione*, cit., 912, secondo cui lo svincolo deve essere disposto «dal giudice del processo di opposizione in cui la cauzione è stata imposta e prestata. Anche quando, potendo provvedere con sentenza, non lo ha fatto».

⁽³⁷⁸⁾ Cass., 4 settembre 1986, n. 5406, in *Arch. civ.*, 1986, 949; Cass., 15 maggio 1978, n. 2367. *Contra* SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata, op. loc. cit.*, per la quale «i provvedimenti in oggetto, in quanto intrinsecamente connessi a quelli sulla sospensione, [devono] considerarsi reclamabili *ex art. 669 terdecies c.p.c.*».

⁽³⁷⁹⁾ Cfr. (BALENA)-BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, cit., 301-302; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1211; ORIANI, *La sospensione*, cit., 674, secondo cui la controcautela della cauzione potrebbe in questo caso rivelarsi quanto mai efficace e, per questo, potrebbe essere applicata con maggiore frequenza, posto che «è molto più pericoloso il provvedimento che dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, atteso il pericolo che il debitore, una volta inibito il pignoramento, si possa rendere impossidente».

In tal caso, non avendo l'esecuzione avuto inizio e non essendoci – di conseguenza – un giudice dell'esecuzione investito della direzione del procedimento, competente a disporre lo svincolo della cauzione è il giudice dell'opposizione a precetto.

18. Il procedimento.

Il procedimento di sospensione è disciplinato dall'art. 625 c.p.c.

La norma contempla due diversi *itinerari* che conducono alla decisione di accoglimento ovvero di rigetto dell'istanza formulata dall'opponente.

Secondo lo schema procedimentale ordinario, a seguito della richiesta di sospensione il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, nella quale queste vengono ascoltate in contraddittorio tra loro ed il giudice, all'esito della stessa, provvede con ordinanza.

Si precisa che, mentre nelle ipotesi di sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione a seguito di opposizione proposta ad esecuzione iniziata, la sede naturale deputata alla discussione relativa alla misura *de qua* è l'udienza di cui all'art. 616 c.p.c., alla quale si applicano – in virtù dell'art. 185 disp. att., come modificato dall'art. 13, l. 24 febbraio 2006 – le norme del procedimento camerale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.; diversamente, in ipotesi di sospensione richiesta al giudice dell'opposizione a precetto, di norma la discussione avviene nella prima udienza di comparizione e trattazione *ex art.* 183 c.p.c.

L'ordinanza – di concessione o di diniego dell'istanza - può essere emessa immediatamente al termine dell'udienza, oppure nei cinque giorni successivi *ex art. 487, 2° co., c.p.c.*, qualora il g.e. si riservi ⁽³⁸⁰⁾.

Nei «*casi urgenti*», invece, il giudice, se ritiene di dover concedere la misura in esame, può provvedere in tal senso con decreto *inaudita altera parte*; nello stesso decreto fissa altresì l'udienza di comparizione e, al termine di questa, conferma, modifica o revoca con ordinanza il provvedimento precedentemente adottato ⁽³⁸¹⁾.

Anche in sede di opposizione a precetto la sospensione può essere disposta, in via d'urgenza, con decreto, nelle medesime modalità prescritte dall'art. 625, 2° co., c.p.c.

Sebbene, infatti, l'art. 615, 1° co., c.p.c. non preveda espressamente detta eventualità, tuttavia – come correttamente rilevato - «diversamente opinando, situazioni omogenee, come quelle relative alla necessità di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e alla necessità di sospendere una

⁽³⁸⁰⁾ V. sul punto Cass. 19 luglio 1997, n. 6665, in *Rep. Foro it.*, 197, voce *Esecuzione in genere*, n. 117; Cass., 1 febbraio 1991, n. 986, *id.*, 1991, voce *cit.*, n. 59.

⁽³⁸¹⁾ Con riguardo alle caratteristiche del decreto di cui all'art. 625, 2° co., c.p.c., la giurisprudenza ha enunciato i seguenti principi: secondo Cass., 29 gennaio 2010, n. 2042, in *Mass. Foro it.*, 2010, 95, «*In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, il decreto emesso in via di urgenza, ai sensi dell'art. 625, 2° comma, c.p.c., esaurisce la sua funzione con l'emanazione della successiva ordinanza pronunciata nel contraddittorio delle parti, i cui effetti è volto ad assicurare; conseguentemente, quando la suddetta ordinanza è emanata, viene meno l'interesse all'impugnazione del decreto suddetto*»; secondo Cass., 9 luglio 2008, n. 18856, in *Giust. civ.*, 2010, I, 160 «*Il decreto inerente alla sospensione del processo emesso in via d'urgenza dal giudice dell'esecuzione è, in linea di principio, impugnabile per vizi propri ma l'interesse all'impugnazione viene meno quando si è svolta la fase successiva nel contraddittorio delle parti con l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 625, 1° comma, c.p.c.*»; nel medesimo senso cfr. Cass., 9 luglio 2008, n. 18856, in *Mass. Foro it.*, 2008, 1067; Cass., 19 luglio 1997, n. 6665, *cit.*; infine, afferma T. Lamezia Terme, 26 marzo 2009, in *Corti calabresi*, 2009, 507 che «*l'art. 624 c.p.c. non consente la reclamabilità del decreto con il quale il giudice dell'esecuzione dispone inaudita altera parte ai sensi dell'art. 625, 2° comma, c.p.c.*».

esecuzione già iniziata, verrebbero irragionevolmente trattate in modo difforme»⁽³⁸²⁾.

19. Gli effetti del provvedimento di sospensione.

L'art. 626 c.p.c. stabilisce che «*Quando il processo esecutivo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione*».

Come già ampiamente rilevato nel corso dell'indagine, l'ordinanza di sospensione determina l'arresto della sequenza degli atti del processo esecutivo finché dura l'evento che ha dato causa all'effetto sospensivo⁽³⁸³⁾.

In linea generale, il suddetto effetto opera soltanto per le attività successive, non anche per quelle già poste in essere, le quali restano pienamente valide ed efficaci, salvo la caducazione delle stesse a seguito di accoglimento della domanda di opposizione nella quale si inserisce la richiesta di sospensione⁽³⁸⁴⁾.

⁽³⁸²⁾ Così T. Venezia, 19 aprile 2007, in *Riv. esec. forzata*, 2007, 560, con nota di SALVIONI, SPACCAPELO e CAPPONI e in *Giur. it.*, 2007, 2533.

⁽³⁸³⁾ Precisa CASTORO, *Il processo di esecuzione del suo aspetto pratico*, cit., 922, che «Per atto esecutivo, che non può essere compiuto mentre il processo di esecuzione è sospeso, si intende l'atto processuale esecutivo (di parte, di ufficio o di natura mista) a sé stante e non parte dell'atto che lo riguarda. Di guisa che l'atto iniziato nel tempo prescritto (come, ad esempio, il pignoramento presso terzi notificato al terzo e non al debitore, ovvero il pignoramento immobiliare notificato al debitore e non trascritto) può essere proseguito fino al suo compimento senza dar luogo a irregolarità da far valere mediante opposizione agli atti esecutivi».

⁽³⁸⁴⁾ Sul carattere irretroattivo della sospensione, cfr. *ex plurimis*, Cass., 27 dicembre 2004, n. 24045, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Esecuzione in genere*, n. 76, secondo cui «Gli effetti della sospensione dell'esecuzione, sia essa disposta dal legislatore, sia essa conseguenza del provvedimento emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 c.p.c., sono comunque circoscritti entro l'ambito del processo esecutivo in corso (nel quale detto provvedimento è destinato ad incidere), e non influiscono, viceversa, sull'azione esecutiva resa astrattamente possibile dal medesimo titolo, né sugli altri procedimenti esecutivi eventualmente promossi sulla base di questo, tale essendo il principio di diritto enucleabile dal disposto dell'art. 626 del codice di rito (a mente del quale «quando il processo esecutivo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto»), la cui portata è, appunto, quella di limitare la vicenda sospensiva al solo concreto esercizio dell'azione così come sviluppatasi in seno ad uno specifico procedimento»; nello stesso senso, cfr. altresì Cass., 27 marzo 2009, n. 7537; Cass., 16

Non sempre, però, il provvedimento in oggetto paralizza in maniera assoluta il prosieguo del processo su cui insiste.

Sia la dottrina che la giurisprudenza considerano infatti pienamente compatibile col disposto di cui all'art. 626, nonché più in generale con le norme dettate dal Libro III del codice di rito, la configurabilità di una sospensione parziale del processo esecutivo.

In particolare, la suddetta possibilità viene configurata con riferimento alla sospensione disposta nell'ambito dell'opposizione per impignorabilità e dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., ogniqualvolta la contestazione sollevata riguardi soltanto alcuni dei beni pignorati ⁽³⁸⁵⁾.

gennaio 2006, n. 709, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Esecuzione in genere*, n. 99 ; Cass., 16 ottobre 1992, n. 11342, *id.*, 1992, voce cit., n. 95; v. anche le pronunce in materia del Giudice delle Leggi: C. Cost., 15 maggio 2001, n. 134, in *Corriere giur.*, 2001, 809 ss.; C. Cost., 4 dicembre 2000, n. 546, in *Corriere giur.*, 2001, 814, con nota di CONSOLO; *contra* in dottrina CASTORO, *Il processo di esecuzione del suo aspetto pratico*, cit., 908-909, per il quale gli effetti della sospensione divergono secondo che la sospensione sia *diretta* o *riflessa*: in ipotesi di sospensione diretta (che ricorre ogniqualvolta essa venga richiesta in sede di opposizione per impignorabilità dei beni staggiti e di opposizione di terzo all'esecuzione) «*il processo sospeso, e soltanto questo, non può essere proseguito finché dura la sospensione. Donde anche la possibilità di iniziare o proseguire in base allo stesso titolo ogni altro processo esecutivo riguardante altri beni del debitore*»; diversamente, in ipotesi di sospensione riflessa (che ricorre nel caso di sospensione disposta nell'ambito di un giudizio oppositivo volto a contestare, ex art. 615 c.p.c., il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata), «*oltre a non poter essere proseguito il processo sospeso di riflesso, non può essere iniziato o proseguito contro il debitore, in base allo stesso titolo, alcun altro processo esecutivo, analogamente a quanto si manifesta con la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna esecutiva o di altro provvedimento giurisdizionale ad essa equiparato*».

⁽³⁸⁵⁾ FURNO, *La sospensione*, cit., 66; LUISO, *Sospensione del processo*, cit., 68; CORSARO-BOZZI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 455; In giurisprudenza cfr. Cass., 16 marzo 1993, n. 174; P. Torino, 6 marzo 1996, in *Foro it.*, 1997, I, 3072; Cass., 19 dicembre 2008, n. 29860, in *Giust. civ.*, 2009, I, 1618, che, con riguardo all'inibitoria ex art. 283 c.p.c., afferma: «*Qualora l'esecutività di un titolo esecutivo giudiziale di primo grado venga parzialmente sospesa dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., quando sia ancora pendente il termine di efficacia del precetto, notificato unitamente al titolo esecutivo, l'esecuzione, relativamente alla parte di pretesa esecutiva per cui la sospensione non è stata disposta, può iniziare entro tale termine, senza che sia necessaria una nuova notifica del titolo e del precetto con l'ordinanza di sospensione parziale, mentre, riguardo alla parte per cui è stata disposta la sospensione, l'esecuzione può iniziare nel residuo termine di efficacia del precetto, rimasto sospeso, una volta che lo stesso riprenda a decorrere per effetto della cessazione dell'efficacia della sospensione, della quale il titolare abbia ricevuto la comunicazione*».

Allo stesso modo, si ritiene compatibile col dato positivo la continuazione del processo esecutivo ad opera di taluni dei creditori intervenuti, qualora il provvedimento inibitorio venga adottato nei confronti del titolo azionato da uno (o alcuni) dei creditori, ed il motivo posto a fondamento dell'opposizione e della correlata richiesta di sospensione non si riflette sulla posizione degli altri creditori che hanno preso parte alla procedura ⁽³⁸⁶⁾.

Resta salva, in ogni caso – per espressa previsione normativa - la facoltà del giudice dell'esecuzione di autorizzare le parti, in deroga alla regola generale sopra enunciata, a compiere atti della procedura.

⁽³⁸⁶⁾ In dottrina cfr. CAPPONI, *Vicende del titolo esecutivo nell'esecuzione forzata*, in *Corriere giur.*, 2012, 1516; ID., *Inibitorie e sospensioni nell'esecuzione forzata*, in *Riv. esec. forzata*, 2009, 389 ss.; PETRILLO, sub *art. 624 c.p.c.*, cit., 639. Sul problema della sorte del processo esecutivo in cui hanno spiegato intervento creditori titolati, in ipotesi di caducazione del titolo del creditore procedente, v., da ultimo, Cass., 30 gennaio 2013, n. 2240, in *www.judicium.it*, (con nota parzialmente critica di TISCINI) che, avendo prospettato *in parte qua* una soluzione antitetica a quella accolta dall'orientamento sviluppatosi in materia presso la giurisprudenza di legittimità - riaffermata, recentemente, da Cass., 13 febbraio 2009, n. 3531, in *Riv. esec. forzata*, 2009, 311, con nota di METAFORA e PILLONI, secondo cui «*La caducazione del pignoramento iniziale compiuto sulla base di decreto ingiuntivo poi revocato, se non integrato da pignoramenti successivi, travolge ogni intervento, titolato o meno, con la conseguenza che i creditori intervenuti, anche se muniti di titolo, non possono proseguire nell'azione esecutiva*» - ed avendo qualificato l'oggetto della decisione come una questione di massima di particolare importanza, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle S.U. Più specificamente, la sezione remittente ha attribuito alle riforme del 2005-2006 in tema di intervento dei creditori nel processo esecutivo, la funzione di avere equiparato tra loro tutti i soggetti che, dal lato attivo, partecipano al processo esecutivo, se ed in quanto muniti di titolo e di avere, pertanto, conferito «*rilevanza meramente oggettiva*» all'attività processuale compiuta ai fini dello sviluppo del processo, «*con totale indifferenza di quale, tra tutti i soggetti parimenti abilitati...a svolgerla, l'abbia in concreto posta in essere*», con la conseguenza che «*da un lato...ognuno di loro sopperirebbe con la propria legittimazione a dare corso all'azione esecutiva ad eventuali deficienze di quella degli altri e, dall'altro lato, tutti costoro fruirebbero degli effetti favorevoli dell'attività compiuta da uno qualsiasi degli altri, effetti i quali si oggettivizzerebbero e consoliderebbero in favore di tutti i partecipanti alla procedura*».

Ad essi sono tradizionalmente ricondotti gli atti di natura conservativa, quali, in particolare, la sostituzione del custode, la riduzione e la conversione del pignoramento ⁽³⁸⁷⁾.

20. L'estinzione del processo esecutivo a seguito della stabilizzazione del provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione. La disciplina introdotta dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52.

La legge 24 febbraio 2006, n. 52 aveva introdotto in tema di sospensione, mediante l'inserimento di un terzo e di un quarto comma all'art. 624 c.p.c., una fattispecie complessa, fondata sulla sussistenza «di una situazione di non più contestabile sospensione del processo esecutivo» ⁽³⁸⁸⁾, il cui perfezionamento consentiva al debitore opponente di conseguire la rimozione del vincolo pignoratorio dai beni aggrediti attraverso un percorso più rapido, alternativo alla coltivazione del giudizio di opposizione ed all'esperimento vittorioso dello stesso.

Detto intervento normativo era stato concepito al precipuo scopo di decongestionare il lavoro degli uffici esecutivi dai procedimenti caratterizzati da un elevato grado di prevedibilità circa gli esiti nei quali sarebbero sfociati.

Difatti, nella Relazione alla proposta di legge n. 6232, presentata alla Camera dei deputati il 15 dicembre 2005, poi tradottasi nella legge n. 52 del

⁽³⁸⁷⁾ In tal senso v., tra gli altri, FURNO, *La sospensione*, cit., 112; LUISSO, *Sospensione del processo*, cit., 68; v. inoltre CASTORO, *Il processo di esecuzione del suo aspetto pratico*, cit., 922, che include nella deroga contemplata dalla norma in commento gli atti urgenti e quelli «comunque compatibili con lo stato di quiescenza che è proprio al processo sospeso», nonché VERDE, *Diritto processuale civile*, III, Bologna, 2010, 148, che riconduce nell'eccezione *de qua* anche l'ipotesi di rinuncia agli atti del processo, atteso che, in questo caso, «sarebbe inutile non provvedere sulla estinzione per la sola ragione che il procedimento è sospeso».

⁽³⁸⁸⁾ ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 1556.

2006, si affermava espressamente che la nuova disciplina era «*improntata ad un principio di evidente economicità*»⁽³⁸⁹⁾.

L'oscura formulazione della disposizione aveva suscitato forti perplessità tra i primi commentatori.

Così il legislatore del 2009, pur mantenendo sostanzialmente intatta l'ossatura del meccanismo in esame, ha innovato il dato positivo, riscrivendo parzialmente l'art. 624 c.p.c.

Prima di procedere all'analisi della norma, come modificata dalla legge n. 69 del 2009, è opportuno tracciare le linee essenziali del procedimento che ci occupa nella sua pregressa regolamentazione, mettendo in luce i principali problemi interpretativi dai quali ha preso le mosse la successiva novellazione correttiva.

Nella sua stesura originaria, il terzo comma dell'art. 624 c.p.c. recitava: «*Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di una cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente*

⁽³⁸⁹⁾ Più precisamente, nella succitata *Relazione illustrativa* si leggeva: «*Le modifiche all'art. 624 del codice di procedura civile si propongono di assicurare una maggiore stabilità all'ordinanza di sospensione, con effetti dunque di efficacia estintiva del pignoramento, quando ad essa sia stata fatta acquiescenza dalla parte opposta, eliminando la necessità di promuovere un giudizio di merito. La norma è esplicitamente analoga al nuovo regime introdotto anche per i procedimenti cautelari dalla legge n. 80 del 2005 e dunque è improntata ad un principio di evidente economicità. Viene fatta salva la possibilità che altri interessati possano tuttavia promuovere il giudizio di opposizione anche per la fase di merito*».

comma non è invocabile in un diverso processo». Il quarto comma, poi, estendeva l'applicazione del dettato in oggetto, in quanto compatibile, «*al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis*».

In via generale, la disciplina in commento apriva alla parte - che otteneva un'ordinanza di sospensione dalla stabilità non più controvertibile - la strada a due possibilità, entrambe volte a soddisfare - benché in maniera non del tutto analoga - l'esigenza di tutela posta a base della domanda di opposizione.

Più specificamente, all'opponente veniva rimessa la seguente scelta: in primo luogo, questi poteva insistere nell'esercizio dell'azione cognitiva e, per l'effetto, provvedere ad instaurare il giudizio di merito sull'opposizione.

Così agendo l'opponente, da un lato, poteva conseguire un accertamento irretrattabile avente ad oggetto l'inesistenza del diritto del creditore opposto di agire *in executivis* ovvero l'invalidità dell'atto esecutivo impugnato; dall'altro lato, però, doveva sopportare le conseguenze derivanti dagli effetti del pignoramento sino al passaggio in giudicato della sentenza emessa in esito al giudizio di opposizione.

Alternativamente, lo stesso opponente poteva formulare istanza di «*estinzione del pignoramento*» al giudice che aveva concesso la misura sospensiva e, in tal modo, beneficiare in via anticipata della caducazione del vincolo impresso sui beni staggiti, rinunciando però ad una statuizione definitiva sulla domanda inizialmente proposta e, perciò, alla possibilità di mettersi al riparo da eventuali e future esecuzioni fondate sul medesimo

titolo, attesa l'impossibilità di invocare in altro processo «l'autorità dell'ordinanza di estinzione» ivi pronunciata ⁽³⁹⁰⁾).

Nell'ipotesi in cui tale soggetto si fosse avvalso della suddetta facoltà, il procedimento si sarebbe evoluto nelle modalità prescritte dal terzo comma dell'art. 624 c.p.c.

Orbene, se chiare ed apprezzabili si presentavano le premesse concettuali che sorreggevano la nuova fattispecie, e che avrebbero dovuto determinarne la funzionalità, tutt'altro tenore rivestivano, al contrario, le regole poste a presidio del *modus operandi* del meccanismo all'uopo congegnato.

Incerta appariva, anzitutto, l'individuazione dei procedimenti esecutivi all'interno dei quali l'istituto in parola avrebbe dovuto trovare spazio.

La norma, infatti, identificava l'effetto finale prodotto dalla fattispecie in esame nella «*estinzione del pignoramento*», con ciò lasciando intendere – secondo un'interpretazione strettamente letterale del dettato positivo – che tale schema procedimentale potesse operare soltanto in materia di espropriazione, non anche in materia di esecuzione in forma specifica ⁽³⁹¹⁾.

Al riguardo, però, fu subito rilevato che la lettura costituzionalmente orientata della norma imponesse il superamento del dato formale e la conseguente applicazione della norma *de qua* a tutti i procedimenti esecutivi, difettando nel caso di specie un fondamento giustificativo idoneo ad autorizzare la cennata limitazione.

⁽³⁹⁰⁾ Cfr. sul punto T. Ravenna, 1 giugno 2006. in *Corr. giur.*, 2007, 1141, con nota di ROMANO, secondo cui «*Deve essere respinta l'istanza di estinzione del pignoramento ai sensi del nuovo art. 624, 3° e 4° comma, c.p.c., se nel frattempo l'istante abbia provveduto ad instaurare il giudizio di merito (nella specie, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, per violazione dell'art. 482 c.p.c.)*».

⁽³⁹¹⁾ MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione*, cit., 206; RECCHIONI, *I nuovi artt. 616 e 624 c.p.c. fra strumentalità cautelare «attenuata» ed estinzione del «pignoramento»*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 660.

Pertanto, l'opinione dominante affermava che, in proposito, il legislatore del 2006 *minus dixit quam voluit* e che la nuova fattispecie dovesse trovare attuazione anche nei procedimenti di esecuzione in forma specifica ⁽³⁹²⁾.

La locuzione «*estinzione del pignoramento*» era stata, inoltre, tacciata di atecnicismo. E' noto, infatti, che in base all'assetto normativo vigente l'estinzione normalmente colpisce, ai sensi degli artt. 629 ss. c.p.c., l'intera procedura esecutiva, giammai una sua fase o un suo atto e che, invece, le vicende che interessano il pignoramento come atto in sé, dando luogo al venir meno dei suoi effetti, realizzano ipotesi di «*inefficacia*» e non di «*estinzione*» del medesimo, la quale inefficacia, però, costituisce un effetto riflesso e dipendente dal più ampio e presupposto fenomeno estintivo ⁽³⁹³⁾.

In ragione di ciò, si era allora sostenuto che l'estinzione, di cui il nuovo terzo comma dell'art. 624 c.p.c. discorreva, dovesse in realtà essere riferita all'intera procedura esecutiva (nonché al correlato giudizio di opposizione) e non al solo pignoramento ⁽³⁹⁴⁾.

Quanto, poi, alla causa cui l'effetto estintivo veniva ancorato, mentre alcuni Autori ritenevano che il nuovo istituto avesse introdotto una figura estintiva fondata sull'accordo delle parti, più vicina all'ipotesi di estinzione

⁽³⁹²⁾ In tal senso cfr. IANNICELLI, *Le ricadute delle riforme del processo civile sui giudizi cognitivi funzionalmente collegati al processo esecutivo*, in *Il nuovo processo civile e la riforma delle procedure esecutive*, in *Atti del convegno organizzato da Synergia Formazione s.r.l.*, Milano-Roma 1-2 e 8-9 marzo 2006, § 1.3; PETRILLO, sub art. 624 c.p.c., cit., 646; VITTORIA, *La sospensione esterna del processo esecutivo*, cit., 423.

⁽³⁹³⁾ Cfr. sul punto IANNICELLI, *Le ricadute delle riforme del processo civile sui giudizi cognitivi funzionalmente collegati al processo esecutivo*, cit., § 1.3, secondo cui «L'espressione "estinzione del pignoramento" si pone come atecnica nel sistema codicistico, ove si rinvergono l'estinzione del processo esecutivo disciplinata dagli artt. 629 ss. e l'inefficacia del pignoramento, prevista dagli artt. 562 e 172 d.a., istituto quest'ultimo che però non assume autonoma rilevanza ma va coordinato al fenomeno dell'estinzione»; nello stesso senso ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione*, cit., 713.

⁽³⁹⁴⁾ IANNICELLI, *Le ricadute delle riforme del processo civile sui giudizi cognitivi funzionalmente collegati al processo esecutivo*, op. loc. cit.; MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione*, cit., 211; PETRILLO, sub art. 624 c.p.c., op. loc. cit.; RECCHIONI, *I nuovi artt. 616 e 624 c.p.c.*, op. loc. cit.

per rinuncia agli atti che a quella per inattività ⁽³⁹⁵⁾; altri Autori la riconducevano – seppure in via mediata - nell’ambito dell’estinzione per inattività delle parti ⁽³⁹⁶⁾.

Più acutamente, invece, la qualificazione di quest’ultima veniva effettuata partendo dalla previa analisi delle modalità di perfezionamento della presente fattispecie ⁽³⁹⁷⁾.

La norma al nostro esame, infatti, subordinava l’ *«estinzione del pignoramento»* ad un comportamento attivo dell’opponente, segnatamente costituito dalla proposizione dell’istanza di estinzione, *«alternativa all’instaurazione del giudizio di merito sull’opposizione»* e, al contempo, consentiva il promovimento di quest’ultimo *«da parte di ogni altro interessato»*.

L’ambiguità della formula adoperata dal legislatore aveva allora portato alcuni interpreti ad affermare che il giudice che disponeva la sospensione avrebbe potuto dichiarare l’*«estinzione del pignoramento»* solo laddove l’istanza dell’opponente non fosse stata “neutralizzata” dall’iniziativa contraria delle altre parti ⁽³⁹⁸⁾; ed altri interpreti a ritenere che, ai fini della

⁽³⁹⁵⁾ MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione*, cit., 210.

⁽³⁹⁶⁾ ORIANI, *La sospensione dell’esecuzione*, cit., 720, il quale affermava: *«L’istituto di cui all’art. 624, comma 3°, c.p.c. è, pertanto, ricollegabile, in via mediata ed indiretta, ad un fenomeno di inattività delle parti, sia pure attraverso il riferimento al collaterale giudizio di opposizione all’esecuzione, così che non si rivela arbitraria la sua qualificazione in termini di estinzione del processo esecutivo»*; da ciò derivava l’applicazione, tra gli altri, dell’art. 2945, 3°co., c.c., con riferimento all’effetto interruttivo della prescrizione del diritto, e dell’art. 632 c.p.c., con riferimento agli effetti dell’estinzione del processo esecutivo.

⁽³⁹⁷⁾ IANNICELLI, *Le ricadute delle riforme del processo civile sui giudizi cognitivi funzionalmente collegati al processo esecutivo*, op. loc. cit.

⁽³⁹⁸⁾ Cfr. ORIANI, *La sospensione dell’esecuzione*, cit., 719-720, il quale, pur riconoscendo la maggiore aderenza al testo della norma della tesi che subordinava l’effetto estintivo alla mera iniziativa dell’opponente, osservava tuttavia che non poteva affatto concepirsi che *«la sola volontà del debitore, pur in presenza di atti che denotano l’interesse del creditore a superare una valutazione comunque provvisoria del giudice»* rendesse *«irrilevanti tutte le iniziative del creditore»*, il quale, invece, *«ha diritto ad avere una pronuncia che, riconoscendo il suo diritto, consenta la prosecuzione del processo esecutivo e l’attuazione dell’art. 95 c.p.c.»*; in tale prospettiva, dunque, l’A. affermava che l’esigenza superiore di tutela dei diritti

produzione dell'effetto estintivo, sarebbe stata sufficiente l'attività del solo opponente, irrilevante essendo la scelta delle altre parti del processo esecutivo di proseguire o meno il giudizio di opposizione ⁽³⁹⁹⁾.

Ebbene, muovendo da un siffatto differente inquadramento del profilo in questione, si era precisato che, mentre la prima delle opzioni ermeneutiche surriferite dava luogo ad un'ipotesi di estinzione per inattività, la seconda non poteva essere ricondotta nello schema normativo dell'estinzione, ma integrava, invece, una fattispecie di chiusura in rito del processo esecutivo diversa dall'estinzione ⁽⁴⁰⁰⁾.

Invero, la diversa individuazione degli elementi costitutivi di questa nuova fattispecie estintiva non soltanto originava problemi classificatori della medesima, ma incideva soprattutto sul regime applicabile.

L'adesione alla prima soluzione interpretativa, che correlava l'emissione dell'ordinanza di estinzione all'accordo, seppur tacito, di tutte le parti del

soggettivi della parte e l'impossibilità di rinnegarli in maniera arbitraria importasse, pertanto, il superamento della lettera della legge e l'accoglimento della tesi secondo la quale la riassunzione o prosecuzione del giudizio di merito ad opera degli altri soggetti interessati non realizzava un elemento della fattispecie da cui sorgeva il potere del debitore di presentare l'istanza di estinzione del pignoramento. In favore della medesima soluzione, v. anche (BALENA)-BOVE, *Le riforme più recenti*, cit., 291; MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione*, cit., 210; PAVAN, *Le nuove disposizioni sulla inibizione*, cit., 274; PETRILLO, sub art. 624 c.p.c., cit., 649; RECCHIONI, *I nuovi artt. 616 e 624 c.p.c.*, cit., 661; VITTORIA, *La sospensione esterna*, cit., 424 ss.; in tal senso v. anche T. Firenze, 21 marzo 2007, in *Merito*, 2007, 7, 19, con note di ALESII e NOCERINO, secondo cui «L'onere di introdurre il giudizio di merito, successivamente alla sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. è posto a carico non solo dell'opponente ma anche e soprattutto dell'opposto, pena, per quest'ultimo, l'estinzione del processo esecutivo».

⁽³⁹⁹⁾ Cfr. ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 1561; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1216; SCALA, *Note sulla nuova disciplina della sospensione*, cit., 538.

⁽⁴⁰⁰⁾ IANNICELLI, *Le ricadute delle riforme del processo civile sui giudizi cognitivi funzionalmente collegati al processo esecutivo*, op. loc. cit., nonché ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 1563, per i quali la testuale previsione della «salvezza degli atti compiuti» rendeva incompatibile la fattispecie *de qua* con il fenomeno estintivo *stricto sensu* inteso – il quale, invece, determina normalmente la caducazione con efficacia retroattiva di tutti gli atti del processo – ed implicava, pertanto, la riconducibilità della medesima nell'alveo delle «ipotesi di chiusura anticipata ed eccezionale» del processo esecutivo. Sul fenomeno della chiusura del processo esecutivo per cause diverse da quelle che ai sensi degli artt. 629 ss. c.p.c., danno luogo all'estinzione, cfr. per tutti IANNICELLI, *Note sull'estinzione del processo esecutivo*, Salerno, 2004, 78 ss.

processo esecutivo avente ad oggetto la mancata prosecuzione (o riassunzione) del giudizio di opposizione, determinava l'insorgenza in capo all'organo decidente del potere-dovere di pronunciare su di essa non prima del decorso del *dies ad quem* entro il quale le parti potevano manifestare tale volontà, coincidente – ad avviso dell'opinione dominante ⁽⁴⁰¹⁾ – con il termine perentorio fissato *ex art. 185 disp. att. c.p.c.* per l'introduzione del giudizio di merito, e di dichiarare inammissibile l'istanza di estinzione formulata dall'opponente, qualora ad essa fosse seguita la coltivazione - ad opera degli altri soggetti – della parentesi cognitiva precedentemente introdotta.

Tuttavia, la necessità di un consenso unanime all'estinzione della procedura privava di qualsivoglia plausibile giustificazione la previsione dell'imposizione (ancorché eventuale) di una cauzione a carico dell'istante. Si era infatti osservato che, derivando l'estinzione dalla concorde volontà delle parti, il creditore opposto avrebbe potuto «sopportare, senza l'ausilio di alcuna cauzione, le conseguenze, anche pregiudizievoli, discendenti da una scelta liberamente compiuta» ⁽⁴⁰²⁾.

Per tale motivo, era stata propugnata – limitatamente al presente aspetto – un'*interpretatio abrogans* della norma ⁽⁴⁰³⁾.

⁽⁴⁰¹⁾ Cfr., *ex plurimis*, (BALENA)-BOVE, *Le riforme più recenti*, *op. loc. cit.*; MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione*, *cit.*, 207; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, RECCHIONI, *I nuovi artt. 616 e 624 c.p.c.*, *cit.*, 661.

⁽⁴⁰²⁾ Così MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione*, *cit.*, 217.

⁽⁴⁰³⁾ MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione*, *op. loc. cit.*; PETRILLO, *sub art. 624 c.p.c.*, *cit.*, 658; *contra* RECCHIONI, *I nuovi artt. 616 e 624 c.p.c.*, *cit.*, 665, il quale, pur affermando che l'estinzione potesse validamente operare solo a seguito dell'istanza di estinzione dell'opponente e dell'inerzia delle altre parti, tuttavia riteneva che, nell'ipotesi *de qua*, la cauzione assolvesse - analogamente a quella imposta *ex art. 624, 1°co.*, *c.p.c.* - la funzione di «risarcire i danni subiti dal creditore opposto per il caso che, pronunciata l'estinzione del pignoramento, la causa di opposizione venga da lui vinta»; l'A. perveniva a tale conclusione partendo dall'assunto che, qualora il giudice avesse subordinato la produzione dell'effetto estintivo al versamento della cauzione, l'opposizione avrebbe

Secondo la tesi opposta, invece, l'esercizio del potere decisorio del giudice adito dipendeva - come già anticipato - dalla sola proposizione dell'istanza di estinzione dell'opponente, entro il medesimo *dies ad quem* sopra indicato.

Di conseguenza, il promovimento del giudizio di opposizione ad opera delle altre parti del processo esecutivo non veniva considerato incompatibile con la pronuncia dell'ordinanza di "estinzione del pignoramento", né tantomeno causa di inammissibilità dell'istanza che ne aveva compulsato l'adozione.

Di poi, la possibile coesistenza, da un lato, della caducazione degli effetti del pignoramento e, dall'altro lato, della possibilità di conseguire un accertamento pieno ed esauriente all'esito del giudizio di opposizione, permetteva di attribuire una precisa funzione - in tale contesto - alla cauzione eventualmente disposta dal giudice che aveva dichiarato l'estinzione del processo esecutivo.

Quest'ultima, infatti, avrebbe dovuto «soddisfare la pretesa del creditore nell'ipotesi in cui il giudizio di merito si [fosse] concluso favorevolmente per l'opposto»⁽⁴⁰⁴⁾.

dovuto essere promossa dal debitore opponente «allo scopo di ottenere una pronuncia favorevole sull'opposizione e lucrare la revoca della cauzione stessa».

⁽⁴⁰⁴⁾ ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 1560. Gli A., in proposito, osservavano: «E' vero che, in questo caso, il creditore potrebbe instaurare una nuova azione esecutiva in base allo stesso titolo esecutivo, ma non è detto che il nuovo pignoramento sia in grado di colpire gli stessi o altri beni del debitore, che, nelle more (cioè dopo l'ordinanza estintiva), potrebbero essere distratti o occultati. Questi rischi dovrebbero essere, appunto, neutralizzati dall' "eventuale" cauzione» e, pertanto, considerata la funzione assoluta, ritenevano che essa avrebbe potuto essere disposta «nella stessa misura del credito fatto valere o del valore dei beni già pignorati» (ID., cit., 1563). Nello stesso senso - relativamente al ruolo rivestito dalla cauzione nel predetto contesto processuale - cfr. METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1217; SCALA, *Note sulla nuova disciplina della sospensione*, op. loc. cit.

Orbene, benché la prima delle tesi illustrate appariva maggiormente garantista del diritto di azione e di difesa di tutte le parti processuali, tuttavia mal si conciliava sia col dato letterale, sia – soprattutto – con la *ratio* posta a base del nuovo istituto.

Con riguardo al primo profilo, dirimente si rivelava l'utilizzo, nella disposizione in esame, dell'inciso «*fermo restando in tal caso...*» allorquando profilava l'eventuale e possibile prosecuzione del giudizio oppositivo su iniziativa del creditore opposto ovvero delle altre parti interessate: così formulata, la norma prescriveva - in maniera alquanto inequivoca – che tali soggetti avrebbero potuto attivarsi in tal senso «*nonostante l'avvenuta estinzione del pignoramento*»⁽⁴⁰⁵⁾.

Con riguardo, invece, al secondo profilo, la tesi in rassegna recava con sé il rischio di vanificare l'applicazione della nuova fattispecie e, con essa, l'esigenza di tutela del debitore opponente assoggettato ad un'esecuzione asseritamente ingiusta, tanto per l'eccessivo rigore cui sarebbe stato correlato il conseguimento di detta utilità, quanto - in particolare – per l'utilizzo surrettizio che, in tal modo, il creditore opposto avrebbe fatto del potere di paralizzare l'istanza di estinzione mediante la coltivazione del giudizio di opposizione.

Questi, infatti, si sarebbe molto probabilmente attivato in luogo dell'opponente al solo fine di beneficiare della permanenza del vincolo del

⁽⁴⁰⁵⁾ In termini, cfr. ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 1561; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, op. loc. cit.; SCALA, *Note sulla nuova disciplina della sospensione*, op. loc. cit.

pignoramento sui beni aggrediti sino all'epilogo dell'incidente cognitivo⁽⁴⁰⁶⁾.

Per tali ragioni, la seconda delle soluzioni illustrate meglio attuava la finalità deflattiva dell'istituto e, a differenza della prima, ne rendeva ragionevole l'utilizzo, anche a beneficio della parte opposta. A ben vedere, infatti, solo apparentemente la disciplina in esame privilegiava l'opponente: l'imposizione della cauzione a carico di quest'ultimo consentiva di recuperare l'equilibrio tra le posizioni delle parti.

L'attenzione degli interpreti si era, inoltre, concentrata sull'evidente *deficit* di tutela causato dalla previsione della inoppugnabilità dell'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del pignoramento, sotto due aspetti: da un lato, per l'asimmetria che in tal modo si sarebbe venuta a creare con la disciplina dettata *in parte qua* dall'art. 630, ult. co., c.p.c., il quale consente di impugnare l'ordinanza di estinzione con lo strumento del reclamo al collegio; dall'altro lato, per l'ingiustificata disparità di trattamento che si sarebbe ingenerata in ragione del contenuto dell'ordinanza medesima. L'esclusione della facoltà di controllo dell'ordinanza in esame era infatti espressamente prescritta solo per l'ipotesi di accoglimento dell'istanza di estinzione; nulla era invece specificato in relazione all'ordinanza di rigetto della stessa, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il provvedimento *de quo* avrebbe potuto

⁽⁴⁰⁶⁾ ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, op. loc. cit., i quali osservavano: «Se si riconoscesse all'opposto il potere di impedire questo tipo di protezione, con la semplice instaurazione del giudizio di merito, il contenuto innovativo della riforma si ridurrebbe a ben poco e, soprattutto, resterebbe fermo il potere del creditore di utilizzare, se del caso strumentalmente, la perdurante efficacia del pignoramento per tutta la durata del giudizio di merito».

essere astrattamente contestato attraverso l'opposizione agli atti *ex art.* 617, 2° co., c.p.c. ⁽⁴⁰⁷⁾

Superflue, infine, venivano considerate – dalla dottrina dominante – la previsione, ad opera del 3° co., art. 624 c.p.c., della «*salvezza degli atti compiuti*», i quali, dunque, non sarebbero stati travolti dall'ordinanza di estinzione, ed il disposto per cui «*l'autorità dell'ordinanza di estinzione*» non era «*invocabile in un diverso processo*».

In relazione al primo profilo, nessuna innovazione o deroga era dato riscontrare rispetto al regime degli effetti dell'estinzione del processo esecutivo, precisamente rispetto alla «conservazione degli effetti sostanziali prodotti dagli atti esecutivi garantita dalla corretta lettura delle conseguenze dell'estinzione disciplinate dall'art. 632» ⁽⁴⁰⁸⁾.

⁽⁴⁰⁷⁾ In tal senso MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione*, cit., 215; v. anche *in parte qua* ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 1563, i quali, muovendo dalla qualificazione della fattispecie in discorso come «*un'ipotesi di chiusura anticipata ed eccezionale*» del processo esecutivo, e non di estinzione in senso stretto, affermavano la proponibilità avverso detta ordinanza (sia dichiarativa sia di rigetto dell'estinzione) dell'opposizione *ex art.* 617 c.p.c., non già del reclamo di cui all'art. 630 c.p.c.; conf. RECCHIONI, *I nuovi artt. 616 e 624 c.p.c.*, cit., 663; osservava IANNICELLI, *Le ricadute delle riforme del processo civile sui giudizi cognitivi funzionalmente collegati al processo esecutivo*, *op. loc. cit.*, inquadrando la fattispecie al nostro esame nell'ambito del fenomeno estintivo: «*si potrebbe tentare, anche se a fatica, di leggere la norma quale negazione della possibilità di utilizzare l'opposizione agli atti esecutivi, il che consentirebbe di far tornare in gioco lo strumento del reclamo; ovvero, si potrebbe optare per una revocabilità dell'ordinanza su istanza dell'interessato, che sarebbe possibile proprio partendo dalla assenza di un rimedio oppositivo, ma così facendo si aprirebbe il profilo della contestabilità della mancata revoca con l'opposizione agli atti*»; in favore dell'esperibilità del reclamo al collegio v. METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, 1218, secondo cui, ferma restando la proponibilità dell'opposizione agli atti avverso l'ordinanza di diniego dell'estinzione, con riguardo all'ordinanza dichiarativa dell'estinzione era necessario forzare la lettera della legge, onde evitare il contrasto con la norma in commento e gli artt. 3, 24 e 111 Cost., ed affermarne l'impugnabilità *ex art.* 630 c.p.c., trattandosi di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo; conf. PETRILLO, *sub art. 624 c.p.c.*, cit., 657.

⁽⁴⁰⁸⁾ Così IANNICELLI, *Le ricadute delle riforme del processo civile sui giudizi cognitivi funzionalmente collegati al processo esecutivo*, *op. loc. cit.*; conf. ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione*, cit., 714, secondo cui il provvedimento estintivo avrebbe fatto venir meno e reso inefficace il pignoramento, con tutti i suoi effetti sostanziali e processuali; PROTO PISANI, *Novità in tema di opposizioni*, cit., 215; *contra cfr.*, tra gli altri, METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, 1216; RECCHIONI, *I nuovi artt. 616 e 624 c.p.c.*, cit., 663, per i quali l'espressione utilizzata dalla norma indicava, al contrario, l'intenzione del legislatore di porre una deroga al regime di cui all'art. 632 c.p.c. e di far salvi, quindi, gli atti esecutivi sino ad allora compiuti, a nulla incidendo – a tal fine, e a differenza di quanto accade in virtù

Analogamente la norma, nello stabilire l'impossibilità dell'ordinanza di estinzione di spiegare effetti in un altro processo, non faceva altro che affermare la regola – comune, del resto, ai provvedimenti che, come quello in oggetto, hanno contenuto processuale – del carattere non ostativo dell'ordinanza in esame alla instaurazione di un nuovo e diverso processo esecutivo tra le stesse parti, nonostante la declaratoria di estinzione ⁽⁴⁰⁹⁾.

20.1. (Segue). L'estinzione del processo esecutivo a seguito della stabilizzazione dell'ordinanza di sospensione. L'intervento correttivo apportato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69. Premessa.

Il legislatore del 2009, prendendo atto delle numerose censure mosse all'unisono dalla dottrina nei confronti del nuovo istituto, ha cercato di «correggere il tiro», rimuovendo dal corpo della norma le più palesi incongruenze in essa rilevate.

A tal fine, ha emendato il terzo comma, testualmente disponendo: *«Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della*

della disciplina generale – l'avvenuta assegnazione o aggiudicazione (anche provvisoria) del bene staggito.

⁽⁴⁰⁹⁾ In termini v. ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 1564; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, op. loc. cit.; diversamente ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione*, cit., 724, riteneva che l'ordinanza *de qua*, pur non potendo assurgere ad accertamento irretrattabile, non potesse nemmeno considerarsi *tamquam non esset*; precisamente, essa onerava il creditore, che a seguito della declaratoria di estinzione intendesse nuovamente esercitare l'azione esecutiva in forza del medesimo titolo, a promuovere «un giudizio per sentir dichiarare la infondatezza dell'opposizione all'esecuzione e l'esistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata» e ad intimare il precetto solo dopo l'accoglimento della domanda.

trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'art. 630, terzo comma»; al quarto comma, ha poi precisato che «La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 618».

Non resta allora che analizzare, nei suoi singoli aspetti, la disciplina che regola l'istituto in commento, come novellato dall'intervento normativo anzidetto.

20.1.1. L'ambito applicativo della fattispecie.

Il nuovo dettato dell'art. 624, 3° co., c.p.c. consente di affermare con ragionevole certezza che il meccanismo sospensivo-estintivo in esame è astrattamente applicabile tanto ai processi di espropriazione forzata, quanto ai procedimenti di esecuzione in forma specifica.

L'art. 49, 3° co., l. 18 giugno 2009, n. 69 ha infatti ratificato il pressoché unanime indirizzo dottrinale - che perveniva a tale conclusione superando la lettera della legge - sostituendo la precedente ed infelice locuzione «*estinzione del pignoramento*», con la più corretta espressione «*estinzione del processo*».

Quanto, invece, ai processi di opposizione nei quali detta fattispecie trova spazio, l'art. 624 c.p.c. ne stabilisce, in astratto, l'operatività in tutte le tipologie oppositive. Ciò si ricava, in primo luogo, dall'*incipit* del terzo comma, il quale prevede che il meccanismo *de quo* è invocabile «*nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma*», cioè nei casi di sospensione concessa in sede di opposizione all'esecuzione *ex art. 615* e di

opposizione di terzo *ex art. 619*; in secondo luogo, dal secondo comma, che ne afferma l'applicabilità «*anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618*», cioè al caso di sospensione concessa in sede di opposizione agli atti esecutivi, «*in quanto compatibile*».

Il legislatore del 2009 ha poi soppresso dal quarto comma il precedente richiamo all'art. 618-*bis* c.p.c.: in effetti, detta specificazione appariva «ultronea»⁽⁴¹⁰⁾ in quanto, pur in assenza della stessa, era fuor di dubbio che la disciplina che ci occupa avrebbe trovato attuazione anche in ipotesi di sospensione disposta nell'ambito delle opposizioni in materia di lavoro, previdenza e assistenza, ovviamente nella stessa misura in cui essa opera in relazione alle opposizioni che seguono il rito ordinario.

In linea di principio, il tenore testuale della norma parrebbe consentire all'istituto in commento di attrarre a sé indistintamente le diverse forme di opposizione contemplate dal III Libro del codice di rito.

In concreto, però, le caratteristiche strutturali che lo connotano pongono dei limiti, in taluni casi, alla sua capacità espansiva.

Più specificamente, con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi è lo stesso legislatore che autorizza l'applicazione della fattispecie di cui al 3° co., art. 624 c.p.c. ai casi di sospensione disposta *ex art. 618* c.p.c., se ed in quanto vi sia compatibilità tra gli effetti derivanti dall'estinzione dell'esecuzione e gli effetti spiegati dalla sentenza resa in esito a tale parentesi di cognizione.

La precisazione effettuata in proposito si presenta quanto mai opportuna.

⁽⁴¹⁰⁾ RECCHIONI, sub *art. 624 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Consolo, Milano, 2010, 2751.

E' noto, infatti, che l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi importa la caducazione del processo esecutivo soltanto se l'atto viziato è un «atto esecutivo primario»⁽⁴¹¹⁾ - come, ad esempio, il pignoramento - mentre negli altri casi l'esito vittorioso dell'opposizione determina la dichiarazione di invalidità dell'atto esecutivo impugnato⁽⁴¹²⁾.

La clausola di compatibilità contenuta nel 4°co., art. 624 c.p.c. va allora riferita alle sole ipotesi in cui il vizio da cui è affetto l'atto esecutivo opposto sia tale da inficiare l'intera procedura. Diversamente, l'opposizione in discorso non risponde alle condizioni richieste dal 3°co., art. 624 c.p.c.⁽⁴¹³⁾ e, pertanto, non può confluire nel suo raggio applicativo.

Dubbi interpretativi sorgono, altresì, rispetto alla sospensione dell'efficacia esecutiva disposta in sede di opposizione a precetto *ex art.* 615, 1°co., c.p.c.

A ben vedere l'art. 624 c.p.c., nel profilare all'opponente l'alternativa tra la coltivazione del giudizio di opposizione e l'inerzia di tale soggetto funzionale all'estinzione del «*processo*», presuppone che la sospensione da questi ottenuta abbia avuto ad oggetto l'esecuzione, non già l'efficacia esecutiva del titolo.

⁽⁴¹¹⁾ BARRECA, *La riforma della sospensione del processo esecutivo*, cit., 666.

⁽⁴¹²⁾ Circa gli esiti del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, con particolare riguardo all'ipotesi di accoglimento della domanda formulata *ex art.* 617 c.p.c., cfr. ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., 628 ss. nonché, più diffusamente, ID., *L'opposizione agli atti esecutivi*, cit., 439 ss.

⁽⁴¹³⁾ In tal senso cfr. BARRECA, *La riforma della sospensione del processo esecutivo*, *op. loc. cit.*; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1215; PETRILLO, *sub art. 624 c.p.c.*, cit., 646-647; SCALA, *Note sulla nuova disciplina della sospensione*, cit., 536.

Di conseguenza, l'operatività dell'istituto va esclusa, in linea di principio, relativamente alla predetta figura sospensiva ⁽⁴¹⁴⁾.

A tale ultimo proposito si è però più sopra rilevato ⁽⁴¹⁵⁾ che non sempre l'ordinanza di sospensione emessa *ex art. 615, 1°co., c.p.c.* è in grado di interdire la *vis executiva* del titolo azionato, vuoi perché l'opposizione a precetto viene proposta ad esecuzione già avviata, vuoi perché il provvedimento inibitorio *de quo* interviene dopo il compimento del primo atto esecutivo.

Ebbene in questi casi, sussistendo il presupposto richiesto dal 3° comma, potrebbe configurarsi, per l'opponente, la facoltà di invocare il beneficio che il nuovo istituto gli consente di conseguire ⁽⁴¹⁶⁾.

Ciononostante, è difficile individuare il *dies ad quem* al cui decorso correlare il perfezionamento della fattispecie e, ancor prima, l'evento dal quale far dipendere la decorrenza del predetto termine, mancando nell'opposizione preventiva una fase "preparatoria", che prelude all'introduzione del merito della controversia.

⁽⁴¹⁴⁾ Nel senso dell'esclusione della sospensione *ex art. 615, 1°co., c.p.c.* dal raggio operativo dell'istituto, v., *ex multis*, PETRILLO, sub *art. 624 c.p.c.*, cit., 644; RECCHIONI, sub *art. 624 c.p.c.*, cit., 2737; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 1369.

⁽⁴¹⁵⁾ Cfr. Cap. III, Sez. I, § 16.2.

⁽⁴¹⁶⁾ Pervengono a tale conclusione PROTO PISANI, *Novità in tema di opposizioni*, cit., 213, secondo cui «*se il provvedimento cautelare di sospensione è di fatto pronunciato dopo il pignoramento, riterrei che si debba applicare l'art. 624, 3°comma*»; MANDRIOLI-CARRATTA, *Come cambia il processo civile*, cit., 115, i quali, con riferimento all'ipotesi in cui, proposta opposizione *ex art. 615, 1°co., c.p.c.*, l'ordinanza di sospensione venga emanata quando il processo esecutivo è già iniziato ed il pignoramento eseguito, osservano che «*a salvaguardia della ratio dell'istituto, anche in una simile ipotesi non dovrebbe esserci ostacolo ad ammettere – ricorrendo i presupposti dell'art. 624, 3° comma - l'estinzione del processo esecutivo ed il conseguente venir meno dell'efficacia del pignoramento nel frattempo intervenuto*»; PUNZI, *Il processo civile*, cit., 264, il quale, più radicalmente, afferma: «*Per ragioni di coerenza sistematica occorre, infine, ammettere l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 624, comma 3°, c.p.c., nei limiti della compatibilità, anche all'ordinanza che dichiara la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nel caso di opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615, comma 1°, c.p.c., o di opposizione agli atti esecutivi proposta ex art. 617, comma 1°, c.p.c.*».

Sussiste, pertanto, un'incompatibilità strutturale tra il meccanismo al nostro esame e l'opposizione *ex art. 615, 1°co., c.p.c.* che, allo stato, impedisce l'estensione del primo all'ipotesi di sospensione ottenuta in seno a tale specifico incidente cognitivo.

Nulla dice la norma in relazione alla sospensione disposta a seguito dell'instaurazione di una controversia distributiva di cui all'*art. 512 c.p.c.* Essa, del resto, mal si concilia con la presente disciplina, essendo quest'ultima concepita per regolare i rapporti tra la misura sospensiva ed il giudizio di opposizione che ne occasiona l'emissione, qui – invero – assente.

Ciononostante, il meccanismo sospensivo-estintivo può in linea teorica operare, in tale contesto, allorché sia proposta opposizione agli atti avverso l'ordinanza sommaria adottata *ex art. 512 c.p.c.* e sia ottenuto, ai sensi dell'*art. 618 c.p.c.*, un provvedimento sospensivo.

Improbabile, però, è il ricorso ad esso ad opera delle parti del processo esecutivo, posto che, come opportunamente rilevato ⁽⁴¹⁷⁾, la fondatezza delle doglianze addotte mediante l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* non può – nel caso di specie - travolgere l'intera procedura, ma «può solo condurre a una revisione del piano di riparto con conseguente diversa misura di formazione delle quote e di graduazione dei creditori oppure di quantificazione del residuo spettante al debitore» ⁽⁴¹⁸⁾.

Nessun richiamo, infine, viene operato alla sospensione concordata *ex art. 624-bis c.p.c.*, alla sospensione legale ed alle inibitorie processuali ⁽⁴¹⁹⁾.

⁽⁴¹⁷⁾ MERLIN, *Le controversie distributive*, cit., 165.

⁽⁴¹⁸⁾ MERLIN, *Le controversie distributive*, *op. loc. cit.*

⁽⁴¹⁹⁾ Con riferimento all'inapplicabilità del meccanismo di cui all'*art. 624, 3°co., c.p.c.* alle ipotesi di inibitoria del titolo esecutivo, cfr. in giurisprudenza T. Ravenna, 1 giugno 2006, in *Corr. giur.*, cit., 1141, che afferma: «Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, per violazione dell'*art. 482 c.p.c.*, debbono esser respinte l'istanza di sospensione del processo

Pacifica, comunque, è l'inapplicabilità dell'istituto in esame a tali ipotesi, sia per il silenzio serbato sul punto dal legislatore, sia – soprattutto – per l'evidente differenza di *ratio* che corre tra queste fattispecie sospensive e quelle espressamente contemplate al terzo ed al quarto comma dell'art. 624 c.p.c. ⁽⁴²⁰⁾

20.1.2. I presupposti per l'operatività del meccanismo sospensivo-estintivo.

Il primo presupposto, cui il 3°co., art. 624 c.p.c. subordina l'accesso dell'opponente alla facoltà di opzione tra la prosecuzione della fase di merito sull'opposizione e l'estinzione del processo esecutivo è rappresentato – oggi come ieri – dall'emissione in suo favore di un'ordinanza concessiva della sospensione, il cui contenuto non possa più essere messo in discussione.

Ai sensi della norma in esame, la stabilità dell'ordinanza di sospensione può discendere dalla mancata proposizione del reclamo avverso detto provvedimento nel termine decadenziale di cui all'art. 669-*terdecies* c.p.c., ovvero dalla conferma della misura sospensiva in sede di reclamo.

Rispetto alla formulazione precedente, il disposto attuale non contempla più – in relazione a tale specifica condizione di ammissibilità – l'ipotesi in

esecutivo ai sensi del nuovo art. 618, 2° comma, c.p.c., nonché la conseguente istanza di estinzione del pignoramento ai sensi del nuovo art. 624, 3° e 4° comma, c.p.c., se il processo esecutivo sia stato nel frattempo già sospeso dal giudice dell'impugnazione avente per oggetto titolo (nella specie, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.)».

⁽⁴²⁰⁾ Cfr. RECCHIONI, sub art. 624 c.p.c., cit., 2737; DE STEFANO, sub art. 624 c.p.c., in *Processo civile, Commentari*, III, *Il processo di esecuzione*, a cura di CONSOLO e FERRO, Milano, 2012, 1634.

cui la sospensione, negata in prima istanza, venga invece disposta per la prima volta in esito al reclamo al collegio ⁽⁴²¹⁾.

E' ragionevole, però, ritenere che, considerata la finalità cui è preordinata la fattispecie, la mancata previsione di detta ipotesi di specie sia frutto di una mera svista del legislatore e che, di conseguenza, anche in quest'ultimo caso l'opponente possa invocare il beneficio dell'estinzione dell'esecuzione ⁽⁴²²⁾.

Il legislatore del 2009 ha inoltre esplicitato – a differenza del legislatore del 2006 - che il regime di stabilità, cui è ancorato l'accesso al meccanismo che ci occupa, va esclusivamente riferito al provvedimento sospensivo adottato in forma di ordinanza, non anche a quello emesso in via d'urgenza con decreto.

A tale conclusione, però, si era invero già pervenuti prima ancora dell'intervento correttivo, atteso il carattere di provvisorietà, proprio del decreto *ex art. 625, 2°co., c.p.c.* ⁽⁴²³⁾, che impedisce a tale provvedimento di

⁽⁴²¹⁾ Mentre infatti il 3°co., art. 624 c.p.c. discorreva – nella versione del 2006 - di sospensione «*non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo*», oggi invece parla di ordinanza «*non...reclamata o...confermata in sede di reclamo*».

⁽⁴²²⁾ In tal senso cfr. CAPPONI, *Quer pasticciaccio brutto dell'art. 624, 3°co., c.p.c.*, in *Riv. esec. forzata*, 2009, 34; ONNIBONI, sub *art. 624 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di CONSOLO e DE CRISTOFARO, *La riforma del 2009*, Milano, 2009, 1520; RECCHIONI, sub *art. 624 c.p.c.*, cit., 2745; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 1370; *contra* LONGO, *La sospensione*, cit., 739, secondo cui dalla nuova formulazione della norma discende – relativamente all'aspetto che qui interessa – che «*la sospensione disposta per la prima volta nel corso del procedimento di reclamo non potrà ulteriormente avere il medesimo effetto di quella non reclamata ovvero sorretta da una doppia decisione conforme*».

⁽⁴²³⁾ Con riguardo alle caratteristiche che riveste il decreto che dispone la sospensione dell'esecuzione, emesso nei casi urgenti *ex art. 625, 2°co., c.p.c.*, cfr., in giurisprudenza, tra le più recenti, Cass., 29 gennaio 2010, n. 2042, in *Mass. Foro it*, 2010, 95, per cui «*In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, il decreto emesso in via di urgenza, ai sensi dell'art. 625, 2° comma, c.p.c., esaurisce la sua funzione con l'emanazione della successiva ordinanza pronunciata nel contraddittorio delle parti, i cui effetti è volto ad assicurare; conseguentemente, quando la suddetta ordinanza è emanata, viene meno l'interesse all'impugnazione del decreto suddetto*» e Cass., 9 luglio 2008, n. 18856, in *Giust. civ.*, 2010, I, 160, che afferma: «*Il decreto inerente alla sospensione del processo emesso in via d'urgenza dal giudice dell'esecuzione è, in linea di principio, impugnabile per vizi propri ma l'interesse all'impugnazione viene meno quando si è svolta la fase successiva nel contraddittorio delle parti con l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 625, 1° comma, c.p.c.*».

acquisire quella stabilità che, al contrario, è in grado di raggiungere l'ordinanza di sospensione (⁴²⁴).

Stabilito, dunque, che la fattispecie *de qua* richiede, ai fini della sua rituale applicazione, che l'opponente abbia ottenuto un'ordinanza di sospensione non più assoggettabile a contestazione, occorre indagare sulla scansione procedurale prescritta per il perfezionamento della stessa.

In base al nuovo dettato del 3°co., art. 624 c.p.c., la produzione dell'effetto estintivo non è più originata dalla proposizione di un'apposita istanza a tal fine diretta, ma consegue – più semplicemente – all'acquiescenza prestata dalle parti del processo esecutivo al provvedimento di sospensione non reclamato, confermato in sede di reclamo, ovvero – come appena precisato – disposto per la prima volta dal giudice del reclamo.

La novella del 2009 ha pertanto fatto chiarezza in ordine alla qualificazione della fattispecie in discorso, inquadrandola nell'ambito delle ipotesi di estinzione per inattività delle parti e componendo, in tal modo, il dibattito sorto in dottrina, inerente l'individuazione degli elementi costitutivi della medesima, cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo.

Correlativamente, il legislatore ha soppresso il potere dell'organo decidente di imporre cauzione all'istante, mediante l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo.

Apprezzabile si rivela l'intervento in parola, posto che – come sopra osservato – la previsione di una cauzione poteva giustificarsi soltanto nella misura in cui «*l'estinzione del pignoramento*» non lasciava impregiudicata la facoltà «*di ogni altro interessato*» di promuovere il giudizio di merito

(⁴²⁴) Cfr. sul punto SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 1370.

sull'opposizione e che, diversamente, «non avrebbe avuto alcun senso e neppure sarebbe stato individuabile l'evento idoneo a determinarne lo svincolo della stessa, essendo qualsiasi vicenda processuale tra le parti del giudizio di opposizione (ed eventualmente di esecuzione) conclusa»⁽⁴²⁵⁾.

Ai sensi del novellato 3°co., art. 624 c.p.c., dunque, l'estinzione può essere dichiarata dal giudice competente – *i.e.* il giudice dell'esecuzione – soltanto se il giudizio di merito sull'opposizione «*non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616*», ossia nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione nella fase camerale di cui all'art. 185 disp. att. c.p.c. per la prosecuzione del giudizio di opposizione dinanzi all'ufficio giudiziario di appartenenza del g.e. decidente, oppure per la riassunzione della causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente in ragione della materia e del rito.

Nonostante la semplificazione del suo tenore testuale, la norma lascia però tuttora irrisolto il problema del rispetto del *dies ad quem*, prescritto per il perfezionamento della fattispecie, qualora avverso l'ordinanza di sospensione sia proposto reclamo.

In tal caso, infatti, potrebbe accadere che il termine assegnato dal g.e. per l'introduzione del giudizio di merito decorra quando il ricorso formulato *ex* art. 669-*terdecies* c.p.c. sia ancora *sub iudice* e, perciò, sia ancora incerta la realizzazione della condizione di accesso al meccanismo disciplinato dal 3°co. – cioè l'emanazione di un'ordinanza, non più contestabile, che disponga la sospensione del processo esecutivo - dovendosi a tal fine attendere l'esito del reclamo.

⁽⁴²⁵⁾ LONGO, *La sospensione*, cit., 738.

Diverse sono le opinioni maturate sul punto dalla dottrina.

Secondo un primo orientamento, la norma enuncia il principio per cui il termine per l'introduzione del giudizio di merito - scaduto il quale l'effetto estintivo può operare - debba essere fissato dal giudice che concede la misura sospensiva, sia esso monocratico ovvero collegiale ⁽⁴²⁶⁾.

Secondo altro orientamento, in tal caso il termine di cui all'art. 616 c.p.c. dovrebbe essere sospeso dalla pendenza del reclamo e sino alla conclusione del relativo procedimento ⁽⁴²⁷⁾.

Più semplicemente, invece, il difetto di coordinamento potrebbe essere risolto – per ora soltanto in via di prassi – onerando il giudice, al quale viene richiesta la cautela sospensiva, a stabilire il decorso del termine, fissato per la prosecuzione del giudizio di merito *ex art.* 616 c.p.c., dal momento in cui il provvedimento di sospensione diventa definitivo, segnatamente dallo spirare dei quindici giorni per la proposizione del reclamo, qualora questo non sia interposto, ovvero dalla emanazione o comunicazione dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 669-*terdecies*, conferma o dispone la sospensione ⁽⁴²⁸⁾.

20.1.3. L'ordinanza di estinzione del processo esecutivo.

Al ricorrere delle condizioni suindicate, il processo esecutivo si estingue.

⁽⁴²⁶⁾ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 1371.

⁽⁴²⁷⁾ RECCHIONI, sub *art.* 624 c.p.c., cit., 2748.

⁽⁴²⁸⁾ ONNIBONI, sub *art.* 624 c.p.c., cit., 1522; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1217; VITTORIA, *La sospensione esterna*, cit., 421; ID., *L'inibitoria del titolo esecutivo e la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.*, in *Riv. esec. forzata*, 2010, 390; in parte diversa, ma parimenti ragionevole, è la soluzione prospettata da VERDE, *Diritto processuale civile*, cit., 147, ad avviso del quale «*in previsione di ciò, il giudice dell'esecuzione dovrà fissare un doppio termine; il secondo eventuale e con decorrenza dalla decisione del reclamo*».

Affinché, però, l'estinzione dispieghi gli effetti prescritti dalla norma in commento, è necessaria l'emanazione di un provvedimento che dichiari l'estinzione medesima.

La competenza ad emettere detto provvedimento spetta, in via esclusiva, al giudice dell'esecuzione.

La l. n. 69 del 2009 è infatti intervenuta *in parte qua*, introducendo un diverso criterio attributivo della competenza a provvedere sull'estinzione: mentre nel vigore della precedente disciplina l'estinzione doveva essere pronunciata dal giudice «che aveva disposto la sospensione», e quindi dal giudice dell'esecuzione, se adito ai sensi degli artt. 624, 618 e 618-*bis* c.p.c., ovvero dal collegio, qualora investito della decisione sulla sospensione *ex art. 669-terdecies* c.p.c., oggi la norma, più correttamente, radica la suddetta competenza in capo all'organo giudiziario deputato alla direzione ed al coordinamento della procedura oggetto di decisione, cioè in capo al giudice dell'esecuzione ⁽⁴²⁹⁾.

Ai sensi del 3° co., art. 624, c.p.c., «*il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo*».

La declaratoria anche officiosa dell'estinzione rappresenta, tra le altre, una delle novità apportate all'istituto nel 2009. Essa va coordinata con la contestuale modifica introdotta alla disciplina generale prescritta in materia di estinzione del processo esecutivo, in particolare all'art. 630, 2° co., c.p.c.,

⁽⁴²⁹⁾ CAPPONI, *Quer pasticciaccio brutto dell'art. 624, 3° co., c.p.c.*, cit., 34; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 1372.

che oggi stabilisce che «*L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione*»⁽⁴³⁰⁾.

Dovendo, però, il giudice dell'esecuzione provvedere sull'estinzione di un processo sospeso, il possibile rilievo d'ufficio della stessa richiede, pur sempre, l'iniziativa della parte interessata ad ottenere detta pronuncia, la quale dovrà sollecitarne la dichiarazione.

Detta sollecitazione, peraltro, è vieppiù imposta dalla forma che il provvedimento richiesto deve rivestire. Trattandosi, infatti, di un'ordinanza, la sua emissione potrà avvenire solo previa instaurazione del contraddittorio tra le parti⁽⁴³¹⁾.

Ne discende che, per garantire la corretta applicazione del regime sancito dall'art. 624 c.p.c., la parte che ha ottenuto l'ordinanza di sospensione, decorso il termine di cui all'art. 616 c.p.c., deve depositare presso la cancelleria del g.e. ricorso - al quale va presumibilmente allegata idonea documentazione comprovante la mancata coltivazione del giudizio di merito sull'opposizione - con cui chiede a tale giudice di dichiarare estinto il processo dinanzi a sé pendente. Il giudice, letto il ricorso, fissa con decreto l'udienza di comparizione nella quale, dopo aver ascoltato le parti ed aver verificato la sussistenza delle condizioni prescritte dal 3°co., art. 624, emana ordinanza con la quale dichiara l'estinzione del processo esecutivo ed adotta i provvedimenti consequenziali, precisamente «*ordina la cancellazione della*

⁽⁴³⁰⁾ Nella sua precedente stesura, infatti, l'art. 630 c.p.c. disponeva: «*L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa*». Sull'interpretazione dell'art. 630 c.p.c. nel contesto normativo anteriore a quello delineato dalla l. 69 del 2009, cfr. per tutti IANNICELLI, *Note sull'estinzione del processo esecutivo*, cit., 265 ss.; quanto, invece, alla disciplina attuale, v. POLISENO, *L'estinzione del processo esecutivo*, in *L'esecuzione forzata riformata*, a cura di MICCOLIS e PERAGO, Torino, 2009, 755 ss.

⁽⁴³¹⁾ DE STEFANO, sub *art. 624 c.p.c.*, cit., 1636; RECCHIONI, sub *art. 624 c.p.c.*, cit., 2748; ONNIBONI, sub *art. 624 c.p.c.*, cit., 1524.

trascrizione del pignoramento» - ogniqualvolta l'estinzione colpisca un procedimento di espropriazione immobiliare – e statuisce «anche sulle spese».

Tale ordinanza è oggi espressamente impugnabile, al pari di ogni provvedimento estintivo, mediante reclamo al collegio ai sensi dell'art. 630, 3°co., c.p.c.

Fondamentale - in termini di garanzie processuali – si è rivelato l'intervento del legislatore del 2009 su tale specifico profilo.

Come sopra illustrato, infatti, l'inoppugnabilità del provvedimento *de quo*, prescritta dalla norma nella sua stesura originaria, aveva reso necessaria l'individuazione – nel silenzio della legge - di uno strumento di controllo avverso l'ordinanza in esame, allo scopo di assicurare la compatibilità della nuova fattispecie con i principi posti dalla Carta Costituzionale a presidio del giusto processo.

21. La riassunzione del processo esecutivo sospeso.

Venuta meno la causa sospensiva, la parte interessata alla riattivazione del processo esecutivo deve provvedere a riassumerlo.

Tale attività d'impulso deve essere compiuta, a mente dell'art. 627 c.p.c., *«nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione».*

La disciplina in esame non coincide con quella prescritta dall'art. 297 c.p.c. – in relazione alla medesima vicenda anomala - per la riassunzione del

processo di cognizione: mentre l'art. 297 c.p.c. richiede il passaggio in giudicato della sentenza che dà luogo alla cessazione della causa sospensiva, l'art. 627 pone, invece, sul medesimo piano, ai fini della decorrenza del termine di riassunzione, sia la sentenza di primo grado che la sentenza d'appello, imponendo l'attesa del passaggio in giudicato soltanto nella prima delle due ipotesi profilate.

A tal proposito, in dottrina si è correttamente osservato come l'assoggettamento dei provvedimenti in questione ad un regime differenziato sia frutto della volontà del legislatore di adottare una soluzione di compromesso, volta a «conciliare celerità del processo esecutivo e affidabilità dell'accertamento»⁽⁴³²⁾.

Secondo tale ricostruzione, dunque, l'assenza della necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza d'appello – richiesta, invece, per la sentenza di primo grado – discende dalla maggiore stabilità dell'accertamento in essa contenuto.

Più precisamente, la riduzione delle possibilità di contestazione della sentenza d'appello – notoriamente sottoponibile, a differenza della sentenza di primo grado, ai soli mezzi di impugnazione a critica vincolata – determinando l'aumento delle «probabilità di sopravvivenza»⁽⁴³³⁾ della stessa, giustifica, in questo caso, la prevalenza dell'esigenza alla sollecita definizione del processo esecutivo e, pertanto, legittima l'anticipazione della decorrenza del *dies a quo* per la ripresa dell'attività esecutiva sospesa.

L'adesione alla tesi in rassegna consente allora di risolvere la questione, originata dalla formulazione della norma - rimasta invariata anche dopo la

⁽⁴³²⁾ IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione*, cit., 261.

⁽⁴³³⁾ IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione*, cit., 263.

riforma del 2006 – inerente l'individuazione del regime applicabile ai fini della ripresa del corso dell'esecuzione in caso di sospensione disposta in seno all'opposizione agli atti esecutivi (⁴³⁴).

In relazione ad essa, si pone infatti un problema di coordinamento tra l'inciso contenuto nell'art. 627, nella parte in cui collega la riassunzione del processo alla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione, e la regola di cui all'art. 616 c.p.c. della inappellabilità della sentenza emessa al termine del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

Secondo un costante orientamento, affermatosi tanto in dottrina quanto presso la giurisprudenza di legittimità, il ricorso in riassunzione non può essere proposto prima della formazione del giudicato sulla sentenza emessa in unico grado (⁴³⁵).

Occorre però considerare che la sentenza emessa in unico grado è più prossima - quanto al grado di stabilità – alla sentenza di secondo grado che a quella di primo grado, giacché ne condivide il regime impugnatorio (⁴³⁶).

Di conseguenza, la logica applicazione - a tale specifica fattispecie – della *ratio* sottesa alla norma in esame induce a discostarsi dall'orientamento dominante formatosi *in parte qua* e ad affermare, per contro, che, qualora si verta in ipotesi di sospensione ordinata nell'ambito dell'opposizione agli atti

(⁴³⁴) Cfr. in argomento, *supra*, § 11.2.

(⁴³⁵) In dottrina, cfr. ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 1575 ss.; RECCHIONI, sub art. 627 c.p.c., cit., 2771; FAZZALARI, *Lezioni di diritto processuale civile*, II, Padova, 1986, 127 ss; in giurisprudenza, v. nello stesso senso, Cass., 23 luglio 1991, n. 8251, in *Foro it.*, 1992, I, 3359, con nota di richiami di SASSONE e in *Giust. civ.*, 1992, I, 1531, secondo cui «La sospensione disposta a seguito della proposizione di opposizione dagli atti esecutivi non cessa immediatamente con il deposito della sentenza emessa in unico grado, ma dura fino al passaggio in giudicato in senso formale della sentenza che definisce il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, allorquando avverso la sentenza stessa sia stata proposta impugnazione nei modi previsti dalla legge»; cfr. in termini Cass., 3 settembre 1998, n. 8764, in *Giust. civ.*, 1999, I, 2447; Cass., 2 aprile 1975, n. 1192, in *Rep. Foro it.*, 1975, voce *Esecuzione forzata in genere*, n. 88.

(⁴³⁶) In tal senso IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione*, cit., 263.

ex art. 617 c.p.c., la parte interessata è tenuta a riassumere il processo non già dal passaggio in giudicato, bensì dalla comunicazione della sentenza (emessa in unico grado) che rigetta l'opposizione ⁽⁴³⁷⁾.

A tale conclusione sembra essere recentemente pervenuta, sebbene sulla base di un diverso assunto di partenza, la stessa Corte di Cassazione, la quale, discostandosi dalla tesi per molti anni avallata, ha affermato che «a seguito dell'introduzione, per effetto della novellazione dell'art. 282 c.p.c. da parte dell'art. 33 l. 26 novembre 1990 n. 353, del principio di immediata efficacia della sentenza di primo grado, l'art. 627 c.p.c., nella parte in cui allude alla riassunzione del processo esecutivo nel termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado che rigetta l'opposizione all'esecuzione, deve essere inteso nel senso che tale momento segna soltanto il *dies a quo* del termine per la riassunzione (che, se la sentenza viene impugnata, non decorre, venendo sostituito dal momento della comunicazione della sentenza di appello che rigetti l'opposizione) e non il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale, in conseguenza dell'immediata efficacia della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 282 c.p.c., nasce con la sua stessa pubblicazione» ⁽⁴³⁸⁾.

⁽⁴³⁷⁾ IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione*, op. loc. cit.; ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, cit., 450, in relazione al termine di efficacia del precetto ex art. 481 c.p.c.; CASTORO, *Il processo di esecuzione*, cit., 910.

⁽⁴³⁸⁾ Così Cass., 21 novembre 2011, n. 24447, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Esecuzione in genere*, n. 111; in termini analoghi cfr. Cass., 9 maggio 2012, n. 7053. In dottrina cfr. da ultimo CAPPONI, *Vicende del titolo esecutivo*, cit., 1524, che richiama detto recente arresto della S.C. per dare atto dell'evoluzione che, negli ultimi tempi, interessa la più ampia e distinta questione dell'efficacia della sentenza emessa in esito alle parentesi cognitive occasionate dai processi di esecuzione forzata – in particolare l'efficacia della sentenza di accoglimento emessa ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. – e della sua attitudine a definire la vicenda che ne è causa sin dalla sua pubblicazione o, invece, dalla formazione del giudicato. Nel silenzio della legge l'A., contrariamente alla tesi che, con la pronuncia in rassegna, inizia ad abbracciarsi in seno alla giurisprudenza, afferma in proposito: «Una soluzione equilibrata

Ciò chiarito, veniamo invece all'esame delle modalità attraverso cui il processo deve essere riattivato.

Ai sensi dell'art. 627 c.p.c., l'istanza di riassunzione riveste la forma del ricorso, da depositarsi presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione. Al deposito del ricorso segue la fissazione con decreto dell'udienza di comparizione delle parti.

All'udienza il g.e. accerta la ritualità dell'istanza di riassunzione e la cessazione della causa sospensiva ed ordina la prosecuzione delle attività esecutive, «compiendo o autorizzando il compimento, dell'atto successivo all'ultimo atto posto in essere al momento della sospensione»⁽⁴³⁹⁾.

Tuttavia, si ritiene che qualora l'atto successivo a quello eseguito prima della sospensione sia un atto di parte, non è necessario proporre ricorso, ma è sufficiente il mero compimento dell'atto nel rispetto dei termini indicati dall'art. 627 c.p.c. e la comunicazione di tale atto alle altre parti del processo⁽⁴⁴⁰⁾.

Il mancato o tardivo compimento delle suddette attività è causa di estinzione del processo *ex art.* 630 c.p.c.

potrebbe essere quella di evitare di procedere nell'esecuzione, a fronte della sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione, aspettando magari la sentenza d'appello (la "doppia conforme") per la produzione degli effetti caducatori sul pignoramento e, in conseguenza, sugli atti esecutivi dipendenti. Ma, è evidente, una soluzione siffatta richiederebbe un intervento del legislatore, che ai tempi correnti non pare affatto auspicabile».

⁽⁴³⁹⁾ Così SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 1380.

⁽⁴⁴⁰⁾ In dottrina FURNO, *La sospensione*, cit., 113; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1228; in giurisprudenza, cfr. Cass., 13 giugno 1992, n. 7251, in *Rep. Foro it.*, 1992, voce *Esecuzione in genere*, n. 102.

SEZIONE III

IL REGIME DI CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI CHE DECIDONO SULLA SOSPENSIONE

SOMMARIO: 22. L'impugnazione dell'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione. La disciplina originaria e gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza. - 23. La soluzione adottata dal legislatore del 2005: il reclamo cautelare. In particolare: questioni interpretative relative alla sfera di applicazione del reclamo cautelare. - 23.1. (*Segue*). Il reclamo avverso l'ordinanza emessa in sede di opposizione agli atti esecutivi. - 23.2. (*Segue*). Il reclamo avverso l'ordinanza emessa in sede di opposizione a precetto. - 24. Il regime di revoca e modifica dell'ordinanza che provvede sulla sospensione.

22. L'impugnazione dell'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione. La disciplina originaria e gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza.

Nell'impianto originario del codice di rito, non era espressamente regolato il profilo inerente il controllo dell'esercizio del potere di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione.

La dottrina e la giurisprudenza avevano fatto fronte alla manchevolezza del dato positivo prospettando in materia distinte soluzioni.

Secondo un orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, che muoveva dal presupposto della natura ordinatoria e non decisoria delle ordinanze di sospensione emanate dal giudice dell'esecuzione, l'opposizione agli atti esecutivi rappresentava l'unico strumento in grado di conciliare, da un lato, l'esigenza di tutela del soggetto la cui sfera giuridica veniva incisa dalla decisione *de qua* e, dall'altro, le caratteristiche – appena indicate – ad essa ascritte.

Pertanto, la parte che si doleva della ingiustizia ovvero della illegittimità dell'operato del giudice dell'esecuzione, limitatamente alla sua potestà sospensiva, doveva agire ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ⁽⁴⁴¹⁾

Al contrario, la parte non poteva avvalersi dei rimedi del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e del regolamento necessario di competenza *ex art.* 42 c.p.c. ⁽⁴⁴²⁾.

Diverso era l'atteggiarsi della dottrina rispetto alla risoluzione del problema che ci occupa.

Se infatti inizialmente gli Autori si allinearono alla tesi avallata in sede pretoria ⁽⁴⁴³⁾, optando per l'opponibilità *ex art.* 617 c.p.c. dell'ordinanza di accoglimento ovvero di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, ben presto, però, rilevarono l'incongruità o, *rectius*, l'esorbitanza dello strumento in questione rispetto alla sommarietà ed alla strumentalità del provvedimento sospensivo e la dubbia compatibilità della soluzione anzidetta con il canone costituzionale della terzietà ed imparzialità del giudice, che

⁽⁴⁴¹⁾ V. in giurisprudenza, tra le più recenti pronunce, Cass., 28 novembre 2007, n. 24736, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Esecuzione forzata in genere*, n. 86; Cass., 5 giugno 2007, n. 13065, *id.*, 2007, voce cit., n. 89; Cass., 5 agosto 2005, n. 16601, *id.*, voce cit., n. 44; Cass., 23 aprile 2003, n. 6448, in *Foro it.*, 2004, I, 555, con osservazioni di LONGO.

⁽⁴⁴²⁾ Con specifico riferimento al regolamento di competenza, l'esclusione del suo utilizzo da parte della giurisprudenza di legittimità discendeva, oltre che – come appena detto – dall'assenza del carattere della decisorietà del provvedimento in esame, anche dalla ritenuta impossibilità di ricorrere, nel caso di specie, all'applicazione analogica degli artt. 42 e 295 c.p.c. Cfr. sul punto, *ex plurimis*, Cass., 11 luglio 2007, n. 15467, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Esecuzione forzata in genere*, n. 88; Cass., 22 ottobre 2003, n. 15847, *id.*, 2003, voce *Competenza civile*, n. 169; Cass., 2 agosto 2000, n. 10121, *id.*, 2000, voce *Esecuzione forzata in genere*, n. 81. *Contra*, nel senso dell'ammissibilità del regolamento necessario di competenza sulla base della asserita configurabilità di un rapporto di *species a genus* tra la fattispecie al nostro esame e quella di cui all'art. 295, cfr. Cass., 15 ottobre 2004, n. 20320, in *Impresa*, 2005, 2, 311; Cass., 27 settembre 2002, n. 14062, in *Foro it.*, 2003, I, 3136, con nota di TRISORIO LIUZZI.

⁽⁴⁴³⁾ Cfr., *ex multis*, PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 397; LUISO, *Sospensione del processo civile*, cit., 67; GILI, *Sull'impugnabilità dell'ordinanza che dispone sull'istanza di sospensione del processo civile*, in *Nuova giur. civ.*, 1993, I, 623; ONNIBONI, *Provvedimento d'urgenza e sospensione*, cit., 508.

poteva essere minato dalla devoluzione della cognizione della causa al medesimo giudice persona fisica che aveva deciso sulla sospensione ⁽⁴⁴⁴⁾.

Così, all'indomani della introduzione, nell'impianto del codice, del procedimento cautelare uniforme, iniziò ad prendere piede la tesi – poi avallata dal legislatore del 2005 – che, attribuendo natura cautelare al provvedimento di sospensione, ne affermava conseguentemente la reclamabilità *ex art. 669-terdecies c.p.c.*

Il reclamo cautelare venne infatti considerato il mezzo di controllo che meglio si attagliava alla cautela sospensiva, sia per la celerità del procedimento, sia per le maggiori garanzie che detto procedimento – svolgendosi dinanzi ad un organo collegiale del quale non può far parte il giudice che ha provveduto sulla richiesta di sospensione - assicurava al soggetto che vi ricorreva, sul piano dell'effettività della tutela giurisdizionale ⁽⁴⁴⁵⁾.

⁽⁴⁴⁴⁾ In particolare, con riguardo alle ragioni che inducevano a ritenere inadeguato lo strumento dell'opposizione agli esecutivi, cfr. per tutti ORIANI, *L'imparzialità del giudice e l'opposizione agli atti esecutivi*, cit., 8 ss.

⁽⁴⁴⁵⁾ Nel senso dell'esperibilità del reclamo cautelare avverso l'ordinanza di sospensione, nel regime previgente alle riforme del 2005-2006, v. ORIANI, *L'imparzialità del giudice e l'opposizione agli atti esecutivi*, cit., 18; METAFORA, *Considerazioni in tema di sospensione*, cit., 642 ss.; STORTO, *Note su alcune questioni in tema di opposizione all'esecuzione*, in *Riv. esec. forzata*, 2000, 251 ss.; CECHELLA, *Il reclamo avverso le ordinanze di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.*, in *Riv. esec. forzata*, 2000, 351; DI BENEDETTO, *Brevi note sull'ammissibilità del reclamo contro i provvedimenti sulla sospensione dell'esecuzione emessi ai sensi dell'art. 624, 1° comma, c.p.c.*, in *Giur. merito*, 1996, 221. Anche una parte della giurisprudenza di merito aveva aderito alla tesi avallata dalla dottrina appena citata: cfr. in termini, T. Livorno, 10 novembre 1999, in *Riv. esec. forzata*, 2000, 348, con nota citata di CECHELLA, *Il reclamo avverso le ordinanze di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.*; T. Bologna, 6 maggio 1998, in *Giur. it.*, 1999, 530; Pret. Torre Annunziata, sez. Pompei, 25 marzo 1994, in *Foro it.*, 1994, I, 2269.

23. La soluzione adottata dal legislatore del 2005: il reclamo cautelare. In particolare: questioni interpretative relative alla sfera di applicazione del reclamo cautelare.

La legge 14 maggio 2005, n. 80 ha accolto la soluzione offerta dalla dottrina testé richiamata e, per effetto dell'art. 2, 3° co., lett. e), n. 42, ha riformato il secondo comma dell'art. 624 c.p.c., disponendo che «*Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies*».

In linea preliminare, occorre osservare che la formulazione della norma non pone problemi interpretativi attinenti all'individuazione dell'oggetto della cognizione del giudice del reclamo. E' agevole, infatti, inferire dall'inciso «*ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione*» il possibile impiego del rimedio in esame sia in ipotesi di accoglimento sia in ipotesi di rigetto dell'istanza di sospensione (⁴⁴⁶).

Il riferimento, inoltre, alla sola «*ordinanza*», consente altresì di negare l'esperibilità del reclamo cautelare avverso il decreto, emesso *inaudita altera parte* in via d'urgenza, che egualmente provvede sull'istanza *de qua* ai sensi dell'art. 625 c.p.c. (⁴⁴⁷)

Più controverso appare, invece, il profilo relativo alla delimitazione dello spazio operativo della disposizione in commento.

Orbene, non v'è dubbio che in seno ad essa confluiscono le ipotesi di sospensione disposta nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione e

(⁴⁴⁶) Così si esprime unanimemente la dottrina; cfr., *ex multis*, MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione*, cit., 199; BARRECA, *La riforma della sospensione*, cit., 656 ss.; PETRILLO, *sub art. 624 c.p.c.*, cit., 617; LONGO, *La sospensione*, cit., 685.

(⁴⁴⁷) Cfr., *ex plurimis*, MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione*, cit., 199; PETRILLO, *sub art. 624 c.p.c.*, cit., 617; LONGO, *La sospensione*, cit., 685; METAFORA, *La sospensione*, cit., 1209; TOTA, *sub art. 615 c.p.c.*, cit., 553, nt. 43.

dell'opposizione di terzo dal giudice dell'esecuzione, attesa la collocazione della nuova previsione normativa nel corpo dell'art. 624 c.p.c. che regola, appunto, al primo comma, le condizioni di esercizio del potere sospensivo nelle fattispecie suddette.

In virtù, poi, del disposto di cui all'ultimo periodo del 2° comma dell'art. 624 c.p.c., la norma in commento si applica anche in relazione all'ordinanza di sospensione emessa dal g.e. in esito alla decisione sommaria delle controversie distributive di cui all'art. 512 c.p.c. ⁽⁴⁴⁸⁾

Controversa è, invece, l'impugnabilità mediante reclamo *ex art. 669-terdecies* c.p.c. delle ordinanze di sospensione, ove queste siano state emesse dal giudice dell'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615, 1° co., c.p.c., ovvero dal giudice dell'esecuzione adito in sede di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 618 c.p.c.

Invero, la questione è stata posta soltanto da una parte della giurisprudenza di merito e da una dottrina tuttora isolata.

Per contro, la dottrina pressoché unanime e la giurisprudenza di legittimità si sono mostrate favorevoli all'estensione del rimedio *de quo* a tutte le fattispecie di sospensione discrezionale contemplate dal Libro III del c.p.c.

In particolare, la dottrina ha risolto positivamente il problema al nostro esame sulla base delle seguenti argomentazioni.

Alcuni Autori hanno affermato che il reclamo cautelare è espressione del recepimento, da parte del legislatore, di un principio generale *in subiecta*

⁽⁴⁴⁸⁾ Stabilisce, infatti, il secondo periodo dell'art. 624, 2° co., c.p.c.: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma».

materia, che prescinde dalla natura dell'istituto e che importa la riconducibilità nel suo alveo di tutti i provvedimenti sospensivi (⁴⁴⁹).

Altri Autori hanno ovviato alla mancata specificazione contenuta nell'art. 624, 2° co., c.p.c. mediante l'applicazione diretta dell'art. 669-terdecies c.p.c. alle fattispecie sospensive anzidette, in virtù della qualificazione delle stesse come provvedimenti *stricto sensu* cautelari (⁴⁵⁰).

Quest'ultima soluzione è stata inoltre adottata dalla Suprema Corte, la quale, avendo anch'essa abbracciato la tesi della natura pienamente cautelare della sospensione dell'esecuzione, non opera alcuna distinzione in merito, ed estende l'utilizzo del reclamo pure alle ipotesi sospensive di cui agli artt. 615, 1° co. e 618 c.p.c. (⁴⁵¹)

(⁴⁴⁹) V., per tutti, (BALENA)-BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, cit., 310, il quale afferma: «Tale norma è espressione, ormai, di un principio generale e, quindi, essa deve applicarsi, a mio sommo avviso, in ogni caso in cui sia disposta la sospensione dell'esecuzione, sia questa collegata alle opposizioni esecutive sia questa collegata alle controverse distributive, sia poi essa disposta dal giudice dell'esecuzione ovvero sia essa disposta dal giudice dell'opposizione a precetto», nonché - aggiunge in nota (v. ID., *op. loc. cit.*, nt. 43) - avverso «il provvedimento che, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., così come modificato dalla riforma delle e.m., dispone la sospensione a causa della proposta opposizione agli atti esecutivi».

(⁴⁵⁰) Cfr., *ex multis*, MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive*, cit., 198 ss.; METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 1209; ORIANI, *La sospensione*, cit., 675; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 1383.

(⁴⁵¹) Cfr. per tutte Cass., 8 maggio 2010, n. 11243, in *Giur. it.*, 2011, 372, con nota di NELA, e in *Giust. civ.*, 2011, I, 1013, che afferma: «Tanto nel regime dell'art. 624 c.p.c., scaturito sia dalla riforma di cui alla l. n. 52/2006, quanto in quello successivo, di cui alla l. n. 69/2009, l'ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione nell'ambito di un'opposizione ai sensi degli artt. 615, 619 e 617 c.p.c., è soggetta al reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. sia nel caso che abbia disposto la sospensione, sia nel caso che l'abbia negata; detta ordinanza non è soggetta al rimedio dell'art. 111, 7° comma, cost., al quale resta sottratta anche l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione oppure l'abbia direttamente concessa»; la giurisprudenza di legittimità esclude, poi, la possibilità di impugnare l'ordinanza emessa in esito alla proposizione del reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c.: cfr. in argomento Cass., 4 settembre 2012, n. 14814, secondo cui «è inammissibile sia il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., sia quello proposto avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia direttamente concessa, trattandosi in ogni caso di provvedimenti non definitivi, suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione»; nello stesso senso, v. anche Cass., 11 luglio 2012, n. 11695; Cass., 8 maggio 2010, n. 11243, in *Giur. it.*, 2011, 372, con nota di NELA e in *Giust. civ.*, 2011, I, 1013; cfr. inoltre Cass., 18 giugno 2012, n. 9984, che in proposito

23.1. (Segue). Il reclamo avverso l'ordinanza emessa in sede di opposizione agli atti esecutivi.

La tesi dominante della impugnabilità mediante reclamo anche dell'ordinanza sospensiva di cui all'art. 618 c.p.c. è contrastata da una parte della giurisprudenza di merito e da un isolato orientamento dottrinale ⁽⁴⁵²⁾.

Secondo quest'ultimo, la soluzione restrittiva si ricava proprio dal dato testuale. Dirimente si rivela, a tal fine, non solo e non tanto il 2° comma dell'art. 624 c.p.c., che non contiene alcun esplicito riferimento all'ipotesi sospensiva di cui all'art. 618 c.p.c., quanto piuttosto il 4° comma della norma citata, il quale richiama l'art. 618 allo scopo esclusivo di estendere ai provvedimenti in esso contemplati il meccanismo sospensivo-estintivo introdotto dal legislatore del 2006 e disciplinato dal 3° comma dell'articolo in esame ⁽⁴⁵³⁾.

Ad avviso, invece, del surriferito indirizzo giurisprudenziale, l'inapplicabilità del reclamo cautelare all'ipotesi di cui all'art. 618 c.p.c. non

aggiunge: *«Pertanto, nemmeno la circostanza che con esso sia stata disposta la condanna alle spese vale ad attribuire al detto provvedimento carattere di decisorietà e di definitività ai fini dell'esperimento del citato ricorso straordinario, neppure limitatamente alla statuizione sulle spese»; conf., ex multis, Cass., 23 luglio 2009, n. 17266, in Riv. esec. forzata, 2009, 501; Cass., 22 ottobre 2009, n. 22486, in Rep. Foro it., 2009, voce Esecuzione in genere, n. 93; Cass., 22 ottobre 2009, n. 22488, in Id., 2009, voce cit., n. 92; cfr. anche sul punto Cass., 7 giugno 2007, n. 13360, in Giust. civ., 2008, I, 168, per la quale «è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza emanata in sede di reclamo contro un provvedimento cautelare, perché priva dei caratteri della definitività e della decisorietà; infatti, la prevista attenuazione del nesso di strumentalità tra fase cautelare e merito non esclude che l'instaurazione del giudizio di merito sia sempre possibile e che il provvedimento cautelare sia idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata».*

⁽⁴⁵²⁾ PISANU, *Reclamabilità dei provvedimenti sospensivi in materia di esecuzione forzata*, in *Giur. merito*, 2006, 2678, ad avviso del quale *«Non paiono individuabili...né nel dettato dell'art. 624 c.p.c., né nella sua collocazione sistematica, appigli interpretativi tali da supportare un'applicazione della norma anche alle opposizioni agli atti esecutivi»* e, pertanto *«resta inalterata la ricostruzione sistematica, precedente alla novella, che individuava nell'opposizione agli atti esecutivi l'unico rimedio esperibile avverso tutti i provvedimenti emessi ex art. 618 c.p.c.»*.

⁽⁴⁵³⁾ Così dispone, infatti, il quarto comma dell'art. 624 c.p.c.: *«La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618»*.

è frutto di una mera svista del legislatore, ma è al contrario frutto della precisa scelta dello stesso di trattare in modo diverso le differenti tipologie oppositive, in ragione della diversa gravità del vizio censurabile in tal sede.

Attesa, dunque, la minore gravità dei vizi deducibili con l'opposizione agli atti esecutivi, la previsione del reclamo avverso le ordinanze di sospensione emesse nella parentesi cognitiva in questione viene considerata un eccesso di garanzia e, pertanto, viene negata ⁽⁴⁵⁴⁾.

Le soluzioni illustrate non possono essere condivise.

Esse, infatti, frustrano irragionevolmente la *ratio* sottesa all'introduzione nella materia sospensiva del reclamo cautelare, la quale va identificata nell'attribuzione alla parte di uno strumento di tutela esercitabile avverso un provvedimento che, in quanto suscettibile di arrecare pregiudizio, deve essere necessariamente sottoposto ad una forma adeguata di controllo giurisdizionale.

Orbene, il pregiudizio che la parte può subire non muta, in linea di principio, in ragione della opposizione cui accede la misura sospensiva invocata, perché identici sono gli effetti che - per espressa previsione normativa - promanano dal provvedimento con cui essa viene concessa o negata, a nulla rilevando la diversità della sede cognitiva nella quale il soggetto legittimato esercita la suddetta facoltà.

⁽⁴⁵⁴⁾ Così T. Ascoli Piceno, 25 settembre 2009, in *Dir. e lav. Marche*, 2009, 4, 48 per il quale «E' inammissibile il reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza che provvede sulla istanza di sospensione dell'esecuzione richiesta nell'ambito del procedimento di opposizione agli atti esecutivi previsto dagli art. 617 e 618 c.p.c.»; conf., T. Roma, 28 maggio 2007, in *Giur. merito*, 2007, 2638, con nota di LOMBARDI; T. Bologna, 6 giugno 2007, *id.*, 2007, 2641; T. Brindisi, 11 luglio 2006, in *Giur. merito*, 2006, 2673, con nota di PISANU. *Contra, ex multis*, T. Biella, 11 maggio 2006, in *Giur. merito*, 2007, 1657, con nota di ASTUNI.

Ne discende che, come correttamente osservato dall'opinione dominante formatasi *in parte qua*, la disposizione contenuta nel cennato 2° comma dell'art. 624 c.p.c. deve essere considerata un «*contenitore neutro*» ⁽⁴⁵⁵⁾, potenzialmente in grado di ricomprendere nel suo seno tutte le ipotesi sospensive accomunate dalla medesima natura e dalle medesime finalità.

Con riferimento specifico, poi, alla fattispecie sospensiva in discorso, la tesi qui accolta trova conferma, peraltro, anche nel testo dell'art. 624 c.p.c.

E' nel vero, infatti, chi ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla dottrina sopra indicata, il richiamo al 4° comma, art. 624, della sospensione disposta ai sensi dell'art. 618 consente di includere – e non di escludere - la medesima dal raggio operativo del reclamo *ex art. 669-terdecies*, sulla base del rilievo per cui la genericità della formula adottata dal disposto di cui al 2° comma, che discorre *sic et simpliciter* di «*ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione*», non ha reso necessaria la precisazione dei limiti operativi dell'istituto ⁽⁴⁵⁶⁾.

23.2. (Segue). Il reclamo avverso l'ordinanza emessa in sede di opposizione a precetto.

Alcune pronunce di merito hanno altresì negato l'esperibilità del reclamo cautelare nei confronti dell'ordinanza sospensiva emessa dal giudice dell'opposizione a precetto.

⁽⁴⁵⁵⁾ T. Genova, 5 aprile 2007, in *Giur. merito*, 2008, 2232, con nota di NARDELLI.

⁽⁴⁵⁶⁾ ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, *op. loc. cit.*; PETRILLO, *sub art. 624 c.p.c.*, *cit.*, 619; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, *cit.*, 1202.

In talune occasioni, la presente soluzione è stata adottata applicando il canone interpretativo *ubi lex voluit, dixit* ⁽⁴⁵⁷⁾; in altre, si è pervenuti a tale conclusione in virtù dell'affinità funzionale esistente tra la sospensione in esame e le inibitorie del giudice dell'impugnazione, espressamente dichiarate non impugnabili ⁽⁴⁵⁸⁾.

A tale ultimo proposito, la giurisprudenza di merito ha richiamato, a supporto della tesi accolta, una pronuncia della Corte Costituzionale ⁽⁴⁵⁹⁾, la quale ha escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 648 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., affermando che «la natura latamente cautelare dei provvedimenti a cognizione sommaria emessi dal giudice ed incidenti sull'esecutività del titolo non impone una comune disciplina quanto ai rimedi utilizzabili contro ciascuno di essi» ⁽⁴⁶⁰⁾.

Anche in questo caso, tale opzione interpretativa - nettamente minoritaria – non merita di essere condivisa, ad essa dovendosi estendere le stesse considerazioni appena svolte con riguardo al reclamo avverso l'ordinanza di sospensione di cui all'art. 618 c.p.c.

⁽⁴⁵⁷⁾ T. Milano, 5 ottobre 2006, in *Giur. it.*, 2007, 121, con nota di CONTE; T. Venezia, 31 ottobre 2006, in *Giur. merito*, 2008, 2233, con nota di NARDELLI; T. Napoli, 25 luglio 2007, *id.*, 2007, 2235; T. Lamezia Terme, 26 marzo 2009, in *Corti calabresi*, 2009, 507; T. Nola, 12 dicembre 2008, in *Giur. merito*, 2010, 68, con nota di NAPOLITANO. *Contra* T. Roma, 2 novembre 2006, in *Giur. merito*, 2007, 1655, con nota di ASTUNI; T. Mondovì, 19 settembre 2006, in *Giur. merito*, 2006, 2672, con nota di PISANU; T. Lecco, 6 luglio 2006, *id.*, 2006, 2670; T. Padova, 22 febbraio 2007, in *Riv. esec. forzata*, 2007, 545, con nota di PETRILLO; T. Genova, 5 aprile 2007, in *Giur. merito*, 2008, 2232, con nota di NARDELLI; T. Nola, 18 dicembre 2008, in *Giur. merito*, 2010, 59, con nota di NAPOLITANO.

⁽⁴⁵⁸⁾ T. Milano, 11 febbraio 2008, in *Foro pad.*, 2010, 163 ss.

⁽⁴⁵⁹⁾ C. Cost., 20 luglio 2007, n. 306, in *Corriere giur.*, 2007, 1399, con nota di CONTE, e in *Giust. civ.*, 2008, I, 2356. Nel caso di specie, il giudice remittente aveva sollevato q.l.c. della disciplina che stabilizza sino all'esito del giudizio di opposizione il provvedimento che incide sull'esecutività al decreto ingiuntivo.

⁽⁴⁶⁰⁾ C. Cost., 20 luglio 2007, n. 306, cit.

24. Il regime di revoca e modifica dell'ordinanza che provvede sulla sospensione.

Nel vigore della disciplina precedente, pacifica era l'ammissibilità della revoca e della modifica dell'ordinanza concessiva della sospensione ad opera del giudice dell'esecuzione (⁴⁶¹).

La regola suddetta veniva enunciata in virtù dell'applicazione, al caso che ci occupa, dell'art. 487 c.p.c., che al primo comma prescrive: «*Salvo che la legge non dispone altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione*».

L'operatività di tale regime era inoltre legittimata dall'assenza di uno «*speciale mezzo di reclamo*» avverso le ordinanze di sospensione, il quale – ai sensi dell'art. 177, 3° co., c.p.c., applicabile in materia esecutiva per effetto del richiamo contenuto nell'art. 487, 2° co., c.p.c. – ne avrebbe invece impedito, ove esistente, la revocabilità e modificabilità.

L'introduzione del reclamo cautelare come mezzo di controllo dei provvedimenti che decidono sulla sospensione ha posto il problema della individuazione di una norma che, nell'attuale assetto normativo, continui a legittimare il giudice che ha accordato la misura sospensiva a modificare e revocare la stessa.

(⁴⁶¹) Così, tra le altre, Cass., 18 gennaio 1994, n. 388, in *Rep. Foro. it.*, 1994, voce *Esecuzione in genere*, n. 83, secondo cui: «*Il provvedimento con il quale viene disposta la sospensione dell'esecuzione, costituendo un atto del giudice dell'esecuzione in quanto tale e non del giudice del processo di cognizione introdotto davanti a lui con l'opposizione, è soggetto alla disciplina indicata dall'art. 487 c.p.c. e, quindi, è sempre modificabile e revocabile dallo stesso giudice dell'esecuzione che lo ha emesso, senza avere carattere irretrattabile sulla competenza, talché non è impugnabile mediante regolamento di competenza*»; cfr., in termini, Cass., 25 agosto 1997, n. 3427, *id.*, 1997, voce cit., n. 118; Cass., 10 febbraio 1998, n. 1354, *id.*, 1998, voce cit., n. 62; Cass., S.U., 21 luglio 1998, n. 7128, in *Foro it.*, 1999, I, 1555, con nota di IANNICELLI; Cass., 29 settembre 2000, n. 12970, in *Giust. civ.*, 2001, I, 1303; Cass., 5 agosto 2005, n. 16601, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Esecuzione in genere*, n. 75.

In dottrina sono state prospettate diverse soluzioni.

Per alcuni, la sospensione è tuttora revocabile e modificabile in base ai principi generali dettati in tema di ordinanza ⁽⁴⁶²⁾; per altri, il potere in oggetto deve essere riconosciuto in base ad una lettura estensiva dell'art. 626 c.p.c., che prevede che «*quando il processo esecutivo è sospeso nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione*» ⁽⁴⁶³⁾.

I fautori della tesi che afferma la natura *tout court* cautelare della sospensione risolvono la questione attraverso la diretta applicazione dell'art. 669-*decies* c.p.c. ⁽⁴⁶⁴⁾

Pur non avendo aderito – nella presente indagine – alla tesi appena indicata, si ritiene tuttavia necessaria, in relazione a questo specifico aspetto, l'applicazione dell'art. 669-*decies* ⁽⁴⁶⁵⁾ per due ragioni: in primo luogo, l'attuazione dei principi dettati in materia di ordinanze determinerebbe – diversamente da quanto sostenuto dal primo degli orientamenti richiamati – la negazione del potere di revoca e modifica, a ciò ostando il dettato dell'art. 177, 3° co., sopra citato; in secondo luogo, l'estensione dei confini operativi della deroga contemplata all'art. 626 c.p.c. – ai fini della riconoscibilità dei poteri di revoca e modifica – dà luogo ad un'evidente forzatura della legge, oltre a porsi – peraltro - in aperto contrasto con l'opinione, tuttora unanime,

⁽⁴⁶²⁾ ARIETA, DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 284, 1569, 1571; BALENA, *Elementi di diritto processuale civile*, III, cit., 205; BARRECA, *La riforma della sospensione*, cit., 669.

⁽⁴⁶³⁾ In questo senso PETRILLO, sub *art. 624 c.p.c.*, cit., 662.

⁽⁴⁶⁴⁾ V. *supra*, § 10.3.

⁽⁴⁶⁵⁾ Nello stesso senso LONGO, *La sospensione*, cit., 715 ss.

degli studiosi, i quali ritengono che tale deroga possa riguardare soltanto gli atti a carattere conservativo, non anche gli atti esecutivi in senso stretto ⁽⁴⁶⁶⁾.

⁽⁴⁶⁶⁾ In tal senso v., tra gli altri, FURNO, *La sospensione*, cit., 112; LUISO, *Sospensione del processo*, cit., 68.

INDICE BIBLIOGRAFICO

ALLORIO, *Sospensione dell'esecuzione per consegna o rilascio*, in *Giur. it.*, 1946, I, 1, 111 ss.;

ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, Napoli, 1957;

ANDRIOLI, *Appunti di diritto processuale civile*, Napoli, 1962;

ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in MONTESANO-ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, III, 2, Padova, 2007;

ARIETA, DE SANTIS, MONTESANO, *Corso base di diritto processuale civile*, Padova, 2010;

ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del senato sul giudice di pace*, Padova, 1991;

BALENA-COSTANTINO, *La riforma (della riforma) del processo civile - Note a prima lettura sulla l. 28 dicembre 2005 n. 263*, in *Foro it.*, 2006, V, 59 ss.;

BALENA-BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006;

BARRECA, *La riforma della sospensione del processo esecutivo e delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in *Riv. esec. forzata*, 2006, 653 ss.;

BOCCAGNA, *sub artt. 817-832 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile commentato*, diretto da CONSOLO, IV ed., Milano, 2010, 1901 ss.;

BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1996;

BRIGUGLIO-CAPPONI (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile*, II, Padova, 2007;

BUCCI-SOLDI, *Le nuove riforme del processo civile*, Padova, 2006;

BUCCI-SOLDI, *Le nuove riforme del processo civile. Commento alla Legge 18 giugno 2009, n. 69. Processo di esecuzione, processo di cognizione, processi sommari di cognizione, ricorso per Cassazione*, Padova, 2009;

BUCOLO, *La sospensione nell'esecuzione. La sospensione in generale*, I, Milano, 1972;

CALVOSA, *Sospensione del processo civile (di cognizione)*, in *NN.D.I.*, XVII, Torino, 1970, 953 ss.;

CAMPESE, *Le modifiche al processo esecutivo introdotte dalla l. 18 giugno 2009, n. 69*, in *Riv. esec. forzata*, 2010, 426 ss.;

CAPPONI, *Alcuni problemi su contraddittorio e processo esecutivo (alla luce del nuovo art. 111 della Costituzione)*, in *Riv. esec. forzata*, 2001, 28 ss.;

CAPPONI, *Note a prima lettura del c.d. decreto competitività in relazione a taluni aspetti concernenti l'esecuzione forzata*, in *www.judicium.it*;

CAPPONI, *L'opposizione distributiva dopo la riforma dell'espropriazione forzata*, in *Corr. giur.*, 2006, 1760 ss.;

CAPPONI, *Note sull'entrata in vigore delle recenti novelle al codice di procedura civile (l. n. 80/2005, 263/2005 e 52/2006)*, in *Giur. it.*, 2006, 2445 ss.;

CAPPONI, *Inibitorie e sospensioni nell'esecuzione forzata*, in *Riv. esec. forzata*, 2009, 389 ss.;

CAPPONI, *Quer pasticciaccio brutto dell'art. 624, 3°co., c.p.c.*, in *Riv. esec. forzata*, 2009, 33 ss.;

CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2010;

CAPPONI, *Vicende del titolo esecutivo nell'esecuzione forzata*, in *Corriere giur.*, 2012, 1512 ss.;

CAPPONI e STORTO, *Prime considerazioni sul d.d.l. Castelli recante "Modifiche urgenti al codice di procedura civile" in relazione al processo di esecuzione forzata*, 163 ss., in *Riv. esec. forzata*, 2002, 163 ss.;

CARNELUTTI, *Progetto del codice di procedura civile presentato alla Sottocommissione Reale per la riforma del codice di procedura civile*, I-II, Padova, 1926;

CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, V-VII, Padova, 1929-1931, *Processo di esecuzione*;

- CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, III, Roma, 1951;
- CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, 5^a ed., II, Roma, 1956;
- CARPI, *Sospensione dell'esecuzione: I) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIX, Roma, 1993, 1 ss.;
- CARPI, *Riflessioni sui rapporti tra l'art. 111 Cost. ed il processo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 381 ss.;
- CARPI, *Alcune osservazioni sulla riforma dell'esecuzione per espropriazione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 215 ss.;
- CASTALDI, *La tutela cautelare del debitore nell'opposizione a precetto ed il giusto processo civile: necessità costituzionale della sospensione ex art. 700 c.p.c. e dell'efficacia esecutiva del titolo* (nota a Cass., 23 febbraio 2000, n. 2051), in *Riv. esec. forzata*, 2000, 649 ss.;
- CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 1970;
- CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, XI ed., Milano, 2012;
- CAVUOTO, *Le più recenti riforme del processo esecutivo (l. 18 giugno 2009 n. 69 e 22 febbraio 2010)*, in *Giusto proc. civile*, 2011, 569 ss.;
- CECHELLA, *Il reclamo avverso le ordinanze di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.*, in *Riv. esec. forzata*, 2000, 349 ss.;
- CECHELLA (a cura di), *Guida al processo civile esecutivo*, Milano, 2009;
- CHIARLONI (a cura di), *Le recenti riforme del processo civile*, Torino, 2007;
- CHIOVENDA, *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 1910, I, 396 ss.;
- CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopoguerra (1919)*, in CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile*, II, Roma, 1931, 1 ss.;

CIPRIANI, *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*, Napoli, 1992;

CIPRIANI, *Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al 1942*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, 67 ss.;

CIPRIANI, *I problemi del processo di cognizione tra passato e presente*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, 39 ss.;

CIPRIANI, *Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti leggende interpretazioni documenti*, Napoli, 2007;

CIPRIANI-MONTELEONE (a cura di), *La riforma del processo civile*, Padova, 2007;

CIPRIANI-IMPAGNATIELLO (a cura di), *Codice di procedura civile con la relazione al Re*, Bari, 2007;

COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI. SOTTOCOMMISSIONE C, *Codice di procedura civile. Progetto*, Roma, 1926;

COLESANTI, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, II, Milano, 1967;

CONSOLO, *Competizione sì, ma più che altro fra riti e legislatori processuali (sulla legge 80/2005)*, in *Corr. giur.*, 2005, 893 ss.;

CONSOLO, MERLIN, *Profili relativi alla interpretazione sistematica dell'art. 549 c.p.c.*, in *Riv. esec. forzata*, 2000, 384 ss.;

CORDOPATRI, *Le nuove norme sull'esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 751 ss.;

CORSARO-BOZZI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, III ed., Milano, 1996;

COSTANTINO, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Commentario a cura di TARZIA e CIPRIANI*, Padova, 1992;

COSTANTINO, *Le riforme della giustizia civile nella quattordicesima legislatura*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 15 ss.;

D'ADAMO, sub *art. 283 c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA, III, tomo II, Torino, 2012, 277 ss.

DE CRISTOFARO, *Il nuovo processo civile "competitivo" secondo la L. 80/2005*, in *www.judicium.it*;

DE SANTIS, *Le riforme del processo esecutivo (efficienza della liquidazione forzata e garanzie del procedimento)*, in DIDONE (a cura di), *Il processo civile competitivo. Modelli e tecniche dei processi civili*, Padova, 2010, 775 ss.;

DEMARCHI (a cura di), *Il nuovo rito civile. Primo commento alle modifiche introdotte con il d.l. 35/2005 e successive modifiche*, Milano, 2006;

DEMARCHI (a cura di), *La nuova esecuzione forzata*, Bologna, 2009;

DE STEFANO, *Assegnazione nell'esecuzione forzata*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, 274 ss.;

DE STEFANO, sub *artt. 623-628 c.p.c.*, in *Processo civile, Commentari*, III, *Il processo di esecuzione*, a cura di CONSOLO e FERRO, Milano, 2012, 1618-1675;

DI BENEDETTO, *Brevi note sull'ammissibilità del reclamo contro i provvedimenti sulla sospensione dell'esecuzione emessi ai sensi dell'art. 624, 1° comma, c.p.c.*, in *Giur. merito*, 1996, 217 ss.;

FAZZALARI, *Lezioni di diritto processuale civile*, II, Padova, 1986;

FERRI, *In tema di esecutorietà della sentenza e inibitoria*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, 558 ss.;

FIGLIOLI, *Note sulla sospensione del processo esecutivo*, (nota a Pret. Collesano, 14 febbraio 1957), in *Giur. it.*, 1958, 413 ss.;

FIGLIOLI, *Sospensione del processo esecutivo per le contestazioni sorte intorno alla dichiarazione del terzo ed esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado emessa nel conseguente giudizio*, in *Giur. it.*, 1962, I, 2, 520 ss.;

FINOCCHIARO, *L'esercizio di poteri cautelari non implica valutazioni di merito*, in *Guida al dir.*, 2006, 62 ss.;

FRANCO, *Guida al procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1994;

- FURNO, *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 1956;
- GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*, Bari, 1985;
- GILI, *Sull'impugnabilità dell'ordinanza che dispone sull'istanza di sospensione del processo civile*, in *Nuova giur. civ.*, 1993, I, 621 ss.;
- IANNICELLI, *Note sull'estinzione del processo esecutivo*, Salerno, 2004;
- IANNICELLI, *Le ricadute delle riforme del processo civile sui giudizi cognitivi funzionalmente collegati al processo esecutivo*, in *Il nuovo processo civile e la riforma delle procedure esecutive*, in *Atti del convegno organizzato da Synergia Formazione s.r.l.*, Milano-Roma 1-2 e 8-9 marzo 2006;
- IANNICELLI, *Novità in materia di sospensione dell'esecuzione*, in *La riforma del processo civile, delle procedure esecutive e dei procedimenti speciali*, in *Atti del convegno organizzato da Synergia Formazione s.r.l.*, Milano 10-11 novembre 2005;
- IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, Milano, 2010;
- LASERRA, *Opposizione di merito a precetto e sospensione del processo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione*, nota a Pret. Barra, 12 dicembre 1959, in *Dir. e Giur.*, 1960, 200 ss.;
- LAURO, *La sospensione concordata del processo esecutivo*, in *Nuovo dir.*, 2005, 795 ss.;
- LIEBMAN, *Le opposizioni di merito nel processo d'esecuzione*, Roma, 1936;
- LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Milano, 1981;
- LIPARI, *Sospensione dell'esecuzione, incidenti di esecuzione e competenze*, in *Giust. civ.*, 1962, I, 450 ss.;
- LOMBARDI A., *Le modifiche apportate dalla l. n. 69 del 18 giugno 2009 in materia di processo di esecuzione*, in *Giur. merito*, 2009, 2079 ss.;
- LOMBARDI R., *Profili problematici dell'espropriazione di beni indivisi*, in *AA.VV.*, *Studi in onore di Modestino Accone*, Napoli, 2010, 1337 ss.;

LONGO, *La sospensione nel processo esecutivo*, in *L'esecuzione forzata riformata*, a cura di MICCOLIS e PERAGO, Torino, 2009, 643 ss.;

LUIO, *Sospensione del processo civile: processo di esecuzione forzata*, in *Enc. dir.*, XLIII, Torino, 1990, 59 ss.;

LUIO, *Diritto processuale civile*, 6^a ed., Milano, 2011;

MANDRIOLI, *Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1955, 432 ss.;

MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, IV, Torino, 2011;

MANDRIOLI-CARRATTA, *Come cambia il processo civile*, Torino, 2009;

MANFELLOTTO, *Della competenza a sospendere il processo esecutivo*, in *Temi napoletana*, 1968, 235 ss.;

MAZZARELLA, *Contributo allo studio del titolo esecutivo*, Milano, 1965, 133 ss.;

MAZZARELLA, *Sul contraddittorio nel processo esecutivo*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, 623 ss.;

MAZZOTTA, *La sospensione del processo esecutivo*, in AA.VV., *Guida al nuovo processo civile esecutivo*, a cura di Cecchella, Milano, 2010;

MENCHINI, *Sospensione del processo civile: a) processo civile di cognizione*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1991, 1 ss.;

MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione del processo di esecuzione*, in AA.VV., *Il processo civile di riforma in riforma*, II, Milano, 2006, 171 ss.;

MERLIN, *Procedimenti cautelari ed urgenti in generale*, in *Digesto disc. priv. sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, 393 ss.;

MERLIN, *Le controversie distributive*, in AA.VV., *Il processo civile di riforma in riforma*, a cura di Consolo, II, Milano, 2006, 135 ss.;

METAFORA, *Considerazioni in tema di sospensione dell'esecuzione e provvedimenti d'urgenza in pendenza di opposizione a precetto*, in *Riv. dir. proc.* (nota a Cass., 23 febbraio 2000, n. 2051), 2002, 620 ss.;

- METAFORA, *Sospensione dell'esecuzione*, in *Dig. civ. disc. priv.*, agg. 2007, Torino, II, 1204 ss.;
- METAFORA, sub *artt. 623-627 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile ipertestuale*, a cura di COMOGLIO e VACCARELLA, Torino, 2008, 2393 ss.;
- METAFORA, *L'opposizione di terzo all'esecuzione*, Napoli, 2013;
- MICHELI, *Sospensione, interruzione ed estinzione del processo*, in *Riv. dir. proc. civ.*, I, 1942;
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, Roma, 1937;
- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del guardasigilli Solmi*, Roma, 1939;
- MONTELEONE, *Esecuzione provvisoria*, Aggiorn., *Digesto civ.*, Torino, 2000, 365 ss.;
- MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Padova, 2012;
- MONTESANO, *La garanzia costituzionale del contraddittorio e i giudizi civili di «terza via»*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, 929 ss.;
- MORTARA, *Per il nuovo codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, in *Giur. it.*, 1924, cc. 1 ss.;
- OLIVIERI, *Opposizione all'esecuzione, sospensione interna ed esterna*, in *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, II, Milano, 2005, 1227 ss.;
- ONNIBONI, *Provvedimento d'urgenza e sospensione dell'atto di precetto*, (nota a Cass., 22 marzo 2001, n. 4107), in *Giur. it.*, 2002, 504 ss.;
- ONNIBONI, *La sospensione del processo esecutivo fra norme vigenti e norme di futura applicazione* (nota a T. Rovigo, 19 aprile 2005), in *Corr. Giur.*, 2005, 1716 ss.;
- ONNIBONI, sub *artt. 623-628 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di CONSOLO e DE CRISTOFARO, *La riforma del 2009*, Milano, 2009;

- ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987;
- ORIANI, *Il processo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 291 ss.;
- ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, in *Digesto disc. priv. sez. civ.*, XIII, Torino, 1995, 585 ss.;
- ORIANI, *L'imparzialità del giudice e l'opposizione agli atti esecutivi*, in *Riv. esec. forzata*, 2001, 1 ss.;
- ORIANI, *Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell'esecuzione*, in *Foro it.*, 2005, V, 104 ss.;
- ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, in AA.VV., *Studi in onore di Carmine Punzi*, III, Torino, 2008, 671 ss., nonché in *Riv. esec. forzata*, 2006, 209 ss.;
- PAVAN, *Le nuove disposizioni sulla inibizione del processo esecutivo e sulla sua sospensione*, in *Nuova giur. civ.*, 2007, II, 237 ss. e 269 ss.;
- PETRILLO, *sub art. 624 c.p.c.*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, II, a cura di BRIGUGLIO e CAPPONI, Padova, 2007, 612 ss.;
- PICARDI, «*Codice di procedura civile (presupposti storici e logici)*», in *Digesto disc. priv. sez. civ.*, II, Torino, 1988, 457 ss.;
- PICARDI, «*Codice di procedura civile (Linee delle riforme)*», in *Enc. dir.*, Aggiornamento, II, Milano, 1998, 219 ss.;
- PICARDI (a cura di), *Codice di procedura civile*, II, Torino, 2008;
- PICARDI, *Il bicentenario del codice di procedura civile in Italia. Origine, evoluzione e crisi del monopolio statale della procedura*, in *Studi in onore di Modestino Acone*, I, Napoli, 2010, 185 ss.;
- PICARDI-GIULIANI, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, Milano, 2004, con introduzione di MONTELEONE, *Il codice di procedura civile italiano del 1865*;
- PISANU, *Reclamabilità dei provvedimenti sospensivi in materia di esecuzione forzata*, in *Giur. merito*, 2006, 2674 ss.;

POLISENO, *L'estinzione del processo esecutivo*, in *L'esecuzione forzata riformata*, a cura di MICCOLIS e PERAGO, Torino, 2009, 755 ss.;

PROTO PISANI, *In tema di poteri del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1963, 382 ss.;

PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991;

PROTO PISANI, *La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale*, in *Foro it.*, 1991, V, 57 ss.;

PROTO PISANI, *Appunti sull'esecuzione forzata*, in *Foro it.*, 1994, V, 305 ss.;

PROTO PISANI, *Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile*, in *Foro it.*, 2000, V, 241 ss.;

PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006;

PROTO PISANI, *Novità in tema di opposizioni in sede esecutiva*, in *Foro it.*, 2006, V, 212 ss.;

PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, IV, Torino, 2010;

RASCIO, *Note problematiche sulla violazione dell'art. 485 c.p.c. e sulle sue conseguenze*, in AA.VV., *Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Anecchino*, Napoli, 2005, 543 ss.;

RECCHIONI, *L'impedimento dell'efficacia del titolo e del processo esecutivo nell'opposizione ex art. 615, 1° co., c.p.c.*, in *Riv. esec. forzata*, 2008, 367 ss.;

RECCHIONI, *sub artt. 623-628 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Consolo, Milano, 2010, 2716 ss.;

REDENTI, *Profili pratici del diritto processuale civile*, Milano, 1938;

REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1957;

RICCI, *Diritto processuale civile*, III, Torino, 2009;

ROCCO, *Corso di teoria e pratica del processo civile*, III, *Il processo esecutivo*, Napoli, 1955;

RONCO, *Procedimento per decreto ingiuntivo*, in *I procedimenti sommari e speciali*, a cura di CHIARLONI e CONSOLO, I, *I procedimenti sommari*, Torino, 2005;

RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Milano, 2003;

SALETTI, *Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, 996 ss.;

SALETTI, *Le (ultime?) novità in tema di esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 193 ss.;

SALETTI, *Simmetrie ed asimmetrie nel sistema delle opposizioni esecutive*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 885 ss.;

SALETTI, *Le novità dell'espropriazione presso terzi*, in www.judicium.it;

SASSONE, *Ordinanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 618 c.p.c. e riassunzione del processo esecutivo*, in *Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Anecchino*, Napoli, 2005, 647 ss.;

SATTA, «*Codice di procedura civile*», in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, 281 ss.;

SATTA, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da Vassalli, XV, 4^a ed., Torino, 1963;

SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1965;

SCALA, *Note sulla nuova disciplina della sospensione del processo esecutivo in pendenza di un'opposizione esecutiva*, in *Dir. e Giur.*, 2006, 529 ss.;

SCARSELLI, *Brevi note sulle modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005*, in *Foro it.*, 2005, V, 171 ss.;

SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2011;

SOLMI, *La riforma del codice di procedura civile*, Roma, 1937;

STORTO, *Note su alcune questioni in tema di opposizione all'esecuzione*, in *Riv. esec. forzata*, 2000, 233 ss.;

TARZIA, *Espropriazione dei beni indivisi*, in *Noviss. Dig. it.*, VI, Torino, 1960, 887 ss.;

TARZIA, *L'oggetto del processo di espropriazione*, Milano, 1961;

TARZIA, *Il contraddittorio nel processo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, 193 ss.;

TARZIA, *Il giusto processo di esecuzione*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 329 ss.;

TARZIA-CAVALLONE (a cura di), *I progetti di riforma del processo civile (1866-1935)*, Milano, 1989;

TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna, 1980;

TOMMASEO, *Variazioni sulla clausola di compatibilità*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, 695 ss.;

TOMMASEO, *L'esecuzione forzata*, Padova, 2009;

TOTA, *sub art. 615 c.p.c.*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, II, *Processo di esecuzione*, a cura di BRIGUGLIO e CAPPONI, Padova, 2007, 542 ss.;

TRAVI, *Espropriazione presso terzi*, in *Noviss. Dig. it.*, VI, Torino, 1960, 908 ss.;

TRAVI, *Espropriazione dei beni indivisi*, in *Dig. civ. disc. priv.*, IV ed., VIII, Torino, 1992, 13 ss.;

TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, Bari, 1987;

VACCARELLA, *Opposizione all'esecuzione*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI, Roma, 1990, 2 ss.;

VACCARELLA, *Espropriazione presso terzi*, in *Dig. civ.*, Torino, 1992, VIII, 94 ss.;

VACCARELLA, *Le linee essenziali del processo esecutivo secondo il progetto della Commissione Tarzia*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, 364 ss.;

VALITUTTI-DE STEFANO, *Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione*, Padova, 2000;

VELLANI, *Il processo civile e le riforme degli anni 2005-2006*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, 345 ss.;

VELLANI, *La disciplina della sospensione dell'esecuzione: c'è qualcosa di nuovo?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 809 ss.;

VERDE, *Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv., con modif., dalla l. 14 maggio 2005 n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al r.d. 17 agosto 1907 n. 642, al codice civile, alla l. 21 gennaio 1994 n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato (commento alla l. 28 dicembre 2005 n. 263)*, in *Guida al dir.*, 2006, fasc. 2, 12 ss.;

VERDE, *Diritto processuale civile*, III, Bologna, 2010;

VERDE, *Non disturbare il manovratore (a proposito di sospensione dell'espropriazione e di condanne punitive)*, nota a T. S. Maria Capua Vetere, 20 gennaio 2012, in *Corr. giur.*, 2012, 817 ss.;

VIGNERA, *La sospensione cautelare dell'esecutività del titolo strumentale all'opposizione a precetto*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 175 ss.;

VIGORITO, *L'espropriazione dei beni indivisi*, in *Riv. esec. forzata*, 2004, 549 ss.;

VITTORIA, *La sospensione esterna del processo esecutivo. La sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione*, in *Riv. esec. forzata*, 2007, 401 ss.;

VITTORIA., *L'inibitoria del titolo esecutivo e la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.*, in *Riv. esec. forzata*, 2010, 381 ss.;

ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1946;

ZUCCONI GALLI FONSECA, *Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 197 ss.